COMUNE DI QUARRATA

PROVINCIA DI PISTOIA



REGOLAMENTO URBANISTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 31/07/2008, in vigore dal 15/10/2008 1° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 19/07/2010, in vigore dal 01/09/2010 2° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 20/06/2011, in vigore dal 31/08/2011

- 3° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 25/11/2013, in vigore dal 22/01/2014
- 4° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 28/10/2013, in vigore dal 22/01/2014
- 5° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 28/04/2014, in vigore dal 04/06/2014

 7° Variante NTA approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.XX del XXXXXX, in vigore dal XXXXXX

Progettisti:

Arch. Riccardo Bartoloni

Arch. Riccardo L. Breschi


Dott. Geol. Ferruccio Capecchi Indagini geologiche:

Dott. Geol. Gaddo Mannori

Analisi agronomica e forestale: Dott. Marco Cei

Responsabile del servizio urbanistica: Arch. Caterina Biagiotti

Garante per la comunicazione: Anna Maria Venturi



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Sindaco: Sabrina Sergio Gori

L'Assessore all'Urbanistica: Luca Gaggioli

COMUNE DI QUARRATA



VARIANTE N.7 AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ADEGUAMENTO DELLE NTA AL DPGR 64R/2013

Sindaco

Marco Mazzanti

Assessore all'Urbanistica

Francesca Marini

Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Ing. Iuri Gelli

Responsabile del procedimento

Arch. Caterina Biagiotti

Garante della informazione e della partecipazione Anna Maria Venturi

Progetto Urbanistico e Redazione VAS

Arch. Riccardo Luca Breschi

Arch. Andrea Giraldi



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Capo I - Generalità	1
Art. 1 - Contenuti del Regolamento Urbanistico.	
Art. 2 - Validità del Regolamento Urbanistico	
Art. 3 - Elaborati del Regolamento Urbanistico.	
Art. 4 - Regolamento Edilizio.	
Art. 5 - Norme per l'edificabilità.	
Art. 6 - Standard urbanistici	
Art. 7 - Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68.	
The y Zone territorian omogenee at ear at D.M. 1444/00	,
Capo II - Valutazione degli effetti della trasformazione urbana	
Art. 8 - Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni	
Art. 9 - Monitoraggio degli effetti	
Art. 9 bis - Limiti allo sviluppo edilizio ed urbanistico.	9
Art. 9 ter - Monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico	.10
Capo III - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e piani di settore	a 11
Art. 10 - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni	
Art. 11 - Destinazioni d'uso e funzioni	
Art. 12- Destinazione d'uso residenziale	
Art. 13 - Destinazione d'uso produttiva	
Art. 14 - Destinazione d'uso commerciale	
Art. 15 - Destinazione d'uso direzionale.	
Art. 16 - Destinazione d'uso turistico ricettiva.	
Art. 17 - Destinazione d'uso servizi	
Art. 18 - Destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e depositi	
Art. 19 - Destinazione d'uso agricola.	
Art. 20 - Mutamenti di destinazione d'uso.	
Art. 20 bis - Edifici e complessi edilizi speciali	
Art. 21 – Ambiti	
Art. 22 - Ambito Quarrata 1(modificato)	
Art. 22 bis - Ambito Quarrata 2(modificato).	
Art. 23 - Ambito Quarrata 3(modificato)	
Art. 24 - Ambito Quarrata 4(modificato).	
Art. 24 bis - Ambito Quarrata 5	
Art. 25 - Ambito Quarrata 6(modificato)	
Art. 26 - Ambito Quarrata 7	
Art. 27 - Ambito Quarrata 8	
Art. 28 - Ambito Quarrata 9	
Art. 29 - Ambito Catena	
Art. 30 - Ambito Campiglio	
Art. 31 - Ambito Santonovo	
Art. 32 - Ambito Valenzatico	
Art. 33 - Ambito Barba	
Art. 34 - Ambito S.Antonio.	
Art. 35 - Ambito Ferruccia.	
Art. 36 - Ambito Vignole	
Art. 37 - Ambito Casini	
Art. 38 - Ambito Caserana.	.34

Art. 39 - Ambito Tizzana.	35	
Art. 40 - Ambito Colle	35	
Art. 41 - Ambito Buriano	35	
Art. 42 - Ambito Lucciano.	35	
Art. 43 - Ambito Montemagno	35	
Art. 43 bis - Disposizioni in materia di accessibilità ed orari dei servizi di interesse pubblico	36	
Art. 43 ter - Piani di settore	36	
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO		37
Capo I - Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico	•••••	37
Art. 44 - Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico	37	
Art. 45 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa	37	
Art. 46 - Piani attuativi	37	
Art. 47 - Elaborati dei programmi complessi di riqualificazione insediativa	38	
Art. 48 - Elaborati dei Piani attuativi	39	
Art. 49 - Progetti Unitari	41	
Art. 50 - Elaborati dei Progetti unitari	41	
Art. 51 - Intervento diretto	42	
Capo II - Attuazione delle Aree a Pianificazione Differita	•••••	42
Art. 52 - Procedura competitiva e comparativa		
Art. 53 - Bando per la procedura competitiva e comparativa	43	
Art. 54 - Parametri di valutazione e relativi pesi	45	
Art. 55 - Soggetti ammessi alla procedura	46	
Art. 56 - Esclusioni		
Art. 57 - Incompatibilità		
Art. 58 - Commissione giudicatrice	47	
Art. 59 - Presentazione delle proposte	47	
Art. 60 - Valutazione delle proposte	48	
Art. 61 - Attuazione degli interventi	49	
CAPO III - Norme di carattere generale		49
Art. 62 – Perequazione urbanistica	49	
Art. 63 - Dotazione di parcheggi pubblici o di urbanizzazione primaria (modificato)	51	
Art. 64 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale (modificato)	52	
Art. 65 - Dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione (modificato)	53	
Art. 67 - Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale	54	
Art. 68 - Distanze minime tra fabbricati		
Art. 69 - Distanze minime dei fabbricati dai confini.	56	
Art. 70 - Distanze minime dei fabbricati dal bordo stradale	57	
Art. 71 - Tolleranze di costruzione(modificato)	57	
Art. 72 - Incentivi per la qualità edilizia sostenibile	58	
Art. 73 – Incentivi per l'innovazione tecnologica dei processi produttivi	59	
Art. 74 - Analisi storico-critica.		
Capo IV - Categorie di intervento urbanistico-edilizio	•••••	61
Art. 75 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente		
Art. 76 - Manutenzione ordinaria		
Art. 77 - Manutenzione straordinaria		
Art. 78 - Restauro e risanamento conservativo	62	
Art. 79 - Ristrutturazione edilizia(modificato).	63	
Art. 80 - Sostituzione edilizia(modificato).		
Art. 81 - Ristrutturazione urbanistica.	65	
Art. 82 - Demolizione senza ricostruzione		
Art. 83 - Nuova edificazione		

Art	84 -	- Pertinenze	6	íθ

Capo V - Parametri urbanistici ed edilizi di assetto insediativo e definizioni tecniche	67
Art. 85 - Parametri urbanistici ed edilizi (modificato)	67
Art. 85 bis – Definizioni tecniche(nuovo).	67
Art. 86 - Superficie territoriale (St) (soppresso)	67
Art. 87 - Superficie fondiaria (Sf) (soppresso)	68
Art. 88 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) (soppresso)	68
Art. 89 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Us) (soppresso)	68
Art. 90 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) (soppresso)	
Art. 91 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) (soppresso)	69
Art. 92 - Rapporto di copertura (Rc) (soppresso)	
Art. 93 - Superficie utile lorda (Sul) (soppresso)	69
Art. 94 - Superficie coperta (Sc) (soppresso)	
Art. 95 - Altezza massima del fabbricato (Hmax) (soppresso)	71
Capo VI - Ulteriori parametri previsti dal Regolamento Urbanistico (soppresso)	72
Art. 96 - Superficie utile abitabile (Su) (soppresso)	72
Art. 97 - Superficie non residenziale (Snr) (soppresso)	72
Art. 98 - Volumi tecnici (soppresso).	
Art. 99 - Sagoma dell'edificio (soppresso).	
Art. 100 - Logge e porticati (soppresso)	
Art. 101 – Prospetti (soppresso).	
Art. 102 - Superficie permeabile (soppresso)	
Art. 103 - Superficie di vendita (soppresso)	
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI	
Art. 104 - Generalità.	
Art. 105 - Nuclei storici e patrimonio edilizio presenti al 1931	
Art. 106 - Ville, parchi e giardini storici	
Art. 107 - Piazze storiche e spazi comunitari.	
Art. 108 - Manufatti e testimonianze di cultura religiosa	
Art. 109 - Manufatti e testimonianze di cultura civile	
Art. 110 - Percorsi fondativi storici	
Art. 111 - Viabilità vicinale esistente al 1954	
Art. 112 - Percorsi di interesse naturalistico.	
Art. 113 - Percorsi di interesse panoramico.	
Art. 114 - Aree agricole della collina arborata	
Art. 115 - Aree agricole della bonifica	
Art. 116 - Aree con sistemazioni agrarie storiche	
Art. 117 - Area Naturale Protetta di Interesse Locale La Querciola	
Art. 118 - Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio	
Art. 119 - Principali corsi d'acqua e relativi ambiti territoriali	
Art. 120 - Invasi e bacini artificiali	80
Art. 121 - Aree umide.	81
Art. 122 - Sorgenti	81
Art. 123 - Boschi di rilevanza naturalistica e paesaggistica	
Art. 124 - Cave	82
Art. 125 - Toponomastica Territoriale	82
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI	83
Capo I - Classificazione del patrimonio edilizio esistente	83
Art. 126 - Classi di valore degli edifici esistenti.	
Art. 127 - Edifici di Classe 1	

Art. 128 - Edifici di Classe 2.	84	
Art. 129 - Edifici di Classe 3.	84	
Art. 130 - Edifici di Classe 4.		
Art. 131 - Disposizione speciali per alcuni edifici classificati		
Capo II - Disciplina dei tessuti insediativi		85
Art. 132 - Tessuti storici (TS)	85	
Art. 133 - Tessuti consolidati (TC)	87	
Art. 134 - Tessuti consolidati non ordinati (TC1)	87	
Art. 135 - Tessuti consolidati ordinati (TC2)	89	
Art. 136 - Tessuti consolidati ordinati risultanti da piani attuativi (TC3)	90	
Art. 137 - Tessuti promiscui (TM)	91	
Art. 138 - Tessuti promiscui prevalentemente residenziali (TM1)	91	
Art. 139 - Tessuti promiscui prevalentemente produttivi (TM2)	92	
Art. 140 - Tessuti promiscui ordinati (TM3)	93	
Art. 141 - Tessuti Produttivi (TP)	93	
Art. 142 - Tessuti Produttivi non ordinati (TP1)	94	
Art. 143 - Tessuti Produttivi ordinati (TP2)	95	
Art. 144 - Tessuti Terziari (TT).	96	
Art. 145 - Tessuti Terziari non ordinati (TT1).	96	
Art. 146 - Tessuti Terziari ordinati (TT2).	97	
Art. 147 - Tessuti Terziari speciali (TT3)		
Art. 148 - Aree per depositi e commercializzazione di prodotti all'aperto(TT4)		
Art. 149 - Aree di completamento edilizio.		
Art. 150 - Aree di completamento di tipo 1 (AC1)		
Art. 151 - Aree di completamento di tipo 2 (AC2)		
Art. 152 - Aree di completamento di tipo 3 (AC3)		
Art. 153 - Aree di riqualificazione insediativa.		
Art. 154 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 1 (AR1)		
Art. 155 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 2 (AR2)		
Art. 156 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 3 (AR3)		
Art. 156 bis - Aree di integrazione dei nuclei residenziali (INR)		
Art. 156 ter - Aree di integrazione dei nuclei produttivi (INP)		
124 10 0 0 1 1 10 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1		
Capo III - Disposizioni speciali	•••••	109
Art. 157 - Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione	109	
Art. 158 – Interventi edilizi ed urbanistici in corso.	109	
Art. 159 - Sopraelevazione degli edifici ad un solo piano.	110	
Art. 160 - Edifici crollati o resi inagibili	111	
Art. 161 - Edifici da demolire	112	
Art. 162 - Disposizioni speciali per le attrezzature ricettive	112	
Art. 163 – Possibilità di deroga alle norme igienico sanitarie	112	
Capo IV - Disciplina delle aree urbane inedificate		113
Art. 164 - Parchi, giardini ed aree a verde di particolare pregio		
Art. 165 - Parchi e giardini storici		
Art. 166 - Aree a verde privato.	113	
TITOLO V - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETT	'I INSEDIA'	TIVI115
Capo I - Disciplina degli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico		115
Art. 167 - Progetti di Centralità (PC)	115	
Art. 168 - Ambiti di connotazione urbana (ACU)	115	
Capo II - Disciplina delle aree a pianificazione differita		117
Art. 169 - Aree a pianificazione differita APD.	117	

Art. 170 - Aree a pianificazione differita di tipo 1 (APD1)	117	
Art. 171 - Aree a pianificazione differita per produzione e servizi (APD2)	118	
Art. 172 - Aree a pianificazione differita di medio termine (APD3)	119	
Art. 172 bis - Aree pianificate di tipo 1 (AP1) e di tipo 2 (AP2)	119	
Capo III - Disciplina delle aree per attrezzature di interesse generale		120
Art. 173 - Attrezzature ed impianti di interesse generale: norme generali		
Art. 174 - Aree per istruzione prescolastica e dell'obbligo		
Art. 175 - Aree a verde pubblico e per impianti sportivi		
Art. 176 – Aree per servizi di interesse collettivo		
Art. 177 – Cimiteri e relative fasce di rispetto.		
Art. 178 - Aree per parcheggi pubblici		
Art. 179 - Aree per strutture sanitarie		
Art. 180 - Aree per l'istruzione superiore		
Art. 181 - Aree per parchi territoriali		
Art. 182 - Disposizioni speciali per il complesso della Magia		
Art. 183 – Aree per impianti tecnologici.		
Art. 185 – Aree per impianu tecnologici	120	
TITOLO VI - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE		127
Capo I - Disciplina delle zone agricole	•••••	127
Art. 184 - Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola	127	
Art. 185 - Programma aziendale	127	
Art. 186 - Superfici fondiarie minime	129	
Art. 187 - Interventi di sistemazione ambientale.		
Art. 188 - Programma di paesaggio		
Art. 189 - Nuove costruzioni nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola(modificato)		
Art. 190 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola(modificato)		
Art. 191 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola(modificato)		
Art. 192 - Aree agricole della collina (EC).	138	
Art. 193 - Aree prevalentemente boscate del Montalbano (EC1)	139	
Art. 194 - Aree della collina arborata (EC2).	140	
Art. 195 - Aree boscate della Magia, del Santonovo e del Boscone (EC3.1)		
Art. 196 - Altre aree boscate (EC3.2)		
Art. 197 - Punti alberati (EC3.3).		
Art. 198 - Aree associate alle aree boscate (EC4)		
Art. 199 - Aree agricole della pianura e del fondovalle (EP)		
Art. 200 - Aree ad agricoltura promiscua (EP1)		
Art. 201 - Aree ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale (EP2)		
Art. 202 - Aree pedecollinari ad agricoltura tradizionale (EP3)		
Art. 203 - Aree associate alle aree umide della pianura (EP4)		
Art. 204 - Aree umide della pianura (EP5)		
Art. 205 - Disposizioni speciali per l'A.N.P.I.L. "La Querciola"		
Art. 206 - Elementi vegetali di pregio.		
Art. 207 - Aree terrazzate		
Art. 208 - Corsi d'acqua.		
Capo II - Insediamenti ed aree speciali in territorio aperto		154
Art. 209 - Nuclei Residenziali in territorio aperto (NR)	154	
Art. 210 - Aree per interventi di regimazione idraulica	154	
Art. 210 bis - Ambiti per interventi di regimazione idraulica		
Art. 211 - Edifici preordinati alla delocalizzazione		
Art. 212 - Aree per attività private di interesse generale nel territorio rurale.	156	
Art. 213 - Laghi per pesca sportiva	158	

TITOLO VII - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILIT	ГА'160
Art. 214 - Elementi del sistema infrastrutturale della mobilità	160
Art. 215 - Zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare	160
Art. 216 - Fasce di rispetto stradale.	161
Art. 217 - Distributori di carburante	162
Art. 218 - Piazze	163
Art. 219 - Percorsi ciclopedonali e itinerari di interesse naturalistico e panoramico	164
Art. 220 - Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche	e164
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E	
Art. 221 - Condizioni di fattibilità idraulica	
Art. 222 - Condizioni di fattibilità geomorfologica	172
Art. 222 bis - Adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno	173
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 223 - Poteri di deroga	
Art. 223 bis - Adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili	
Art. 223 ter – Incentivi per la residenza sociale	
Art. 224 - Misure di salvaguardia.	174
APPENDICE	
Allegato "A" - Ambiti di Connotazione Urbana	
Allegato "B" - Progetti di Centralità	
Allegato "C"	
C1 - Aree a Pianificazione Differita di Tipo 1 e 2	
C2 - Aree Pianificate di Tipo 1 e 2	
Allegato "D" - Elenco degli edifici e dei complessi edilizi assoggettati a specifiche dispos d'uso.	sizioni in materia di destinazioni

SCHEDE NORMA

Allegato A1 - SCHEDA NORMA 1: Ambito di Connotazione Urbana di Via Montalbano

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Generalità

Art. 1 - Contenuti del Regolamento Urbanistico

- 1. Il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività edilizia ed urbanistica sull'intero territorio comunale, stabilendo le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile desumibili dalle norme vigenti in materia di governo del territorio.
- 2. Il Regolamento Urbanistico contiene:
 - la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti,
 - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
- 3. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti individua e definisce:
 - il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
 - la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
 - l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale e con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;
 - le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
 - le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è consentita l'edificazione di completamento;
 - l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
 - la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;
 - la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, ispirata a criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità, gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 10 delle presenti norme.
- 4. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio individua e definisce:

- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
- gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione dei Piani Attuativi di cui all'art. 46 o dei Progetti Unitari di cui all'art. 49:
- il coordinamento con la pianificazione comunale di settore, anche mediante l'individuazione delle relative aree interessate o destinate;
- la disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi;
- il programma d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, sulla base del censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento;
- le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
- i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

5. Il Regolamento Urbanistico contiene altresì:

- la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica;
- la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alle vigenti norme regionali, in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano Strutturale;
- le disposizioni di tutela riferite alle invarianti strutturali del territorio individuate dal Piano Strutturale;
- le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed insediativa del patrimonio territoriale, urbanistico ed edilizio;
- gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per la riqualificazione e/o la caratterizzazione dello spazio pubblico.
- 6. Ogni disposizione del Regolamento Urbanistico, quale che sia l'opera o la trasformazione che ammette, è da intendersi sempre e comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 2 - Validità del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni di cui ai commi che seguono.

- 2. Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono dimensionate per i cinque anni successivi all'approvazione del medesimo. In particolare sono dimensionate su tale periodo temporale le seguenti previsioni:
 - le Aree di riqualificazione insediativa e le Aree di trasformazione degli Ambiti di Connotazione Urbana di cui all'art. 168 ed alle relative Schede Norma;
 - le Aree di Riqualificazione Insediativa di cui all'art. 153;
 - i Progetti di Centralità di cui all'art. 167 che prevedono nuovi insediamenti;
 - le Aree di integrazione dei nuclei di cui agli art. 156 bis e 156 ter;
 - le aree per le attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, Capo III, limitatamente a quelle in progetto;
 - le aree per le nuove sedi stradali o per l'ampliamento di quelle esistenti, per le piazze e per i percorsi ciclopedonali di cui al Titolo VIII, limitatamente a quelle in progetto.
- 3. Le previsioni di cui al comma precedente, ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi piani o progetti.
- 4. Ove il regolamento urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Art. 3 - Elaborati del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo:

-	Tavola QC1.1 - Carta dei vincoli sovraordinati: Vincoli geologici ed idraulici	1:10000
-	Tavola QC1.2 - Carta dei vincoli sovraordinati: Vincoli paesaggistici.	1:10000
-	Tavola QC2 - Documenti di cultura materiale	1:10000
-	Tavola QC3 - Infrastrutture a rete	1:25000
-	Tavola QC4 – Destinazioni d'uso piani terra e tessuti insediativi	1:10000

- Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente di valore
- Schedatura di aree boscate, di parchi e giardini, di aree e di elementi vegetali di pregio

Sintesi progettuale:

	
- Tavola P1 - Sintesi del progetto	1:10000
- Tavola P2 - Centri abitati e classificazione delle strac	le principali 1:10000
- Tavola P3.0 – Progetto: Legenda e quadro d'unione	1:50000
- Tavole da P3.1 a P.3.30 - Progetto	1:2000

- Norme tecniche di attuazione

Appendice 1 - Schede delle aree ACU, PC, APD1, APD2; Elenco degli edifici e dei complessi edilizi assoggettati a specifiche disposizioni in materia di destinazioni d'uso. Schede Norma - Scheda Norma 1: Ambito di Connotazione Urbana di Via Montalbano

- Tavola A1: Zonizzazione interna dell'Ambito di Connotazione Urbana di Via Montalbano 1:2000
- Tavola D1: Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: ambiti, sub-ambiti, edifici speciali 1:10000

- Relazione
 - Appendice 1 Dimensionamento del Piano.
 - Appendice 2 Verifica degli standard urbanistici.
- Rapporto di valutazione integrata
- Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche

Studi idraulici e geologici

	Boramento d' Itelazione geologica e al latticinta	
-	Tavola G 1 - Carta dei dati di base	1:10.000
-	Tavola G 2.1 - Carta della litologia prevalente m 0-4	1:10.000
-	Tavola G 2.2 - Carta della litologia prevalente m 4-8	1:10.000
-	Tavola G 2.3 - Carta della litologia prevalente m 8-12	1:10.000
-	Tavola G 3 - Carta della pericolosità geologica	1:10.000
-	Tavole G 4.1-4.6 - Aggiornamento del quadro conoscitivo territorio co	llinare
		1:5.000
-	Tavola G 5 - Carta delle aree allagabili della pianura con zonazione di	
	pericolosità del PAI	1:10.000
-	Tavole da G 6.3 a G 6.28 - Carta della fattibilità	1:2.000
-	Tavola G 7 - Carta della Vulnerabilità degli acquiferi (aggiorn. Tav. F6	del PS)
		1:10.000

		1:10.000
-	Tavola I1 - Carta delle aree allagabili.	1:10.000
-	Tavola I2 - Carta dei battenti idraulici per Tr = 200 anni	1:10.000
-	Tavola I3 - Carta degli ambiti "B" collinari	1:10.000
-	Tavola I4 - Carta dei comparti idraulici	1:10.000
-	Tavola I5 - Mappa delle tracimazioni	1:10.000

- 2. Detti elaborati hanno valore conformativo per gli interventi ammessi limitatamente alle tavole P3 ed alle presenti norme di attuazione.
- 3. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1:10.000, riferite a medesimi tematismi, ai fini applicativi prevalgono le indicazioni cartografiche alla scala di 1:2.000.
- 4. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti Norme per l'Attuazione e relativi allegati.

Art. 4 - Regolamento Edilizio

- 1. Entro un anno dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, dovrà essere approvato un nuovo Regolamento Edilizio.
- 2. A norma dell'art. 64 della L.R. 1/2005, il Regolamento Edilizio detterà norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza.
- 3. Con riferimento alle previsioni del Regolamento Urbanistico, il Regolamento Edilizio preciserà in particolare:
 - un abaco delle tipologie proprie degli edifici sottoposti alla speciale classificazione di cui all'art. 126 e le norme per il recupero degli elementi architettonici tipici della tipologia di edificio;
 - un abaco di riferimento per le opere di confinamento dei percorsi storici e le relative modalità realizzative, in coerenza con il Programma di Paesaggio di cui all'art. 188;
 - le istruzioni tecniche, coerenti con le norme di riferimento regionali, finalizzate a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili nonché le soglie minime di ecoefficienza per accedere agli incentivi urbanistici di cui all'art. 73.
- 4. In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 5 - Norme per l'edificabilità

- Le previsioni di edificabilità dei suoli contenute nel Regolamento Urbanistico e delle presenti Norme conferiscono concreto titolo di edificabilità alle sole le aree che siano dotate delle opere di urbanizzazione primaria secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 380/2001.
- 2. La limitazione di cui al comma precedente non si applica quando il Concessionario s'impegni, mediante apposita Convenzione o Atto Unilaterale d'obbligo, ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione mancanti, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico

Art. 6 - Standard urbanistici

1. Il Regolamento Urbanistico, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 3 del D.M. 1444/68, mira a conseguire una dotazione minima di aree pubbliche a standards di mq. 24/abitante così ripartiti:

-	aree a verde pubblico attrezzato	mq/abitante
-	aree per l'istruzione dell'obbligo	mq/abitante
-	aree per attrezzature di interesse comune	mq/abitante
_	aree per parcheggi	mq/abitante

- 2. Il Regolamento Urbanistico, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell'art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, mira a conseguire una dotazione minima di attrezzature pubbliche di interesse generale di 17,5 mq/abitante così ripartiti:
- 3. Come indicato dal Piano Strutturale la distribuzione degli spazi pubblici a standard, è stata verificata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - le distinte prestazioni della pianura e della collina;
 - le dotazioni minime di 24 mq/abitante per spazi pubblici a standard, di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68, e di 17,5 mq/abitante di attrezzature pubbliche di interesse generale di cui all'art. 4 punto 5 del D.M. 1444/68, sono verificate in riferimento all'insieme del territorio comunale.
 - all'interno di ciascuna U.T.O.E. la verifica della dotazione di aree per le attrezzature di interesse comune e per i parcheggi, di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68, è stata effettuata in riferimento a ciascuna frazione e ai relativi abitanti; per particolari attrezzature di interesse comune è stata prevista una distribuzione non calcolata in proporzione agli abitanti delle singole frazioni, qualora ciò permetta di ottenere una migliore prestazione dei servizi nell'interesse generale;
 - nell' UTOE 2 gli spazi pubblici di cui all' art. 3 del D.M. n. 1444/68, corrispondenti al recupero dei deficit pregressi ed alle nuove quote di popolazione da insediare, sono reperiti all'interno o in stretta adiacenza ai "Nuclei di consolidamento delle funzioni urbane", e sono stati calcolati in misura doppia ai sensi dell'art. 4 punto 2 comma 2 del D.M. 1444/68.
- 4. Ai fini della verifica del dimensionamento del Regolamento Urbanistico e del calcolo del fabbisogno di aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria al servizio della residenza si assume, in conformità alle indicazioni del Piano Strutturale, la previsione di 150 mc. di volume o 50 mq di superficie utile lorda come standard residenziale per abitante ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2/4/68 n. 1444.
- 5. Entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico dovrà essere approvato un "Programma per l'adeguamento progressivo degli standard", temporalmente definito in un arco di tempo ventennale, in riferimento alla popolazione esistente e all'adeguamento degli spazi pubblici allo standard di 24 mq/abitante, nonché delle attrezzature di interesse generale allo standard di 17,5 mq/abitante, come prescritto dal Piano Strutturale. Il rispetto di tale programma dovrà essere verificato ogni anno, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del piano degli investimenti, attraverso un rapporto sullo stato d'attuazione del Regolamento Urbanistico.
- 6. Al fine di favorire l'adeguamento degli standard, nelle aree di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Titolo V (e cioè nei progetti di centralità di cui all'art. 167, nelle aree di trasformazione degli ambiti di connotazione urbana di cui all'art. 168 e nelle aree a pianificazione differita di cui all'art. 169) deve essere garantita una dotazione di attrezzature e

- spazi pubblici non inferiore a 28 mq./abitante. L'incremento della dotazione deve essere prioritariamente indirizzato al potenziamento delle aree a verde pubblico e dei parcheggi pubblici.
- 7. Allo stesso fine, nei piani attuativi relativi alle aree di riqualificazione insediativa di cui all'art. 153, le modalità di calcolo stabilite per la zona omogenea B dall'art. 4, punto 2, del D.M. 1444/1968, si applicano solo parzialmente al fine di assicurare una maggiore dotazione di aree a standard. In detti piani attuativi è pertanto prescritta una dotazione reale di aree a standard non inferiore a 14 mq./abitante sulla quota di superficie utile lorda derivante da interventi di demolizione e ricostruzione e non inferiore a 24 mq./abitante sulla eventuale quota di superficie utile lorda aggiuntiva. Anche in tali aree l'incremento della dotazione deve essere prioritariamente indirizzato al potenziamento delle aree a verde pubblico e dei parcheggi pubblici.
- 7 bis. Nelle aree di riqualificazione insediativa poste all'interno degli ambiti di connotazione urbana di cui all'art.168 le dotazioni di standard sono definite nella Scheda Norma di ciascun ambito. Nella stessa Scheda Norma sono definiti i casi in cui è ammessa la monetizzazione degli standard.
- 8. Nel caso di piani attuativi che prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso.
- 9. In ogni caso, sui parametri sopraindicati prevalgono, ove superiori, le quantità assolute di area a standard indicate nella disciplina di zona e nelle schede allegate alle presenti Norme nonché nelle Schede Norma degli Ambiti di Connotazione Urbana.

Art. 7 - Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68

- 1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal Regolamento Urbanistico concorrono alla determinazione delle zone omogenee di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/68 secondo le seguenti corrispondenze:
 - A) costituiscono la zona omogenea A:
 - i Tessuti Storici (TS) di cui all'art. 132;
 - i giardini e parchi storici di cui all'art. 164;
 - le aree a verde di pregio cui all'art. 165.
 - B) costituiscono la zona omogenea B:
 - i Tessuti Consolidati (TC) di cui all'art. 133 ed i tessuti ad essi assimilati ricadenti negli Ambiti di Connotazione Urbana:
 - i Tessuti Promiscui prevalentemente residenziali (TM1) di cui all'art. 138;
 - le Aree di Completamento Edilizio (AC1 e AC2) di cui agli artt. 150 e 151;
 - le Aree di Riqualificazione Insediativa (AR) di cui all'art. 153 e le Aree di riqualificazione insediativa ricadenti negli Ambiti di Connotazione Urbana;
 - i Nuclei Residenziali (NR) di cui all'art. 209;
 - le Aree di integrazione dei nuclei residenziali di cui all'art. 156 bis;

- le Aree di integrazione dei nuclei produttivi di cui all'art. 156 ter.
- C) costituiscono la zona omogenea C:
 - le Aree a Pianificazione Differita APD1 di cui all'art. 170,
 - le Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale ricadenti negli ambiti di connotazione urbana di cui all'art. 168,
 - le aree bianche dei Progetti di Centralità di cui all'art. 167.
- D) costituiscono la zona omogenea D:
 - i Tessuti Produttivi (TP) di cui all'art. 141
 - i Tessuti Promiscui prevalentemente produttivi (TM2) di cui all'art. 139 ed i tessuti ad essi assimilati ricadenti negli Ambiti di Connotazione Urbana;
 - i Tessuti Terziari (TT) di cui all'art. 144 ed i tessuti ad essi assimilati ricadenti negli Ambiti di Connotazione Urbana;
 - -le Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva o terziaria ricadenti negli Ambiti di Connotazione Urbana;
 - le Aree a Pianificazione Differita APD2 di cui all'art. 171
- E) costituiscono la zona omogenea E:
 - le Aree Agricole di collina di cui all'art. 192
 - le Aree Agricole di pianura di cui all'art. 199
 - le Aree a Pianificazione Differita APD3 di cui all'art. 172
- F) costituiscono la zona omogenea F:
 - le Aree per Attrezzature di interesse generale al Titolo V, Capo III.

Capo II - Valutazione degli effetti della trasformazione urbana

Art. 8 - Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

- Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono assoggettati alla procedura di valutazione integrata secondo i criteri e le modalità di cui allo specifico "Rapporto di valutazione integrata", il quale mette a disposizione una scheda di valutazione per ciascun intervento soggetto nonché i parametri di riferimento ed i relativi criteri di valutazione.
- 2. E' facoltà del Comune, in seguito all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi o agli esiti di precedenti valutazioni, integrare le schede di valutazione con ulteriori parametri di valutazione e con i relativi criteri di valutazione, senza che ciò costituisca variante al

- Regolamento Urbanistico. E' sempre facoltà del tecnico valutatore integrare la scheda di valutazione con parametri aggiuntivi rispetto a quelli prescritti.
- 3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo i Piani Attuativi approvati in forza del previgente P.R.G., ove fatti salvi secondo quanto disposto dalle presenti norme.
- 4. L'approvazione di Piani attuativi e di Progetti unitari che prevedano destinazioni residenziali, anche quando non soggetta all'adempimento di cui al comma 1, è comunque subordinata alle seguenti verifiche :
 - disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile;
 - capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
 - capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 9 - Monitoraggio degli effetti

- 1. Ai sensi dell'art. 55, comma 7, della L.R. 1/2005, alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 13 della stessa legge.
- 2. Per ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal Regolamento Urbanistico e soggetto alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, è prescritta, la verifica della valutazione integrata secondo i criteri della scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obbiettivi prefissati.
- 3. La verifica è sempre operata dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione dei lavori ed è depositata presso il Comune contestualmente alla certificazione di conformità delle opere di cui all'art. 86 della L.R. 1/2005.
- 4. La verifica è inoltre operata dal Progettista al momento della presentazione del progetto che venga inoltrato dopo l'approvazione del Piano Attuativo al fine di ottenere il relativo permesso di costruire, sempre che il Piano non contenga precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base all'art. 79, comma 3, della L.R. 1/2005. In tali casi si procede mediante semplice denuncia di inizio attività e non necessita operare verifica della valutazione integrata.

Art. 9 bis - Limiti allo sviluppo edilizio ed urbanistico

- 1. In conformità alle prescrizioni del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico stabilisce, per gli interventi rilevanti ai fini del dimensionamento, limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed urbanistico nel territorio comunale.
- 2. Gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica nelle aree di riqualificazione insediativa di cui all'art. 153: fino a mq. 4.667 di superficie utile lorda aggiuntiva rispetto a quella preesistente;

- b) interventi di qualsiasi tipo da eseguirsi nelle zone E quando comportino il mutamento di destinazione da uso agricolo ad uso residenziale: fino a mq. 4.000 di superficie utile lorda;
- c) interventi di integrazione dei nuclei residenziali di cui all'art. 156 bis: fino a mq. 2.573 di superficie utile lorda;
- d) interventi di integrazione dei nuclei produttivi di cui all'art. 156 ter: fino a mq. 13.030 di superficie utile lorda;
- e) interventi di addizione dei tessuti insediativi da eseguirsi nelle aree a pianificazione differita di tipo 1, di cui all'art. 170:
 - ad uso residenziale: fino a mq. 35.000 di superficie utile lorda,
 - ad uso commerciale e direzionale: fino a mq. 12.000 di superficie utile lorda,
- e) interventi di addizione dei tessuti insediativi da eseguirsi nelle aree a pianificazione differita di tipo 2 di cui all'art. 171: fino a mq. 120.000 di superficie territoriale impegnata;
- f) interventi di riqualificazione del tessuto insediativo da eseguirsi nei perimetri dei progetti di centralità di cui all'art. 167:
 - ad uso residenziale: fino a mq. 18.200 di superficie utile lorda,
 - ad uso commerciale e direzionale: fino a mq. 11.300 di superficie utile lorda,
- g) interventi di riqualificazione e di addizione del tessuto insediativo da eseguirsi nel perimetro dell'ambito di connotazione urbana di cui all'art. 168:
 - ad uso residenziale: fino a mq. 8.000 di superficie utile lorda,
 - ad uso commerciale e direzionale: fino a mq. 10.000 di superficie utile lorda,
 - ad uso ricettivo: fino a mq. 5.000 di superficie utile lorda.
- 3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni in materia di monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico di cui all'art. 9 ter

Art. 9 ter - Monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico

- 1. Lo sviluppo edilizio ammesso in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico è sottoposto a monitoraggio, secondo quanto disposto dal presente articolo, al fine di garantirne la rispondenza ai limiti quantitativi di cui all'art. 9 bis.
- 2. Presso i competenti Uffici Comunali è attivato un registro, anche informatico, nel quale vengono progressivamente annotati:
 - a) per gli interventi diretti eccedenti la ristrutturazione edilizia: la zona urbanistica interessata, la superficie utile lorda autorizzata distinta per destinazione d'uso, il tipo di intervento ricorrente, la superficie di vendita di eventuali medie strutture, oltre agli altri dati che l'Ufficio riterrà utili ai fini del monitoraggio;
 - b) per gli interventi soggetti a Piano Attuativo: le zone urbanistiche interessate e le relative estensioni, la superficie utile lorda autorizzata distinta per destinazione d'uso, i tipi di intervento ricorrente, le eventuali aree pubbliche da cedere al Comune, le eventuali opere di

- urbanizzazione da eseguire a carico dei proponenti, la superficie di vendita di eventuali medie strutture, oltre agli altri dati che l'Ufficio riterrà utili ai fini del monitoraggio;
- c) per gli interventi discendenti da proceduta competitiva e comparativa: le zone urbanistiche interessate e le relative estensioni, la superficie utile lorda autorizzata distinta per destinazione d'uso, i tipi di intervento ricorrente, le aree pubbliche da cedere al Comune e le opere di urbanizzazione da eseguire a carico dei proponenti, le superfici di vendita di eventuali medie strutture, i riferimenti del bando in esito al quale l'intervento si attua, oltre agli altri dati che l'Ufficio riterrà utili ai fini del monitoraggio.
- 3. Con cadenza periodica, comunque non superiore a dodici mesi, gli Uffici Comunali verificano la progressione dello sviluppo edilizio ed urbanistico, distinguendo tra la consistenza degli interventi di cui all'art. 9 bis e quella degli interventi non rilevanti ai fini della verifica del dimensionamento ammesso dal Piano Strutturale. Ove il dimensionamento residuo risulti inferiore al 10% di quello previsto, ne viene data notizia al pubblico. Le richieste di permesso di costruire giacenti, ove complete di ogni elaborato prescritto e conformi alla disciplina edilizio urbanistica ad esse applicabile, proseguono nel loro iter sino all'esaurimento della superficie utile lorda disponibile. Le istanze eccedenti tale limite rimangono sospese fino a quando la loro consistenza non risulti ammessa secondo i criteri di cui all'art. 9 bis.

Capo III - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni e piani di settore

Art. 10 - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

- 1. La Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni (denominata anche Disciplina delle funzioni) si applica su tutto il territorio del Comune di Quarrata: essa, ai sensi dell'art.58 della L.R.1/2005, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati e stabilisce la suddivisione del territorio secondo le unità organiche elementari o parti di esse, costituenti unità minime di intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti.
- 2. La Disciplina delle funzioni stabilisce in particolare i mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo, le specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento di destinazione d'uso in assenza di ogni attività edilizia è sottoposto a denuncia d'inizio di attività, le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso, nonché ai sensi dell'art. 127 della L.R. 1/2005, i mutamenti di destinazione d'uso soggetti ad oneri di urbanizzazione.

- 3. Le unità minime di intervento in cui ai fini della presente disciplina sono suddivise le due U.T.O.E. individuate dal Piano Strutturale sono denominate Ambiti: essi sono rappresentati nella tavola D1 e sono normati negli articoli 21 43.
- 4. Gli edifici ed i complessi edilizi assoggettati a specifiche disposizioni in materia di destinazioni d'uso sono rappresentati nella tavola D1, sono elencati nell'allegato D alle presenti norme e sono normati all'art.20 bis e nello stesso allegato D.

Art. 11 - Destinazioni d'uso e funzioni

- 1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 59 della L.R. 01/2005, le destinazioni d'uso sono distinte nelle seguenti categorie:
 - a) residenziale;
 - b) produttiva;
 - c) commerciale;
 - d) turistico-ricettiva;
 - e) direzionale;
 - f) di servizio;
 - g) commerciale all'ingrosso e depositi;
 - h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
- 2. Ai fini delle presenti norme all'interno delle categorie di destinazioni d'uso di cui al comma precedente si distinguono le seguenti funzioni:
 - a) residenziale:
 - a.1 residenziale abitativo
 - a.2 residenziale di accoglienza
 - a.3 residenziale turistico
 - b) produttiva:
 - b.1 industriale ed artigianale produttiva;
 - b.2 artigianale complementare alla residenza
 - b.3 strutture per la logistica
 - c) commerciale:
 - c.1 commerciali al dettaglio;
 - c.2 commerciali atipiche;
 - c.3 vendita di mobili

- c.4 somministrazione di alimenti e bevande.
- c.5 vendita della stampa
- d) direzionale
 - d.1 direzionale privato
 - d.2 direzionale di interesse pubblico
- e) turistico ricettiva
 - e.1 strutture ricettive alberghiere
 - e.2 campeggi e villaggi turistici
 - e.3 strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva
 - e.4 residence
- f) di servizio:
 - f.1 servizi per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo
 - f.2 servizi per l'istruzione superiore;
 - f.3 università e servizi universitari;
 - f.4 servizi cimiteriali;
 - f.5 servizi per il culto;
 - f.6 servizi per la cultura;
 - f.7 servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo;
 - f.8 servizi sociali;
 - f.9 servizi sanitari;
 - f.10 servizi socio-ricreativi;
 - f.11 servizi della pubblica amministrazione;
 - f.12 servizi per la difesa;
 - f.13 servizi sportivi;
 - f.14 servizi per il verde;
 - f.15 servizi per il turismo e lo svago;
 - f.16 servizi per la produzione,
 - f.17 servizi per il commercio;
 - f.18 servizi per la mobilità;
 - f.19 servizi ed Impianti tecnologici;

- f 20 servizi ambientali e di trasformazione rifiuti
- g) commerciale all'ingrosso e depositi.
 - g.1 commerciale all'ingrosso e depositi;
 - g.2 depositi all'aperto
- h) agricola
 - h.1 agricola produttiva
 - h.2 attività connesse alla produzione agricola
- 3. Il passaggio dall'una all'altra delle categorie e/o funzioni di cui ai commi precedenti costituisce mutamento di destinazione d'uso ai sensi delle lettere "c" ed "e" dell'art. 58 della L.R. 01/2005, con le eccezioni indicate all'art.20 comma 1.1.
- 4. Si ha mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini delle presenti norme quando venga variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della sua superficie utile (Su) o comunque oltre mq. 30, anche con più interventi successivi.
- 5. La destinazione d'uso esistente, ai fini della presente disciplina, è quella risultante da atti pubblici, ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione, formati in data anteriore a quella di adozione del Regolamento Urbanistico. In mancanza di tali atti si assume la destinazione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della L.R. 39/94 (01.06.1994).
- 6. Nel caso sia prevista dalle presenti norme una categoria di destinazione d'uso, senza ulteriori specificazioni, si intendono ammesse tutte le funzioni in cui è articolata la categoria di destinazione d'uso, fatte salve eventuali limitazioni della disciplina di ambito o di zona.
- 7. Il Dirigente del Servizio Urbanistica potrà con apposite determine esplicitare ulteriori esemplificazioni delle funzioni di cui ai successivi artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e fornire l'elenco delle caratteristiche rilevanti per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art.20 comma 1.1.

Art. 12- Destinazione d'uso residenziale

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "residenziale" le abitazioni e le relative pertinenze, nonché le strutture per l'accoglienza anche temporanea tipo collegi, convitti e simili e le strutture ricettive extra alberghiere aventi le caratteristiche della civile abitazione. Ai fini della presente disciplina il residenziale si distingue in :
 - a.1 residenziale abitativo
 - a.2 residenziale di accoglienza
 - a.3 residenziale turistico.
- 2. Rientrano nella funzione "residenziale abitativa" le abitazioni e le relative pertinenze di qualsiasi tipo e natura (residenze permanenti, residenze temporanee) ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo qualora la superficie prevalente dell'unità immobiliare sia

- adibita ad uso abitativo E' fatta eccezione per edifici rurali ad uso abitativo, i quali, sino a quando utilizzati a fini agricoli, costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.
- 3. Sono identificate con la funzione "residenziale di accoglienza" quelle strutture, tipo convitti, collegi, conventi e simili destinate ad accogliere anche in via temporanea particolari categorie di utenti come gli studenti ed i lavoratori fuori sede,
- 3. Si considerano nella funzione "residenziale turistico" le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000 .e cioè: esercizi di affittacamere (come oggi definiti all'art. 55 della legge), case e appartamenti per vacanze (come oggi definite all'art. 56 della legge), residenze d'epoca (come oggi definite all'art. 58 della legge).

Art. 13 - Destinazione d'uso produttiva

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "produttiva" le attività finalizzate alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o trasformazione di beni o materiali, nonché alla loro movimentazione. Ai fini delle presente disciplina le attività produttive si distinguono in:
 - b.1 industriale ed artigianale produttiva
 - b.2 artigianale complementare alla residenza.
 - b.3 strutture per la logistica.
- 2. Rientrano fra le attività industriali ed artigianali produttive le industrie e laboratori artigiani, officine e carrozzerie,laboratori di riparazione e simili.
- 3. Le unità adibite alle attività di cui al comma precedente si considerano produttive nella loro interezza anche quando comprendano spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda, uffici, alloggi di servizio ed altre attività strettamente connesse con quella produttiva e ad essa finalizzate.
- 4. Le attività artigianali complementari alla residenza sono quelle attività che offrono servizi, lavorazioni od assistenze finalizzate a dare risposta ad esigenze dell'utenza diffusa e si caratterizzano per l'elevato grado di integrazione e compatibilità con la residenza (quali laboratori artistici e botteghe artigiane, servizi alla persona e servizi di riparazione, laboratori che producono alimenti ai fini della vendita diretta al pubblico,toelette per animali e simili).
- 5. Sono strutture per la logistica quelle strutture destinate allo stoccaggio temporaneo di merci da movimentare su gomma e/o su rotaia: esse includono, oltre ad aree coperte e scoperte di deposito e di parcheggio di mezzi di trasporto, anche attrezzature e servizi di supporto alle stesse attività quali uffici, locali per il personale, officine per automezzi e simili.

Art. 14 - Destinazione d'uso commerciale

1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "commerciale" le attività comunque finalizzate

alla vendita al dettaglio. Ai fini delle presenti norme le attività commerciali si distinguono in:

- c.1) commerciali al dettaglio;
- c.2) commerciali atipiche;
- c.3) vendita di mobili
- c.4) somministrazione di alimenti e bevande.
- c.5) vendita della stampa
- 2. Sono attività commerciali al dettaglio quelle svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Le attività commerciali al dettaglio sono definite e disciplinate dal Capo III del Titolo II della L.R.28/2005; le strutture in cui esse sono esercitate si articolano in:
 - esercizi di vicinato, quando hanno una superficie di vendita fino a 300 mq,
 - medie strutture di vendita di primo livello M1, quando hanno una superficie di vendita compresa fra 301 e 400 mq,
 - medie strutture di vendita di secondo livello M2, quando hanno una superficie di vendita compresa fra 401 e 800 mg.,
 - medie strutture di vendita di terzo livello M3, quando hanno una superficie di vendita compresa fra 801 e 1500 mq.,
 - medie strutture di vendita di quarto livello M4, quando hanno una superficie di vendita compresa fra 1501 e 2500 mq.
 - grandi strutture di vendita, quando hanno una struttura di vendita superiore a 2500 mq. e ove previste dalla disciplina locale di settore.

Le medie e grandi strutture di vendita, fatte salve specifiche disposizioni contrarie contenute nelle norme, possono essere sempre organizzate nella tipologia di centro commerciale.

- 3. Sono attività commerciali atipiche: le attività che esercitano congiuntamente la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, come definite e disciplinate all'art. 21 della LR 28/2005, e le attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, come definite e disciplinate all'art. 21 bis della LR 28/2005.
- 4. Sono attività di vendita di mobili quelle particolari attività commerciali al dettaglio, assai diffuse nel Comune di Quarrata, che sono specializzate nella vendita di mobili, singoli o componibili, e che a tal fine impegnano vaste superfici per l'esposizione dei prodotti.
- 5. Sono attività di somministrazione di alimenti e bevande quelle particolari attività commerciali nelle quali la vendita è finalizzata al consumo sul posto. Vi rientrano tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità del medesimo, ovvero in una superficie aperta al pubblico, adiacente o

- pertinente al locale (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie, paninoteche, enoteche e simili).
- 6. Sono attività di vendita della stampa quotidiana e periodica le attività definite e disciplinate al Capo IV del Titolo II della L.R.28/2005, che possono essere esercitate in punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi sulla base di apposito regolamento comunale.
- 7. Nei centri commerciali, come definiti all'art.15, comma 1, lettera g) della L.R. 28/2005, sono ammesse, salvo diverse disposizioni della disciplina di zona, tutte le funzioni della destinazione d'uso commerciale nonché la funzione direzionale di interesse pubblico e la funzione artigianale complementare alla residenza. I passaggi dall'una all'altra di dette funzioni all'interno dei centri commerciali, non costituiscono mutamento di destinazione d'uso.

Art. 15 - Destinazione d'uso direzionale

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "direzionale" le attività finalizzate alla direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali (sedi di banche o assicurazioni o simili, uffici in genere, studi professionali, agenzie di affari, ecc.). Ai fini della presente disciplina le attività direzionali si distinguono in :
 - f.1 direzionale privato
 - f.2 direzionale di interesse pubblico.
- 2. Nel direzionale privato rientrano gli uffici e gli studi professionali, le agenzie di affari e le strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere.
- 3. Nel direzionale di interesse pubblico sono comprese le sedi di banche, di società, di associazioni ed organismi partecipativi che per la funzione svolta e per le condizioni di accessibilità che richiedono rivestono un interesse pubblico.
- 4. Le unità adibite alle attività di cui ai commi precedenti, anche se utilizzate in modo promiscuo, si considerano direzionali nella loro interezza quando occupano la prevalente superficie dell'unità immobiliare

Art. 16 - Destinazione d'uso turistico ricettiva

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "turistico-ricettiva" le attività ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità di cui alla L.R. 42/2000, ad eccezione di quelle aventi le caratteristiche della civile abitazione. Ai fini della presente disciplina le attività turistico ricettive si distinguono in:
 - e.1 le strutture ricettive alberghiere
 - e.2 i campeggi ed i villaggi turistici
 - e.3 le strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
 - e.4 i residence

- 2. Fra le strutture ricettive alberghiere rientrano gli alberghi (come oggi definiti all'art. 26 della legge), le residenze turistico alberghiere (come oggi definite all'art. 27 della legge), le dipendenze (come oggi definite all'art. 28 della legge).
- 3. Fra i campeggi ed i villaggi turistici rientrano i campeggi (come oggi definiti all'art. 29 della legge), i villaggi turistici (come oggi definiti all'art. 30 della legge), le aree di sosta (come oggi definite all'art. 31 della legge), i parchi di vacanza (come oggi definiti all'art. 32 della legge).
- 4. Sono strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva le case per ferie e rifugi escursionistici (come oggi definiti all'art. 47 della legge), gli ostelli per la gioventù (come oggi definiti all'art. 48 della legge), i rifugi alpini (come oggi definiti all'art. 49 della legge), i bivacchi fissi (come oggi definiti all'art. 50 della legge).
- 5. Sono residence le strutture ricettive come oggi definite all'art.62 della legge.
- 6. Non rientrano nella destinazione d'uso "turistico-ricettiva", ma costituiscono una specifica funzione della destinazione residenziale, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000, e cioè gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca.

Art. 17 - Destinazione d'uso servizi

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "servizi" le attività e le attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura nonché le attività private che offrano servizi o attrezzature che comunque rivestono interesse pubblico.
- 2.La destinazione d'uso "servizi" in ragione della tipologia di servizio prestato ed ai fini delle presenti norme si articola nelle seguenti famiglie di funzioni e funzioni:

Servizi educativi

- f.1 Servizi per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo: asili, scuole e servizi per l'infanzia, scuole dell'obbligo;
- f.2 Servizi per l'istruzione superiore: scuole non dell'obbligo, scuole speciali;
- f.3 Università e servizi universitari: attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie.

Servizi religiosi e cimiteriali

- f.4 Servizi cimiteriali;
- f.5 Servizi per il culto:chiese, conventi ,oratori ed altri edifici per il culto.

Servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari

- f.6 Servizi per la cultura : musei, teatri, auditorium, cinema, biblioteche, sale convegni e mostre
- f.7 Servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo: sale da ballo, discoteche, nigth club, sale da gioco e locali simili;

- f.8 Servizi sociali: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, residenze per anziani, residenze per l'emergenza abitativa quali alloggi volano;
- f.9 Servizi sanitari: presidi ospedalieri con attività e funzioni di supporto, cliniche, centri medici poli-specialistici, poliambulatori, ambulatori medici e veterinari, farmacie, strutture per la riabilitazione ed il benessere fisico;
- f.10 Servizi socio-ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi,centri polivalenti, mense.

Servizi amministrativi e per la difesa

- f.11 Servizi della pubblica amministrazione: uffici e servizi comunali e di altri enti pubblici, servizi della protezione civile, tribunali, uffici postali;
- f.12 Servizi per la difesa: caserme ed attrezzature della Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, per la pubblica sicurezza e militari in genere.

Servizi sportivi e per il verde

- f.13 Servizi sportivi: palestre, centri fitness, piscine, palazzi dello sport, campi sportivi coperti e scoperti;
- f.14 Servizi per il verde: parchi, giardini, aree attrezzate di quartiere, percorsi e sistemazioni a verde di interesse pubblico;
- f.15 Servizi per il turismo e per lo svago: parchi tematici, parchi avventura, parchi divertimenti di estese dimensioni

Servizi per le attività produttive

- f.16 Servizi per la produzione : spazi espositivi per la produzione; centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, incubatori di imprese e laboratori di ricerca;
- f.17 Servizi per il commercio: mercati coperti e scoperti.

Servizi Tecnologici e per la mobilità

- f.18 Servizi per la mobilità : parcheggi coperti e scoperti, aree di sosta per camper, stazioni per passeggeri, centri servizi per la mobilità, attrezzature per la mobilità alternativa, stazioni di servizio distribuzione e deposito carburanti.
- f.19 Servizi ed Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue;
- f.20 Servizi ambientali e di trasformazione rifiuti: servizi, anche di tipo produttivo, per la trasformazione ed il trattamento di rifiuti e di materiali inerti, attività di rottamazione.
- 2 bis. Agli esclusivi fini di cui alle presenti NTA sono da considerarsi "servizi pubblici e di interesse pubblico" (ancorché realizzati e gestiti da soggetti privati) :

- i servizi educativi; i servizi religiosi e cimiteriali; i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari (ad eccezione di servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo f.7 e di ambulatori e strutture sanitarie privati e farmacie di cui a f.9); i servizi amministrativi e per la difesa ; i servizi sportivi e per il verde (ad eccezione di strutture sportive e di parchi tematici e parchi avventura ad accesso selezionato e con finalità di lucro); servizi per il commercio pubblici o in aree pubbliche di cui ad f.17; i servizi tecnologici e per la mobilità ad eccezione degli impianti di distribuzione carburanti e dei servizi ambientali e trasformazione rifiuti privati di cui ad f.20.Detti servizi costituiscono dotazioni di standard ai sensi del DM 1444/1968.
- i servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo f.7; ambulatori medici, strutture sanitarie private e farmacie di cui a f.9; strutture sportive private di cui a f.9 e parchi avventura e di divertimenti privati di cui ad f.15; servizi per la produzione f.16; servizi per il commercio privati di cui ad f.17; servizi ambientali e di trasformazione rifiuti privati di cui ad f.20.
- 3. In tutto il territorio comunale, le attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al punto f.7 e le strutture analoghe realizzate da privati e che per la forte affluenza, l'inquinamento acustico e gli orari di apertura non risultano compatibili con la funzione abitativa, sono ammesse solo nelle zone a prevalente funzione produttiva. E' facoltà del Comune ammettere le sale gioco in altre zone del territorio comunale, anche in deroga alla normativa di zona, alle seguenti condizioni:
- a) che sia approvato preliminarmente un Progetto Unitario integrato da uno specifico studio che attesti la compatibilità urbanistica, ambientale e sociale della nuova attività con il contesto nel quale deve inserirsi;
- b) che tali strutture non siano collocate in immobili destinati anche solo in parte a funzioni residenziali, ad eccezione dell'alloggio del proprietario o gestore dell'attività.
- 4. I servizi per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo f.1 comprendono i nidi di infanzia,i servizi integrativi ed i nidi aziendali di cui all'art.4 della L.R. 32/2002 e s.m.i.

Art. 18 - Destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e depositi

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "commerciale all'ingrosso e depositi" le attività di commercio all'ingrosso e quelle di magazzino o deposito, sia al coperto che all'aperto. In relazione ai diversi tipi di strutture ed ai fini delle presenti norme la destinazione d'uso "commerciale all'ingrosso e depositi" si articola in:
 - g.1 attività commerciali all'ingrosso e depositi e magazzini
 - g.2 depositi all'aperto
- 2. Sono attività commerciali all'ingrosso quelle svolte da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tali attività sono svolte sia in strutture coperte che scoperte, in aree in cui sono comunque consentite stabili trasformazioni del suolo.

- 3. Sono attività di magazzino o deposito quelle finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio; rientrano fra le attività di magazzino e deposito le attività di rimessaggio di automezzi e veicoli incluse le attività di noleggio degli stessi.
- 4. Sono depositi all'aperto le attività di mero stoccaggio di materiali e beni finiti all'aperto senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.

Art. 19 - Destinazione d'uso agricola

- 1. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "agricola" le attività finalizzate allo sfruttamento razionale e organizzato della capacità produttiva del suolo sia per la coltivazione di specie vegetali che per finalità di allevamento, nonché le funzioni connesse ai sensi di legge. Ai fini della presente disciplina l'attività agricola si distingue in:
 - h.1 agricola produttiva
 - h.2 attività connesse alla produzione agricola
- 2. Le attività produttive agricole sono tutte le attività finalizzate alla conduzione dei fondi , alla coltivazione ed alla trasformazione produttiva del suolo agricolo, all'allevamento secondo le indicazioni e le definizioni contenute nella normativa di settore.
- 3. Nelle attività connesse alla produzione agricola sono comprese tutte quelle attività che, seppur non direttamente riconducibili alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento, sono strettamente legate alla produzione agricola e alla conservazione del territorio rurale, ivi comprese l'agriturismo e l'acquacoltura.

Art. 20 - Mutamenti di destinazione d'uso

- 1.Disposizioni generali
- 1.1. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'art.11, comma 1 e delle funzioni di cui all'art.11, comma 2 con le seguenti eccezioni relative a categorie di destinazioni d'uso ed a funzioni compatibili e fatto salvo quanto indicato all'art.14 comma 7:
- le attività artigianali complementari alla residenza b.2 sono compatibili con le attività commerciali:
- le farmacie di cui alla funzione f.9 sono compatibili con le attività commerciali;
- i poliambulatori, ambulatori medici e veterinari di cui alla funzione f.9 sono compatibili con le attività direzionali;
- i servizi per la produzione di cui alla funzione f.16 sono compatibili con le attività produttive;
- le residenze protette, le residenze per anziani, le residenze per l'emergenza abitativa di cui alla funzione f.8 sono compatibili con la residenza ;

- i servizi per la pubblica amministrazione f.11 sono compatibili con le attività direzionali di interesse pubblico d.2 e con il residenziale;
- la vendita stampa c.5 è compatibile con il commerciale al dettaglio c.1 e con la somministrazione di alimenti e bevande c.4 e limitatamente ai punti di vendita esclusivi (edicole) con ogni altra destinazione.
- 1.2. Il mutamento di destinazione connesso a interventi edilizi è consentito quando sia altresì consentito dal Regolamento Urbanistico l'intervento edilizio stesso.
- 1.3. Il mutamento di destinazione senza opere è consentito, con le procedure di cui al successivo comma 3, quando l'immobile abbia precedentemente al mutamento stesso le caratteristiche di abitabilità e agibilità richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione sia ammessa nell'ambito di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del Regolamento Urbanistico.
- 1.4. Non è consentito il mutamento di destinazione che comporti l'eliminazione di standard urbanistici ed edilizi obbligatori, stabiliti nel titolo edilizio originario o richiesti dalla disciplina attualmente vigente (parcheggi di relazione e per la sosta stanziale, aree permeabili, spazi di uso pubblico o riservati ad attività collettive o altri) o la sottrazione di aree di pertinenza al di sotto dei minimi previsti per il rilascio del titolo abilitativo originario o richiesti dalla disciplina urbanistica vigente.
- 2. Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo
- 2.1. Sono soggetti al corrispondente titolo edilizio abilitativo, i mutamenti di destinazione d'uso connessi ad interventi edilizi che lo richiedono o comunque connessi ad opere edilizie che ne modifichino le condizioni di abitabilità o agibilità. Sono inoltre soggetti al corrispondente titolo abilitativo i mutamenti di destinazione che richiedono opere edilizie per la realizzazione degli standard urbanistici.
- 2.2. Sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo gli interventi che mutano la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti nelle zone classificate E nel Regolamento Urbanistico, secondo la disciplina di cui al Capo III Titolo IV della L.R. n. 1/2005 ed in conformità alle disposizione dell'art.190 del Regolamento Urbanistico.
- 3. Mutamenti di destinazione senza opere soggetti a Denuncia d'inizio di attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento
- 3.1. I mutamenti di destinazione d'uso come definiti al comma 1.1, anche se non comportano l'esecuzione di opere, sono sottoposti a denuncia di inizio di attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento, fatte salve specifiche disposizioni della disciplina degli Ambiti e della normativa di zona.

- 4. Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a contributi e gratuiti
- 4.1. I mutamenti di destinazione d'uso come definiti al comma 1.1, con opere o senza opere, sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al Titolo VII della L.R.1/2005 con le modalità ed i criteri stabiliti in apposita Deliberazione del Consiglio Comunale.
- 4.2 Sono sempre gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso, con opere o senza opere, fra funzioni ricadenti nella stessa categoria di destinazione d'uso se il mutamento non comporta incremento dei carichi urbanistici.
- 4.3. Sono altresì gratuiti i seguenti mutamenti di destinazione d'uso senza opere:
- verso la destinazione d'uso produttiva
- verso la destinazione d'uso agricola
- verso la funzione servizi alla produzione
- verso le funzioni di servizi pubblici
- verso la destinazione servizi (escluso f.7) da residenziale e commerciale
- verso la funzione direzionale privato da residenziale
- -verso la destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e deposito da commerciale
- 5. Dotazioni di parcheggi richieste per i mutamenti di destinazione d'uso
- 5.1. L' adeguamento delle dotazioni di parcheggi nel caso di mutamento di destinazione d'uso è disciplinato dagli art. 64 e 65 del Regolamento Urbanistico.

Art. 20 bis - Edifici e complessi edilizi speciali

- 1. Ai fini della presente disciplina sono considerati edifici o complessi edilizi speciali gli immobili che per le peculiarità storico-architettoniche, per la ubicazione , per gli usi consolidati presentano una forte caratterizzazione funzionale che è necessario salvaguardare o quantomeno disciplinare.
- 2. Per tali immobili, rappresentati nella tavola D1 in scala 1:10.000, sono ammesse esclusivamente le destinazione d'uso riportate nella tabella di cui all'allegato D in appendice alle presenti norme.

Art. 21 – Ambiti

1. Gli Ambiti, corrispondenti alle unità territoriali minime per la riqualificazione degli insediamenti esistenti, coincidono con il territorio delle frazioni come individuate dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, fatte salve solo alcune modeste rettifiche dei perimetri e fatta eccezione per il capoluogo al cui interno sono individuati nove ambiti.

- 2. Per consentire una più articolata disciplina delle funzioni all'interno di alcuni ambiti delle frazioni di pianura sono stati individuati sub-ambiti corrispondenti ad aree con peculiari caratteristiche od a tessuti insediativi specialistici. Gli Ambiti ed i Sub-ambiti sono rappresentati nella tavola D1.
- 3. Nella U.T.O.E. 1 (subsistema delle frazioni di pianura) sono individuati i seguenti ambiti:
- Quarrata 1: corrispondente al settore urbano sud est del capoluogo, e cioè alla porzione di tessuto insediativo a prevalente destinazione residenziale posto ad est del corso del Rio Fermulla e di via Folonica ed a sud della direttrice viaria di via Vecchia Fiorentina:
- Quarrata 2: corrispondente al settore urbano a prevalente destinazione commerciale e direzionale centrato sulla direttrice viaria di via Corrado da Montemagno, posto a sud della direttrice viaria di via vecchia Fiorentina, ad ovest del corso del Rio Fermulla ed a est di via Carrara e di via Trieste;
- Quarrata 3: corrispondente al settore urbano sud ovest del capoluogo, e cioè la porzione di tessuto insediativo a prevalente destinazione residenziale posto ad ovest di via Carrara, di via Trieste e di via Folonica ed a sud della direttrice viaria di via Vecchia Fiorentina e Via Europa;
- Quarrata 4: corrispondente al settore urbano est del capoluogo, e cioè la porzione di tessuto insediativo a prevalente destinazione residenziale posto ad est di via della Repubblica- via XXV Aprile, via Tintoretto, via Tiziano, a nord della direttrice viaria di via Vecchia Fiorentina fino ad includere le aree comprese fra via Torino, via Larga e via Giotto dove è localizzato il Progetto di centralità PC1;
- Quarrata 5 corrispondente al settore urbano a prevalente destinazione commerciale e direzionale centrato sul tratto sud di via Montalbano, delimitato a sud dalla direttrice di via Vecchia Fiorentina e a nord dalla direttrice Viale Europa-via Torino;
- Quarrata 6: corrispondente al settore urbano ovest del capoluogo, e cioè la porzione di
- tessuto insediativo a prevalente destinazione residenziale posto ad ovest del corso del rio Falchereto e di via Vespucci, e delimitato dalle direttrici viarie di Vecchia Fiorentina a sud, e di Via Europa a nord con l'inclusione della zona residenziale di via Einaudi;
- Quarrata 7: corrispondente al settore urbano nord est del capoluogo, e cioè la porzione di tessuto insediativo a prevalente destinazione produttiva posta ad est di via Brunelleschi- via Tiziano ed a nord delle aree interessate dal Progetto di Centralità PC1;
- Quarrata 8: corrispondente all'Area di connotazione urbana ACU di Via Montalbano;
- Quarrata 9: corrispondente al settore urbano nord ovest del capoluogo, e cioè la porzione di tessuto insediativo a prevalente destinazione produttiva posta ad ovest dell' ACU di Via Montalbano e degli insediamenti residenziali di via Einaudi ed a nord della direttrice viaria di via Europa;
- Catena: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;

- Campiglio: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Santonovo: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Valenzatico: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Barba: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- S.Antonio: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Ferruccia: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Vignole: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Casini: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- Caserana: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di pianura;
- 4. Nella U.T.O.E. 2 (subsistema delle frazioni di collina), sono individuati i seguenti ambiti:
- Tizzana: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di collina;
- Colle: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di collina;
- Buriano: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di collina;
- Lucciano: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di collina;
- Montemagno: corrispondente agli insediamenti della omonima frazione di collina.
- 5. Con riferimento a ciascun ambito la presente disciplina individua e definisce:
- le funzioni non ammesse, eventualmente anche in relazione a limitate porzioni dell'ambito;
- -i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
- le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti;
- specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è sottoposto a denuncia di inizio dell'attività.
- -l'applicazione degli incentivi per l'innovazione tecnologica dei processi produttivi.
- 6. Sono inoltre oggetto della presente disciplina la indicazione delle azioni necessarie alla riqualificazione degli insediamenti, la individuazione delle funzioni da incentivare, l'integrazione con i progetti di riorganizzazione del sistema insediativo ed il coordinamento con le trasformazioni non materiali del territorio.
- 7. Per quanto riguarda le quantità massime e minime per ciascuna funzione, la disciplina non stabilisce valori numerici assoluti e complessivi che possono peraltro ricavarsi dalle potenzialità insediative ed dalle previsioni di attrezzature pubbliche contenute nel Regolamento Urbanistico ed in particolare negli allegati sul dimensionamento del piano; la disciplina definisce eventuali soglie dimensionali per l'insediamento di singole strutture e funzioni.

Art. 22 - Ambito Quarrata 1

- 1. Nell'Ambito Quarrata 1 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.
- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, non superiori di norma a 500 mq di superficie coperta ed a condizione che non arrechino disturbo alla residenza .Superfici superiori sono ammesse solo per immobili già a destinazione produttiva e comunque fino a mq.1500 di superficie coperta.
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture non alimentari superiori a mq.800 di superficie di vendita e per medie strutture alimentari superiori a mq 400: le medie strutture non alimentari di superficie di vendita superiore a mq 800 sono ammesse esclusivamente nelle aree in fregio alla circonvallazione sud est in proseguimento di Via Firenze. Non sono in ogni caso ammesse medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq 800.
- d) Le attività commerciali atipiche sono ammesse se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.300. La vendita di mobili è ammessa se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.800.
- e) Non sono stabilite quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione residenziale ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con essa incompatibili.
- f) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito nell'art. 20.
- g) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- h) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20
- Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 22 bis - Ambito Quarrata 2

1. Nell'Ambito Quarrata 2 valgono le seguenti disposizioni:

- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.
- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, non superiori a 500 mq di superficie coperta.
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo e per medie strutture alimentari superiori a mq.400 di superficie di vendita.
- d) Le attività commerciali atipiche sono ammesse se la superficie di vendita, calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103, non supera mq.300. La vendita di mobili è ammessa se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.1500.
- e) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia le funzioni direzionale, commerciale e di servizio ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con esse incompatibili.
- f) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20..
- g) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- h) Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio di attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito nell'art.20 ad eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della categoria commerciale e fra le seguenti sub-categorie di servizi come individuate all'art.17: f.6, f.8, f.10, f.11, f.16.
- Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.
- l) Nel perimetro del Progetto di Centralità di Piazza Risorgimento (PC2) è facoltà del Comune derogare dalla disciplina di cui alle lettere precedenti, ammettendo funzioni di norma escluse o consentendo superfici di vendita superiori a quelle in precedenza indicate, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico; all'interno del perimetro del PC2 e nelle aree attigue sono ammessi ed incentivati l'ampliamento e la qualificazione degli spazi destinati al mercato all'aperto.

Art. 23 - Ambito Quarrata 3

- 1. Nell'Ambito Quarrata 3 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.

- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, non superiori di norma a 500 mq di superficie coperta ed a condizione che non arrechino disturbo alla residenza .Superfici superiori sono ammesse solo per immobili già a destinazione produttiva e comunque fino a mq.1500 di superficie coperta .
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture alimentari superiori a mq.400 di superficie di vendita e per medie strutture di vendita non alimentare superiori a mq. 800 di superficie di vendita. Non sono in ogni caso ammesse medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq 800.
- d) Le attività commerciali atipiche sono ammesse se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.300. La vendita di mobili è ammessa se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.800.
- e) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione residenziale ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con essa incompatibili.
- f) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- g) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- h) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20.
- i) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 24 - Ambito Quarrata 4

- 1. Nell'Ambito Quarrata 4 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.
- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, non superiori di norma a 500 mq di superficie coperta e/o scoperta ed a condizione che non arrechino disturbo alla residenza .Superfici superiori sono ammesse solo per immobili già a destinazione produttiva e comunque fino a mq.1500 di superficie coperta.

- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture alimentari superiori a mq.400 di superficie di vendita e per medie strutture non alimentari superiori a mq.800 di superficie di vendita ad eccezione delle aree incluse nel Progetto di Centralità PC1 ove sono ammesse tutte le tipologie di medie superfici di vendita. Medie strutture non alimentari di superficie superiore a mq 800 sono ammesse esclusivamente nelle aree in fregio a via Firenze e nei tessuti terziari TT. Ad eccezione delle aree incluse in PC1 non sono comunque ammesse medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq.1000 nelle aree in fregio a via Firenze e nei tessuti terziari TT e di mq 800 nelle restanti aree dell'ambito.
- d) Le attività commerciali atipiche sono ammesse se la superficie di vendita, calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103, non supera mq.300. La vendita di mobili è ammessa se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.1500.
- e) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione residenziale a sud di via Torino ed a nord di detta via un equilibrato mix di funzioni residenziali, commerciali e direzionali ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni incompatibili con tali destinazioni
- f) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- g) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- h) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20,
- i) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.
- l) Nel perimetro del Progetto di centralità PC1 è facoltà del Comune derogare dalla disciplina di cui alle lettere precedenti ammettendo funzioni escluse od elevando limiti di ammissibilità di funzioni parzialmente escluse senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico, fermo restando quanto stabilito alla lettera c) per le attività commerciali al dettaglio

Art. 24 bis - Ambito Quarrata 5

- 1. Nell'Ambito Quarrata 5 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.

- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, di norma non superiori a 500 mq di superficie coperta.
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo e per medie strutture alimentari superiori a mq. 400 di superficie di vendita.
- d) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia le funzioni direzionale, commerciale e di servizio ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con esse incompatibili.
- e) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20. .
- f) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire.
- g) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20,ad eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della categoria commerciale e fra le seguenti sub- categorie di servizi come individuate all'art.17: f.6, f.8, f.10, f.11, f.16.
- h) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 25 - Ambito Quarrata 6

- 1. Nell'Ambito Quarrata 6 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove attività produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.
- b) La destinazione attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammessa limitatamente ad immobili di modesta dimensione, non superiori di norma a 500 mq di superficie coperta ed a condizione che non arrechino disturbo alla residenza .Superfici superiori sono ammesse solo per immobili già a destinazione produttiva, e comunque fino a mq.1500 di superficie coperta.
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture alimentari superiori a mq.400 di superficie di vendita e per medie strutture non alimentari superiori a mq.800 di superficie di vendita. Non sono in ogni caso ammesse medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq. 800.
- d) Le attività commerciali atipiche sono ammesse se la superficie di vendita, calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103, non supera mq.300. La vendita di mobili è ammessa se la superficie di vendita calcolata come indicato nel Regolamento Edilizio all'art.103 non supera mq.1500.

- e) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione residenziale ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con essa incompatibili.
- f) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art. 20.
- g) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- h) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20.
- i) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 26 - Ambito Quarrata 7

- 1. Nell'Ambito Quarrata 7 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni residenziali, fatta eccezione per gli alloggi di servizio alle attività produttive e commerciali nelle misura prescritta dalle norme di zona.
- b) Le attività commerciali al dettaglio sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato ad eccezione dei tessuti terziari (TT) ove sono ammesse anche medie strutture di vendita non alimentari.
- c) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione produttiva ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni residenziali esistenti.
- d) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20 .
- e) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire. E' fatta eccezione per i mutamenti di destinazione tra le funzioni produttive, commerciali all'ingrosso e depositi, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui alla lettera "d", fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- f) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art.20, ad eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso

- all'interno delle categorie produttivo e commerciale all'ingrosso e depositi e dei mutamenti di destinazione d'uso verso la destinazione produttiva
- g) Nelle piccole porzioni di tessuto a carattere prevalentemente residenziale (zone TC e TM1) poste all'interno dell'Ambito sono comunque ammessi tutti gli interventi e le destinazioni d'uso consentiti dalla disciplina di zona ad eccezione del commerciale al dettaglio superiore agli esercizi di vicinato.
- h) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 27 - Ambito Quarrata 8

- 1. Nell'Ambito Quarrata 8 la disciplina delle funzioni è definita nella Scheda Norma dell'Ambito di Connotazione Urbana di via Montalbano di cui all'Allegato A1 alle presenti norme.
- 2. Nell'Ambito Quarrata 8 oltre alla disciplina sopra richiamata valgono le seguenti disposizioni:
 - i mutamenti di destinazione ammessi comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
 - ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
 - il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art.20.
 - gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 28 - Ambito Quarrata 9

- 1. Nell'Ambito Quarrata 9 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni residenziali, fatta eccezione per gli alloggi di servizio alle attività produttive e commerciali nelle misura prescritta dal Regolamento Urbanistico.
- b) Le attività commerciali al dettaglio sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato ad eccezione dei tessuti terziari (TT) ove sono ammesse anche medie strutture di vendita non alimentari.
- c) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione produttiva ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni residenziali esistenti.

- d) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- e) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire. E' fatta eccezione per i mutamenti di destinazione tra le funzioni produttive, commerciali all'ingrosso e depositi, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui alla lettera "d", fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- f) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art.20, ad eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno delle categorie produttivo e commerciale all'ingrosso e depositi e dei mutamenti di destinazione d'uso verso la destinazione produttiva.
- g) Nelle piccole porzioni di tessuto a carattere prevalentemente residenziale (zone TC e TM1) poste all'interno dell'Ambito sono comunque ammessi tutti gli interventi e le destinazioni d'uso consentiti dalla disciplina di zona ad eccezione del commerciale al dettaglio superiore agli esercizi di vicinato.
- h) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 29 - Ambito Catena

- 1.Nell'Ambito Catena è individuato un sub-ambito F corrispondente all'insediamento industriale esistente e di progetto del Bavigliano.
- 2. Nell'Ambito Catena, ad eccezione del Sub-ambito F, valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture alimentari superiori a mq.800, per medie strutture non alimentari superiori a mq 1500.
- b) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia un equilibrato mix tra le varie funzioni, seppure le funzioni residenziali e produttive siano, di norma, mantenute distinte per quanto a volte contigue.
- c) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- d) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.

- e) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20.
- f) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.
- g) Nel perimetro del Progetto di Centralità relativo alla frazione è facoltà del Comune derogare dalla disciplina di cui alle lettere precedenti, ammettendo funzioni di norma escluse o consentendo superfici di vendita superiori a quelle in precedenza indicate senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.
- 3. Nel Sub-ambito F si applicano le stesse disposizioni di cui all'art.28.

Art. 30 - Ambito Campiglio

- 1. Nell'Ambito Campiglio è individuato un Sub-ambito B corrispondente all'insediamento produttivo esistente e di progetto posto lungo Viale Europa.
- 2. Nell'Ambito Campiglio, ad eccezione del Sub-ambito B, valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo, per medie strutture alimentari superiori a mq.400, per medie strutture non alimentari superiori a mq 800 di superficie di vendita, ad eccezione dei tessuti terziari TT ove sono ammesse medie strutture non alimentari fino a mq.1500 di superficie di vendita.
- b) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia un equilibrato mix tra le varie funzioni, seppure le funzioni residenziali e produttive siano, di norma, mantenute distinte per quanto a volte contigue.
- c) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- d) Ove il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- e) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20.
- f) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi fino ai limiti massimi indicati all'art.73 comma 4.
- 3. Nel Sub-ambito B si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 31 - Ambito Santonovo

- 1. Nell'Ambito Santonovo è individuato un Sub-ambito A corrispondente all'insediamento produttivo esistente e di progetto posto lungo via Rubattorno a nord di Viale Europa.
- 2. Nell'Ambito Santonovo, ad eccezione del sub-ambito A, valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettere da "a" ad "f".
- 3. Nel Sub-ambito A si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 32 - Ambito Valenzatico

- 1. Nell'Ambito Valenzatico è individuato un Sub-ambito C corrispondente all'insediamento produttivo esistente posto fra Viale Europa ed il fosso Impialla.
- 2. Nell'Ambito Valenzatico, ad eccezione del Sub.ambito C, valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, lettere da "a" a "g".
- 3. Nel sub-ambito C si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 33 - Ambito Barba

1. Nell'ambito Barba valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettere da "a" ad "f".

Art. 34 - Ambito S. Antonio

- 1. Nell'ambito S.Antonio, ad eccezione del tessuto TT3, valgono le stesse disposizioni dell'art. 30,comma 2, lettere da "a" ad "f".
- 2. Nel tessuto terziario TT3 valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni residenziali, fatta eccezione per gli alloggi di servizio alle attività commerciali nelle misura prescritta dalle norme di zona.
- b) Non sono ammesse nuove funzioni produttive né medie o grandi strutture commerciali di carattere alimentare. Per le medie strutture di vendita alimentari esistenti è consentito l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere il limite superiore della subcategoria di media struttura di vendita in cui si collocano, secondo l'articolazione indicata all'art.14, comma 2.
- c) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia la funzione commerciale ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni residenziali e produttive esistenti.

- d) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20.
- e) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art.20.

Art. 35 - Ambito Ferruccia

1. Nell'Ambito Ferrucia valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettere da "a" ad "f".

Art. 36 - Ambito Vignole

- 1. Nell'Ambito Vignole è individuato un Sub-ambito D corrispondente agli insediamenti a prevalente destinazione commerciale , direzionale e per servizi disposti lungo l'asse via Montalbano- via IV Novembre.
- 2. Nell'Ambito Vignole, ad eccezione del Sub-ambito D, valgono le stesse disposizioni di cui all'art.30, comma 2, lettere da "a" ad "f".
- 3. Nel Sub-ambito D, valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza: sono comunque fatti salvi gli interventi di ampliamento degli edifici produttivi esistenti.
- b) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali al dettaglio per grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo e per medie strutture alimentari superiori a mq. 400 di superficie di vendita.
- c) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia le funzioni direzionale, commerciale, turistico ricettiva e di servizio ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con esse incompatibili.
- d) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20. .
- e) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 1500, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- f) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art 20, ad eccezione dei mutamenti di destinazione d'uso all'interno della categoria commerciale e fra le seguenti sub-categorie di servizi come individuate all'art.17: f.6, f.8, f.10, f.11, f.16.

g)Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 37 - Ambito Casini

- 1. Nell'Ambito Casini è individuato un Sub-ambito E corrispondente all'insediamento produttivo esistente e di progetto posto fra via Firenze e il fosso Fermulla.
- 2. Nell'Ambito Casini, ad eccezione del sub-ambito E, valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettere da "a" ad "f".
- 3. Nel Sub-ambito E si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 28.

Art. 38 - Ambito Caserana

1. Nell'Ambito Caserana valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettere da "a" ad "f".

Art. 39 - Ambito Tizzana

- 1. Nell'ambito Tizzana valgono le seguenti disposizioni:
- a) Non sono ammesse nuove funzioni produttive diverse dalle attività artigianali complementari alla residenza.
- b) La destinazione commerciale all'ingrosso e depositi e le funzioni commerciale atipico e vendita dei mobili sono ammesse limitatamente ad immobili di modesta dimensione.
- c) Non sono ammesse nuove destinazioni commerciali per grandi o medie strutture di vendita. In considerazione dei fenomeni di rarefazione del sistema distributivo che interessano la collina, sono consentiti gli empori polifunzionali come definiti all'art. 20 della L.R. 28/2005.
- d) Non sono previste quantità minime o massime per ciascuna funzione, fermo restando che il Regolamento Urbanistico privilegia le funzioni agricola e residenziale ed incentiva la delocalizzazione delle funzioni con esse incompatibili.
- e) I mutamenti di destinazione comunque accompagnati da opere edilizie sono soggetti al preventivo conseguimento del titolo abilitativo prescritto in funzione del tipo di opere previste in conformità a quanto stabilito all'art.20. .
- f) Quando il mutamento di destinazione d'uso interessi edifici, o parti di essi, con superficie utile lorda eccedente mq. 750, l'intervento è subordinato al preventivo rilascio di permesso di costruire, fermo restando quanto stabilito all'art.49 comma 2, quarto alinea.
- g) Il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie è sottoposto a denuncia di inizio attività o ad altra forma di comunicazione prevista dall'ordinamento in conformità a quanto stabilito all'art.20.

h) Gli ampliamenti e gli incrementi finalizzati ad incentivare la permanenza delle attività produttive e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi sono ammessi nel limite del 50% dei massimi indicati all'art.73 comma 4.

Art. 40 - Ambito Colle

1. Nell'ambito Colle valgono le stesse disposizioni di cui all'art.39.

Art. 41 - Ambito Buriano

1. Nell'ambito Buriano valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 39.

Art. 42 - Ambito Lucciano

1. Nell'ambito Lucciano valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 39.

Art. 43 - Ambito Montemagno

1.Nell'ambito Montemagno valgono le stesse disposizioni di cui all'art. 39.

Art. 43 bis - Disposizioni in materia di accessibilità ed orari dei servizi di interesse pubblico

- 1. Fino all' eventuale approvazione del Piano di indirizzo e regolazione degli orari di cui alla L.R. 38/98 e s.m.i., valgono le seguenti disposizioni riguardanti in particolare l'organizzazione dell'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici, per il tempo libero ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b) della suddetta L.R. 38/98 e s.m.i.:
- la localizzazione di servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero nonché della pubblica amministrazione (sub-categorie di servizi f.1, f.2, f.3, f.6, f.8, f.9, f.10, f.11, f.13 come definite all'art.17) deve essere ispirata a criteri di integrazione e coordinamento dei suddetti servizi nell'area del capoluogo e delle principali frazioni di pianura (UTOE 1);
- nelle frazioni collinari (UTOE 2) deve essere comunque garantita l'accessibilità ai servizi di base mediante la localizzazione di strutture polifunzionali o in alternativa l'organizzazione di un adeguato sistema di trasporto ai servizi del capoluogo e delle frazioni di pianura;
- i piani ed i progetti relativi ai servizi di cui sopra devono essere corredati da un apposito studio relativo all'accessibilità mediante trasporto pubblico e percorsi ciclopedonali, all'adeguatezza delle aree di sosta veicolare, al collegamento ed all' integrazione con analoghe strutture di interesse pubblico;
- gli orari di apertura dei suddetti servizi devono essere organizzati in modo da favorire l'accesso
 e la fruizione da parte della cittadinanza, tenendo conto degli orari di lavoro degli utenti, delle
 esigenze di desincronizzazione degli orari di ingresso e di uscita dei diversi gradi di scuola e di
 converso delle esigenze di coordinamento e sincronizzazione degli orari di apertura dei
 servizi della pubblica amministrazione;

- per le finalità di cui ai precedenti a-linea è istituito presso l' Ufficio del Sindaco un servizio di coordinamento dei tempi della città.

Art. 43 ter - Piani di settore

- 1. I Piani di settore comunali vigenti alla data di adozione della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni dovranno conformarsi alla stessa disciplina entro 12 mesi dalla sua approvazione.
- 2. In particolare dovranno essere coordinati alla disciplina delle funzioni i seguenti piani e strumenti se redatti:
- il Piano di Indirizzo e Regolazione degli Orari:
- il Piano Urbano della Mobilità;
- gli strumenti di programmazione commerciale.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Capo I - Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 44 - Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico

- 1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante programmi complessi di riqualificazione insediativa, piani attuativi, progetti di opere pubbliche, interventi diretti, interventi diretti previa redazione di progetti unitari.
- 2. Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa

- I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi e sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulla qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.
- 2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono localizzati all'interno degli ambiti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera i) della L.R. 01/2005.
- 3. I programmi di riqualificazione insediativa comprendono in particolare:
 - a) programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
 - b) programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
 - c) i contratti di quartiere ed ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi della legge statale.

Art. 46 - Piani attuativi

1. I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico e sono obbligatori nelle zone e nei casi prescritti dalle presenti norme.

- 2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al titolo V, capo IV, sezione II, della L.R. 01/2005 ed in particolare di:
 - a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.) di cui all'art. 13 della L. 1150/1942.
 - b) i piani di lottizzazione (P.d.L.) di cui all'art. 28 della L. 1150/1942 ed all'art. 70 della L.R. 01/2005:
 - c) piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P) di cui alla L. 167/1962 ed all'art. 71 della L.R. 01/2005;
 - d) piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della L. 865/1971 ed all'art. 72 della L.R. 01/2005;
 - e) piani di recupero del patrimonio edilizio (P.d.R.) di cui all'art. 28 della L. 457/1978 ed all'art. 73 della L.R. 01/2005;
 - f) programma aziendale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005, nei casi di cui all'art. 185 delle presenti norme;
 - g) ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigente in materia;
- 3. I Piani Attuativi possono essere di iniziativa pubblica o privata. L'iniziativa privata è ammessa nei casi di cui alle lettere "b", "e" ed "f" del comma precedente nonché nei diversi casi in cui le presenti norme la ammettano espressamente. L'iniziativa pubblica è ammessa per tutti i tipi di Piano Attuativo.
- 4. I Piani Attuativi sono approvati dal Comune con le procedure di cui all'art. 69 della L.R. 01/2005 e sono, di norma, estesi all'intero perimetro individuato sulle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 5. E' facoltà del Comune ammettere Piani Attuativi estesi non all'intero perimetro previsto ma a porzioni organiche e significative del medesimo, di estensione comunque non inferiore a due terzi di quella complessiva fatti salvi i casi di cui all'art. 154, comma 2, ed all'art. 155, comma 2. In ogni caso la realizzazione parziale del piano attuativo dovrà assicurare la funzionalità dal punto di vista idraulico e la corretta regimazione delle acque superficiali dell'intera area assoggettata a piano attuativo.
- 6. Nei casi in cui è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore dei beni compresi nel Piano Attuativo, calcolata in base all'imponibile catastale, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al Comune della proposta di piano e del relativo schema di convenzione.
- 7. Il Comune invita i proprietari non aderenti al consorzio ad aderire al piano ed alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni.

8. Decorso senza esito il termine di cui al comma precedente, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione secondo quanto disposto all'articolo 66, comma 3 della L.R. 01/2005.

Art. 47 - Elaborati dei programmi complessi di riqualificazione insediativa

- 1. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, della L.R. 1/2005, i programmi complessi di riqualificazione insediativa contengono:
 - a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità;
 - b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall'amministrazione comunale, si dichiari disposto a realizzare;
 - c) la valutazione degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano;
 - d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione ai sensi dell'articolo 66 della L.R. 1/2005.
- 2. I programmi complessi di riqualificazione insediativa sono, di norma, costituiti dagli elaborati necessari ad esplicitare i contenuti di cui al comma precedente e ad indirizzare e disciplinare la loro attuazione sia mediante interventi diretti che tramite successivi e distinti Piani Attuativi.
- 3. Per le parti che prevedono l'attuazione tramite intervento diretto, il programma di riqualificazione insediativa assume il livello di definizione progettuale proprio di un Piano Attuativo.
- 4. In ogni caso il programma di riqualificazione insediativa contiene gli elementi e le prescrizioni idonee a garantire l'organica e coerente attuazione delle sue previsioni, quale sia la forma di attuazione delle medesime.

Art. 48 - Elaborati dei Piani attuativi

- 1. Fatte salve ulteriori prescrizioni del Regolamento Edilizio, i piani attuativi dovranno essere costituiti, di norma, dai seguenti elaborati:
 - a) planimetria di zona in scala 1:2000;
 - b) estratto di P.R.G. in scala 1:2000;
 - c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
 - d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all'intera area d'intervento;
 - e) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell'area oggetto di intervento.
 - f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
 - g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:200, con quote altimetriche;
 - h) calcolo analitico e totale della superficie territoriale d'intervento;

- i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
- 1) relazione geologico-idraulica di fattibilità;
- m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell'esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d'uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
- n) simulazione dell'inserimento dell'intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale mediante plastico o modellazioni tridimensionali informatizzate;
- o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l'intervento;
- p) norme tecniche di attuazione;
- q) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d'attuazione dell'intervento.
- 2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di applicare quanto previsto dall'art. 23 della L. 1150/1942 e dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327 sui comparti edificatori.
- 3. Le convenzioni prescritte per i piani particolareggiati di iniziativa privata devono prevedere:
 - a) cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dalle presenti norme;
 - b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il Piano Attuativo, nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria nella misura indicata dalle presenti norme;
 - c) i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al Piano;
 - d) l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano consegnate all'Amministrazione Comunale in base alla convenzione stessa;
 - e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
- 4. La convenzione, da trascriversi a cura e spese dei richiedenti, deve essere approvata, insieme al progetto del Piano Attuativo, con deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo.
- 5. In sede di elaborazione del progetto di dettaglio dei piani attuativi, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro, e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe di scala maggiore (quali ad esempio i confini catastali e di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio. In

tali casi l'approvazione del piano attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

- 6. Nel caso di Piani di Recupero la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere integrata con i seguenti documenti:
 - relazione contenente la descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale degli immobili assoggettati al piano nonché delle caratteristiche e delle cause del degrado;
 - l'individuazione di eventuali interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
 - l'individuazione e numerazione delle unità minime di intervento;
 - perizia geologica e progetto di massima degli interventi di consolidamento (nel caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico).

Art. 49 - Progetti Unitari

- 1. Il Progetto Unitario costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente e che, pertanto, subordina il rilascio del permesso di costruire alla stipula di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo.
- 2. L'intervento si attua previo Progetto Unitario nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, nelle schede ad essa allegate o nelle tavole del Regolamento Urbanistico, ivi compresi gli interventi diretti convenzionati identificati con apposito perimetro;
 - per interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia che interessino una superficie utile lorda superiore a mq. 1000 da realizzarsi nei tessuti assimilati alle zone A e B:
 - per interventi di nuova edificazione o ampliamento che prevedano una superficie utile lorda superiore a mq. 2000 da realizzarsi nei tessuti assimilati alle zone B o D;
 - per interventi che comportino cambio di destinazione d'uso di edifici di consistenza superiore a mq. 2000 di superficie utile lorda;
 - su richiesta del Comune quando gli interventi diretti assumono rilevanti dimensioni o comunque si renda necessario inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.
- 3. Il Progetto Unitario è sottoposto all'approvazione della Giunta Municipale, salvo quando sia relativo all'attuazione di uno dei Progetti di Centralità di cui all'art. 167, nel qual caso è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
- 4. Il Progetto Unitario è sostituito dal Piano Attuativo nei seguenti casi:
 - quando si renda necessaria una modifica delle opere di urbanizzazione indicate dal Regolamento Urbanistico sull'area, e tale modifica non sia prevista ed ammessa dalle norme,
 - quando non partecipano al Progetto Unitario i proprietari di una superficie superiore al 10% della superficie dell'area.

E' comunque sempre ammesso il ricorso a Piano Attuativo su richiesta e per iniziativa dei proprietari dei beni compresi nell'area, il cui valore catastale superi il 50% del valore complessivo dei beni dell'area.

Art. 50 - Elaborati dei Progetti unitari

- 1. Il Progetto Unitario dovrà contenere, di norma, i seguenti elaborati:
 - a) l'inquadramento urbanistico dell'area di intervento;
 - b) la verifica della corrispondenza con le prescrizioni delle schede e con gli assetti progettuali contenuti nel Regolamento Urbanistico;
 - c) il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - d) la ripartizione catastale esistente;
 - e) il progetto planivolumetrico degli interventi edilizi;
 - f) la distribuzione delle quote edilizie e degli oneri per le opere di urbanizzazione;
 - g) l'eventuale definizione delle unità minime di intervento;
 - h) lo schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione degli interventi;
 - i) la programmazione temporale degli interventi;
 - j) la relazione di fattibilità geologica ed idraulica.
- 2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo prescritti per i Progetti Unitari devono prevedere:
 - a) la cessione gratuita al Comune, entro i termini prestabiliti, delle aree indicate dal Regolamento Urbanistico;
 - b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla realizzazione delle eventuali opere previste dal Regolamento Urbanistico;
 - c) l'assunzione degli eventuali ulteriori obblighi disposti dalla presenti norme per la realizzazione di determinati interventi;
 - d) l'eventuale assunzione a carico del proprietario degli oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 - e) i termini temporali assegnati per la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti;
 - f) l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere sino a quando tali opere non vengano consegnate all'Amministrazione Comunale;
 - g) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione o dall'atto d'obbligo unilaterale.

Art. 51 - Intervento diretto

- 1. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta una delle forme di attuazione di cui agli articoli precedenti, il Regolamento Urbanistico si attua per intervento diretto, secondo le disposizioni e le procedure di cui al Titolo IV, Capo II, della L.R. 1/2005.
- 2. Nelle zone in cui l'attuazione del Regolamento Urbanistico è sottoposta ad uno dei Piani di cui all'art. 47, una volta completata la procedura relativa allo strumento urbanistico di dettaglio, il Piano si attua per intervento diretto, secondo quanto previsto nella relativa convenzione.
- 3. Gli elaborati necessari per i progetti relativi ad interventi diretti (permessi di costruire o denuncia di inizio attività) sono stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale.

Capo II - Attuazione delle Aree a Pianificazione Differita

Art. 52 - Procedura competitiva e comparativa

- 1. E' facoltà del Comune, per tutto il periodo di validità del Regolamento Urbanistico, di avviare la procedura competitiva e comparativa di cui al presente articolo al fine di procedere alla pianificazione delle Aree di cui agli artt. 170 e 171.
- 2. La procedura competitiva e comparativa è finalizzata da un lato ad assicurare la rispondenza delle nuove urbanizzazioni alle prescrizioni della programmazione urbanistica comunale e dall'altro a far sì che esse partecipino all'introduzione sul territorio di elevati livelli di qualità, nella più ampia accezione del termine, che costituiscono la prevalente contropartita pubblica per il consumo di suolo che esse comportano.
- 3. La procedura competitiva e comparativa consiste in:
 - un avviso pubblico (bando) con il quale il Comune individua gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le indicazioni delle schede allegate, dettagliando e specificando le aree ed i soggetti ammessi alla partecipazione, le quantità massima di edificabilità assegnabili e la loro destinazione, i parametri quantitativi e qualitativi che dovranno contraddistinguere le proposte, i criteri da utilizzare per la valutazione delle singole proposte ed ogni altro elemento necessario per assicurare la certezza e la trasparenza della procedura;
 - nell'elaborazione, da parte dei soggetti privati interessati, di proposte di trasformazione delle aree ammesse, strutturate in modo tale da conseguire livelli di qualità complessiva non inferiori a quelle stabilite nel bando;
 - nella valutazione delle proposte da parte di una commissione giudicatrice in conformità ai criteri stabiliti dalle presenti norme e dal bando;

- nella compilazione di una graduatoria di merito che ordini le proposte pervenute in funzione dei livelli di qualità complessiva che sono suscettibili di introdurre nel territorio;
- nella selezione delle proposte che risultano accolte, procedendo secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento della quota di edificabilità prevista dal bando.
- 4. Conclusa la procedura competitiva e comparativa, il Comune procede alla pianificazione di delle aree interessate dalle proposte selezionate approvando specifici Piani Attuativi contestualmente alle necessarie varianti al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 65, comma 4, della L.R. 01/2005.
- 5. Oltre alle aree espressamente ammesse delle presenti norme, sono ammesse alla procedura competitiva e comparativa anche gli eventuali lotti contigui alle aree di cui al comma 1, anche già edificati, quando essi possano utilmente concorrere alla migliore configurazione urbanistica delle contigue aree di nuova definizione e consentano di conseguire migliori livelli di qualità urbana complessiva.

Art. 53 - Bando per la procedura competitiva e comparativa

- 1. Ciascuna procedura competitiva e comparativa è preceduta da un atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale che precisa gli obiettivi pubblici da privilegiare nell'occasione nonché le relative priorità e, conseguentemente, fornisce indicazioni sui parametri di valutazione da adottare e sui relativi pesi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 54.
- 2. Il bando per l'avvio di procedura competitiva e comparativa deve sempre contenere i seguenti elementi minimi:
 - a. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico del Responsabile del Procedimento e dell'eventuale Ufficio di Segreteria presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari;
 - b. Soggetti ammessi alla partecipazione;
 - c. Termine ultimo entro il quale le proposte debbono pervenire al Responsabile del Procedimento;
 - d. Cause di esclusione;
 - e. Numero e tipo degli elaborati richiesti, con precisazione di quelli indispensabili nonché delle eventuali professionalità che debbono partecipare alla loro redazione;
 - f. Modalità per la presentazione delle proposte;
 - g. Identificazione delle aree la cui disponibilità è requisito indispensabile alla partecipazione nonché delle diverse aree che, pur non essendo indispensabili, sono ammesse alla partecipazione;
 - h. Modalità con cui dimostrare la conformità delle proposte agli strumenti comunali nonché alle attese del Comune che originano il bando;

- i. Indicazione della quantità massima di edificabilità assegnabile con la procedura e la sua eventuale ripartizione per destinazione;
- i. Indicazione dei parametri qualitativi e quantitativi che saranno oggetto di valutazione nonché gli eventuali valori minimi ammessi per ciascuno di essi;
- j. Criteri per la valutazione delle proposte, con precisazione del peso da attribuire a ciascuno di essi;
- 1. Modalità di funzionamento della commissione giudicatrice;
- m. Indicazione del carattere vincolante o meno delle valutazioni della commissione giudicatrice e degli eventuali casi in cui le determinazioni finali del Comune possono motivatamente discostarsene ed in quale misura.
- 3. Il bando stabilisce un punteggio complessivo minimo al di sotto del quale le proposte non sono considerate valide.
- 4. Al fine di perseguire specifici fini di carattere sociale, il Consiglio Comunale può motivatamente prevedere che il bando riservi una quota di edificabilità, comunque non superiore al 20% del totale, a determinati soggetti di particolare rilevanza sociale.
- 5. Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione nella regione Toscana. Il bando deve inoltre essere disponibile, in libera visione, sul sito Internet del Comune di Quarrata.
- 6. Eventuali rettifiche ed integrazioni del bando devono rispettare le stesse modalità di pubblicazione previste per il bando originario, così come le eventuali proroghe dei termini temporali inizialmente previsti. Quando la rettifica od integrazioni riguardi aspetti sostanziali del bando, quali i criteri di valutazione delle proposte od altri elementi suscettibili di incidere sull'esito sostanziale delle procedura, i termini temporali previsti dal bando decorrono nuovamente per intero ed è data facoltà a coloro che hanno già depositato la proposta di integrala, rettificarla o sostituirla.

Art. 54 - Parametri di valutazione e relativi pesi

- 1. Il bando stabilisce i parametri per la valutazione delle proposte, distinguendo tra quelli di carattere qualitativo e quelli di carattere quantitativo.
- 2. Per ciascuno di essi il bando prescrive un indice convenzionale (peso), il quale rappresenta il valore che, in quel momento, il Comune attribuisce all'uno o all'altro dei possibili elementi di valutazione. La somma dei pesi attribuiti ai singoli parametri di valutazione deve essere sempre pari a cento.
- 3. I parametri di carattere qualitativo ed i relativi pesi di riferimento sono:
 - a) qualità urbanistica (rappresentata dalla qualità dell'impianto urbano proposto e dalle relazioni tra il medesimo e la struttura della città nella quale si inserisce o con la quale si relaziona) fino a 15 punti

- d) qualità architettonica (rappresentata dalla qualità del processo proposto per la progettazione degli edifici e/o degli spazi aperti). fino a 10 punti
- f) qualità sociale (rappresentata dal livello di rispondenza alle attese dei laboratori di partecipazione o delle altre forme di coinvolgimento della popolazione nel processo di trasformazione della città)....fino a 5 punti
- g) qualità ambientale (rappresentata dal livello degli interventi espressamente finalizzati alla eliminazione di situazioni di degrado ambientale o paesaggistico che la proposta prevede di realizzare) fino a 5 punti
- 4. I parametri di carattere quantitativo ed i relativi pesi sono:
 - a) quantità di aree pubbliche da destinare agli standard urbanistici di cui all'art. 6 N.T.A. che la proposta prevede di realizzare in eccedenza rispetto alla dotazione minima prescritta fino a 10 punti
 - b) quantità di aree che la proposta prevede di cedere al Comune per futuri utilizzi diversi da quelli di cui alla lettera precedente.... fino a 10 punti
- 5. Ciascun bando contiene, di norma, tutti i parametri di cui ai commi precedenti. L'eventuale omissione di uno o più parametri deve essere adeguatamente motivata con riferimento agli obiettivi che si intendono conseguire. In nessun caso il bando potrà contenere meno di quattro

dei parametri qualitativi di cui al comma 3 o meno di tre dei parametri quantitativi di cui al comma 4. Il peso complessivo dei parametri qualitativi non potrà mai risultare inferiore al 50% del totale.

- 6. E' facoltà del Consiglio Comunale definire, in occasione di ciascun bando, un ulteriore parametro qualitativo ed un ulteriore parametro quantitativo che rispecchino esigenze specifiche del momento che non trovano adeguato riscontro in quelli di cui ai commi 3 e 4. In nessun caso gli eventuali parametri aggiuntivi potranno avere peso di riferimento superiore a 10
- 7. I pesi dei singoli parametri, ivi compresi quelli aggiuntivi, possono essere rettificati dal Comune, in dipendenza delle condizioni del momento e degli obiettivi che intende perseguire con lo specifico bando, nei limiti di uno scostamento massimo del 50% rispetto ai pesi di riferimento indicati ai commi precedenti. Ove il bando ometta, o aggiunga, uno o più parametri il loro peso deve essere ridistribuito proporzionalmente a quello di riferimento in modo tale che la somma dei pesi risulti sempre cento.
- 8. Per ciascun parametro quantitativo il bando precisa il valore minimo di riferimento, da utilizzarsi per la valutazione delle proposte secondo quando stabilito all'art. 60.

Art. 55 - Soggetti ammessi alla procedura

- 1. Possono partecipare alla procedura i soggetti che:
 - a) siano proprietari di aree comprese negli ambiti precisati dal bando, ovvero che siano in possesso di idoneo titolo che attesti la disponibilità delle medesime sia data del bando che per i dodici mesi successivi;
 - b) si impegnino a prestare idonea polizza fideiussoria a garanzia dell'offerta avanzata e degli impegni che conseguentemente si obbligano ad assumere in caso di selezione;
 - c) non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 56.
- 2. E' ammessa la partecipazione di soggetti singoli e di soggetti riuniti in associazione temporanea di impresa. Nel caso di associazione temporanea i requisiti di cui alle lettere "a" e "b" del comma precedente possono essere posseduti da un solo associato.

Art. 56 - Esclusioni

- 1. Sono esclusi dalla procedura competitiva e comparativa i soggetti singoli cui, per disposizione di legge, sia preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. L'esclusione di cui al comma precedente opera nei confronti delle associazioni temporanee solo qualora detta possibilità sia preclusa a tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea.

Art. 57 - Incompatibilità

1. Si trovano in condizione di incompatibilità e quindi non possono partecipare alla procedura:

- a) i membri della commissione giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al 3° grado compreso;
- b) i datori di lavoro dei membri della commissione giudicatrice, i dipendenti dei medesimi o comunque coloro che con essi abbiano rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio;
- c) il Responsabile del procedimento ed i soggetti che abbiano partecipato alla stesura del bando.
- 2. Ove il bando richieda un determinato livello di progettazione e sia pertanto richiesto l'intervento di soggetti abilitati alla progettazione, le condizioni di incompatibilità di cui al comma precedente valgono anche per questi ultimi.

Art. 58 - Commissione giudicatrice

- 1. La commissione giudicatrice è nominata dal Comune ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, esperti negli specifici settori cui si riferiscono i parametri di valutazione previsti dal bando.
- 2. La commissione è presieduta di norma da un dirigente del Comune e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzioni apicali.
- 3. I commissari diversi dal Presidente sono scelti, con criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, selezionati tra rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, selezionati tra una rosa di candidati fornita dalle facoltà di architettura o di ingegneria;
 - c) dirigenti o funzionari in servizio organico presso il Comune o presso gli uffici della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana che abbiano attinenza con gli specifici settori cui si riferiscono i parametri di valutazione previsti dal bando
- 4. Sono esclusi da incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
- 5. In caso di rinnovo della procedura a seguito di annullamento dei risultati o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 59 - Presentazione delle proposte

- 1. Le proposte sono presentate al Comune con le modalità e nei termini temporali previsti dal bando.
- 2. Le proposte pervenute sono conservate a cura del Responsabile del Procedimento e non possono essere divulgate, o comunque rese pubbliche, fino alla conclusione della procedura.

Art. 60 - Valutazione delle proposte

- 1. Scaduto il termine per la consegna delle proposte, il Responsabile del Procedimento redige l'elenco dei concorrenti e, nei termini previsti dal bando, convoca la commissione giudicatrice.
- 2. Qualora il Responsabile del Procedimento individui motivi che possano costituire causa di esclusione di uno o più concorrenti, né dà comunicazione alla commissione giudicatrice al momento dell'insediamento della medesima. La commissione deciderà in merito nel corso della prima seduta e comunque prima di procedere a qualsiasi altra operazione.
- 3. Preliminarmente alle valutazioni, la commissione accerta quali proposte siano ammesse alla procedura e quali invece debbano esserne escluse in quanto non conformi al bando.
- 4. Gli elementi di valutazione cui dovrà attenersi la commissione ed il loro peso nel giudizio complessivo su ciascuna saranno esclusivamente quelli previsti da bando.
- 5. I punteggi per i parametri di carattere qualitativo vengono attribuiti come segue:
 - ogni commissario attribuisce discrezionalmente ad ogni singola proposta e per ogni parametro di valutazione qualitativa un voto compreso tra 1 e 10 in funzione del livello di qualità specifica;
 - per ciascuna proposta e per ogni parametro di valutazione qualitativa si determina poi la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari;
 - la media così ottenuta viene poi moltiplicata per il peso del parametro considerato così come prescritto dal bando, ottenendo l'indice di qualità della proposta per il parametro ricorrente;
 - sommando gli indici di qualità relativi a per ciascun parametro si ottiene un numero che esprime il ritorno in termini qualitativi della proposta considerata.
- 6. I punteggi per i parametri di carattere quantitativo vengono attribuiti mediante la seguente formula:

$$Ci = 10 (Pi - Pmin) / Pmin$$

dove:

Pmin è il valore minimo di riferimento stabilito dal bando per il parametro quantitativo ricorrente;

Pi è il valore offerto dalla proposta per lo stesso parametro quantitativo.

Una volta determinati i coefficienti calcolati come sopra descritto, il punteggio viene assegnato moltiplicando il coefficiente ottenuto per ciascun elemento di valutazione quantitativa per il peso dell'elemento medesimo.

Il metodo si applicherà anche nel caso in cui i parametri offerti siano inferiori a quelli previsti dal bando e si sia pertanto in presenza di proposte in ribasso; in tale caso il conseguente punteggio negativo andrà a ridurre il punteggio complessivo da attribuire al progetto.

Sommando i punteggi ottenuti per ciascun parametro si ottiene un numero che esprime il ritorno in termini quantitativi della proposta considerata.

- 7. La somma dei punteggi che esprimono rispettivamente il ritorno in termini qualitativi ed il ritorno in termini quantitativi della proposta considerata costituisce il punteggio finale della proposta medesima.
- 8. I punteggi finali sono di norma espressi con numeri interi, arrotondando all'intero più vicino. In casi particolari, ove ritenga necessario evidenziare piccole differenze tra un'offerta e l'altra, la commissione può decidere di esprimere il punteggio finale con due cifre decimali.
- 9. La graduatoria finale viene stilata in base al punteggio finale ottenuto da ciascuna proposta e viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Art. 61 - Attuazione degli interventi

- 1. Le proposte selezionate risultano ammesse all'attuazione dell'intervento proposto secondo l'ordine nel quale sono classificate nella graduatoria finale e fino all'esaurimento della potenzialità edificatoria complessiva posta a bando.
- Viene esclusa la prima proposta la cui consistenza edificatoria, sommata a quella delle proposte che la precedono nella graduatoria, ecceda quella complessivamente prevista dal bando.
- 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati il Comune comunica agli interessati l'avvenuta selezione, specificando le eventuali condizioni e prescrizioni cui dovrà conformarsi la fase attuativa della proposta senza che ne siano alterati gli equilibri complessivi. Con la stessa comunicazione invita inoltre i soggetti selezionati a depositare le garanzie fidejussorie previste dal bando, assegnando loro un termine temporale compreso tra trenta giorni e sessanta giorni. La mancata presentazione della garanzia entri i termini assegnati comporta l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dei diritti che ne conseguono.
- 4. In caso di esclusione di una proposta per il mancato deposito delle garanzia è facoltà del Comune ammettere la prima in graduatoria tra le proposte che eccedevano potenzialità edificatoria complessiva posta a bando, sempre che sia rispettato quanto prescritto al comma 2.
- 5. Una volta depositate le garanzie richieste, il Comune invita i soggetti ammessi a presentare i Piani Attuativi relativi alle proposte selezionate, se del caso conformati alle condizioni e prescrizioni già comunicate dal Comune, entro un termine temporale congruo e proporzionato alla complessità ed estensione di ciascun Piano Attuativo.
- 6. I singoli Piani Attuativi costituiscono integrazione del Regolamento Urbanistico. Essi sono approvati ai sensi dell'art. 65, comma 4, della stessa legge e secondo le indicazioni dell'art. 172 bis.

CAPO III - Norme di carattere generale

Art. 62 – Perequazione urbanistica

- 1. In attuazione dell'art. 60 della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico prevede la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.
- 2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Capo I e Capo II dei Titolo V, con la sola eccezione di Progetti di Centralità di cui all'art. 167.
- 3. Sono inoltre soggetti alla stessa disciplina gli interventi di trasformazione degli insediamenti esistenti di cui al Titolo IV limitatamente alle aree di riqualificazione insediativa di cui all'art. 153, alle aree di completamento edilizio di cui all'art. 149 ed alle aree di integrazione dei nuclei di cui agli art. 156 bis e 156 ter.
- 4. In detti ambiti i diritti edificatori e gli oneri ed obblighi di cui al comma 1 sono ripartiti percentualmente tra i proprietari secondo i seguenti criteri:
 - a) quanto al 35% in proporzione alla superficie del terreno di proprietà rispetto alla superficie territoriale interessata dalla trasformazione;
 - b) quanto al 65% in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al totale delle rendite di tutti i beni compresi nel perimetro dell'area interessata dalla trasformazione;
 - c) ove alcune aree siano interessate da vincoli sovraordinati al Regolamento che ne dispongano l'inedificabilità, la superficie dei terreni interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera "a", si computa al 50% di quella reale;
 - d) le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini delle determinazione della percentuale di cui alla lettera "b" solo quando l'intervento ne preveda la demolizione o la cessione al Comune; in caso di demolizione o cessione parziale la loro rendita si computa in misura proporzionale alla S.U.L. della porzione di edificio da demolire o cedere in rapporto alla S.U.L. complessiva dell'edificio cui si riferisce la rendita catastale.
 - E' facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su quote percentuali diverse da quelle derivati dall'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra. In ogni altro caso il Comune procede in conformità ai criteri perequativi di cui al presente articolo.
- 5. Negli ambiti di cui ai commi 2 e 3, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella misura determinata come prescritto al comma 4:
 - a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
 - b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano

- come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
- c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
- e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico, o il piano complesso di intervento, prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.
- 6. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all'intero ambito.
- 7. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 4.
- 8. Nell'ambito di connotazione urbana ACU di cui all'art. 168, il Regolamento Urbanistico prevede autonoma disciplina della perequazione, integrando i criteri di cui al comma 4 con un ulteriore parametro che tenga conto dei diritti edificatori pregressi (e cioè della potenzialità edificatoria delle aree interessate così come risultante dallo strumento urbanistico previgente). Il peso di detto parametro deve risultare compreso tra il 30 ed il 40%, con conseguente proporzionale riduzione del peso dei parametri di cui alle lettere "a" e "b" del comma 4.

Art. 63 - Dotazione di parcheggi <u>pubblici o</u> di urbanizzazione primaria

1. I parcheggi <u>pubblici o</u> di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte ai piani attuativi di cui all'art. 46 devono soddisfare i parametri dimensionali di cui alla Tabella 1 nonché, ove superiori, le quantità minime indicate all'art. 6, comma 1<u>e dal D.M. 2/4/68 n.1444</u>.

Tabella 1

destinazione d'uso	parametro
Residenziale	20 mq. ogni 100 mq. di Sul
Commerciale all'ingrosso e depositi	
Produttivo	30 mq. ogni 100 mq. di Sul
Servizi privati	
Commerciale al dettaglio e atipico	
Vendita di mobili	40 mq. ogni 100 mq. di Sul
Turistico ricettivo - Direzionale	
Attività di somministrazione di alimenti e bevande	
Servizi per intrattenimento e spettacolo	

- 2. I parcheggi di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte ai progetti unitari di cui all'art. 49 devono soddisfare i parametri dimensionali indicati sulle tavole del Regolamento Urbanistico e per gli ambiti di connotazione urbana la specifica disciplina contenuta nelle Schede Norma.
- 3. La superficie dei parcheggi di urbanizzazione primaria dovrà comunque essere tale da garantire una superficie minima di mq. 20 per ogni posto auto. E' fatta eccezione per i parcheggi che hanno accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto.
- 4. La realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria (pubblici o di uso pubblico) è prescritta per tutti gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica.
- 5. Nei tessuti assimilati alle zone omogenee A e B, nell'accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi di urbanizzazione primaria, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi nei casi e con le modalità determinate da apposito regolamento.
- 6. Il presente articolo non si applica nelle zone a prevalente o esclusiva destinazione agricola.

Art. 64 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali o per la sosta stanziale

- 1. La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali <u>o per la sosta stanziale</u> è prescritta in tutto il territorio comunale, nella misura minima di mq. 35 ogni mq. 100 di superficie utile lorda in progetto, in caso di:
 - a) nuova edificazione;
 - b) ristrutturazione urbanistica;
 - c) sostituzione edilizia;
 - d) ristrutturazione edilizia comportante addizioni funzionali o, comunque, incremento di superficie utile lorda;
 - e) ristrutturazione edilizia comportante mutamento di destinazione d'uso e/o incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali.
- 2. In caso di destinazione residenziale deve, in ogni caso, essere assicurato un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto. La presente disposizione si applica anche nel caso di interventi che comportino incremento del numero di unità immobiliari pur non comportando incremento di superficie utile lorda.
- 3. Nei tessuti storici TS gli spazi per parcheggi privati, ove non realizzabili nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree o tessuti, entro un raggio di ml. 150 dall'edificio interessato dal progetto. La stessa disposizione si applica agli immobili compresi nel perimetro degli ambiti Quarrata 2, 5 e 8 di cui agli artt. 22 bis, 24 bis e 27.
- 4. Nelle stesse zone e negli stessi ambiti di cui al comma precedente, quando il reperimento di spazi per parcheggio non risulti oggettivamente possibile, o comunque possa risultare di

ostacolo a trasformazioni che risulterebbero comunque positive per il tessuto circostante, è facoltà del Comune autorizzare l'intervento anche in assenza della prescritta quota di parcheggi pertinenziali a fronte del versamento di un contributo in denaro quale monetizzazione dell'obbligo al quale non è possibile adempiere. Con apposito Regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, il Comune disciplina le modalità con cui è possibile procedere alla monetizzazione attenendosi, in ogni caso, ai seguenti principi:

- l'autorizzazione alla monetizzazione è una facoltà riservata del Comune, che può concederla o meno dopo aver accertato che la trasformazione in progetto induce effetti positivi per il tessuto circostante anche in assenza della superficie a parcheggio prescritta;
- la monetizzazione deve essere limitata ai casi di oggettiva impossibilità di realizzare la quota di parcheggi prescritta sia nelle aree di pertinenza dell'edificio che nelle sue immediate vicinanze;
- la procedura deve comportare la corresponsione di un congruo contributo, commisurato alla necessità di realizzare altre aree a parcheggio pubblico idonee a compensare il maggior carico che deriva dalla quota di parcheggi non realizzata dal privato;
- sono in ogni caso esclusi dalla monetizzazione i parcheggi pertinenziali a servizio di grandi e di medie strutture di vendita.

Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti gli ambiti di connotazione urbana contenute nelle relative Schede Norma.

5. Ai sensi del D.P.G.R. 01/04/2009 n.15/R, art.27 comma 1 lettera a), l'adeguamento dei parcheggi privati pertinenziali, nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso le funzioni commerciale al dettaglio c1, commerciale atipico c2, vendita di mobili c3, è dovuto, nella misura indicata al comma 1 maggiorata degli spazi necessari per il parcheggio temporaneo dei mezzi per la movimentazione delle merci, solo per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 122/1989.

Art. 65 - Dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione

- 1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale ogni qualvolta l'intervento preveda l'apertura in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti di nuova destinazione commerciale di:
 - a) strutture commerciali di vendita al dettaglio;
 - b) strutture commerciali atipiche;
 - c) strutture per la vendita di mobili;
 - d) attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 1 bis. Per gli edifici esistenti a destinazione commerciale la dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione deve essere reperita soltanto in riferimento alla Sul in precedenza non occupata da superficie di vendita, semprechè si tratti di superficie di vendita legittimamente assentita. I parcheggi privati per la sosta di relazione debbono essere reperiti anche nel caso di

- cambiamento di genere merceologico da non alimentare a alimentare, in rapporto alla superficie di vendita oggetto di cambiamento.
- 2. I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalle vigenti norme regionali in materia di commercio in sede fissa in funzione della superficie di vendita, come definita nel Regolamento Edilizio all'art. 103, e del tipo di struttura ricorrente.
- 3. Nel caso di interventi che interessino attività già esistenti, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta con riferimento all'eventuale incremento della superficie di vendita come definita <u>nel Regolamento Edilizio all'art. 103</u>. E' fatta eccezione per gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, in occasione dei quali deve essere reperita l'intera dotazione di parcheggi per la sosta di relazione anche qualora l'intervento non comporti alcun incremento della superficie di vendita preesistente; sono fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ambito Quarrata 8 contenute nella Scheda Norma del coincidente Ambito di connotazione urbana di via Montalbano.
- 4. A tutte le attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 01/04/2009 n.15/R integrate dalle seguenti disposizioni :
 - per gli esercizi di vicinato da insediare in locali posti fuori dei centri abitati e derivanti da mutamento di destinazione d'uso, i parcheggi di relazione possono essere reperiti su aree pubbliche, escluse le carreggiate stradali, ove non sia possibile localizzarli in aree private;
 - per gli esercizi di vicinato derivanti da mutamento di destinazione d'uso di edifici o porzioni di edifici, ubicati nei Tessuti Storici di cui all'art.132 del Regolamento Urbanistico e nel perimetro degli ambiti Quarrata 2, 5 e 8, non è richiesta alcuna dotazione di parcheggio di relazione sempre che l'intervento non comporti incremento di superficie utile lorda, nel qual caso i parcheggi corrispondenti alla nuova Sul potranno comunque essere monetizzati;
 - per gli esercizi di vicinato posti nel perimetro dei centri abitati, qualora non sia possibile reperire i parcheggi di relazione necessari, la quota mancante può essere monetizzata con le modalità stabilite da apposito regolamento nei seguenti casi: ; a) per ampliamenti fino al 20% della SUL di locali esistenti già a destinazione commerciale; b) per mutamento di destinazione d'uso da altra funzione a commerciale al dettaglio.
- 5 Le norme di cui al comma precedente, primo e secondo a-linea, si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi in cui la superficie di somministrazione come definita nel Regolamento Edilizio di cui all'art. 103 non superi mq 50.

Art. 66 - Protezione degli edifici dai fenomeni idraulici

1. La quota di calpestio dei locali comunque destinati alla permanenza continuativa di persone (locali abitabili o agibili) e risultanti da interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, devono essere posti ad una quota non inferiore alla quota di massima esondazione con tempo di ritorno = 200 anni come risultante dallo studio idraulico che fa parte del Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico (Tavv. I2 e I4) e disponibile

- in libera visione presso gli uffici comunali. Nelle zone aree allagate indicate nella Tav. I4 alla quota di massima esondazione, deducibile dalle Tavv. I1 e I2, dovrà essere aggiunto un franco di sicurezza di almeno cm. 20 in relazione al fenomeno idraulico da cui ci si deve affrancare.
- 2. La prescrizione si applica anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo R2 ed R3, limitatamente alle unità immobiliari interessate dall'intervento.
- 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il riferimento in basso per la determinazione dell'altezza dell'edificio si assume corrispondente alla quota di massima esondazione determinata come specificato al comma 1.

Art. 67 - Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale

- 1. Sull'intero territorio comunale gli interventi edilizi comunque comportanti incremento di superficie coperta (Sc) oppure relativi alla realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità, rilevati e simili, dovranno evitare ulteriore impermeabilizzazione superficiale del suolo. A tal fine sono prescritti:
 - il mantenimento di una quota di superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie fondiaria;
 - modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
 - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.
- 2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea, delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
- 3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 68 - Distanze minime tra fabbricati

- 1. Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato di ciascuna delle costruzioni frontistanti, ivi compresi gli elementi esterni alla parete perimetrale dell'edificio (tettoie, scale esterne e simili).
- 2. Ai fini della distanza tra fabbricati non si considerano gli elementi aggettanti di qualsiasi genere (balconi, pensiline, scale a sbalzo, aggetti di gronda e simili) fino ad un aggetto di ml. 1,60 dal filo esterno delle murature. In caso di aggetti superiori la distanza di misura al netto del massimo aggetto escluso.

- 3. In qualsiasi intervento di nuova costruzione o che comporti modificazione della sagoma esistente è prescritta una distanza minima tra le pareti finestrate dell'edificio interessato dal progetto e quelli antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo assoluto di ml. 10,00. La prescrizione si applica anche nel caso che una sola delle pareti sia finestrata.
- 4. La distanza tra fabbricati si misura ortogonalmente a ciascuna delle pareti interessate e si considera verificata se, in ciascun punto, risulta pari o superiore al minimo prescritto.
- 5. Sono ammesse distanze inferiori quella prescritta al comma precedente nel caso di:
 - a) interventi di ristrutturazione edilizia da eseguirsi sul patrimonio edilizio esistente nei tessuti di impianto storico (TS) di cui all'art. 132, purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
 - b) edifici o gruppi di edifici ricompresi nei perimetri delle aree assoggettate ai Piani Attuativi di cui all'art. 46;
- 6. Ai fini della distanza minima tra edifici si considerano pareti finestrate le pareti che presentano finestre e/o porte finestre di locali abitabili o comunque agibili. Non costituiscono invece pareti finestrate le pareti prive di aperture o che presentino solo porte o finestre di vani scala, cantine od altri locali per i quali non è richiesta la ventilazione naturale diretta e che potrebbero pertanto essere rese del tutto prive di aperture senza che ciò comporti contrasto con il Regolamento Edilizio o con altre norme vigenti in materia.
- 7. La distanza minima tra pareti non finestrate non può essere inferiore a ml. 6,00 misurata con i criteri specificati ai commi precedenti. Parimenti non può risultare inferiore a ml. 6,00 la distanza, misurata radialmente, tra lo spigolo di ciascun edificio e le pareti (o gli spigoli) degli edifici antistanti. In entrambi i casi la distanza deve comunque risultare non inferiore all'altezza dell'edificio più alto.
- 8. E' sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 C.C. o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 C.C.

Art. 69 - Distanze minime dei fabbricati dai confini

- 1. Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra il confine di proprietà ed il punto più avanzato della costruzione, ivi compresi gli elementi esterni alla parete perimetrale dell'edificio (tettoie, scale esterne e simili).
- 2. Ai fini della distanza dai confini non si considerano gli elementi aggettanti di qualsiasi genere (balconi, pensiline, scale a sbalzo, aggetti di gronda e simili) fino ad un aggetto di ml. 1,60 dal filo esterno delle murature. In caso di aggetti superiori la distanza di misura al netto del massimo aggetto escluso.
- 3. In qualsiasi intervento di nuova costruzione, o che comporti modificazione della sagoma esistente, deve essere rispettata una distanza minima assoluta di ml. 5,00 tra l'edificio

interessato dal progetto ed i confini di proprietà. La stessa distanza minima è prescritta dal limite della zona urbanistica quando l'area contigua sia destinata ad uso pubblico o comunque preordinata all'esproprio.

- 4. La distanza dai confini si misura ortogonalmente a ciascuna delle pareti interessate e radialmente rispetto a ciascuno spigolo della costruzione. Essa si considera verificata se, in ciascun punto, risulta pari o superiore al minimo prescritto.
- 5. Sono ammesse distanze inferiori quella prescritta al comma 3 nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente da eseguirsi all'interno dei tessuti di impianto storico (TS) di cui all'art. 132, purché tali distanze risultino non inferiori a quelle intercorrenti tra il confine di proprietà e l'edificio esistente, considerate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale.
- 6. Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine di proprietà nel caso di costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 C.C. o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 C.C.);
- 7. E' inoltre ammessa, in caso di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario di impegni ad arretrare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. In tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico atto regolarmente trascritto.
- 8. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell'area circostante l'edificio a sistemazione avvenuta.

Art. 70 - Distanze minime dei fabbricati dal bordo stradale

- 1. Per distanza dal bordo stradale si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il limite della sede stradale con il corpo più avanzato della costruzione, ivi compresi gli elementi esterni alla parete perimetrale dell'edificio (tettoie, scale esterne e simili).
- 2. Ai fini della distanza dai confini non si considerano gli elementi aggettanti di qualsiasi genere (balconi, pensiline, scale a sbalzo, aggetti di gronda e simili) fino ad un aggetto di ml. 1,60 dal filo esterno delle murature. In caso di aggetti superiori la distanza di misura al netto del massimo aggetto escluso.
- 3. La sede stradale (comprendente l'eventuale marciapiede, le banchine e le eventuali strutture laterali come parapetti,muri, scarpate, ecc.) si considera non nella sua attuale consistenza ma in quella prevista dalle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.
- 4. Fuori dai centri abitati, per i nuovi edifici, ampliamenti e ricostruzioni le distanze da osservarsi dalle strade, salvo distanze maggiori imposte dal Regolamento Urbanistico, sono quelle previste dal Nuovo Codice della Strada in funzione del tipo di strada ricorrente.

- 5. Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal bordo stradale non può essere inferiore a ml. 5,00. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dalle presenti norme in determinate zone, nonché le distanze imposte dal rispetto degli allineamenti prescrittivi indicati nelle tavole e nelle norme del Regolamento Urbanistico. Entro il perimetro dei centri abitati è sempre ammessa la sopraelevazione sul filo dei fabbricati esistenti, anche nei casi in cui la distanza di detti fabbricati dal bordo stradale risulti inferiore a quella prescritta.
- 6. E' facoltà del Comune imporre che la distanza minima di cui al precedente comma sia aumentata al fine di rispondere a particolari esigenze di organizzazione della mobilità o di tutela degli allineanti prevalenti dell'edificato preesistente.
- 7. Sono ammesse distanze inferiori a quella di cui al comma 3 nel caso in cui il Regolamento Urbanistico prescriva determinati allineamenti ovvero che i medesimi siano espressamente previsti dal Piani Attuativo.
- 8. Nei tessuti di impianto storico TS sono inoltre ammesse distanze inferiori al fine di conservare la continuità dei prospetti lungo la viabilità.

Art. 71 - Tolleranze di costruzione

1. Nell'esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione ::rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo indicate all'art.198 della L.R. 65/2014.

```
- per lunghezze fino a ml 2.00 \pm 2\%
```

- per lunghezze superiori a ml 2,00 es fino a ml $6,00 \pm 1\%$
- per lunghezze superiori a ml $6.00 \pm 0.5\%$
- per altezze fino a ml $5.00 \pm 1\%$
- per altezze superiori a ml $5.00 \pm 0.5\%$
- 2. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze fra i fabbricati dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene, per le quali la specifica normativa non ammette tolleranze di costruzione.
- 23. Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura nel progetto allegato al titolo abilitativo, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1:100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

Art. 72 - Incentivi per la qualità edilizia sostenibile

1. Il Regolamento Urbanistico favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera "f", della L.R. 1/2005 e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle

persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.

2. A tal fine il Regolamento Edilizio:

- contiene specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1,
- individua soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili,
- fornisce indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
- stabilisce una soglia minima di ecoefficienza al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi urbanistici di cui al comma 3 ed inoltre gradua gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
- 3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma precedente beneficiano di incentivi di carattere urbanistico, ai sensi dell'art. 143, comma 3, della L.R. 1/2005, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la superficie utile lorda ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme.
- 4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Edilizio integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per le finalità di cui al presente articolo si fa riferimento alle istruzioni tecniche regionali denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana", emanate ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 1/2005, approvate con D.G.R. n. 322 del 28.02.2005 e successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006.
- 5. In detta fase transitoria, poter accedere agli incentivi di cui al comma 3, la progettazione degli edifici deve adeguarsi integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente. Sono fatte salve le modalità di misurazione specificate all'art. 93.
- 6. La rispondenza ai requisiti di ecoefficienza di cui al presente articolo costituisce specifico elemento qualitativo che concorre alla valutazione delle proposte avanzate a seguito dei bandi di cui all'art. 53.

Art. 73 – Incentivi per l'innovazione tecnologica dei processi produttivi

- 1. In armonia con le indicazioni del P.I.T. approvato con D.C.R. 72/2007, ed in particolare con gli indirizzi di cui agli artt. 18 e 19 della Disciplina di Piano, il Regolamento Urbanistico privilegia la localizzazione di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi.
- 2. A tal fine prevede incentivi urbanistici per gli interventi relativi ad attività produttive di tipo manifatturiero che privilegino funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza

- territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale.
- 3. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al Titolo I Capo III individua gli ambiti territoriali in cui le attività produttive possono beneficiare degli incentivi di cui al comma precedente, l'esatta entità dei medesimi, in relazione a quanto disposto nel successivo comma 4, le eventuali funzioni produttive escluse dal beneficio nonché ogni altro elemento utile per dare piena attuazione al principio di cui al comma 1.
- 4. Per perseguire i fini di cui al comma 1 ed in particolare la crescita e la qualificazione delle attività produttive esistenti e per migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica, sono ammessi:
- ampliamenti una tantum degli edifici esistenti destinati ad attività produttiva artigianale ed industriale ed a servizi per la produzione fino ad un massimo rispettivamente di 10 punti percentuali e di 5 punti percentuali oltre i parametri edilizi di zona relativi alla superficie utile lorda ed alla superficie coperta;
- incrementi della superficie utile lorda e della superficie coperta, fino al 10% di quanto ammesso dai parametri edilizi di zona nel caso di interventi di nuova edificazione.
- detti incrementi ed ampliamenti debbono comunque rispettare le distanze minime , le altezze massime e le dotazioni di standard fissate dal Regolamento Urbanistico.
- 5. Le richieste di ampliamento ed incremento di cui al comma precedente devono essere adeguatamente documentate e motivate, corredando il progetto con uno specifico studio che dimostri la necessità di tali spazi e documenti le politiche che l'azienda intende mettere in atto per conseguire gli obiettivi di cui presente articolo. Il progetto deve inoltre essere corredato da una specifica valutazione che verifichi la risoluzione delle eventuali condizioni di rischio idraulico, il possibile insorgere di criticità di carattere ambientale e le conseguenti misure di mitigazione. Il progetto deve rispettare i criteri di qualità funzionale estetica e paesaggistica indicati all'art.19 comma 1 lettera e) del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana: in particolare dovrà porre attenzione all'inserimento dei nuovi volumi nel contesto paesaggistico ed al rapporto fra corpi di fabbrica esistenti ed ampliamenti.
- 6. I locali costruiti o ampliati in forza degli incentivi urbanistici di cui ai commi 3 e 4 rimangono vincolati agli usi ed alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 74 - Analisi storico-critica

- 1. Le presenti norme prescrivono in quali casi i progetti degli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere necessariamente corredati da una analisi storico-critica dell'edificio.
- 2. I contenuti di detta analisi dovranno essere, di norma, i seguenti :
 - a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;

- b) analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
- c) analisi dello stato attuale con individuazione:
 - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
 - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
 - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
- d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta;
- e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.
- 3. Nel caso di edifici classificati diversamente da 1 e 2, i contenuti della analisi storico-critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente, come meglio specificato nelle norme relative.
- 4. In tutti i casi nei quali sia prescritta dalla presenti norme, l'analisi storico-critica è elaborato obbligatorio per la valutazione del progetto e per la sua conformità al Regolamento Urbanistico. La mancanza della medesima, o la carenza dei suoi contenuti, comportano la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 82, comma 3, della L.R. 1/2005.

Capo IV - Categorie di intervento urbanistico-edilizio

Art. 75 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente

- 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si distinguono nelle seguenti categorie:
- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;

- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) sostituzione edilizia;
- f) ristrutturazione urbanistica.
- 2. Ai fini delle presenti norme, l'ammissibilità di una di dette categorie di intervento comporta l'ammissibilità di quelle che la precedono secondo l'elencazione di cui al comma precedente.

Art. 76 - Manutenzione ordinaria

- Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, mantenendone inalterata la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi comprese quelle necessarie alla installazione di nuovi impianti accessori se effettuate senza opere edilizie.
- 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

Art. 77 - Manutenzione straordinaria

- 1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici a condizione che siano rispettate le seguenti limitazioni:
 - non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
 - non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;
 - non comportino modifica della destinazione d'uso;
 - non comportino alterazione del carattere architettonico e decorativo dell'edificio;
 - non si configurino come un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione o alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.
- 2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma precedente, sono opere di manutenzione straordinaria:
 - a) il rifacimento di intonaci, infissi, recinzioni, manti di copertura, rivestimenti o zoccolature o pavimentazioni esterne, quando comportino modificazione dei materiali esistenti e/o delle coloriture;
 - b) le opere edilizie per la realizzazione, la modifica o il rifacimento di volumi tecnici;
 - c) la realizzazione, la modifica od il rifacimento di impianti igienico sanitari o tecnologici, quando ecceda i limiti già indicati per la manutenzione ordinaria;

- d) la realizzazione di chiusure, aperture ed altre modifiche alle partizioni murarie interne all'unità immobiliare;
- e) gli interventi di consolidamento strutturale, sia in fondazione che in elevazione;
- f) il consolidamento o la sostituzione delle strutture orizzontali e di copertura, ferma restando la quota di imposta delle medesime e sempre che non comportino incremento di superficie utile lorda o modifica alla sagoma dell'edificio;
- g) le piccole modifiche dei prospetti, anche con apertura o chiusura di porte, finestre od altri vani, nell'ambito delle singole unità immobiliari;
- h) la realizzazione di vespai, scannafossi e simili;
- i) le piccole modifiche alle coperture, al fine di consentire la formazione o la modifica di volumi tecnici;
- l) le opere già indicate come di manutenzione ordinaria quando comportino modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

Art. 78 - Restauro e risanamento conservativo

- 1. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- 2. Gli interventi di restauro e di risanamento comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.
- 3. Oltre alle opere già indicate come di manutenzione straordinaria, il tipo di intervento comprende:
 - a) la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico, distributivo o organizzativo storicizzato;
 - b) la ricostituzione o il ripristino di parti dell'edificio alterate, trasformate o rimaste inagibili rispetto all'impianto originario,
 - c) la ricostruzione filologica di parti dell'edificio crollate o demolite (limitatamente agli edifici di valore storico-architettonico e ambientale di cui agli artt. 127 e 128);
 - d) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti di diretta pertinenza;
 - e) il consolidamento, la conservazione e l'eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati;
 - f) il consolidamento e la conservazione degli elementi strutturali originari, ammettendosi la loro sostituzione solo nel caso in cui sia dimostrata, attraverso l'analisi storico-critica di cui all'art. 74, l'effettiva impossibilità di recuperarli;

- g) la eliminazione delle superfetazioni riconosciute, attraverso la richiamata analisi storicocritica, come parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.
- 4. Quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i caratteri storici architettonici dell'edificio, rientrano inoltre nel tipo di intervento:
 - h) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso (a tal fine si considerano accessori gli elementi il cui inserimento non comporta incremento della superficie utile lorda e dei quali sia dimostrata la necessità alle esigenze dell'uso);
 - i) il mutamento di destinazione d'uso;
 - la utilizzazione di spazi sottotetto esistenti, anche con consolidamento e/o sostituzione delle strutture orizzontali con tecnologie conformi alle caratteristiche storico-architettoniche dell'organismo edilizio e ferma restando la quota di imposta delle medesime.;
 - a) le modifiche dei prospetti, o delle coperture, finalizzate al ripristino dei caratteri architettonici o tipologici dell'edificio, o comunque con essi compatibili;
 - m) le opere che comportano variazione del numero delle unità immobiliari.
- 5. L'intervento di restauro e di risanamento conservativo non può, di norma, comportare incremento di superficie utile lorda, fatti salvi i casi di cui alla lettera "c". E' inoltre fatta eccezione per gli edifici di classe 1, quando l'incremento sia necessario per conseguire le finalità di cui alle lettere "a" e "b".
- 6. I progetti di restauro e di risanamento conservativo dovranno essere accompagnati dalla analisi storico-critica di cui all'art. 74 che dovrà contenere puntuale dimostrazione della compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.
- 7. Per gli edifici sottoposti a specifica tutela quali beni culturali ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l'autorizzazione rilasciata alla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 22 attesta la compatibilità dell'intervento con i caratteri architettonici dell'edificio e con i suoi valori storico-artistici e lo qualifica pertanto come restauro. Ai fini della sua conformità al Regolamento Urbanistico, e quindi della sua ammissibilità, deve comunque essere accertata la sua rispondenza alle presenti norme per quanto attiene le trasformazioni non materiali dell'edificio.

Art. 79 - Ristrutturazione edilizia

- Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
 mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
 o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
 alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
 elementi ed impianti.
- 2. L'intervento di ristrutturazione edilizia comprende altresì:

- a) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con materiali conformi alle indicazioni delle presenti norme nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- b) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- c) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, ivi comprese le pertinenze come definite all'art. 84, fermo restando che le addizioni debbono rispettare i limiti dimensionali previsti dalle presenti norme e che l'eventuale rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile non può comportare la formazione di nuove unità immobiliari;
- d) gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010 e nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.
- 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia si distinguono nei seguenti tipi:

3.1 Ristrutturazione edilizia di tipo R1

Sono gli interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Vi rientrano gli interventi che non comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Vi rientrano, ove non comportino alterazione dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui alla L.R. 5/2010.

3.2 Ristrutturazione edilizia di tipo R2

Sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che, oltre alla complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, possono comportare sia la modifica dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio che variazione della sagoma della costruzione. Il tipo di intervento comprende inoltre le seguenti addizioni funzionali:

- a) costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di mq. 10 di superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare;
- b) rialzamento dei locali sottotetto annessi ad unità residenziali con altezza minima non inferiore a ml. 1,70 al fine di renderli abitabili senza che si costituiscano nuove unità immobiliari
- c) demolizioni di volumi secondari e loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore, in diversa collocazione sul lotto di pertinenza o accorpandoli all'edificio principale.

3.3 Ristrutturazione edilizia di tipo R3

Sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che possono comportare la trasformazione dell'organismo edilizio in un organismo del tutto diverso da quello iniziale mediante un insieme sistematico di trasformazioni che, oltre alle opere di tipo R1 e R2, comprende la modifica degli elementi strutturali orizzontali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio, la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, le addizioni funzionali nei limiti ammessi dalle seguenti norme.

- 4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo R2 e R3 sono soggetti al rilascio di permesso di costruire ogni qualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
 - gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, da ultimo modificata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172;
 - gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
 - gli immobili interessati siano assoggettati alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al titolo II capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - gli immobili interessati ricadano nella zona A di cui al d.m. 1444/1968;
 - gli immobili interessati siano classificati 1, 2, 3, 4 dal Regolamento Urbanistico.

Art. 80 - Sostituzione edilizia

- 1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli che comportano demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, e quindi anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
- 2. Gli interventi di sostituzione edilizia comprendono, in genere, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che ecceda la ristrutturazione edilizia ma che non comporti modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- 3. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nella disciplina di zona , negli interventi di sostituzione edilizia il volume da demolire e ricostruire si calcola come indicato nel Regolamento Edilizio come somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano fuori terra, misurata come indicato all'art.93, per la rispettiva altezza misurata da piano di calpestio a piano di calpestio; per i piani sottotetto l'altezza è misurata all'intradosso del solaio di copertura e nel caso di coperture inclinate come media dell'altezza massima e dell'altezza minima utile. Il volume dei piani parzialmente interrati è calcolato come prodotto della superficie utile lorda , calcolata come indicato all'art. 93 comma 1, lettera h), per l'altezza del vano misurata da piano di calpestio a piano di calpestio del sovrastante solaio.
- 4. Gli interventi di sostituzione edilizia non possono in ogni caso determinare la costruzione di una superficie utile lorda superiore a quella dell'edificio da demolire.

5. Ove non diversamente specificato nella disciplina di zona, negli interventi di sostituzione edilizia non assoggettati a piani attuativi o a progetti unitari l'altezza massima dell'edificio ricostruito non può superare mt. 7,50.

Art. 81 - Ristrutturazione urbanistica

- 1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
- 2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre soggetti alla preventiva approvazione di un piano attuativo.

Art. 82 - Demolizione senza ricostruzione

- 1. Sono interventi di demolizione senza ricostruzione quelli rivolti alla rimozione fisica di edifici o manufatti senza che la loro potenzialità edificatoria possa essere comunque riutilizzata.
- 2. La demolizione senza ricostruzione è ammessa su tutti gli edifici ad eccezione di quelli sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126, fermo restando che sui medesimi sono consentite l'eliminazione di superfetazioni e le altre puntuali demolizioni rientranti nell'intervento di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 78.

Art. 83 - Nuova edificazione

- 1. Sono interventi di nuova edificazione quelli che comportano la realizzazione su aree inedificate di edifici o manufatti comunque abitabili od agibili.
- 2. Sono inoltre assimilati a nuova edificazione gli interventi che comportano ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti oltre i limiti indicati per la ristrutturazione edilizia.
- 3. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:
 - α) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fatte salve le addizioni funzionali rientranti nei limiti dell'intervento di ristrutturazione edilizia;
 - β) gli interventi che, anche quando qualificabili come pertinenza, eccedano i limiti cui all'art. 84;
 - χ) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - δ) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - ε) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come

- abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- φ) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Art. 84 - Pertinenze

- Sono pertinenze i manufatti che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono
 posti in un durevole rapporto di subordinazione con edifici preesistenti, al fine di renderne più
 agevole e funzionale l'uso ed in modo tale da essere posti a loro servizio durevole o ad
 ornamento dei medesimi.
- 2. Le pertinenze sono sempre poste all'interno del medesimo lotto dell'edificio principale e presentano dimensioni modeste e ridotte rispetto al fabbricato cui ineriscono.
- 3. A prescindere dalla loro ammissibilità secondo quanto disposto dalle presenti norme, non si considerano pertinenze, bensì nuove costruzioni, gli ampliamenti la cui superficie utile lorda ecceda il 20% di quella dell'edificio principale.
- 4. Non si computano ai fini degli ampliamenti e delle addizioni funzionali ammesse dalle presenti norme, le piccole pertinenze costituite da manufatti in legno semplicemente appoggiati al terreno nelle aree a corredo di edifici esistenti e da utilizzarsi ad esclusivo servizio dei medesimi. Detti manufatti non possono avere superficie utile lorda superiore a mq. 10 ed altezza media superiore a ml. 2,50; dei medesimi non è consentito alcun diverso uso e la loro consistenza non può essere riutilizzata negli interventi edilizi che prevedano il recupero o il trasferimento di volumetrie. Tali particolari pertinenze sono tenute al rispetto delle distanze minime di cui agli artt. 68, 69, 70 e sono consentite esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici per i quali le presenti norme ammettano almeno la ristrutturazione edilizia di tipo R2.

Capo V - Parametri urbanistici e<u>d edilizi</u> di assetto insediativo <u>e definizioni tecniche</u>

Art. 85 - Parametri urbanistici ed edilizi

- 1. <u>I parametri urbanistici ed edilizi necessari all'Ai fini dell'</u>attuazione del Regolamento Urbanistico nonché <u>dea</u>ll'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia, <u>valgono le definizioni di cui ai successivi articoli da 86 a 95 sono definiti dallo stesso Regolamento Edilizio in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.</u>
- 2. Eventuali diverse definizioni introdotte da leggi nazionali o regionali, troveranno applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza.

- 3. I parametri urbanistici preordinati a definire la potenzialità edificatoria di un'area sono sempre comprensivi delle eventuali costruzioni esistenti sul lotto e pertanto la consistenza di queste ultime deve sempre essere computata, salvo che non se ne preveda la demolizione.
- 4. Ai Piani Attuativi e Progetti Planivolumetrici fatti salvi secondo quanto disposto dall'art. 158 si applicano le definizioni dei parametri urbanistici e le modalità di calcolo disposte dallo strumento urbanistico vigente al momento della loro approvazione.

Art. 85 bis – Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico- edilizi e le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni sono contenute nel Regolamento Edilizio. Ad esse fanno riferimento le presenti norme per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dal Regolamento Urbanistico nonché per l'applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme che regolano l'attività edilizia.

Art. 86 - Superficie territoriale (St) (soppresso)

1. La Superficie Territoriale (St) è la superficie complessiva di un Piano Attuativo o Progetto Unitario come graficizzata sulle planimetrie del Regolamento Urbanistico, comprensiva delle arec fondiarie destinate all'edificazione, delle eventuali ulteriori arec ad uso privato, di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria nonché delle eventuali ulteriori arec ad uso pubblico.

Art. 87 - Superficie fondiaria (Sf) (soppresso)

- 1. La superficie fondiaria (Sf) è la superficie utilizzabile a fini edificatori che comprende il sedime degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi identificate da un'omogenea destinazione di zona o di tessuto, escludendosi le aree a verde privato e quelle destinate a parcheggi privati che siano indicate con apposita simbologia nelle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 2. Nel easo di Piani Attuativi e di Progetti Unitari essa corrisponde alla parte residua della superficie territoriale (St) una volta detratte le aree per l'urbanizzazione primaria (Up) esecondaria (Us) nonché le aree di proprietà pubblica o comunque assoggettate ad uso pubblico.
- 3. La superficie fondiaria deve risultare contigua alla costruzione cui è asservita e priva disoluzioni di continuità, risultando inammissibile il trasferimento di diritti edificatori da arcenon contigue al lotto di pertinenza della costruzione esistente o prevista. Sono fatte salve leprevisioni delle presenti norme in ordine alla delocalizzazione di volumetric esistenti.

4. La superficie fondiaria di pertinenza di una costruzione potra essere computata per- ulteriori edificazioni solo per la parte eccedente a quella impegnata, in base agli indici e prescrizioni di zona, dalla consistenza dell'edificio ivi esistente e progettato.
Art. 88 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Up) (soppresso)
1. La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è costituita dalla somma delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 37, comma 5, della L.R. 1/2005 e cioè:
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
e) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
h) opere per la regimazione delle acque superficiali e necessarie al superamento delle condizioni di pericolosità geologica e idraulica.
Art. 89 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Us) (soppresso)
1. La superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è costituita dalla somma delle superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 37, comma 6, della L.R. 1/2005 e cioè:
a) asili nido e seuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
e) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
h) impianti di notabilizzazione di depurazione e di smaltimente dei rifiuti solidi urbani:

i) aree verdi di quartiere;

- j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerea, in aree a destinazione produttiva;
- 2. Concorrono inoltre a determinare la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (Us) tutte le altre aree ad attrezzature ed impianti di interesse collettivo assimilabili ad opere di urbanizzazione secondaria ai sensi delle disposizioni di leggi e regolamenti.

Art. 90 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) (soppresso)

1. L'indice di utilizzazione territoriale Ut rappresenta la quantità di metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.

Art. 91 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) (soppresso)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria Uf rappresenta la quantità di metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.

Art. 92 - Rapporto di copertura (Rc) (soppresso)

1. Il rapporto di copertura è il rapporto, espresso in percentuale, tra superficie coperta (Se) e superficie fondiaria (Sf)

Art. 93 - Superficie utile lorda (Sul) (soppresso)

1. La Superficie Utile Lorda è la somma della superficie di tutti i piani (fuori terra, seminterrati ed interrati) misurata al lordo degli elementi verticali della costruzione (murature perimetrali e di partizione interna, scale, ascensori, ecc.) con esclusione:

a) dei porticati e logge asserviti ad uso pubblico;

- b) dei porticati e logge ad uso privato, limitatamente ad una superficie complessivamente non superiore al 25% della superficie utile lorda di progetto;
- e) dei balconi a sbalzo e delle terrazze scoperte;
- d) dei locali per volumi teenici;

- e) delle parti comuni destinate all'ingresso ed alla distribuzione negli edifici costituiti da più unità immobiliari, quali androni di ingresso, pozzi seala condominiali, ascensori, passerelle, ballatoi e simili (fermo restando che gli stessi elementi costituiscono superficie utile lorda quando interni e a servizio di singole unità immobiliari);
- f) delle seale esterne che non proseguano oltre il primo piano anche se inserite sotto porticati;
- g) dei piani completamente interrati;
- h) dei piani parzialmente interrati limitatamente ad una percentuale della loro superficie utile lorda pari al rapporto tra la superficie laterale emergente dal terreno (valutata tra la quota di eui all'art. 95, comma 2, lettera "b" e l'intradosso del solaio di copertura) e la superficie laterale complessiva (valutata tra il piano di calpestio dei locali e l'intradosso del solaio di copertura);
- i) delle autorimesse (interrate, seminterrate o fuoriterra) legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti o di nuova realizzazione, fino alla concorrenza di una superficie utile lorda di mq. 25,00 per ogni unità immobiliare;
- l) dei piani sottotetto, limitatamente alle loro porzioni con altezza libera interna inferiore a mt. 2.00:
- m) dei soppalchi con altezza media inferiore a mt. 2,40;
- n) dei cavedi, chiostrine e simili;
- o) dei porticati ad uso privato, anche oltre la percentuale di cui alla lettera "b" che vengano realizzati al piano terreno o seminterrato al fine di conseguire il livello di protezione idrogeologica prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. per i soprastanti locali di abitazione permanente;
- 2. Sono altresì esclusi dal calcolo della superficie utile lorda, quali primi incentivi di carattere urbanistico di cui all'art. 72:
 - a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente em. 30 o comunque per la parte eccedente gli spessori minimi stabiliti dal Regolamento Edilizio;
 - i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, etc.) capaci di migliorare lecondizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnicocostruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme in materia di ediliziasostenibile.
 - 3. Ove il presente articolo disponga l'esclusione di una o più parti della costruzione infunzione dell'altezza libera dei locali, questa si intende riferita agli elementi orizzontali strutturali (dal pavimento all'intradosso del solaio o della copertura) senza considerare controsoffitti od altri elementi non strutturali che riducano l'altezza apparente dei locali.
- 4. Ogni qualvolta le presenti norme ammettano un determinato incremento di superficie utile lorda, questo deve computarsi con i criteri stabiliti dal presente articolo e cioè valutando se le singole parti della costruzione debbano o meno calcolarsi come superficie utile lorda.

Art. 94 - Superficie coperta (Sc) (soppresso)

- 1. La superficie coperta è rappresentata dall'area della figura piana risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti costruite fuori terra (ivi comprese pertinenze, logge e porticati) esclusi i volumi tecnici e le parti aggettanti rispetto alle superfici esterne delle murature perimetrali (quali balconi, pensiline, sporti di gronda e simili) sempre che l'aggetto non sia superiore a ml. 2,00.
- 2. Quando l'aggetto di una o più di tali parti della costruzione sia superiore a ml. 2,00 la parte in eccesso va computata come superficie coperta.
- 3. Nel caso di Piani Attuativi, la superficie coperta complessiva dovrà rispettare il rapporto di copertura (Re) eventualmente stabilito per l'intera area con riferimento alla superficie territoriale. Il Piano Attuativo potrà poi stabilire liberamente la superficie coperta di ciascun lotto a prescindere dall'eventuale rapporto Re stabilito per la zona.

Art. 95 - Altezza massima del fabbricato (Hmax) (soppresso)

- 1. L'altezza massima di un edificio è determinata dalla maggiore tra le altezze dei suoi diversi fronti.
- 2. L'altezza di ciascun fronte del fabbricato si misura tra le seguenti quote di riferimento:
 - α) <u>in alto</u>: la linea di intersezione tra la facciata e l'intradosso della copertura, piana odinclinata (intendendosi come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure il piano di imposta dell'orditura minuta nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili); per i fabbricati produttivi l'altezza sarà determinata con riferimento al piano di posa della struttura principale.
 - β) <u>in basso</u>: la quota del marciapiede esistente (nelle aree urbanizzate) o la quota a tal fineprevista dal Piano Attuativo (nelle aree di nuovo impianto) oppure la minima quota delpiano di campagna in aderenza al perimetro dell'edificio (in tutti gli altri casi).
- 3. Ogni qualvolta il progetto risulti soggetto alle disposizioni in materia di protezione degliedifici dai fenomeni idraulici di cui all'art. 66, il riferimento in basso per la determinazionedell'altezza si assume corrispondente alla quota alla quota di massima esondazione indicata per la zona.
- 4. Ai fini della valutazione dell'altezza di ciascun fronte non sono conteggiati:
 - a) i parapetti su coperture piane praticabili di altezza non superiore a ml. 1,50;
 - b) i muri tagliafuoco, ove prescritti dalle norme vigenti;
 - c) i volumi teeniei, gli impianti e gli apparati teenologici.

5. Nel caso in cui la parte superiore della costruzione sia arretrata rispetto alla facciata principale, l'altezza del fronte interessato sarà ottenuta:

nel easo di coperture inclinate: prolungando l'andamento della falda più elevata fino ad intersecare il piano verticale della facciata.

nel caso di coperture piane: tracciando una linea ideale con pendenza del 30% che muovendo dal punto più avanzato della parte sommitale della costruzione giunge ad intersecare il piano verticale della facciata.

Capo VI - Ulteriori parametri previsti dal Regolamento Urbanistico (soppresso)

Art. 96 - Superficie utile abitabile (Su) (soppresso)

1. La superficie utile abitabile è la superficie di pavimento delle unità immobiliari misurata come disposto dal D.M. 10 maggio 1977 n. 801 e cioè al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinei, vani di porte e finestre, di eventuali seale interne, di logge e di balconi.

Art. 97 - Superficie non residenziale (Snr) (soppresso)

- 1. La superficie non residenziale è la superficie per servizi e accessori misurata come disposto dal D.M. 10 maggio 1977 n. 801 e cioè al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale condominiali. La superficie per servizi e accessori comprende:
 - cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali di servizio e volumi tecnici;
 - autorimesse e posti auto coperti;
 - androni di ingresso e porticati liberi (esclusi quelli assoggettati ad uso pubblico);

- logge e balconi.

Art. 98 - Volumi tecnici (soppresso)

i vani scala al di sopra delle linee di gronda e gli abbaini,

- a) le seale esterne, a servizio di qualsiasi piano, quando abbiano carattere di sieurezza e siano finalizzate a garantire l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza;
- b) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili
- 2. I volumi teenici devono essere progettati e realizzati in modo architettonicamente e morfo logicamente armonizzato al resto dell'edificio e/o del tessuto edilizio circostante.
- 3. Non si considerano volumi tecnici i locali che, nonostante vengano qualificati come tali, presentino dimensioni palesemente eccedenti rispetto a quelle strettamente necessarie o caratteristiche costruttive che non trovano giustificazione nella specificità della loro funzione.
- 4. I volumi tecnici sono tenuti al rispetto delle distanze minime previste dalle presenti norme per le costruzioni. La disposizione può essere derogata solo per i volumi tecnici necessari ad impianti e servizi pubblici, fermi restando in ogni caso i diritti di terzi.
- 1. I volumi tecnici sono le parti della costruzione, compresi i relativi spazi di accesso, strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non trovano luogo entro la sagoma dell'edificio. Devono pertanto qualificarsi come volumi tecnici:
 - c) le cabine elettriche ed i locali caldaia,
 - d) gli impianti per il trattamento ed il condizionamento dell'aria ed i relativi locali,
 - e) gli impianti per il trattamento ed il deposito delle acque idrosanitarie ed i relativi locali;
 - f) gli extracorsa degli ascensori ed i relativi locali macchine;
 - g) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere,
 - h) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani,
 - i) i serbatoi idrici,

le canne fumarie e di ventilazione nonché le ciminiere,

Art. 99 - Sagoma dell'edificio (soppresso)

1. Ai fini delle presenti norme, la sagoma dell'edificio è rappresentata dal solido delimitato da:

a) i piani verticali corrispondenti alle facce esterne delle murature perimetrali;

- b) i piani orizzontali corrispondenti alla giacitura della copertura piana (o delle coperture piane, se non unitaria);
- e) i piani inclinati di giacitura della copertura inclinata (o delle coperture inclinate, se non unitaria);
- d) il piano, orizzontale o inclinato, determinato dalle quote di cui all'art. 95, comma 2, lettera "h"
- 2. Non concorrono alla determinazione della sagoma:
 - a) i balconi, le tettoie a sbalzo e gli aggetti ornamentali in genere;
 - b) i volumi teeniei;
 - e) le terrazze a tasea, fino ad una superficie pari al 10% della proiezione sul piano orizzontale della copertura inclinata;
 - d) le porzioni completamente interrate della costruzione (porzioni sottostanti il piano, orizzontale o inclinato, di cui alla lettera "d" del comma 1);
 - e) le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati, quando scoperte e dilarghezza non superiore a ml. 6,00.
- 3. Sono parimenti escluse dalla determinazione della sagoma le modifiche agli elementi della costruzione che costituiscono superficie coperta ma sono esclusi dal calcolo della superficie utile lorda, quando detta variazione non interessi oltre il 20% della loro superficie lorda.
- 4. Non costituiscono variazione di sagoma le modifiche che rientrano nelle tolleranze di costruzione come definite all'art. 71.

Art. 100 - Logge e porticati (soppresso)

- 1. Si definiseono come logge gli spazi coperti che sono delimitati da pareti, pilastri od altrielementi della costruzione e che prospettano direttamente all'esterno.
- 2. Almeno un quarto del perimetro complessivo della loggia deve essere aperto direttamente verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di delimitarla fisicamente. In difetto di tale requisito le logge vanno considerate a tutti gli effetti locali chiusi.
- 3. Si definiscono come porticati le logge poste a livello del terreno circostante l'edificioa sistemazione avvenuta.

Art. 101 - Prospetti (soppresso)

- 1. Si definiscono come prospetti le parti verticali di un edificio che sono esteriori all'immobile e visibili da spazi pubblici o da spazi privati.
- 2. Non costituiscono invece prospetto le pareti che, seppur perimetrali, prospettino su chiostrine o cortili chiusi completamente interni alla costruzione.

- 3. Non costituiscono modifica dei prospetti le seguenti opere:
 - a) sostituzione degli infissi;
 - b) riapertura di porte, finestre e simili quando ne sia documentata la preesistenza e semprechè si tratti aperture compatibili con l'assetto generale della facciata, considerata nel suo stato originario o in quello storicizzato;

le modifiche o rifacimenti delle coperture che non comportino variazione della sagomasecondo quanto disposto dalle presenti norme.

Art. 102 - Superficie permeabile (soppresso)

- 1. La superficie permeabile è quella porzione di superficie fondiaria non impegnata da costruzioni e che consente l'assorbimento, anche parziale, delle acque meteoriche.
- 2. Oltre alle aree non pavimentate, si considerano superfici permeabili lepavimentazioni autobloccanti prefabbricate ad elementi forati posate sumassicciata, sabbia o terra, prive di sottostanti massetti in calcestruzzo.

Art. 103 - Superficie di vendita (soppresso)

- 1. La superficie di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività commerciali atipiche, della vendita di mobili, degli empori polifunzionali, è definita nel Regolamento comunale del commercio.
- 2. Per gli eselusivi fini del ealcolo delle dotazioni di parcheggi privati per la sosta di relazione di cui all'art.65, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande la superficie di vendita si considera pari al 50% della superficie di somministrazione di cui all'art. 41, comma 1, lettera "b", della L.R. 28/2005 e cioè dell'area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cueine, uffici e servizi.
- 3. La superficie di vendita è misurata come disposto dal D.M. 10 maggio 1977 n. 801 e cioè al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 104 - Generalità

- 1. Il Regolamento Urbanistico disciplina le invarianti strutturali in coerenza con le prescrizioni del Piano Strutturale.
- 2. La loro disciplina è dettata negli articoli che seguono o, per le invarianti che coinvolgono una pluralità di elementi non disciplinabili unitariamente o che necessitano di particolari approfondimenti, mediante il rinvio a specifici articoli delle presenti norme.
- 3. Le singole in varianti strutturali sono individuate come descritte al Capo IV del Titolo II delle N.T.A. del Piano Strutturale.

Art. 105 - Nuclei storici e patrimonio edilizio presenti al 1931

- 1. Sono strutture edilizie isolate o annucleate, spesso dotate di una articolazione superiore a quella della casa poderale, che non raggiungono tuttavia la complessità urbanistica dei centri storici. Essi assolvono alla preminente funzione insediativa ma per la loro particolare connotazione architettonica ed urbanistica assolvono anche ad una funzione di testimonianza storica
- 2. Il Regolamento Urbanistico detta disposizioni finalizzate alla sostanziale permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e delle relative aree pertinenziali, se d'interesse storico, e norma gli interventi di recupero tutelando gli elementi architettonici propri della tipologia dell'edificio. Il Regolamento Urbanistico disciplina altresì la conservazione dell'impianto morfologico dell'edilizia storica, laddove caratterizzante, e i limiti entro cui ne è ammessa la modificazione.
- 3. La disciplina per la tutela dei nuclei storici e del patrimonio edilizio presenti al 1931 è dettata dal Titolo IV delle presenti norme, al Capo I (classificazione del patrimonio edilizio esistente) ed la Capo II (disciplina dei tessuti insediativi).

Art. 106 - Ville, parchi e giardini storici

- 1. Sono le ville, parchi e giardini che presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche e che, oltre alla generale funzione di testimonianza storica e alle funzioni specifiche, possono assolvere in modo significativo a una funzione turistica di tipo culturale.
- 2. Essi sono stati a suo tempo individuati dal Piano Strutturale e sono oggi più puntualmente rappresentati nelle tavole del Regolamento Urbanistico, distinguendo tra edifici storici e parchi e giardini storici.
- 3. La disciplina per la tutela degli edifici storici è dettata dall'art. 127 delle presenti norme.

4. La disciplina per la tutela dei parchi e giardini storici è dettata dall'art. 165 delle presenti norme.

Art. 107 - Piazze storiche e spazi comunitari

- 1. Sono Piazza Risorgimento e quei luoghi di incontro della collettività che hanno surrogato storicamente la funzione della piazza nel territorio quarratino (in primo luogo i sagrati delle chiese frazionali) pur senza assumerne la denominazione.
- 2. In quanto luoghi primari di incontro, essi hanno svolto una rilevante funzione di aggregazione sociale. Il Regolamento Urbanistico ripropone tale funzione, oggi molto indebolita, nel quadro della costituzione di un sistema di spazi pubblici di interesse comunitario.
- 3. La valorizzazione del carattere storico, architettonico e ambientale delle piazze storiche e degli spazi comunitari avviene attraverso lo strumento dei Progetti di Centralità, tramite i quali perseguire, anche in diverse fasi temporali, i seguenti obiettivi:
 - una maggiore fruibilità pedonale;
 - un controllato mix funzionale degli spazi al piano terra degli edifici;
 - la sistemazione dei corrispondenti spazi verdi e degli elementi di arredo;
 - l'articolazione funzionale del sistema dei luoghi pubblici all'aperto.
- 4. I Progetti di Centralità sono disciplinati dall'art. 167 delle presenti norme.

Art. 108 - Manufatti e testimonianze di cultura religiosa

- 1. Sono le edicole votive individuate nella tavola QC2 del Quadro Conoscitivo.
- 2. Esse rappresentano una significativa espressione della vita civile e religiosa della comunità locale e pertanto assolvono una funzione di testimonianza della cultura locale.
- 3. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro, associati, ove possibile, ad interventi di sistemazione ambientale delle aree immediatamente adiacenti ai tratti di percorso che li affiancano.
- 4. Nel caso in cui la conservazione di tali manufatti risultasse in contrasto con interventi infrastrutturali od opere di risanamento strutturale degli edifici su cui sono collocati, può essere valutata, sulla base di un progetto esteso ad un adeguato contesto, la possibilità di spostare i manufatti.
- 5. E' compito dell'Amministrazione Comunale definire specifici protocolli per la manutenzione e la pulizia di detti manufatti.

Art. 109 - Manufatti e testimonianze di cultura civile

1. Sono gli elementi di cultura civile individuati nella tavola QC2 del Quadro Conoscitivo.

- 2. Essi comprendono oltre alle mura del Barco Reale, fonti, fontane, tratti di muratura, lavatoi, botti che costituiscono significative testimonianze del processo di antropizzazione del territorio e di costruzione del paesaggio agrario della collina e della pianura.
- 3. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro. Interventi diversi possono essere consentiti solo se indispensabili ad opere di regimazione idraulica o di ristrutturazione della viabilità.

Art. 110 - Percorsi fondativi storici

- 1. Sono i percorsi esistenti al 1821 e quello di via Montalbano/via IV Novembre, che sono stati matrice, alle varie epoche, degli insediamenti sia in ambito urbano che extraurbano. Essi presentano una struttura gerarchizzata e una diffusa copertura del territorio, che vede nella via Vecchia Fiorentina, nei percorsi della campagna bonificata, in quelli di collegamento fra le frazioni collinari e la piana, in via Montalbano, gli elementi cardine dell'ordinamento territoriale.
- 2. I percorsi fondativi storici sono rappresentati nella tavola QC1.2 del Quadro Conoscitivo (carta dei vincoli sovraordinati: vincoli paesaggistici).
- 3. E' prescritta, di norma, la tutela ed il ripristino della continuità e della percorribilità dei tracciati, nonché il recupero degli elementi di cultura materiale ivi presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra a secco ecc.). Non è ammesso alterare l'andamento dei tracciati, fatte salve le opere di ammodernamento per esigenze di viabilità (rettifica e allargamento delle carreggiata, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc.) non altrimenti ottenibili.
- 4. Le alberature e le essenze autoctone presenti ai lati devono essere conservate; in presenza di essenze infestanti è ammessa la loro sostituzione con essenze tipiche della flora locale.
- 5. Le parti realizzate con materiali e tecniche costruttive tradizionali devono essere mantenute e conservate; per le parti di nuova realizzazione è ammesso l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali non tradizionali, purché coerenti figurativamente e funzionalmente con le opere della cultura costruttiva locale.
- 6. Il Programma di Paesaggio di cui all'art. 188 fornisce un abaco di soluzioni per le opere di confinamento dei percorsi storici.
- 7. Nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, di cui al Titolo VI, Capo I, non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali entro una fascia di rispetto di ml. 10 dal margine dei percorsi storici ogni qualvolta essi siano ancora esistenti o comunque ne rimanga traccia percepibile sul territorio.
- 8. Per i fini di cui ai commi precedenti, qualsiasi progetto che preveda nuove costruzioni in zone a prevalente o esclusiva funzione agricola dovrà essere corredato da uno specifico studio sui percorsi fondativi storici che interessano l'area di intervento, dando puntuale dimostrazione della loro evoluzione, del loro uso attuale, della loro pubblica utilità, del loro stato di conservazione e delle eventuali opere previste per il loro ripristino o mantenimento. Detto studio deve essere inquadrato nel contesto dello speciale approfondimento progettuale di

carattere paesaggistico prescritto per gli interventi di nuova edificazione in tali zone. E' facoltà del comune subordinare l'approvazione del progetto all'attuazione di specifici interventi di conservazione o manutenzione nonché imporre eventuali limiti per il traffico veicolare.

Art. 111 - Viabilità vicinale esistente al 1954

- 1. È la rete della viabilità vicinale, costituita dai percorsi di rilievo secondario che hanno assicurato l'accessibilità capillare ai fondi agricoli e che costituisce una risorsa per il territorio e come tale va salvaguardata.
- 2. È prescritta la tutela ed il ripristino della continuità e della percorribilità dei tracciati, nonché il recupero degli elementi di cultura materiale ivi presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra a secco ecc.).
- 3. I percorsi che costituiscono la viabilità vicinale non possono essere eliminati; l'eventuale modificazione di un tratto va sottoposta alla autorizzazione della commissione comunale per il paesaggio.

Art. 112 - Percorsi di interesse naturalistico

- 1. Sono i percorsi individuati all'interno di un tracciato continuo che attraversa il Montalbano in prossimità o in coincidenza con la sua linea di crinale e sono rappresentati nelle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 2. Sono riservati all'escursionismo naturalistico e, per lunghi tratti, al transito di mezzi meccanici per la selvicoltura e l'attività antincendio.
- 3. E' vietato il transito a mezzi motorizzati privati al di fuori di quelli inerenti la selvicoltura, l'attività antincendio e la gestione degli impianti tecnici e tecnologici.
- 4. La sistemazione di detti percorsi e delle loro adiacenze va iscritta nel quadro degli interventi per la valorizzazione ambientale e funzionale dell'area del Montalbano.

Art. 113 - Percorsi di interesse panoramico

- 1. È il sistema dei percorsi di collegamento in quota dei centri frazionali della collina, da Tizzana all'estremità ovest del Montalbano, integrato con tratti di viabilità minore non tutti carrabili; del percorso al piede della collina, coincidente in buona parte con la via Boschetti Campano; dei percorsi lungo gli argini dei corpi idrici principali. Essi sono rappresentati insieme ai percorsi ciclopedonali nelle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico.
- 2. Essi assicurano la migliore fruizione dei valori paesaggistici del territorio e collegano le principali aree di interesse naturalistico.
- 3. È prescritta la tutela ed il ripristino della continuità e della percorribilità dei tracciati, nonché il recupero degli elementi di cultura materiale ivi presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra a secco ecc.).

- 4. Gli interventi di adeguamento funzionale delle sedi stradali dovranno essere motivati da puntuali esigenze funzionali e dovranno essere attuati con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto ambientale;
- 5. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare le veduta panoramica dai percorsi e dalle loro adiacenze.
- 6. Per assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma precedente, qualsiasi progetto che preveda nuove costruzioni in zone adiacenti ai percorsi di interesse panoramico dovrà essere corredato da uno specifico studio sulle vedute che da essi si godono e dovrà dare dimostrazione che il manufatto non le limita o compromette. Detto studio deve essere inquadrato nel contesto dello speciale approfondimento progettuale di carattere paesaggistico prescritto per gli interventi di nuova edificazione nelle zone a prevalente od esclusiva funzione agricola.

Art. 114 - Aree agricole della collina arborata

- 1. Sono le aree collinari storicamente strutturate per le produzioni agricole tradizionali e che si distinguono per una singolare valenza paesaggistica. Esse sono individuate puntualmente sulle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 2. La disciplina per la tutela e la valorizzazione delle aree della collina arborata è dettata dall'art. 194 delle presenti norme.

Art. 115 - Aree agricole della bonifica

- 1. Sono le aree di pianura rese idonee all'agricoltura a seguito degli interventi di bonifica attuati in diverse epoche storiche e caratterizzanti ancora oggi il paesaggio. Esse sono individuate puntualmente sulle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 2. La disciplina per la tutela e la valorizzazione delle aree della bonifica è dettata dall'art. 203 delle presenti norme.

Art. 116 - Aree con sistemazioni agrarie storiche

- 1. Sono le aree caratterizzate da assetti agrari storici o tipici o da complessi vegetazionali paesisticamente significativi e corrispondono alle aree terrazzate della collina.
- 2. La disciplina per la tutela e la valorizzazione di dette aree è dettata dall'art. 207 delle presenti norme

Art. 117 - Area Naturale Protetta di Interesse Locale La Querciola

1. E' l'omonima Area Naturale Protetta di Interesse istituita, ai sensi della L.R. 49/1995, con Delibera del Consiglio Comunale n. 105/97.

2. La disciplina per la tutela e la valorizzazione dell' Area Naturale Protetta di Interesse Locale "La Querciola" è dettata dall'art. 205 delle presenti norme.

Art. 118 - Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio

- 1. Sono gli elementi naturalistici, quali filari, viali, siepi, alberi monumentali, puntualmente individuati nella schedatura allegata al Quadro Conoscitivo.
- 2. La disciplina per la tutela e valorizzazione degli elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio è dettata dagli artt. 206 delle presenti norme.

Art. 119 - Principali corsi d'acqua e relativi ambiti territoriali

- 1. Sono i principali corsi d'acqua che attraversano il territorio Comunale, puntualmente rappresentati nelle tavole del Regolamento Urbanistico e di seguito elencati:
 - Rio Barberoni;
 - Rio Barbone;
 - Fosso Collecchio;
 - Fosso Farnio o Falcheretto:
 - Rio Fermulla o di Acqua Bona;
 - Fosso della Impialla o del Campano;
 - Rio Molina;
 - Rio Morone;
 - Torrente Ombrone Pistoiese:
 - Fosso Quadrelli e Gora di Dogaia;
 - Fosso del Santonuovo o del Guado;
 - Torrente Stella.
- 2. La disciplina per la loro tutela e valorizzazione è dettata dall'art. 208 delle presenti norme.
- 3. I tratti dei fossi Fermulla e Falchereto compresi nel perimetro del sub-sistema insediativo del capoluogo costituiscono direttrici privilegiate per la realizzazione di un sistema integrato e continuo di verde urbano e di percorsi pedonali e ciclabili. A tal fine il Regolamento Urbanistico prevede la loro riqualificazione ed integrazione con le aree pubbliche contermini, anche al fine di migliorarne la fruibilità e le relazioni con il tessuto insediativo che attraversano.

Art. 120 - Invasi e bacini artificiali

- 1. Sono gli invasi ed i bacini artificiali, puntualmente rappresentati nelle tavole del Regolamento Urbanistico, che possono svolgere una funzione agricolo-produttiva, ricreativa, naturalistica, di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche.
- 2. Tali aree sono costituite dagli specchi d'acqua, dagli eventuali terrapieni di sbarramento e dalle aree ad esse strettamente connesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.
- 3. In adiacenza agli invasi e bacini artificiali sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturale del paesaggio (già L. 431/85) ed evidenziati nella tav. QC1.1 (Vincoli paesaggistici) non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a ml. 15 dal perimetro dell'invaso. I rilevati di contenimento dovranno essere sistemati ai fini di un corretto inserimento paesaggistico. Le trasformazioni degli eventuali edifici esistenti in tale fascia dovranno essere finalizzate a ridurne l'impatto ambientale e paesaggistico.
- 4. Nelle aree di cui al comma 2 sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - spandimento dei pesticidi, fertilizzanti, diserbanti, disseccanti e geodisinfettanti;
 - dispersione sul suolo e/o nel suolo di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - attività zootecniche, pascolo e stazzo di bestiame;
 - attività minerarie, apertura di cave e pozzi;
 - stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - accumulo di concimi organici ed inorganici;
 - attività industriali e/o artigianali produttivi e di servizio che contemplino scarichi liquidi e/o stoccaggio di rifiuti speciali, tossici e nocivi.
- 5. Gli invasi ed i bacini artificiali che hanno una prevalente funzione ricreativa e sportiva sono specificatamente disciplinati all'art. 213 delle preseti norme.

Art. 121 - Aree umide

- 1. Sono le aree isolate, impaludate per buona parte dell'anno, residuo delle vaste paludi preesistenti alla bonifica, che costituiscono delle naturali aree di esondazione e svolgono una funzione di valorizzazione paesaggistica ed ambientale.
- 2. La disciplina per la tutela e valorizzazione delle aree umide è dettata dall'art. 204 delle presenti norme.

Art. 122 - Sorgenti

- 1. Sono i punti di emergenza naturale delle acque del sottosuolo e le relative opere di presa individuate nella tavola QC1.1 del Quadro Conoscitivo (carta dei vincoli sovraordinati: vincoli geologici e idraulici). Esse costituiscono una importante risorsa idropotabile e svolgono anche una funzione di valorizzazione ambientale.
- 2. Le sorgenti e le aree contermini, i sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono sottoposte a tutela assoluta per un raggio di ml. 10. Nella tavola QC1.1 del Quadro Conoscitivo (carta dei vincoli sovraordinati: vincoli geologici e idraulici) sono indicate le zone di salvaguardia relative alle sorgenti, estese all'area compresa in un raggio di ml. 200 dal punto di emergenza.
- 3. La tutela e valorizzazione delle sorgenti è considerata uno dei capisaldi dei progetti di fruizione e valorizzazione dell'area dei crinali del Montalbano.

Art. 123 - Boschi di rilevanza naturalistica e paesaggistica

- 1. Le aree boscate di rilevanza naturalistica e paesaggistica sono individuate nella tavola QC1.2 del Quadro Conoscitivo (carta dei vincoli sovraordinati: vincoli paesaggistici) che costituisce una precisazione ed una verifica delle perimetrazioni già proposte del Piano Strutturale.
- 2. Il perimetro delle aree boscate individuato nell'elaborato di cui al comma precedente non costituisce elemento probante circa la qualificazione dell'area come "bosco" secondo la definizione di cui alla L.R. 39/2000. Ogni qualvolta ciò sia rilevante ai fini di una qualsiasi trasformazione, si dovrà sempre procedere a specifico accertamento in base alla estensione e consistenza dell'area arborata.
- 3. La disciplina per la tutela e valorizzazione delle aree boscate è dettata dagli artt. 193, 196 e 196 delle presenti norme.

Art. 124 - Cave

- 1. Sono le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative.
- 2. Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 3. Nel quadro della valorizzazione delle aree boscate del Montalbano, vi sono consentiti interventi finalizzati:
 - al risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto di che definisca le condizioni di messa in sicurezza,
 - al riordino del sistema di raccolta dell'acque superficiali ed alla ricostituzione di un assetto vegetazionale teso a mitigare l'impatto ambientale delle sezioni di scavo;
 - al loro recupero per attività turistico-ricreative sportive, anche mediante la realizzazione di attrezzature e piccole strutture di servizio.

- 4. Detti interventi sono soggetti alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario esteso all'intera estensione della cava.
- 5. Per i progetti relativi a cave incluse nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) deve essere verificata la coerenza con le indicazioni del Piano Provinciale delle attività estrattive (P.A.E.R.P.).

Art. 125 - Toponomastica Territoriale

- 1. La toponomastica territoriale costituisce un'importante testimonianza dell'identità del territorio di cui va conservata la memoria.
- 2. Il Comune, mediante distinto e specifico studio, procederà a definire le varie categorie di toponomastica da censire, la loro schedatura, il loro utilizzo e le opportune forme di divulgazione, per poi formare ed aggiornare il "Catasto dei Toponimi" secondo le linee indicate all'art. 50 delle N.T.A. del Piano Strutturale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Capo I - Classificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 126 - Classi di valore degli edifici esistenti

- 1. Nelle tavole del Regolamento Urbanistico sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio dell'edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili.
- 2. Gli edifici o complessi edilizi di cui al comma precedente sono distinti nelle seguenti classi:
 - Classe 1: Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico e ambientale
 - Classe 2: Edifici e/o complessi edilizi di valore storico, architettonico e ambientale
 - Classe 3: Edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico, architettonico e ambientale
 - Classe 4: Edifici e/o complessi edilizi di valore ambientale e testimoniale:
- 3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 81, comma 1, della L.R. 01/2005, i progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati di una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la tutela e la conservazione di tali elementi.

Art. 127 - Edifici di Classe 1

- 1. Sono gli edifici soggetti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché gli edifici ad essi assimilati in quanto presentano caratteri particolarmente significativi per identità storica, culturale e ambientale del territorio o per la loro connotazione architettonica e tipologica.
- 2. Sugli edifici di Classe 1 sono ammessi interventi fino al Restauro e Risanamento Conservativo, previo conseguimento della autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ove si tratti di immobili sottoposti al relativo regime di tutela.
- 3. Anche quando il tipo di intervento da eseguire sia limitato ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.
- 4. In ogni caso, le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con il singolo edificio e con le sue esigenze di tutela.

Art. 128 - Edifici di Classe 2

- 1. Sono gli edifici che si qualificano come componenti integranti della morfologia urbana e territoriale in ragione degli elementi costruttivi e decorativi tradizionali, delle caratteristiche tipologiche, dell'epoca di insediamento e dei criteri di inserimento nel tessuto urbano o nel territorio agricolo.
- 2. Sugli edifici di Classe 2 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo R1, sempre che la loro compatibilità sia dimostrata dalla relazione storico-critica di cui all'art. 74. Ove la stessa relazione dimostri come porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi degli elementi di valore di cui al comma 1, sulle porzioni medesime sono ammissibili interventi di ristrutturazione edilizia R2.

Art. 129 - Edifici di Classe 3

- 1. Sono gli edifici che, nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o insediativi meritevoli di tutela e conservazione.
- 2. Sugli edifici di Classe 3 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo R2, sempre che la loro compatibilità sia dimostrata dalla relazione storico-critica di cui all'art. 74.
- 3. Ove la disciplina di zona o di tessuto consenta ampliamenti, questi sono ammessi solo quando la richiamata relazione dimostri che essi (per ubicazione, dimensione e conformazione) non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi tutelati.
- 4. Sono ammessi interventi di parziale rialzamento solo se finalizzati alla ricostruzione di parti dirute od al completamento di porzioni della costruzione rimaste incompiute e sempre che l'originaria conformazione dell'edificio sia inequivocamente attestata da documenti probanti e con data certa (fotografie d'epoca, planimetrie catastali, rilievi, progetti originali e simili).
- 5. Tutti gli interventi ammessi, a prescindere dalla loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - in nessuno caso possono essere alterati gli elementi di pregio risultanti dalla analisi storicocritica di cui all'art. 74, né può essere preclusa o compromessa la loro percezione;
 - i caratteri architettonici, i materiali e le finiture degli eventuali ampliamenti o parziali sopraelevazioni devono risultare coerenti con quelli della struttura originaria.

Art. 130 - Edifici di Classe 4

1. Sono gli edifici di minor valore architettonico e tipologico, in genere di più recente costruzione o, se di impianto storico, significativamente alterati rispetto al loro carattere originario ma che, in ragione della loro localizzazione, conformazione o tipologia, costituiscono comunque una significativa testimonianza degli insediamenti storici. La classe comprende inoltre gli edifici che, a prescindere dal loro valore intrinseco, risultano elementi integranti di contesti paesaggistici ed ambientali di valore.

- 2. Sugli edifici di Classe 4 sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo R3, sempre che la loro compatibilità sia dimostrata dalla relazione storico-critica di cui all'art. 74. La demolizione e fedele ricostruzione è ammessa solo nei casi di comprovata impossibilità di recupero strutturale dell'edificio.
- 3. Ove la disciplina di zona o di tessuto consenta ampliamenti, questi sono ammessi solo quando la richiamata relazione storico-critica dimostri che essi (per ubicazione, dimensione e conformazione) non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi tutelati.
- 4. Sono ammessi interventi di parziale rialzamento solo se finalizzati alla ricostruzione di parti dirute od al completamento di porzioni della costruzione rimaste incompiute e sempre che l'originaria conformazione dell'edificio sia inequivocamente attestata da documenti probanti e con data certa (fotografie d'epoca, planimetrie catastali, rilievi, progetti originali e simili).
- 5. Tutti gli interventi ammessi, a prescindere dalla loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - in nessuno caso possono essere alterati gli elementi di pregio risultanti dalla analisi storicocritica di cui all'art. 74, né può essere preclusa o compromessa la loro percezione;
 - i caratteri architettonici, i materiali e le finiture degli eventuali ampliamenti o parziali sopraelevazioni devono risultare coerenti con quelli della struttura originaria.

Art. 131 - Disposizione speciali per alcuni edifici classificati

- 1. Per gli edifici ricadenti nei limiti del Progetto di Centralità PC2, "Quarrata Piazza Risorgimento", l'eventuale classificazione conserva valore fino alla approvazione del Piano Guida relativo a detto ambito, il quale potrà modificare la classificazione medesima o, comunque, prevedere i diversi tipi di intervento che risulteranno necessari per conseguire gli obiettivi affidatigli.
- 2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma precedente, gli interventi ammissibili sugli edifici classificati ricadenti nel PC2 sono sottoposti alla disciplina stabilita dagli articoli precedenti per la classe attribuita a ciascun edificio.

Capo II - Disciplina dei tessuti insediativi

Art. 132 - Tessuti storici (TS)

1. Sono i tessuti di impianto storico nonché gli edifici o complessi di edifici sparsi di interesse storico che costituiscono la memoria storica degli insediamenti, ubicati sia all'interno che all'esterno dei limiti di crescita urbana previsti dal Piano Strutturale.

- 2. Nei tessuti di impianto storico sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - artigianale complementare alla residenza;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa; vendita dei mobili;
 - turistico-ricettiva ad esclusione di campeggi e villaggi turistici;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.7, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.13, f.15, f.16, f.18 limitatamente a stazioni di servizio, f.19, f.20.
 - agricola, limitatamente alle attività connesse alla produzione agricola.
- 3. Tutti gli interventi debbono mirare al mantenimento e, ove necessario ed opportuno, al ripristino degli originari caratteri del tessuto o nucleo storico.
- 4. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 5. Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia. Sono inoltre ammessi interventi di sostituzione edilizia a condizione che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali che garantiscano un organico e coerente inserimento nel tessuto storico. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio del tessuto nel quale si andrà ad inserire la costruzione nonché dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della soluzione progettuale, che in nessun caso potrà alterare o pregiudicare la percezione dei caratteri fondativi del tessuto insediativo storico.
- 6. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento all'edificio principale (sia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che di sostituzione edilizia) con un incremento fino al 30% della loro superficie utile lorda, comunque fino ad un massimo di mq. 15 complessivi.
- 7. Per le sole unita immobiliari ad uso residenziale realizzate successivamente al 1931 ed esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, al fine di conseguire il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni, sono inoltre ammessi modesti ampliamenti, anche con più interventi distanziati nel tempo, in misura complessivamente non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità abitativa. Detto limite dimensionale si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione le pertinenze, le addizioni funzionali e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga ammesse per tale tipo di intervento dall'art. 79, comma 2, lettera "d", della L.R. 1/2005. Detti ampliamenti non sono ammessi sul fronte principale dell'edificio (e comunque sul lato della pubblica via) e per essi non trovano applicazione le deroghe o eccezioni ordinariamente

- previste per i tessuti TS agli artt. 68, 69 e 70, cosicché l'intervento deve assicurare l'integrale rispetto delle distanze minime previste per gli altri tipi di tessuto.
- 8. Gli interventi ammessi, quale sia la loro qualificazione, non devono comportare la la sostituzione di coperture inclinate con coperture piane, né l'introduzione di altri elementi edilizi incongrui con il carattere storico del tessuto.
- 9. Le possibilità di ampliamento ammesse dal presente articolo per le unità a destinazione residenziale si applicano, alle stesse condizioni e con gli stesi limiti, anche alle unità a destinazione servizi.

Art. 133 - Tessuti consolidati (TC)

- Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita del capoluogo
 e delle frazioni a partire dalla metà del secolo scorso ed includono porzioni di tessuto storico
 disomogenee e fortemente trasformate ed anche singoli edifici di impianto storico che, pur
 conservando, in alcuni casi, elementi architettonici e tipologici di pregio, hanno perduto il
 rapporto con il contesto originario.
- 2. I Tessuti Consolidati si distinguono in:
 - Tessuti non ordinati TC1, che caratterizzano la generalità delle addizioni delle frazioni e le prime fasi di espansione del capoluogo;
 - Tessuti ordinati TC2, in cui è riconoscibile una regola insediativa per il disegno dei lotti, l'allineamento degli edifici lungo la viabilità, l'omogeneità, o almeno la prevalenza, di una tipologia edilizia.
 - Tessuti ordinati TC3, costituiti dagli insediamenti realizzati, od in corso di realizzazione, in forza di piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi convenzionati, nei quali l'assetto ordinato ed il rapporto fra gli edifici e gli spazi pubblici od aperti è da preservare.

Art. 134 - Tessuti consolidati non ordinati (TC1)

- 1. Nei Tessuti Consolidati TC1 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario.
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Consolidati TC1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio ad eccezione della grande distribuzione e della media distribuzione superiore a mq 400 di superficie di vendita, commerciale atipico, vendita dei mobili, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all' art.17: f..1 (esclusi i servizi di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 e s.m.i.), f.2, f.3 f.4, f.5, f.7, f.9 limitatamente a presidi

ospedalieri e cliniche, f.12, f.13, f.15, f.17. f.18 limitatamente a stazioni di servizio, f.19, f.20;

- artigianale complementare alla residenza;
- commerciale all'ingrosso e depositi, limitatamente ad attività di modesta dimensione e compatibili con la residenza ed esclusi i depositi all'aperto.
- 3. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 4. Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, con le limitazioni di cui al comma 7 per gli edifici ad uso non residenziale.
- 5. Per le sole unita immobiliari ad uso residenziale esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, al fine di conseguire il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni, sono inoltre ammessi modesti ampliamenti, anche con più interventi distanziati nel tempo, in misura complessivamente non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità abitativa. Detto limite dimensionale si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione le pertinenze, le addizioni funzionali e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga ammesse per tale tipo di intervento dall'art. 79, comma 2, lettera "d", della L.R. 1/2005.
- 6. Per le sole unità immobiliari residenziali facenti parte di edifici che, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, risultino dotati di aree di pertinenza particolarmente ampie possono essere consentiti ampliamenti maggiori rispetto a quelli di cui al comma precedente nel rispetto dei seguenti ulteriori parametri:
 - il rapporto di copertura deve risultare inferiore a 0,20;
 - la massima misura dell'ulteriore ampliamento è stabilita con la seguente formula: (0,20-rapporto di copertura esistente)x300;
 - in nessun caso il maggior ampliamento può eccedere ulteriori mq. 30.
- 7. Negli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso non residenziale, l'integrale riutilizzo della superficie utile lorda esistente è ammesso solo ove venga mantenuta la destinazione d'uso in atto. Ove essa venga a mutare, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie utile lorda esistente come segue:
 - per i primi mq. 100: applicando il coefficiente 1,00 (integrale riutilizzazione);
 - per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 200: applicando il coefficiente 0,80;
 - per la parte eccedente mg. 200 e fino a mg. 500: applicando il coefficiente 0,50;
 - per la parte eccedente mq. 500: applicando il coefficiente 0,30.

La riduzione non si applica nel caso di interventi su edifici ad uso promiscuo nei quali, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, almeno il 75% della superficie utile lorda risulti destinata ad uso residenziale.

- 8. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - l'altezza dell'edificio non può risultare superiore a ml. 7,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore;
 - il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50%.
- 9. Sugli edifici destinati a funzioni non ammesse, fino a quando esse permangano, non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di tipo R1.
- 10. Le possibilità di ampliamento ammesse dal presente articolo per le unità a destinazione residenziale si applicano, alle stesse condizioni e con gli stesi limiti, anche alle unità aventi destinazioni d'uso consentite dal comma 2 del presente articolo.

Art. 135 - Tessuti consolidati ordinati (TC2)

- 1. Nei Tessuti Consolidati TC2 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario.
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Consolidati TC2 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio ad eccezione della media e grande distribuzione, vendita dei mobili, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all' art.17: f.2, f.3, f.4, f.5, f.7, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.12, f.13, f.15, f.17. f.18 limitatamente a stazioni di servizio, f.19, f.20;
- 3. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 4. Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, con le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso non residenziale.
- 5. Per le sole unita immobiliari ad uso residenziale esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, al fine di conseguire il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni, sono inoltre ammessi modesti ampliamenti, anche con più interventi distanziati nel tempo, in misura complessivamente non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità abitativa. Detto limite dimensionale si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione le pertinenze, le addizioni funzionali e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga ammesse per tale tipo di intervento dall'art. 79, comma 2, lettera "d", della L.R. 1/2005.

- 6. Negli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso non residenziale, l'integrale riutilizzo della superficie utile lorda esistente è ammesso solo ove venga mantenuta la destinazione d'uso in atto. Ove essa venga a mutare, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie utile lorda esistente come segue:
 - per i primi mq. 100: applicando il coefficiente 1,00 (integrale riutilizzazione);
 - per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 200: applicando il coefficiente 0,80;
 - per la parte eccedente mq. 200 e fino a mq. 500: applicando il coefficiente 0,50;
 - per la parte eccedente mq. 500: applicando il coefficiente 0,30.

La riduzione non si applica nel caso di interventi su edifici ad uso promiscuo nei quali, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, almeno il 75% della superficie utile lorda risulti destinata ad uso residenziale.

- 7. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettati gli allineamenti fronte strada determinati dagli altri edifici costituenti il tessuto nonché la tipologia edilizia prevalente;
 - l'altezza dell'edificio non può risultare superiore a ml. 7,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore;
 - il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50%;
 - la distanza dai confini non può essere inferiore a ml. 5;
 - la distanza tra pareti finestrate ed edifici antistanti non può essere inferiore a ml. 10, precisandosi come la norma si applichi anche quando sola una delle pareti sia finestrata.

Le disposizioni in relazione alle distanze minime non si applicano agli interventi di parziale demolizione senza ricostruzione di cui all'art. 82.

- 8. Sugli edifici destinati a funzioni non ammesse, fino a quando esse permangano, non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di tipo R1.
- 9. Le possibilità di ampliamento ammesse dal presente articolo per le unità a destinazione residenziale si applicano, alle stesse condizioni e con gli stesi limiti, anche alle unità a destinazione servizi.

Art. 136 - Tessuti consolidati ordinati risultanti da piani attuativi (TC3)

- 1. Nei Tessuti Consolidati TC3 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario.
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Consolidati TC3 sono ammesse le destinazioni d'uso previste dai piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni.
- 3. Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi comprese le

addizioni funzionali, le pertinenze e le altre forme di ampliamento riconducibili a detto tipo di intervento. Quando l'intervento attenga a singole unità immobiliari, o comunque non all'edificio nella sua interezza, gli interventi, a prescindere dalla loro qualificazione, non potranno comportare variazioni della sagoma e dell'aspetto esteriore degli edifici.

- 4. Quando l'intervento riguardi un edificio residenziale nella sua interezza, è inoltre ammesso l'intervento di sostituzione edilizia. In tale eventualità la consistenza della nuova costruzione sarà quella ammessa dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dall'originario piano attuativo.
- 5. Sugli edifici e sulle unità immobiliari a destinazione diversa da quella residenziale, fin quando permane tale destinazione, sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo. In caso di variazione della destinazione ad uso residenziale sono ammessi gli interventi di cui ai commi 3 e 4
- 6. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;
 - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.

Art. 137 - Tessuti promiscui (TM)

- 1. Sono i tessuti caratterizzati dalla disordinata compresenza di residenze e strutture produttive, tipici della fase di più forte espansione economica del Comune. Essi sono presenti sia nelle frazioni di pianura che nelle aree del capoluogo prossime ai tessuti di impianto storico o alla viabilità principale.
- 2. I tessuti promiscui, in relazione alla prevalenza delle funzioni ed alla vocazione in rapporto al contesto insediativo, si distinguono in:
 - Tessuti promiscui TM1, a destinazione prevalentemente residenziale;
 - Tessuti promiscui TM2, a destinazione prevalentemente produttiva;
 - Tessuti promiscui ordinati TM3, risultanti da Piano Attuativo.
- 3. Il Regolamento Urbanistico favorisce la riorganizzazione di questi tessuti e la loro evoluzione e specializzazione, incentivando le trasformazioni verso la funzione prevalente.

Art. 138 - Tessuti promiscui prevalentemente residenziali (TM1)

- 1. Nei Tessuti Promiscui TM1 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario.
- 2. Nei Tessuti Promiscui TM1 sono ammesse le stesse destinazioni d'uso previste all'art. 134 per i Tessuti Consolidati TC1.

- 3. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 4. Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, con le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso non residenziale.
- 5. Per le sole unita immobiliari ad uso residenziale esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, al fine di conseguire il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni, sono inoltre ammessi modesti ampliamenti, anche con più interventi distanziati nel tempo, in misura complessivamente non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità abitativa. Detto limite dimensionale si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione le pertinenze, le addizioni funzionali e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga ammesse per tale tipo di intervento dall'art. 79, comma 2, lettera "d", della L.R. 1/2005.
- 6. Negli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso non residenziale, l'integrale riutilizzo della superficie utile lorda esistente è ammesso solo ove venga mantenuta la destinazione d'uso in atto. Ove essa venga a mutare, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie utile lorda esistente come segue:
 - per i primi mq. 100: applicando il coefficiente 1,00 (integrale riutilizzazione);
 - per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 200: applicando il coefficiente 0,80;
 - per la parte eccedente mq. 200 e fino a mq. 500: applicando il coefficiente 0,50;
 - per la parte eccedente mq. 500: applicando il coefficiente 0,30.

La riduzione non si applica nel caso di interventi su edifici ad uso promiscuo nei quali, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, almeno il 75% della superficie utile lorda risulti destinata ad uso residenziale.

- 7. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - l'altezza dell'edificio non può risultare superiore a ml. 7,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore; l'altezza massima ammessa è elevata a ml. 10,50 nei tessuti TM1 ricadenti negli ambiti 3, 4, 5, 6, 7 del capoluogo come definiti all'art. 21.
 - il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50%.
- 8. Sugli edifici destinati a funzioni non ammesse, fino a quando esse permangano, non sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia di tipo R1.
- 9. Le possibilità di ampliamento ammesse dal presente articolo per le unità a destinazione residenziale si applicano, alle stesse condizioni e con gli stesi limiti, anche alle unità a destinazione servizi.

Art. 139 - Tessuti promiscui prevalentemente produttivi (TM2)

- 1. Nei Tessuti Promiscui TM2 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario
- 2. Nei Tessuti Promiscui TM2 sono ammesse le stesse destinazioni d'uso previste all'art. 142 per i Tessuti Consolidati TP1.
- 3. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dall'apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 4. Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, fermo restando le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso diverso da quelli ammessi.
- 5. Per i soli edifici ad uso produttivo sono inoltre ammessi:
 - al fine di conseguire il miglioramento igienico e funzionale delle aziende: modesti ampliamenti della costruzione in misura non superiore al 20% della superficie utile lorda preesistente (detto limite si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione anche le addizioni funzionali, le pertinenze e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga previste per tale tipo di intervento);
 - al fine di migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi: gli ulteriori ampliamenti e trasformazioni di cui all'art. 73, nella misura e con le condizioni ivi stabilite.
- 6. Per gli edifici o le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quelli ammessi, fin quando permanga tale destinazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. In caso di mutamento della destinazione verso uno degli usi ammessi, sono consentiti interventi di cui ai commi 4 e 5.
- 7. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - l'altezza dell'edificio non può risultare superiore a ml. 8, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore;
 - il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50%.
- 8. Negli edifici produttivi sono consentiti alloggi per i titolari, gestori o custodi dell'attività nei limiti prescritti all'art. 142 per i tessuti TP1.

Art. 140 - Tessuti promiscui ordinati (TM3)

1. Nei Tessuti Promiscui TM3 il Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni.

- 2. Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza degli atti di cui al comma precedente, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal piano attuativo.
- 3. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;
 - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.
- 4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni d'uso prescritte all'art. 139 per le zone TM2.

Art. 141 - Tessuti Produttivi (TP)

- 1. Sono i tessuti costituiti da aree a prevalente destinazione industriale ed artigianale, con presenza, a volta significativa, di residenza. Tali aree sono localizzate principalmente nella zona nord del capoluogo e lungo l'asse di via Europa pur essendo presenti, sia pure in modo sparso, in quasi tutte le frazioni della pianura.
- 2. Per le modalità con cui si sono formati e per la loro collocazione, i Tessuti Produttivi, presentano in genere carenze di infrastrutturazione viaria, di parcheggi e di spazi pubblici e sono assimilabili alle aree di completamento edilizio. Le sole aree produttive che presentano i caratteri ordinati degli insediamenti specializzati dotati di adeguate infrastrutture sono quelle risultanti da piani attuativi in corso di realizzazione.
- 3. I Tessuti Produttivi, si distinguono pertanto in:
 - Tessuti Produttivi TP1, tessuti produttivi non ordinati;
 - Tessuti Produttivi TP2, tessuti produttivi ordinati risultanti da piani attuativi in corso di realizzazione.

Art. 142 - Tessuti Produttivi non ordinati (TP1)

- 1. Nei Tessuti Produttivi TP1 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario e quelli per i quali sia indicata la perimetrazione di intervento diretto convenzionato sulle tavole del Regolamento Urbanistico..
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Produttivi TP1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - produttiva;
 - direzionale:

- di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.1 (esclusi nidi aziendali), f.3, f.4, f.5, f.6, f.8, f.9, f.15;
- commerciale atipico, vendita dei mobili,somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
- commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato;
- commerciale all'ingrosso e depositi all'aperto;
- residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività.
- 3. Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, con le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso diverso da quelli ammessi.
- 4. Sono inoltre ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Indice di utilizzazione fondiaria:......Uf mq./mq. 0,75
 - Rapporto di copertura:.....Rc 50%

 - Distanza minima dalle strade:.......ml. 10,00 oppure, se maggiore, alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti
- 5. Per i soli edifici ad uso produttivo, al fine di migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi, sono inoltre ammessi gli ulteriori ampliamenti e trasformazioni di cui all'art. 73, nella misura e con le condizioni ivi stabilite.
- 6. Per gli edifici o le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quelli ammessi, fin quando permanga tale destinazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. In caso di mutamento della destinazione verso uno degli usi ammessi, sono consentiti interventi di cui ai commi 4 e 5.
- 7. Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell'attività, non sono ammessi negli edifici produttivi di consistenza inferiore a mq. 600 di superficie utile lorda e negli edifici adibiti ad usi diversi da quello produttivo. Negli edifici produttivi di consistenza compresa tra mq. 600 e mq. 2500 di superficie utile lorda è ammesso un solo alloggio. Negli edifici produttivi di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi ammessi nei Tessuti Produttivi TP1 non possono avere superficie utile netta superiore a mq. 120.
- 8. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle restrizioni di cui al comma 4, fermo restando che disposizioni in relazione alle distanze minime non si applicano agli interventi di parziale demolizione senza ricostruzione.
- 9. Per gli edifici produttivi ricadenti in piccole porzioni di tessuto TP1 inserite in contesti prevalentemente residenziali, o ad esse contigue, l'altezza massima ammessa è ridotta a ml. 8 e la tipologia edilizia dovrà risultare coerente con i caratteri prevalenti del tessuto insediativi nel quale si inserisce.

10. Per il solo lotto nel quale insiste l'azienda "Confezioni Alba s.n.c.", in considerazione della restrizione della superficie fondiaria introdotta al fine di preservare la possibilità di un collegamento viario tergale a servizio del centro commerciale naturale sviluppatosi a nord est della S.R. 66, è ammessa deroga agli indici di zona con ampliamento della costruzione esistente in profondità, per tutta la larghezza del corpo di fabbrica e per tutta la sua altezza, fino ad una distanza non inferiore a ml. 5 dal confine tergale.

Art. 143 - Tessuti Produttivi ordinati (TP2)

- 1. Nei Tessuti Produttivi TP2 il Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni, la cui disciplina conserva valore anche dopo il termine temporale di validità delle convenzioni medesime, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4.
- 2. Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza degli atti di cui al comma precedente, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal piano attuativo.
- 3. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;
 - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.
- 4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione e comunque dopo il termine temporale di validità delle convenzioni sono ammesse le stesse destinazioni d'uso prescritte all'art. 142 per le zone TP1.
- 5. Per i soli edifici ad uso produttivo, al fine di migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi, sono ammessi, anche quando non espressamente previsti dal piano attuativo, gli ampliamenti e le trasformazioni di cui all'art. 73, nella misura e con le condizioni ivi stabilite.

Art. 144 - Tessuti Terziari (TT)

- 1. Sono i tessuti costituiti da aree a prevalente destinazione commerciale e direzionale, con presenza, a volta significativa, di residenza.
- 2. Per le modalità con cui si sono formati e per la loro collocazione, i Tessuti Terziari, presentano in genere carenze di infrastrutturazione viaria, di parcheggi e di spazi pubblici e sono assimilabili alle aree di completamento edilizio. Le sole aree terziarie che presentano i caratteri ordinati degli insediamenti specializzati dotati di adeguate infrastrutture sono quelle risultanti da piani attuativi in corso di realizzazione. Particolare rilevanza, per estensione e per il rilievo

assunto nell'economia locale, assume la zona commerciale di S. Antonio, la cui specificità impone una disciplina speciale.

- 3. I Tessuti Terziari, si distinguono pertanto in:
 - Tessuti Terziari TT1, tessuti terziari non ordinati;
 - Tessuti Terziari TT2, tessuti terziari ordinati risultanti da piani attuativi in corso di realizzazione:
 - Tessuti Terziari TT3, tessuti terziari a prevalente funzione commerciale che si sono spontaneamente configurati come centro commerciale naturale.
 - Tessuti Terziari TT4, tessuti terziari con funzioni svolte prevalentemente all'aperto.

Art. 145 - Tessuti Terziari non ordinati (TT1)

- 1. Nei Tessuti Promiscui TT1 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Terziari TT1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - commerciale;
 - produttivo limitatamente alle strutture per la logistica;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.1 (esclusi nidi aziendali), f.2, f.3, f.4, f.5, f.7, f.8, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.15, f.18 limitatamente a stazioni di servizio, f.19, f.20;
 - commerciale all'ingrosso e depositi ad eccezione di depositi all'aperto;
 - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività.
- 3. Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, ferme restando le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso diverso da quelli ammessi.
- 4. Sono inoltre ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Indice di utilizzazione fondiaria:........Uf mq./mq. 0,65
 - Rapporto di copertura:Rc 50%

 - Distanza minima dalle strade:..........ml. 10,00 oppure, se maggiore, alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti
- 5. Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell'attività sono ammessi esclusivamente negli edifici ad uso commerciale. Nelle medie strutture di vendita è ammesso un solo alloggio. Nelle grandi strutture di vendita sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile abitabile superiore a mq. 120.

- 6. Per gli edifici o le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quelli ammessi, fin quando permanga tale destinazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. In caso di mutamento della destinazione verso uno degli usi ammessi, sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4
- 7. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle restrizioni di cui al comma 4, fermo restando che disposizioni in relazione alle distanze minime non si applicano agli interventi di parziale demolizione senza ricostruzione.

Art. 146 - Tessuti Terziari ordinati (TT2)

- 1. Nei Tessuti Terziari TT2 il Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni.
- 2. Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza degli atti di cui al comma precedente, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal piano attuativo.
- 3. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;
 - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.
- 4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni d'uso prescritte all'art. 145 per le zone TT1.

Art. 147 - Tessuti Terziari speciali (TT3)

- 1. Nei Tessuti Terziari TT3 il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario.
- 2. Gli interventi nei Tessuti Terziari TT3 sono soggetti alla corresponsione di uno specifico contributo commisurato alla diversa incidenza delle spese di urbanizzazione rispetto agli ordinari Tessuti Terziari.
- 3. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Terziari TT3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - commerciale
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.1 (esclusi nidi aziendali), f.2, f.3, f.4, f.5, f.7, f.8, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.15, f.18 limitatamente a stazioni di servizio, f.19, f.20;

- commerciale all'ingrosso e depositi ad eccezione di depositi all'aperto;
- residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività.
- 4. Sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia, con le limitazioni di cui al comma 6 per gli edifici ad uso diverso da quelli ammessi.
- 5. Sono inoltre ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Indice di utilizzazione fondiaria:......Uf mq./mq. 0,65
 - Rapporto di copertura:Rc 50%

 - Distanza minima dalle strade:.....ml. 10,00 oppure, se maggiore, alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti

Gli ampliamenti degli edifici commerciali esistenti non possono comunque comportare incrementi superiori al 50% della superficie coperta e della superficie utile lorda esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

- 6. Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell'attività sono ammessi esclusivamente negli edifici ad uso commerciale. Nelle medie strutture di vendita è ammesso un solo alloggio. Nelle gradi strutture di vendita sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile netta superiore a mq. 120.
- 7. Per gli edifici o le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quelli ammessi, fin quando permanga tale destinazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. In caso di mutamento della destinazione verso uno degli usi ammessi, sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 e 4. Gli edifici produttivi esistenti possono permanere e sui medesimi sono ammessi gli interventi previsti per il tessuto TP1.
- 8. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle restrizioni di cui al comma 4. Fermo restando che le disposizioni in relazione alle distanze minime non si applicano agli interventi di parziale demolizione senza ricostruzione.
- 9. Al fine di dotare il Tessuto Terziario TT3 posto a nord-est della S.R. 66 di ulteriori spazi per parcheggi privati organicamente organizzati, è ammessa l'utilizzazione delle aree agricole immediatamente adiacenti e la realizzazione di una viabilità perimetrale privata che ne garantisca l'accessibilità e la connessione con la S.R. 66. Detta previsione è subordinata all'approvazione di un Progetto Unitario di iniziativa pubblica o privata che assicuri la funzionalità del sistema ed il suo organico inserimento nel contesto e che preveda adeguate opere di mitigazione ambientale, specie in rapporto con la contigua zona agricola.
- 10.E' facoltà del Comune predisporre ed approvare un Progetto Unitario di iniziativa pubblica finalizzato al coordinamento degli interventi relativi alla viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici. E' inoltre facoltà del Comune autorizzare uno o più soggetti privati alla realizzazione dei parcheggi pubblici indicati sulle tavole del Regolamento Urbanistico, concedendo loro la

possibilità di utilizzare i parcheggi così realizzati come parcheggi di relazione per un periodo temporale predeterminato e comunque non superiore a venti anni.

Art. 148 - Aree per depositi e commercializzazione di prodotti all'aperto(TT4)

- 1. Nei Tessuti Terziari TT4 il Regolamento Urbanistico si attua previa approvazione di Piano Attuativo esteso all'intera consistenza di ciascuna delle aree individuate sulle tavole del Regolamento Urbanistico. E' facoltà del Comune ammettere attuazioni limitate a porzioni organiche e significative dell'area quando accerti che la trasformazione prevista consegue comunque livelli di elevata qualità urbanistica complessiva e non compromette il conseguimento di analoghi livelli nella porzione residua.
- 2. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, nei Tessuti Terziari TT4 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - commerciale escluso commerciale al dettaglio di generi alimentari
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art. 17: f.1, f.2, f.3, f.4, f.5, f.6, f.8, f.9, f.10, f.11, f.12, f.13, f.15;
 - commerciale all'ingrosso e depositi all'aperto.
- 3. Sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Indice di utilizzazione territoriale:......Ut mq./mq. 0,15
 - Rapporto di copertura:.....Rc 25%
- 4. Nelle sole zone TT4, le parti della costruzione qualificabili come logge e porticati secondo quanto disposto dall'art. 100 sono ammesse, anche in esubero rispetto alla percentuale di cui all'art. 93, comma 1, fino a saturazione della superficie coperta ammessa.
- 5. Sugli eventuali edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione urbanistica.
- 6. I Piani Attuativi regolamenteranno l'assetto delle aree in coerenza con le peculiari funzioni cui sono destinate, disciplinando in particolare l'ordinato assetto delle attività da svolgere all'aperto, la collocazione e conformazione delle costruzioni e le eventuali opere di mitigazione visiva necessarie a garantirne un decoroso rapporto con le aree contigue.
- 7. Le aree scoperte residue dall'edificazione potranno essere utilizzate per le funzioni di cui al comma 2 che possono svolgersi all'aperto, al netto delle superfici occupate dai parcheggi e dalle fasce verdi o dalla altre opere di mitigazione visiva previste dal Piano Attuativo.

Art. 149 - Aree di completamento edilizio

1. Le aree di completamento edilizio sono costituite da piccole aree libere ricadenti dei tessuti consolidati del capoluogo o delle frazioni e pertanto già urbanizzate seppur attualmente non edificate.

- 2. In funzione della loro ubicazione, delle loro caratteristiche e delle destinazioni ammissibili, le aree di completamento edilizio si distinguono in:
 - aree di completamento di tipo 1 (AC1);
 - aree di completamento di tipo 2 (AC2);
 - aree di completamento di tipo 3 (AC3).

Art. 150 - Aree di completamento di tipo 1 (AC1)

- 1. Sono aree libere di modesta estensione, collocate in tessuti già completamente urbanizzati ed a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono possibili piccoli interventi di nuova edificazione finalizzati al completamento, sia formale che funzionale, del tessuto insediativo.
- 2. Fatti salvi i casi di cui le presenti norme prescrivano il Progetto Unitario, in dette aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto. E' facoltà del Comune ammettere l'attuazione non unitaria di un'area AC1 quando si assicuri il rispetto delle prescrizioni delle presenti norme in relazione alla edificabilità complessiva, fermo restando che il lotto di prima attuazione non può avere dimensioni inferiori al 60% di quello originario indicato sulle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 3. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, nelle aree AC1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale:
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato, vendita di mobili, vendita della stampa;
 - direzionale;
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.6, f.8, f.9 limitatamente ad ambulatori medici e veterinari, f.14.
- 4. Nelle aree di completamento edilizio AC1 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici di utilizzazione fondiaria:
 - per i primi mq. 500 di superficie fondiaria: Uf=mq./mq. 0,40
 - per la superficie fondiaria oltre mq. 500 e fino a mq. 1.000: Uf=mq./mq. 0,25
 - per la superficie fondiaria eccedente mq. 1.000: Uf=mq./mq. 0,10
- 5. Ove l'intervento preveda la realizzazione di una superficie utile lorda superiore a mq. 150 devono essere reperiti ulteriori spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. ogni 5 mq. di superficie utile lorda eccedente i mq. 150.
- 6. L'edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori parametri urbanistici:
 - Rapporto di copertura: Rc 40%
 - Altezza massima:H max ml. 7,50
 - Distanza minima dalle strade:.....determinata dagli allineamenti preesistenti,

prevalenti o contigui, con un minimo di ml. 5,00

- 7. Ove non siano utilizzate ai fini edificatori consentiti dai commi precedenti, le aree AC1 sono sempre ammesse alle procedure competitive e comparative di cui all'art. 52. In tal caso non trovano applicazione le limitazioni di cui ai commi precedenti.
- 8. Per quanto non specificato nel presente articolo le aree di completamento di tipo 1 osservano le regole del tessuto in cui sono inseriti.

Art. 151 - Aree di completamento di tipo 2 (AC2)

- Sono aree libere collocate in tessuti già completamente urbanizzati ed a prevalente destinazione residenziale nelle quali sono possibili contenuti interventi di nuova edificazione finalizzati non solo al completamento, sia formale che funzionale, del tessuto insediativi, ma anche all'incremento puntuale della dotazione di parcheggi pubblici od altre attrezzature pubbliche.
- 2. Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle tavole del Regolamento Urbanistico comprendendo nel perimetro sia l'area edificabile propriamente detta che l'area da destinare a parcheggi pubblici (od altre attrezzature pubbliche) ad essa correlata nonché distinguendole in aree di tipo AC2.1 ed aree di tipo AC2.2. In dette aree il Regolamento Urbanistico si attua, di norma, mediante la procedura di cui all'art. 49, precisandosi come la rappresentazione grafica riportata sulle tavole del Regolamento Urbanistico in relazione alla posizione e conformazione delle aree pubbliche destinate a parcheggio e delle aree edificabili abbia valore indicativo. In sede di Progetto Unitario è pertanto possibile modificarne il disegno senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico, fermo restando che la quantità di aree pubbliche indicata costituisce in ogni caso un valore minimo prescrittivo. E' facoltà del Comune ammettere l'attuazione non unitaria di un'area AC2 quando si assicuri il rispetto delle prescrizioni delle presenti norme in relazione alla cessione di aree pubbliche ed alla edificabilità complessiva, fermo restando che il lotto di prima attuazione non può avere dimensioni inferiori al 40% di quello originario indicato sulle tavole del Regolamento Urbanistico e la proposta progettuale deve garantire, fin da subito, la dotazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad assicurare l'efficienza e la funzionalità del lotto e dell'urbanizzazione complessiva.
- 3. In dette aree il Regolamento Urbanistico si attua mediante la procedura di cui all'art. 49 e, fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato, vendita dei mobili, vendita della stampa;
 - direzionale;
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni come definite all'art.17 : f.6, f.8, f.9 limitatamente ad ambulatori medici e veterinari, f.14 .
- 4. Nelle aree di completamento edilizio AC2 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici di utilizzazione fondiaria:
 - per i primi mq. 500 di superficie fondiaria: Uf=mq./mq. 0,50

- per la superficie fondiaria oltre mq. 500 e fino a mq. 1.000: Uf=mq./mq. 0,40
- per la superficie fondiaria eccedente mq. 1.000: Uf=mq./mq. 0,20
- 5. L'edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori parametri urbanistici:
 - Rapporto di copertura:Rc 40%

 - Distanza minima dalle strade:.....determinata dagli allineamenti preesistenti, prevalenti o contigui, con un minimo di ml. 5,00
- 6. L'utilizzazione edificatoria delle aree AC2 è inoltre subordinata ai seguenti adempimenti:
 - per le aree di tipo AC2.1: all'assunzione dell'obbligo di realizzare e cedere gratuitamente al Comune le opere correlate previste dal Regolamento Urbanistico (parcheggi od altri spazi pubblici);
 - per le aree di tipo AC2.2: all'assunzione dell'obbligo di cedere gratuitamente al Comune l'area necessaria per le opere correlate previste dal Regolamento Urbanistico (parcheggi od altri spazi pubblici), ferma restando la possibilità di procedere direttamente alla loro realizzazione, totale o parziale, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento.
- 7. Ove non siano utilizzate ai fini edificatori consentiti dai commi precedenti, le aree AC2 sono sempre ammesse alle procedure competitive e comparative di cui all'art. 52. In tal caso non trovano applicazione le limitazioni di cui ai commi precedenti.
- 8. Per quanto non specificato nel presente articolo le aree di completamento di tipo 2 osservano le regole del tessuto in cui sono inserite.
- 9. Per l'area AC2.1 di Via San Lorenzo l'altezza massima ammessa è ridotta a ml. 4,50 e il disegno urbanistico riportato sulle tavole del Regolamento Urbanistico (Tav. P3.17) ha valore prescrittivo (nel caso in specie non trova quindi applicazione la possibilità di introdurre variazioni cui al comma 2). Per l'area AC2.1 di via S.Alessio l'altezza massima ammessa è ridotta a ml. 4,50.

Art. 152 - Aree di completamento di tipo 3 (AC3)

- 1. Sono le aree libere collocate in tessuti già completamente urbanizzati, a destinazione promiscua con prevalente destinazione non residenziale, nelle quali sono possibili piccoli interventi di nuova edificazione finalizzati al completamento, sia formale che funzionale, del tessuto insediativo.
- 2. Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle tavole del Regolamento Urbanistico comprendendo nel perimetro sia l'area edificabile propriamente detta che l'area da destinare a parcheggi pubblici (od altri spazi pubblici) ad essa connessa.
- 3. In dette aree il Regolamento Urbanistico si attua mediante la procedura di cui all'art. 49 e, fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- produttivo;
- commerciale all'ingrosso e depositi ad eccezione di depositi all'aperto.
- commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato;
- commerciale atipico, vendita dei mobili, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
- direzionale;
- turistico-ricettiva;
- di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art. .17: f.1 (esclusi nidi aziendali), f.2, f.3, f.4, f.5, f.6, f.7, f.8, f.15, f.19, f.20.
- 4. Nelle aree di completamento edilizio AC3 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria Uf=mq./mq. 0,60.
- 5. L'edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori parametri urbanistici:
 - Rapporto di copertura:Rc 40%

 - Distanza minima dalle strade:......determinata dagli allineamenti preesistenti, prevalenti o contigui, con un minimo di ml. 5,00
- 6. Ove non siano utilizzate ai fini edificatori consentiti dai commi precedenti, le aree di completamento AC3 sono sempre ammesse alle procedure competitive e comparative di cui all'art. 52. In tal caso non trovano applicazione le limitazioni di cui ai commi precedenti.
- 7. Per quanto non specificato nel presente articolo le aree di completamento di tipo 3 osservano le regole del tessuto in cui sono inseriti.

Art. 153 - Aree di riqualificazione insediativa

- 1. Le aree di riqualificazione insediativa corrispondono ad alcuni episodi urbani ove lo sviluppo edilizio, tipicamente a prevalente destinazione produttiva, è avvenuto senza alcun rapporto con l'intorno e che oggi rappresentano punti di criticità e di negativa discontinuità dei tessuti. Esse sono pertanto preordinate al riordino urbanistico ed alla riqualificazione insediativa, al fine di renderle coerenti e compatibili con il contesto.
- 2. Tali aree sono identificate nelle tavole del Regolamento Urbanistico con apposito perimetro comprendente, di norma, gli edifici interessati e le relative aree di pertinenza.
- 3. Le aree di riqualificazione insediativa si distinguono in:
 - Aree di riqualificazione AR1, caratterizzate da una edificazione a media densità;
 - Aree di riqualificazione AR2, caratterizzate da una edificazione ad alta densità;
 - Aree di riqualificazione AR3, oggetto di piani attuativi in corso di attuazione.

Art. 154 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 1 (AR1)

- 1. Nelle aree di riqualificazione insediativa AR1 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata esteso all'intera consistenza delle aree e degli edifici compresi in ciascun perimetro.
- 2. E' facoltà del Comune ammettere attuazioni limitate a porzioni organiche e significative dell'area AR1 quando accerti che la trasformazione ivi prevista consegue comunque livelli di elevata qualità urbanistica complessiva e non compromette il conseguimento di analoghi livelli nella porzione residua. Nel caso di attuazioni parziali l'indice Uf di cui al comma 6 è ridotto mediante applicazione del coefficiente 0,85.
- 3. Fatte salve le limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, nelle aree AR1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato per le strutture alimentari ed escluse in ogni caso le grandi strutture di vendita, vendita dei mobili, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti sub-categorie di servizi come definite all'art. 17: f.1 (esclusi i servizi di cui all'art.4 della L.R. 32/2002), f.2, f.3, f.4, f.5, f.7, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.15, f.19, f.20.

4. Il Piano Attuativo dovrà individuare:

- le aree da destinare a parcheggi pubblici, verde pubblico ed alle eventuali altre attrezzature pubbliche di cui all'art. 6, nel rispetto della dotazione minima complessiva di mq. 24 per ogni abitante da insediare;
- l'organizzazione e l'ubicazione di tali spazi pubblici, con particolare attenzione ai parcheggi ed agli spazi verdi (da organizzarsi, ove possibile, in diretto contatto, o comunque in forte ed inequivoca relazione, con le direttrici di cui all'art. 119, comma 3);
- l'eventuale viabilità di progetto (che in sede di progettazione attuativa potrà anche discostarsi da quella eventualmente indicata sulle tavole del Regolamento Urbanistico, fermo restando l'obbligo di servire adeguatamente i nuovi edifici e di raccordarsi in maniera coerente ed organica con il tessuto circostante);
- la riorganizzazione planivolumetrica dell'edificato secondo criteri di coerenza con il contesto e con le aree pubbliche o di uso pubblico.
- 5. Gli interventi previsti dal Piano Attuativo sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - la riedificazione deve essere contenuta nei limiti dell'indice Uf=mq./mq. 0,45 (con facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al comma7 per la eventuale superficie utile lorda esistente che ecceda quella riedificabile) e fermo restando che sono ammesse ricostruzioni fino all'indice Uf=mq./mq. 0,35 anche qualora la consistenza preesistente risulti inferiore a tale valore;

- il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50% della superficie fondiaria;
- l'altezza degli edifici non può risultare superiore a ml. 7,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore; l'altezza massima ammessa è elevata a ml. 9,50 per le aree AR1 ricadenti negli ambiti 4, 5, 6, 7, 8, 9 del capoluogo, come definiti all'art. 21;
- devono essere rispettati gli allineamenti fronte strada determinati dagli altri edifici costituenti il tessuto nonché la loro tipologia edilizia.
- 6. Fino all'approvazione del Piano Attuativo non sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia R1.
- 7. Ove la superficie utile lorda esistente risulti superiore a quella ricostruibile in forza dell'indice Uf ammesso, è consentita la delocalizzazione della superficie utile lorda eccedente nelle aree a pianificazione differita APD1 di cui all'art. 170, con la procedura all'uopo prevista. L'eventuale delocalizzazione di parte della volumetria deve essere espressamente prevista nella convenzione relativa al Piano Attuativo con il quale viene autorizzata la trasformazione dell'area AR1, stabilendone le relative modalità ed il termine temporale (comunque non superiore a cinque anni) entro il quale la possibilità di delocalizzazione può essere esercitata a pena di decadenza.
- 8. Sulle aree AR1 di seguito indicate valgono inoltre le seguenti prescrizioni aggiuntive:
 - per l'area AR1 Via Galilei-Via Volta (tav. P3.17) è prescritta una superficie di parcheggi pubblici non inferiore a mq. 1500 localizzata preferibilmente in prossimità di via Galilei -Fosso Falchereto;
 - per l'area AR1 Via dei Ronchi (tav. P 3.22) è prescritta la previsione di un collegamento viario di larghezza non inferiore a ml. 10 per l'accesso alla retrostante area APD1.02;
 - per l'area AR1 Via Tintoretto-Via Tiziano (tav. P 3.22) è prescritta la rettifica delle sede stradale e la formazione di uno slargo, debitamente sistemato, in corrispondenza dell'intersezione delle due strade.
 - per l'area AR1 di via del Pollaiolo (tav. P3.22) è prescritta la realizzazione del parcheggio pubblico nella parte nord dell'area e l'ampliamento della via del Pollaiolo è inoltre prescritta un'accurata sistemazione del suolo e della vegetazione sul contorno dell'area anche al fine di preservare i coni visivi sul paesaggio circostante. Per la stessa AR1 è ammesso l'intervento diretto previa redazione di Progetto unitario nel caso di intervento esteso a tutta l'area classificata AR1.
 - per l'area AR1 via Larga fosso Fermulla (tav. P3.17) è prescritta la realizzazione del collegamento ciclopedonale indicato nel RU e la sistemazione a verde pubblico degli argini del fosso Fermulla.
 - per l'area AR1 in via di Seano in loc. Catena (tav. 3.24) è prescritta la realizzazione di un parcheggio pubblico in fregio a via di Seano.
 - per l'area AR1 in via della Libertà (tav. P3.17) è prescritta la realizzazione del parcheggio pubblico a conclusione di via della Libertà.

Art. 155 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 2 (AR2)

- 1. Nelle aree di riqualificazione insediativa AR2 sono ammessi interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di Piano Attuativo di iniziativa privata esteso all'intera consistenza delle aree e degli edifici compresi in ciascun perimetro.
- 2. E' facoltà del Comune ammettere attuazioni limitate a porzioni organiche e significative dell'area AR2 quando accerti che la trasformazione ivi prevista consegue comunque livelli di elevata qualità urbanistica complessiva e non compromette il conseguimento di analoghi livelli nella porzione residua. Nel caso di attuazioni parziali l'indice Uf di cui al comma 6 è ridotto mediante applicazione del coefficiente 0,85.
- 3. Fatte salve le limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, nelle aree AR2 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato per le strutture alimentari ed escluse in ogni caso le grandi strutture di vendita; commerciale atipico; vendita dei mobili; somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art. 17: f.1 (esclusi i servizi di cui all'art.4 della L.R. 32/2002), f.2, f.3, f.4, f.5, f.7, f.9 limitatamente a presidi ospedalieri e cliniche, f.15, f.19, f.20.

4. Il Piano Attuativo dovrà individuare:

- le aree da destinare a parcheggi pubblici, verde pubblico ed alle eventuali altre attrezzature pubbliche di cui all'art. 6, nel rispetto della dotazione minima complessiva di mq. 24 per ogni abitante da insediare;
- l'organizzazione e l'ubicazione di tali spazi pubblici, con particolare attenzione ai parcheggi ed agli spazi verdi (da organizzarsi, ove possibile, in diretto contatto, o comunque in forte ed inequivoca relazione, con le direttrici di cui all'art. 119, comma 3);
- l'eventuale viabilità di progetto (che in sede di progettazione attuativa potrà anche discostarsi da quella eventualmente indicata sulle tavole del Regolamento Urbanistico, fermo restando l'obbligo di servire adeguatamente i nuovi edifici e di raccordarsi in maniera coerente ed organica con il tessuto circostante);
- la riorganizzazione planivolumetrica dell'edificato secondo criteri di coerenza con il contesto e con le aree pubbliche o di uso pubblico.
- 5. Gli interventi previsti dal Piano Attuativo sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - la superficie utile lorda da ricostruire deve essere contenuta nei limiti dell'indice Uf=mq./mq. 0,80;
 - il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50% della superficie fondiaria;
 - l'altezza degli edifici non può risultare superiore a ml. 10,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore;

- devono essere rispettati gli allineamenti fronte strada determinati dagli altri edifici costituenti il tessuto nonché la loro tipologia edilizia.
- 6. Fino all'approvazione del PP non sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia R1.
- 7. Ove la superficie utile lorda esistente risulti superiore a quella ricostruibile in forza dell'indice Uf ammesso, è consentita la delocalizzazione della superficie utile lorda eccedente nelle aree a pianificazione differita APD1 di cui all'art. 170, con la procedura all'uopo prevista.

Art. 156 - Aree di riqualificazione insediativa di tipo 3 (AR3)

- 1. Nelle aree di riqualificazione insediativa AR3 il Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi approvati e dalle relative convenzioni secondo la disciplina del previgente P.R.G.
- 2. Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza degli atti di cui al comma precedente, ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal piano attuativo.
- 3. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:
 - devono essere rispettate le disposizioni dell'originario piano attuativo in relazione ad allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza da confini ed edifici, tipologie edilizie;
 - deve essere assicurata la coerenza architettonica dell'edificio ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.
- 4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione sono ammesse le stesse destinazioni d'uso prescritte per le zone AR1.
- 5. Per l'area di riqualificazione insediativa AR3 di Via della Repubblica (tav. P3.17) è confermata la disciplina del previgente PRG in quanto destinata alla attuazione del programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2005-2006 di cui alla D.C.R. 51/2004 e D.G.R. 94/2005, oltre che ai Decreti Dirigenziali 4114/2005 e 2839/2006, alle condizioni tutte previste in detti atti. Ove la relativa procedura non sia conclusa entro la data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, la previsione relativa a detta area decade ed alla medesima si applicano le disposizioni di cui all'art. 154 per le zone AR1.

Art. 156 bis - Aree di integrazione dei nuclei residenziali (INR)

1. Le aree di integrazione dei nuclei residenziali corrispondono ad alcuni piccole aree comprese in nuclei residenziali esterni al perimetro dei centri abitati, ma compresi nel limite di crescita urbana previsto dal Piano Strutturale, che risultano suscettibili di piccoli interventi edificatori a completamento e ricucitura del tessuto edilizio costituente il nucleo.

- 2. In funzione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche, le aree di integrazione dei nuclei residenziali si distinguono in:
 - aree di integrazione di tipo 1 (INR1) nelle quali il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto;
 - aree di integrazione di tipo 2 (INR2) nelle quali il Regolamento Urbanistico si attua tramite la procedura del Progetto Unitario di cui all'art. 49 esteso all'intera perimetrazione indicata sulle tavole del Regolamento Urbanistico e quindi anche alla aree pubbliche ivi comprese.
- 3. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, nelle aree di integrazione INR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato, vendita dei mobili; vendita della stampa;
 - direzionale;
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni come definite all'art. 17: f.6, f.8, f.9 limitatamente ad ambulatori medici e veterinari, f.14.
- 4. Nelle aree di integrazione dei nuclei residenziali INR1 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici di utilizzazione fondiaria:
 - per i primi mq. 500 di superficie fondiaria: Uf=mq./mq. 0,35
 - per la superficie fondiaria eccedente: Uf=mq./mq. 0,20

L'edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori parametri urbanistici:

- Distanza minima dalle strade:determinata dagli allineamenti preesistenti,

prevalenti o contigui, con un minimo di ml. 5,00

- 5. Nelle aree di integrazione dei nuclei residenziali INR2 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti indici di utilizzazione fondiaria:
 - per i primi mq. 500 di superficie fondiaria: Uf=mq./mq. 0,50
 - per la superficie fondiaria eccedente: Uf=mq./mq. 0,30

L'edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori parametri urbanistici:

- Distanza minima dalle strade:determinata dagli allineamenti preesistenti,

prevalenti o contigui, con un minimo di ml. 5,00

L'utilizzazione edificatoria delle aree INR2 è inoltre subordinata all'assunzione dell'obbligo di cedere gratuitamente al Comune l'area necessaria per le opere correlate previste dal Regolamento Urbanistico (parcheggi od altri spazi pubblici), ferma restando la possibilità di procedere direttamente alla loro realizzazione, totale o parziale, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento.

Art. 156 ter - Aree di integrazione dei nuclei produttivi (INP)

- 1. Le aree di integrazione dei nuclei produttivi corrispondono ad alcuni piccole aree comprese in nuclei produttivi esterni al perimetro dei centri abitati, ma compresi nel limite di crescita urbana previsto dal Piano Strutturale, che risultano suscettibili di piccoli interventi edificatori a completamento e ricucitura del tessuto edilizio costituente il nucleo.
- 2. Nelle aree di integrazione INP il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto.
- 3. Fatte salve le ulteriori limitazioni di cui alla disciplina delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, aree di integrazione dei nuclei produttivi INP sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - produttiva;
 - direzionale;
 - di servizio ad eccezione delle seguenti funzioni come definite all'art. 17: f.1, f.2, f.3, f.4, f.5, f.6, f.7, f.8, f.9, f.11, f.12, f.13, f.15, f.17, f.20;
 - commerciale atipico, vendita dei mobili; somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato;
 - commerciale all'ingrosso e depositi all'aperto;
 - residenze dei titolari, gestori o custodi dell'attività.
- 4. Nelle aree di integrazione dei nuclei produttivi INP sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Indice di utilizzazione fondiaria:........Uf mq./mq. 0,60
 - Rapporto di copertura:.....Rc 50%
 - Altezza massima:H max ml. 10,00
 - Distanza minima dalle strade:.....ml. 10,00 oppure, se maggiore, alla distanza determinata dall'allineamento prevalente degli edifici esistenti
- 5. Per i soli edifici ad uso produttivo, al fine di migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi, sono inoltre ammessi gli ulteriori ampliamenti e trasformazioni di cui all'art. 73, nella misura e con le condizioni ivi stabilite.
- 6. Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell'attività, non sono ammessi in edifici produttivi di consistenza inferiore a mq. 600 di superficie utile lorda. Negli edifici produttivi di consistenza compresa tra mq. 600 e mq. 2500 di superficie utile lorda è ammesso un solo alloggio. Negli edifici produttivi di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi ammessi nelle aree di integrazione dei nuclei produttivi INP non possono avere superficie utile netta superiore a mq. 120.
- 7. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle restrizioni di cui al comma 4. E' fatta eccezione per gli

interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino la parziale demolizione dell'edificio senza ricostruzione in sito.

Capo III - Disposizioni speciali

Art. 157 - Edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione

- 1. Ai fini del Regolamento Urbanistico si considerano come edifici esistenti quelli che alla data di adozione del medesimo risultino esistenti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciato permesso di costruire.
- 2. Non sono considerati edifici esistenti quelli il cui permesso di costruire sia stato rilasciato successivamente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, i quali debbono essere considerati a tutti gli effetti di nuova costruzione.
- 3. Gli edifici di nuova costruzione (e cioè tutti gli edifici diversi da quelli di cui al comma 1) mantengono detta loro qualificazione anche quando ultimati da tempo, continuando a valere per i medesimi le prescrizioni che le presenti norme ed Regolamento Edilizio dettano per le nuove edificazioni. A tali edifici non si applicano le eccezioni, deroghe e soluzioni alternative ammesse per gli edifici esistenti.

Art. 158 – Interventi edilizi ed urbanistici in corso

- 1. I Piani Attuativi ed i Progetti planivolumetrici in itinere, che costituiscono le ultime attuazioni del Piano Regolatore Generale previgente, sono riportati con apposito perimetro e/o speciale simbologia nelle tavole del Regolamento Urbanistico.
- 2. All'interno di detti perimetri conservano validità le previsioni del Piano Regolatore Generale previgente a condizione che, entro la data del 31/12/2008, i Piani Attuativi siano stati approvati e divenuti efficaci, ai sensi dell'art. 69, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005.
- 3. Ove entro tale data i Piani Attuativi non siano divenuti efficaci, le previsioni del Piano Regolatore Generale previgente decadono e le aree comprese nel loro perimetro assumono la qualifica di:
 - Aree a pianificazione differita APD1, di cui all'art. 170, nel caso di Piani Attuativi a prevalente funzione residenziale;
 - Aree a pianificazione differita APD2, di cui all'art. 171, nel caso di Piani Attuativi a prevalente funzione produttiva;

e sono ammesse a partecipare alle procedure competitive e comparative di cui all'art. 52.

- 4. Le stesse disposizioni si applicano ai Progetti planivolumetrici che alla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico risultano in corso di istruttoria qualora non siano approvati dalla Giunta Comunale entro il 31/12/2008.
- 5. Ferme restando le consistenze ed i parametri urbanistici previsti dal Piano Attuativo o dal Progetto planivolumetrico, nonché gli eventuali obblighi assunti dal proponente in sede di adozione, le indicazioni grafiche riportate sulle tavole del Regolamento Urbanistico all'interno del loro perimetro hanno carattere indicativo, ivi compresa la viabilità di progetto, e possono essere oggetto di rettifiche e varianti in sede di approvazione al fine di meglio coordinarsi con le previsioni del Regolamento Urbanistico sulle aree contermini.
- 6. Le varianti ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono valutate con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio.
- 7. Le varianti ai permessi di costruire rilasciati prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico ma i cui lavori non risultano iniziati alla stessa data sono valutati secondo quanto disposto dalle presenti norme.

Art. 159 - Sopraelevazione degli edifici ad un solo piano

- 1. Su tutti gli immobili residenziali unifamiliari composti da un solo piano abitabile fuori terra è ammessa, una tantum, la sopraelevazione e cioè l'aumento dell'altezza dell'edificio, anche oltre i limiti della ristrutturazione edilizia, al fine di realizzare un nuovo piano abitabile.
- 2. L'intervento, che costituisce uno specifico e particolare caso di ampliamento, è ammesso nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il rialzamento è ammesso limitatamente al perimetro dell'immobile principale, senza interessare corpi secondari realizzati successivamente all'edificio originario o comunque non direttamente integrati con questo;
 - b) l'intervento può comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva;
 - c) l'intervento non è ammesso su unità abitative costruite in assenza di titolo abilitante e successivamente legittimate a seguito di condono edilizio (fermo restando che tale limitazione non opera nel caso di condoni per variazioni non volumetriche o che, comunque, abbiano comportato incrementi inferiori al 10% della volumetria realizzata legittimamente);
 - d) non sono ammessi incrementi di superficie coperta;
 - e) l'altezza può essere incrementata sino al limite massimo di ml. 7,50;
 - f) devono essere rispettate le distanza minima da edifici e confini prescritte per la zona od il tessuto ove ricade l'edificio.

- 3. L'intervento preclude la possibilità degli incrementi di superficie utile lorda rientranti nell'intervento di ristrutturazione edilizia o, comunque, di ulteriori addizioni funzionali. Tale limitazione si applica anche nel caso di aree edificabili, nelle quali il ricorso alla speciale disposizione del presente articolo preclude la possibilità di utilizzare l'eventuale edificabilità residua del lotto. E' fatta eccezione per i soli casi in cui l'eventuale sopraelevazione non saturi la potenzialità edificatoria del lotto; in tali casi possono essere ammesse ulteriori addizioni sino a saturazione dell'indice massimo ammesso dal Regolamento Urbanistico.
- 4. L'intervento di sopraelevazione può avvenire anche con più interventi parziali distinti nel tempo, fino a raggiungere la complessiva consistenza di un unico piano aggiuntivo nel rispetto di tutti i parametri previsti dal presente articolo.
- 5. In ogni caso il progetto dovrà assicurare l'equilibrio formale della costruzione rialzata in tutti i suoi elementi (conformazione planivolumetrica, elementi architettonici, finiture esterne, elementi decorativi e simili) garantendo un coerente inserimento nel contesto.
- 6. Le disposizioni dei presente articolo si applicano anche agli immobili residenziali unifamiliari costituiti da un piano terra e solo da porzione del piano primo. In tali casi è ammessa la sopraelevazione parziale della porzione ad un solo piano, fino a raggiungere la stessa consistenza che si risulterebbe ammessa se l'edificio fosse costituito dal solo piano terra.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - agli edifici sottoposti alla speciale classificazione di cui all'art. 126,
 - agli edifici ricadenti nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola,
 - agli edifici ricadenti in zone o tessuti in cui non è ammessa la residenza.

Art. 160 - Edifici crollati o resi inagibili

- 1. Gli interventi di ricostruzione di edifici diruti o compromessi da eventi calamitosi sono ammissibili sull'intero territorio comunale. E' fatta eccezione per quelli la cui rovina risalga ad oltre cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme e che risultino di impedimento o pregiudizio alla attuazione del Regolamento Urbanistico.
- 2. Sono edifici diruti quelli i cui originari tratti e consistenze sono ancora rilevabili dallo stato dei luoghi e/o inequivocamente attestatati da documenti probanti e con data certa (fotografie d'epoca, planimetrie catastali, rilievi, progetti originali e simili). Di tali edifici è consentita la ricostruzione nel limite dei volumi e delle altezze preesistenti e documentabili al fine di eliminare situazione di degrado fisico e ambientale.
- 3. Sono edifici compromessi da eventi calamitosi quelli che siano stati interessati da eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore ed ai quali sia conseguito il crollo della costruzione o danni talmente gravi da renderne impossibile il ripristino. Di tali edifici è consentita la ricostruzione nel limite dei volumi e delle altezze preesistenti e documentate. Sono assimilati agli edifici compromessi da eventi calamitosi gli edifici la cui costruzione, per quanto assentita dal comune, non siano stata ultimata per cause indipendenti dalla volontà del proprietario.

- 4. Gli interventi di ricostruzione di cui al presente articolo sono ammessi previa approvazione di Progetto Unitario ove l'evento che ha comportato il crollo o l'inagibilità risalga a non oltre cinque anni dalla data di adozione delle presenti norme. Il relativo permesso di costruire è rilasciato a titolo gratuito.
- 5. In tutti gli altri casi l'intervento è ammissibile previa approvazione di apposito Piano di Recupero ed il relativo atto abilitante è rilasciato a titolo oneroso.
- 6. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di ricostruzioni filologiche riconducibili nei limiti dell'intervento di restauro così come definito dall'art. 78.

Art. 161 - Edifici da demolire

- 1. Sono gli edifici privi di valore che risultano di ostacolo alla realizzazione di specifiche previsioni del Regolamento Urbanistico e dei quali è pertanto prevista la demolizione.
- 2. Detti edifici sono preordinati all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune. Fino a tale momento vi sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 162 - Disposizioni speciali per le attrezzature ricettive

- 1. Le attrezzature ricettive, giusto quanto disposto dall'art. 8 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, si considerano rispondenti a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale.
- 2. Per le attrezzature ricettive esistenti e ricadenti in zona o tessuto nel quale sia ammessa la destinazione ricettiva, sono ammessi ampliamenti una tantum fino al 50% della superficie utile lorda esistente alla data di adozione delle presenti norme, ferme restando le altre disposizioni relative alla zona o al tessuto nel quale ricadono.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - agli edifici ricadenti nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola,
 - alle strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della L.R. 42/2000.
- 4. Per la realizzazione o l'ampliamento di attrezzature ricettive, ove valutate rispondenti alle finalità di pubblico interesse e di utilità sociale di cui al comma 1, possono trovare applicazione i poteri di deroga di cui all'art. 223.

Art. 163 – Possibilità di deroga alle norme igienico sanitarie

- 1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Edilizio di cui all'art. 4, la possibilità di deroga alle norme igienico sanitarie è disciplinata, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. Per tutti gli edifici ricadenti nei Tessuti di impianto storico (TS), nonché per gli edifici sottoposti a speciale classificazione (classi 1, 2, 3, 4), gli interventi fino alla ristrutturazione

edilizia R2 possono derogare, previo parere favorevole dell'azienda USL competente, alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia di altezze minime dei vani e di rapporti aeroilluminanti ogni qualvolta il loro rispetto risulti di pregiudizio per la conservazione dei valori storici, tipologici e documentari che li contraddistinguono. Il parere favorevole dell'azienda USL non è richiesto quando l'intervento non comporti peggioramento delle condizioni igienico sanitarie esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.

3. La possibilità di deroga non si applica in materia di altezze minime dei locali sottotetto.

Capo IV - Disciplina delle aree urbane inedificate

Art. 164 - Parchi, giardini ed aree a verde di particolare pregio

- 1. Sono le aree circostanti edifici di particolare interesse, spesso di carattere storico, coperte in modo prevalente o esclusivo da vegetazione arborea e/o arbustiva e spesso caratterizzate dalle geometrie delle direttrici viaria di raccordo alla viabilità storica o da percorsi poderali storici. Dette aree, normalmente intercluse da recinzioni, presentano spiccati valori di tipo naturale, paesaggistico-ambientale o storico-culturale.
- 2. Tali aree sono individuate graficamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico ed elencate nelle apposite schede allegate alle presenti norme, nelle quali sono specificate la località e le caratteristiche di pregio che si intendono tutelare.
- 3. Nelle aree di cui al comma 1 non sono consentiti interventi che pregiudichino i caratteri di pregio specificati nelle relative schede.
- 4. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188, il quale potrà disporre che anche le ordinarie operazioni colturali (potature, abbattimenti, diradamenti, nuove piantagioni, coperture del suolo, ecc.) siano sottoposti a preventiva autorizzazione comunale al fine di tutelare i caratteri formali e vegetali che distinguono l'elemento.
- 5. Sugli edifici e manufatti esistenti in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per i Tessuti Storici TS.

Art. 165 - Parchi e giardini storici

1. Sono i parchi e giardini a corredo di ville ed edifici storici e che presentano distinte e rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche o paesaggistiche. Dette aree sono, di norma, interne alle aree verdi di particolare pregio di cui all'articolo 164, ne costituiscono la centralità storica e si rapportano direttamente con gli edifici di pregio dei quali costituiscono diretta pertinenza.

- 2. I parchi e giardini storici sono individuati graficamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico ed elencati nelle apposite schede allegate alle presenti norme, nelle quali sono specificate la località e le caratteristiche di pregio che si intendono tutelare.
- 3. In dette aree sono prescritti interventi di restauro paesaggistico e non sono mai consentite modificazioni suscettibili di pregiudicare i caratteri di pregio specificati nelle relative schede.
- 4. Sugli edifici e manufatti esistenti nei parchi e giardini storici sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste per i Tessuti Storici TS.

Art. 166 - Aree a verde privato

- 1. Sono le aree inedificate interne la sistema insediativo che, pur non presentando particolari caratteri di pregio, non risultano idonee all'edificazione e devono essere mantenute a verde di uso privato.
- 2. Tali aree sono inedificabili e vi sono ammesse le sistemazioni necessarie al loro utilizzo quali orti, giardini e simili. Vi è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi a raso di uso privato, di pertinenza o meno di edifici esistenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la superficie del parcheggio non può eccedere il 30% della superficie dell'area;
 - la porzione residua deve essere sistemata a verde con alberature di alto fusto;
 - deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale di cui all'art. 67.
- 3. Sugli edifici e manufatti eventualmente esistenti nelle aree a verde privato sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI

Capo I - Disciplina degli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico

Art. 167 - Progetti di Centralità (PC)

- 1. I progetti di centralità sono finalizzati a qualificare l'identità e ad accrescere la polarità dei luoghi centrali delle frazioni e dei quartieri del capoluogo, in particolare valorizzando il carattere storico e ambientale delle piazze storiche e degli spazi comunitari che, storicamente, ne hanno surrogato la funzione.
- 2. Il perimetro dei progetti di centralità individua l'insieme delle attrezzature e degli spazi d'interesse pubblico, esistenti e di progetto, che qualificano le frazioni ed il capoluogo. Detto perimetro dei progetti comprende anche eventuali aree inedificate funzionali ai processi di riorganizzazione e pertanto suscettibili di trasformazione.
- 3. I progetti di centralità definiscono:
 - l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche;
 - i percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, con l'obiettivo di ridurre l'intensità del traffico veicolare e di favorire forme di mobilità alternative;
 - la distribuzione dei parcheggi e delle aree di sosta;
 - gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e la loro destinazione d'uso;
 - l'utilizzazione delle aree inedificate al fine di favorire il potenziamento degli spazi pubblici ed il carattere di centralità del luogo, anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione nei limiti delle quote edificabilità indicate nell'allegato "B".
- 4. I progetti di centralità sono, di norma, estesi a tutte le aree comprese nel perimetro indicato sulle tavole dei Regolamento Urbanistico. E' facoltà del Comune ammettere progetti di centralità estesi solo ad una parte del perimetro quando siano riconosciuti comunque funzionali a conseguire gli obiettivi indicati.
- 5. Fino all'approvazione del progetto di centralità sono ammessi gli interventi e le destinazioni d'uso consentite per ciascuna delle zone riportate nelle tavole del Regolamento Urbanistico. In sede di redazione del progetto di centralità è consentito modificare tali zone in funzione di un migliore perseguimento degli obiettivi del progetto. Sugli edifici esistenti ricadenti in aree non zonizzate interne al perimetro del progetto di centralità si applica la disciplina dei tessuti TC1.
- 6. Al fine di indirizzare e coordinare gli interventi nell'allegato "B" delle presenti norme sono indicati gli obiettivi per ciascuna delle aree di progetto e le eventuali potenzialità edificatorie aggiuntive riservate a ciascun Progetto di Centralità.

Art. 168 - Ambiti di connotazione urbana (ACU)

- 1. Gli ambiti di connotazione urbana sono identificati nelle tavole del Regolamento Urbanistico con apposito perimetro, comprendente, di norma, sia aree edificate che aree libere.
- 2. Il perimetro degli ambiti di connotazione urbana individua l'insieme degli edifici, delle aree e delle infrastrutture riservati alla creazione di nuove centralità ed alla definizione di una nuova immagine urbana del capoluogo mediante di interventi coordinati tra loro e contraddistinti da elevata qualità architettonica ed insediativa. Detto perimetro comprende anche le aree inedificate che, in quanto essenziali per tali processi, risultano suscettibili di trasformazione.
- 3. L'attuazione degli interventi negli ambiti di connotazione urbana è disciplinata da Schede Norma sulla base degli obiettivi e delle potenzialità edificatorie aggiuntive assegnate agli ACU dal Regolamento Urbanistico, come indicati nell'allegato "A" dell'Appendice alle presenti norme. Le Scheda Norma definiscono:
 - l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, con particolare attenzione alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico nonché agli spazi verdi (da organizzarsi prevalentemente in diretto contatto, o comunque in forte ed inequivoca relazione, con le direttrici di cui all'art. 119, comma 3);
 - un sistema di percorsi carrabili, ciclabili e pedonali coordinato e coerente con il sistema della sosta, con l'obiettivo di ridurre l'intensità del traffico veicolare e di favorire forme di mobilità alternative;
 - le modalità di attuazione degli interventi, in modo tale da garantire non solo la contestuale realizzazione delle attrezzature pubbliche e delle infrastrutture previste ma anche un elevato livello di qualità delle architetture e dello spazio urbano nel suo complesso;
 - gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e la loro destinazione d'uso;
 - l'utilizzazione delle aree libere per interventi di trasformazione degli assetti insediativi coerenti con i criteri sopra esposti e nei limiti delle quote di edificabilità indicate nell'allegato "A".
- 4. Le Schede Norma disciplinano tutte le aree comprese nel perimetro indicato sulle tavole del Regolamento Urbanistico. Il Comune può inoltre includere nelle Schede Norma aree contigue al perimetro dell'Ambito di Connotazione Urbana, seppur esterne ai limiti di crescita urbana indicati nel Piano Strutturale, al fine di incrementare la dotazione di attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico e di aree verdi, nonché per realizzare interventi di mitigazione del rischio idraulico.
- 5. Fino all'approvazione delle Schede Norma negli ambiti di connotazione urbana sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza mutamento di destinazione d'uso.
- 6. Alle presenti norme è allegata, e ne costituisce parte integrante, la Scheda Norma 1 dell'unico ambito di connotazione urbana individuato dal primo Regolamento Urbanistico: l'ACU di via Montalbano.

Capo II - Disciplina delle aree a pianificazione differita

Art. 169 - Aree a pianificazione differita APD

- 1. Le aree a pianificazione differita sono le porzioni di territorio attualmente non urbanizzate ma che il Piano Strutturale comprende nei Limiti di Crescita Urbana e che pertanto sono potenzialmente suscettibili di accogliere nuove urbanizzazioni. Nonostante ciò, il Regolamento Urbanistico non attribuisce loro alcuna potenzialità edificatoria, limitandosi a porre le limitazioni di cui ai commi che seguono ed a stabilire le modalità con cui una parte dell'edificabilità disponibile nei limiti del dimensionamento del Regolamento Urbanistico potrà, in futuro, essere assegnata ad alcune di esse mediante la procedura competitiva e comparativa di cui all'art. 52.
- 2. Esse sono individuate sulle tavole del Regolamento Urbanistico distinguendole in funzione della loro potenziale vocazione in ragione della loro ubicazione e consistenza, del loro rapporto con le aree urbanizzate contermini e con la viabilità, delle esigenze di ordinato sviluppo della città e del relativo disegno urbano, della loro capacità di rispondere alle priorità già oggi stabilite e di quelle che potranno venir definite successivamente dal Comune.
- 3. Le aree a pianificazione differita si distinguono in:
 - Aree a pianificazione differita di tipo 1 (APD1)
 - Aree a pianificazione differita di tipo 2 (APD2)
 - Aree a pianificazione differita di tipo 3 (APD3)

Art. 170 - Aree a pianificazione differita di tipo 1 (APD1)

- 1. Sono le aree a pianificazione differita suscettibili di essere utilizzate, nei termini di validità del Regolamento Urbanistico, per nuove urbanizzazioni a prevalente vocazione residenziale. In dette aree non sono ammesse destinazioni produttive, fatta eccezione per le attività artigianali complementari alla residenza.
- 2. Con il Bando di cui all'art. 53, il Comune precisa le destinazioni ammesse (nel rispetto delle prescrizioni del comma precedente), la quota di edificabilità assegnabile (sia complessiva che distinta per ciascuna destinazione d'uso), i limiti temporali concessi per la presentazione del Piano Attuativo, i parametri quantitativi e qualitativi di cui all'art. 54 ed ogni altro elemento utile alla formulazione delle proposte ed alla loro valutazione.
- 3. La viabilità pubblica indicata nelle tavole del Regolamento Urbanistico all'interno delle aree a pianificazione differita ha carattere indicativo e può essere soggette a rettifiche al momento della eventuale attuazione, fermo restando che le eventuali modifiche devono garantire livelli

- di efficienza e qualità infrastrutturale non inferiore a quella prospettata dal Regolamento Urbanistico.
- 4. Nell'allegato "C" alle presenti norme è riportata, per ciascuna area a pianificazione differita, una scheda con indicazione degli obiettivi affidati all'area, delle sue interazioni con il contesto, degli eventuali spazi pubblici od attrezzature che vi devono prioritariamente trovare collocazione e degli altri elementi che ne definiscono la vocazione.
- 5. Fino al favorevole esito della procedura comparativa e competitiva di cui all'art. 52, nelle aree a pianificazione differita sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi per la realizzazione di parcheggi o aree di sosta a servizio degli insediamenti contermini;
 - gli interventi di cui all'art. 217, per quanto attiene i distributori di carburante;
 - gli interventi di infrastrutturazione o, comunque, per la realizzazione di le attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, Capo III, la cui realizzazione è ammessa previa redazione di un progetto unitario che garantisca un ordinato assetto urbanistico ed la sua coerente integrazione con il tessuto insediativo contiguo;
 - gli interventi consentiti nelle aree ricadenti in zona agricola EP1, fermo restando che sugli edifici esistenti sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, senza alcun mutamento di destinazione d'uso e con espresso divieto di interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

Art. 171 - Aree a pianificazione differita per produzione e servizi (APD2)

- 1. Sono le aree a pianificazione differita suscettibili di essere utilizzate, nei termini di validità del Regolamento Urbanistico, per nuove urbanizzazioni a prevalente vocazione produttiva. In dette aree non sono ammesse destinazioni residenziali, fatti salvi gli alloggi di servizio nei limiti disposti dalle presenti norme.
- 2. Con il Bando di cui all'art. 53, il Comune precisa le destinazioni ammesse (nel rispetto delle prescrizioni del comma precedente), la quota di edificabilità assegnabile (sia complessiva che distinta per ciascuna destinazione d'uso), i limiti temporali concessi per la presentazione del Piano Attuativo, i parametri quantitativi e qualitativi di cui all'art. 54 ed ogni altro elemento utile alla formulazione delle proposte ed alla loro valutazione.
- 3. La viabilità pubblica indicata nelle tavole del Regolamento Urbanistico all'interno delle aree a pianificazione differita ha carattere indicativo e può essere soggette a rettifiche al momento della eventuale attuazione, fermo restando che le eventuali modifiche devono garantire livelli di efficienza e qualità infrastrutturale non inferiore a quella prospettata dal Regolamento Urbanistico.
- 4. Nell'allegato "C" alle presenti norme è riportata, per ciascuna area a pianificazione differita, una scheda con indicazione degli obiettivi affidati all'area, delle sue interazioni con il contesto,

- degli eventuali spazi pubblici od attrezzature che vi devono prioritariamente trovare collocazione e degli altri elementi che ne definiscono la vocazione.
- 5. Fino al favorevole esito della procedura comparativa e competitiva di cui all'art. 52, nelle aree a pianificazione differita sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi di cui all'art. 212, comma 4.5, nel rispetto di tutte le condizioni ivi previste e fermo restando il carattere precario della trasformazione;
 - gli interventi per la realizzazione di parcheggi o aree di sosta a servizio di complessi produttivi contermini;
 - gli interventi di cui all'art. 217, per quanto attiene i distributori di carburante, ed all'art. 200, comma 8, ed all'art. 201, comma 8, per quanto attiene i depositi all'aperto;
 - gli interventi di infrastrutturazione o, comunque, per la realizzazione di le attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, Capo III, la cui realizzazione è ammessa previa redazione di un progetto unitario che garantisca un ordinato assetto urbanistico ed la sua coerente integrazione con il tessuto insediativo contiguo;
 - gli interventi consentiti nelle aree ricadenti in zona agricola EP1, fermo restando che sugli edifici esistenti sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, senza alcun mutamento di destinazione d'uso e con espresso divieto di interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.
- 6. Ai sensi all'art. 211, comma 4, sono ammesse Varianti al Regolamento Urbanistico, anche in assenza della procedura comparativa e competitiva di cui all'art. 52, per consentire il trasferimento in un'area APD2 della consistenza di edifici preordinati alla delocalizzazione,.

Art. 172 - Aree a pianificazione differita di medio termine (APD3)

- 1. Sono le aree a pianificazione differita che, nei termini di validità del Regolamento Urbanistico, non sono suscettibili di accogliere nuove urbanizzazioni e che pertanto non potranno essere ammesse alle procedure comparative e competitive di cui all'art. 52 per il periodo di validità del primo Regolamento Urbanistico.
- 2. Nelle aree a pianificazione differita di medio termine sono ammessi esclusivamente:
 - gli interventi per la realizzazione di parcheggi o aree di sosta a servizio degli insediamenti contermini;
 - gli interventi di cui all'art. 217, per quanto attiene i distributori di carburante;
 - gli interventi di infrastrutturazione o, comunque, per la realizzazione di le attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, Capo III, la cui realizzazione è ammessa previa redazione di un progetto unitario che garantisca un ordinato assetto urbanistico ed la sua coerente integrazione con il tessuto insediativo contiguo;
 - gli interventi consentiti nelle aree ricadenti in zona agricola EP1, fermo restando che sugli edifici esistenti sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla

ristrutturazione edilizia, senza alcun mutamento di destinazione d'uso e con espresso divieto di interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica.

Art. 172 bis - Aree pianificate di tipo 1 (AP1) e di tipo 2 (AP2)

- 1. Sono le aree pianificate dal Comune a conclusione della procedura competitiva e comparativa prevista dall'art. 52 per l'attuazione delle Aree APD1 ed APD2 e coincidono con il perimetro del Piano Attuativo approvato dal Comune ai sensi dell'art. 61 comma 6 delle NTA.
- 2. Le aree pianificate sono distinte fra le aree AP1, in quanto risultanti da aree APD1 di cui all'art.170., ed aree AP2, in quanto risultanti da aree APD2 di cui all'art.171. Esse sono distinte con lo stesso codice alfanumerico dell'area APD da cui derivano.
- 3. Nelle aree AP1 ed AP2 gli interventi sono attuati in conformità al Piano Attuativo approvato e come indicato nella specifica scheda relativa a ciascuna area AP di cui all'Allegato C, sezione C2.

Capo III - Disciplina delle aree per attrezzature di interesse generale

Art. 173 - Attrezzature ed impianti di interesse generale: norme generali

- 1. Sono le aree e/o gli edifici destinati ad attrezzature e servizi pubblici di interesse generale, sia esistenti che di progetto, che costituiscono, nel loro complesso, la zona omogenea "F" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68. Esse sono di norma di proprietà pubblica o sono comunque preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti. La realizzazione di dette attrezzature ed impianti è comunque ammessa anche da altri soggetti, ivi compresi i privati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune che ne assicuri l'uso pubblico in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico.
- 2. Le zone "F" sono individuate nelle planimetrie del Regolamento Urbanistico con apposita simbologia o perimetrazione e si distinguono come segue:
 - Attrezzature e servizi di interesse urbano,
 - Attrezzature e servizi di interesse territoriale
- 3. Le attrezzature e servizi di interesse urbano sono costituite da:
 - aree per istruzione prescolastica e dell'obbligo;
 - aree a verde pubblico e per impianti sportivi;

- aree per servizi di interesse collettivo;
- aree per parcheggi pubblici.
- 4. Le attrezzature e servizi di interesse territoriale sono costituite da:
 - aree per strutture sanitarie;
 - aree per istruzione superiore;
 - aree per parchi territoriali.
- 5. Ciascuna di dette aree è riportata con apposita grafia sulle tavole del Regolamento Urbanistico, distinguendo tra quelle esistenti e quelle di progetto, e, se del caso, indicando con apposita simbologia la singola funzione di interesse generale prevista per l'area o l'edificio. In dette aree sono ammesse le funzioni di cui all'art 17, quando hanno un interesse pubblico come specificato negli articoli seguenti. La modifica del simbolo, e pertanto il passaggio da una funzione di interesse generale all'altra, non comporta variante al Regolamento Urbanistico ma deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 6. Ferme restando eventuali specifiche limitazioni prescritte dalle presenti norme per le singole sottozone od attrezzature, nell'ambito della zona omogenea "F" l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 7. Il vincolo espropriativo che grava sulle aree destinate ad attrezzature non preclude l'uso privato dell'area fino al momento dell'eventuale esproprio, ivi compresa l'esecuzione di opere di sistemazione minori a condizione che esse non si configurino come nuova costruzione e che l'interessato riconosca che dell'incremento di valore che consegue dalla realizzazione delle opere non si debba tener conto nel calcolo dell'eventuale indennità di esproprio.

Art. 174 - Aree per istruzione prescolastica e dell'obbligo

- 1. Sono le aree e gli edifici destinate ad attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo e cioè ad asili nido, scuole materne, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, come definite nella funzione f.1 di cui all'.art.17.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 3. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.

Art. 175 - Aree a verde pubblico e per impianti sportivi

- 1. Sono le aree per spazi pubblici destinati al verde pubblico di interesse urbano ed alle attrezzature per lo sport, con particolare riferimento allo sport per tutti: nelle aree a verde pubblico sono ammessi i servizi a verde f.14. di cui all'art. 17; nelle aree a verde pubblico per impianti sportivi sono ammessi i servizi a verde f.14 ed i servizi sportivi f.13 di cui allo stesso art.17.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per la specifica attività.
- 3. Nelle aree destinate a verde pubblico, sia esistente che di progetto, sono ammesse le opere infrastrutturali e d'arredo necessarie per la loro fruizione nonché piccole attrezzature ricreative di basso impatto e rivolte all'utenza diffusa (pattinaggio, gioco delle bocce e simili). Sono inoltre ammesse modeste costruzioni di servizio all'utenza (chioschi, punti di ristoro, servizi igienici e simili) o necessarie per l'uso o la manutenzione dell'area (locali tecnici, impianti tecnologici e simili). Dette prescrizioni individuano le esigenze funzionali proprie di queste aree e, conseguentemente, costituiscono limitazione alla possibilità di edificazione sulle aree medesime.
- 4. Nelle aree destinate a verde pubblico con impianti sportivi, sia esistenti che di progetto, è ammessa la realizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di attrezzature sportive e dei servizi relativi. Di norma, gli impianti devono presentare un elevato livello di compatibilità ambientale e consentire la pratica dell'attività motoria e sportiva in forma libera, non convenzionale ed indipendente dal conseguimento di risultati disciplinari e prestazionali diversi da quanto attribuibile alle necessità dei singoli utenti. Le attrezzature e gli impianti debbono essere progettati in modo polivalente tale da consentire l'esercizio programmato di più discipline sportive, di più attività motorie e delle altre funzioni a queste correlate oltre a garantire l'apertura, la permeabilità, l'accessibilità e l'uso da parte di tutti i cittadini. In tali aree sono ammesse anche funzioni commerciali, di servizio ed attrezzature di interesse collettivo finalizzate esclusivamente a garantire l'effettiva gestione delle strutture destinate allo sport ed all'attività motoria e la massima fruibilità pubblica dell'intera area di pertinenza. L'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.
- 5. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, nelle aree a verde pubblico e per impianti sportivi l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 6. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature sportive sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali e ferme restando le limitazioni di cui ai comma 3 e 4.

Art. 176 – Aree per servizi di interesse collettivo

- 1. Sono le aree e gli edifici destinati a servizi di interesse collettivo quali attrezzature religiose, culturali, sociali, militari, per pubblici servizi, per la protezione civile, per la vigilanza e la prevenzione incendi, assistenziali, amministrative e simili. Sulle tavole del Regolamento Urbanistico sono indicate, con speciali simbologia, le funzioni previste per ciascuna area od edificio (ferma restando la possibilità di procedere alla loro variazione come descritto all'art. 173, comma 5). Le funzioni ammesse in tali aree sono riconducibili ai seguenti servizi indicati all'art.17: servizi per il culto f..5, servizi per la cultura f.6, servizi sociali f.8, servizi sanitari f.9 ad eccezione dei presidi ospedalieri e cliniche, servizi socio ricreativi f.10, servizi della pubblica amministrazione f.11, servizi per la difesa f.12, servizi per il commercio f.17.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 3. Sugli edifici esistenti destinati a servizi di interesse collettivo sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.
- 4. Per la zona "Parco Verde" in località Olmi conservano efficacia le disposizioni di cui alla relativa convenzione.

Art. 177 – Cimiteri e relative fasce di rispetto

- 1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono riportate, per ogni cimitero, sulle tavole del Regolamento Urbanistico. In conformità al Piano Regolatore dei Cimiteri approvato con Delibera C.C. nr. 19 del 15/04/1996 e recepito dal previgente P.R.G. con specifica variante, la profondità delle fasce di rispetto cimiteriale è stabilita in ml. 100 per i cimiteri ricadenti nella U.T.O.E. 1 ed in ml. 50 per i cimiteri ricadenti nella U.T.O.E. 2.
- 2. All'interno di dette fasce sono vietati gli interventi di nuova costruzione. Ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002, sugli edifici esistenti in dette fasce sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia. Le eventuali addizioni funzionali o pertinenze, ove ammesse dalla disciplina di zona, non possono eccedere il 10% della superficie utile lorda esistente.
- 3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, oltre ai servizi cimiteriali f.4 di cui all'art.17, sono ammessi piccoli manufatti a carattere precario per le attività strettamente correlate con la funzione cimiteriale (quali la rivendita di fiori). In tali casi l'eventuale manufatto può essere ammesso solo a titolo precario, nella misura strettamente necessaria all'attività correlata e non da origine ad alcun diritto edificatorio comunque riutilizzabile.

Art. 178 - Aree per parcheggi pubblici

- 1. Sono le aree destinate a parcheggi pubblici, sia esistenti che di progetto. Vi sono ammesse, oltre ai parcheggi coperti e scoperti anche le seguenti strutture di cui alla funzione f.18 dell'art. 17: aree di sosta per i camper, piccole strutture di informazione ed a servizio della mobilità.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
- 3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati in superficie oppure in uno o più piani, entro o fuori terra.
- 4. Di norma le aree a parcheggio devono rispondere ai seguenti requisiti dimensionali:
 - spazio per la sosta di una auto: larghezza ml. 2,50 lunghezza ml. 4,75
 - larghezza corsia di alimentazione per parcheggi a pettine a 90°: ml. 6,00
 - larghezza corsia a senso unico per alimentazione di parcheggi a pettine a 45°: ml. 5,00
 - larghezza corsia a senso unico per alimentazione per parcheggi a pettine a 30° od inferiore: ml. 4,50

Diversi requisiti dimensionali saranno ammissibili previa documentata dimostrazione delle ragioni tecniche od ambientali che li motivano.

- 5. I parcheggi pubblici sono realizzati dal Comune, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati. L'eventuale concessione è retta da apposita convenzione che ne stabilisce la durata e prevede il passaggio al Comune, al termine del termine temporale in essa stabilito, degli impianti e delle aree. La convenzione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto, in misura comunque inferiore al 50%.
- 6. Nella realizzazione di parcheggi a livello stradale deve essere riservata una superficie minima al 10% dell'area per sistemazioni a verde alberato. Detta dotazione minima è elevata la 20% per parcheggi di estensione complessiva superiore a mq. 2500.
- 7. Le pavimentazioni degli spazi di sosta devono essere realizzate con materiale drenante, limitando alle sole corsie di manovra le superfici impermeabili. E' fatta eccezione per casi particolari, nei quali potranno essere ammessi maggiori livelli di impermeabilizzazione superficiale previa documentata dimostrazione delle ragioni tecniche od ambientali che motivano la scelta.

Art. 179 - Aree per strutture sanitarie

- 1. Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature sanitarie di interesse territoriale, ove sono ammessi i servizi sanitari f.9 di cui all'art. 17 ed in particolare i presidi ospedalieri, le cliniche mediche ed i centri medici specialistici.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste.

- L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 3. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature sanitarie sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.

Art. 180 - Aree per l'istruzione superiore

- 1. Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature per l'istruzione secondaria di secondo grado ed universitaria: sono pertanto destinati ai servizi per l'istruzione superiore f.2 e a università e servizi universitari f.3 di cui all'art.17.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti per il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 3. Sugli edifici esistenti destinati ad attrezzature per l'istruzione superiore sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.

Art. 181 - Aree per parchi territoriali

- 1. Sono le aree per spazi pubblici destinati a parchi territoriali che comprendono aree ricadenti in una o più sottozone del territorio rurale, la cui disciplina conserva efficacia quando non in contrasto con le prescrizioni dei commi che seguono. In dette aree sono ammesse le seguenti funzioni di cui all'art.17: servizi per il verde f.14 e , previa deliberazione del Consiglio Comunale, servizi per il turismo e lo svago f.15.
- 2. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale.
- 3. Nelle aree destinate a parco territoriale sono ammesse le opere infrastrutturali e d'arredo necessarie per la loro fruizione nonché piccole attrezzature per lo sport per tutti ad elevato livello di compatibilità ambientale che privilegino la pratica dell'attività motoria e sportiva in forma libera, non competitiva ed indipendente dal conseguimento di risultati disciplinari o prestazionali.
- 4. Sono ammesse modeste costruzioni necessarie per la manutenzione dell'area (locali tecnici, impianti tecnologici e simili) o per garantirne la massima fruibilità pubblica (chioschi, punti di ristoro, servizi igienici e simili) a condizione che le stesse non arrechino pregiudizio ai valori ambientali e paesaggistici propri di queste aree.
- 5. Sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nei parchi territoriali sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti.

6. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti, l'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 182 - Disposizioni speciali per il complesso della Magia

- Il sistema territoriale del complesso della Magia, caratterizzato dalla presenza della villa medicea e del relativo giardino nonché da un fitto bosco misto di latifoglie, con presenza di conifere, costituisce un sistema ambientale di grande suggestione, specificatamente individuato dal Piano Strutturale.
- 2. Gran parte di tale sistema ricade in area per parco territoriale e, in tale ambito, le norme generali di cui all'art. 181, si conformano ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) stabilizzare le associazioni vegetali presenti in riferimento alla loro connotazione naturalistica originaria;
 - b) destinare il complesso a funzioni di interesse locale e sovracomunale;
 - c) consolidare la funzione produttiva e di presidio territoriale delle attività agricole presenti, sostenendo le forme di produzione funzionali al mantenimento dei valori paesaggistici;
 - d) coordinare gli obiettivi di cui ai commi precedenti nel quadro delle attività proprie all'ANPIL "Parco della Magia, del Santonovo e del Boscone, di cui all'art. 21 del Piano Strutturale.
- 3. Nel sistema sono ammesse funzioni turistiche, culturali e sportive, legate al tempo libero e alla fruizione ambientale, d'interesse locale e sovracomunale. Nella Villa e nei fabbricati attigui sono ammesse le seguenti destinazioni: residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, di servizio limitatamente alle seguenti funzioni definite all'art. 17: servizi per l'istruzione superiore f.2, università e servizi universitari f.3, servizi per la cultura f.6, servizi della pubblica amministrazione f.11, servizi per la produzione f.16.
- 4. Gli eventuali spazi per parcheggi a servizio del complesso dovranno essere oggetto di specifica progettazione ed essere collocati in aree non boscate ed in prossimità della viabilità pubblica esistente, al fine di evitare pregiudizievoli alterazioni del sistema ambientale tutelato.

Art. 183 – Aree per impianti tecnologici

- 1. Sono le aree destinate a servizi tecnologici quali depuratori, acquedotti, impianti per la produzione e/o la distribuzione dell'energia, centrali e ripetitori per telecomunicazioni, impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per l'approvvigionamento idropotabile e simili, di cui alla funzione servizi ed impianti tecnologici f.19 dell'art.17.
- 2. I perimetri delle aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono individuati nelle tavole del Regolamento Urbanistico sulla base della loro attuale consistenza e dei prevedibili futuri ampliamenti.

- 3. In tali aree il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da parte Giunta Comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
- 4. Sugli edifici esistenti destinati a impianti tecnologici sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze funzionali.

TITOLO VI - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Capo I - Disciplina delle zone agricole

Art. 184 - Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

- Nell'ambito del territorio rurale il Regolamento Urbanistico individua le zone con esclusiva o
 prevalente funzione agricola e cioè quelle individuate come tali in considerazione del sistema
 aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine
 fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle
 risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.
- 2. Le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola sono articolate in sottozone, in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica degli ambiti territoriali interessati. Esse si distinguono in:
 - a) aree agricole della Collina (zone EC), a loro volta articolate in:
 - aree prevalentemente boscate del crinale del Montalbano (EC1)
 - aree della collina arborata (EC2)
 - aree boscate della Magia , del Santonovo e del boscone (EC3.1)
 - punti boscati (EC3.2)
 - punti alberati (EC3.3)
 - aree associate alle aree boscate (EC4)
 - b) aree agricole della Pianura e di Fondovalle (zone EP), a loro volta articolate in:
 - aree ad agricoltura promiscua (EP1)
 - aree ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale (EP2)
 - aree pedecollinari ad agricoltura tradizionale (EP3)
 - aree associate alle aree umide della pianura (EP4)
 - aree umide della pianura (EP5).
- 3. Le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 1/2005 e del relativo Regolamento emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.

Art. 185 - Programma aziendale

1. Il programma aziendale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005 specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli

interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

- 2. L'approvazione del programma aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a:
 - la realizzazione degli edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 189, comma 3;
 - la realizzazione degli annessi rurali di cui all'art. 189, comma 4;
 - la realizzazione degli annessi rurali di cui all'art. 189, comma 5;
 - interventi di ristrutturazione urbanistica su edifici a destinazione agricola;
 - interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori a mq. 30 di superficie utile lorda;
 - interventi sugli edifici rurali ad uso diverso da quello abitativo che comportino ampliamenti (o trasferimenti di volumetrie) superiori al 10% della superficie utile lorda esistente o, comunque, oltre mq. 75 di superficie utile lorda;
 - mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie superiori a quelle minime prescritte.
- 3. Il programma aziendale assume valore di piano attuativo, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005, nel caso in cui preveda:
 - la realizzazione degli edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 189, comma 3;
 - qualsiasi altra nuova costruzione, o ampliamento, di consistenza superiore a mq. 200 di superficie utile lorda:
 - interventi di ristrutturazione urbanistica.

In tali casi la documentazione prescritta per il programma aziendale è integrata dagli elaborati planivolumetrici, dalle norme di attuazione e dagli altri elaborati richiesti per gli ordinati piani attuativi.

- 4. Il programma aziendale ha la durata prescritta dalla legge in funzione dei suoi contenuti, salvo un maggior termine che venga stabilito dal comune per casi particolari.
- 5. Il programma aziendale può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali. Può, inoltre, essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, ovvero per cause di forza maggiore regionali.
- 6. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un'apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune. La convenzione, o l'atto unilaterale d'obbligo, in particolare contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente eccedenti la ristrutturazione di tipo R1;
- b) a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
- c) a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione;
- d) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
- e) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;
- f) a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi previsti e per la rimozione degli annessi ai sensi dell'articolo 41, comma 9, della L.R. 1/2005;
- g) ad assoggettarsi, in caso d'inadempimento, alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo; in ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
- 7. L'impegno di cui alla lettera "c" del comma precedente non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma di cui al comma 5.
- 8. Il programma aziendale, fino a diversa disposizione del piano territoriale di coordinamento della provincia, contiene i seguenti dati:
 - a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda;
 - b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
 - c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
 - d) l'individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle relative superfici fondiarie collegate;
 - e) l'individuazione degli edifici presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
 - f) la verifica di conformità con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
 - g) la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;

h) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso;

il tutto con le specificazioni ed i contenuti di cui all'art. 9, commi da 6 a 11, del Regolamento emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R.

Art. 186 - Superfici fondiarie minime

- 1. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia o, in suo difetto, quelle prescritte dall'art. 2, comma 1, del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.
- 2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime.
- 3. Dal computo delle superfici dei fondi sono in ogni caso escluse le aree improduttive quali argini, incolti, resedi di fabbricati e simili. Le superfici destinate a prato o prato-pascolo sono da computarsi solo nel caso in cui l'annesso sia utilizzato in via principale al ricovero del bestiame, ivi compreso quello equino.
- 4. Per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni, fatte salve le verifiche d'ufficio, si assume a riferimento il classamento catastale risultante alla data dell'istanza. In caso esso non risulti aggiornato il richiedente può produrre perizia asseverata da professionista abilitato che attesti la coltura in atto.
- 5. Al fine di privilegiare e sostenere le colture tipiche che costituiscono l'immagine ed il carattere di alcune zone del territorio rurale, le norme relative alle singole sottozone prescrivono quando i programmi aziendali, ai fini della verifica delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, debbano considerarsi solo alcuni tipi di colture.

Art. 187 - Interventi di sistemazione ambientale

- 1. La previsione e progettazione di interventi di tutela e valorizzazione ambientale costituisce contenuto obbligatorio del programma aziendale; la loro mancanza comporta la mancata approvazione del medesimo.
- 2. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata intervento di miglioramento. Nono sono parimenti considerati di miglioramento gli interventi che risultano obbligatori secondo le normative vigenti in materia di prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.
- 3. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di pertinenza di cui all'articolo 45, comma 2 della L.R. 1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello

- ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.
- 4. Gli interventi di cui al comma 3, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi, individuate ai sensi della L.R. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e arredo esistenti.
- 5. L'obbligo di interventi di sistemazione ambientale è esteso a tutti i fondi che, anche in assenza di programma aziendale, richiedono la costruzione degli annessi rurali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189.
- 6. Lo stesso obbligo sussiste per tutti gli interventi che conseguono il mutamento di destinazione di edifici ad uso agricolo senza necessità di preventiva approvazione del programma aziendale. Essi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, e pertanto devono prevedere il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore di matrice storica, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica ed il recupero degli elementi di cultura materiale presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra e simili).
- 7. Le opere di miglioramento devono essere esaurientemente descritte e quantificate in apposita relazione agronomico-paesaggistica.

Art. 188 - Programma di paesaggio

- 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, il Comune approva il "Programma di paesaggio" e cioè un regolamento di promozione e gestione delle politiche concorrenti alla conservazione e valorizzazione delle aree caratterizzate da ecosistemi ambientali e da forme di antropizzazione e sistemazioni agrarie di rilevante valore paesaggistico.
- 2. Il Programma di paesaggio comprende:
 - le aree preordinate all'istituzione delle ANPIL (sistema delle aree boscate del Montalbano, sistema delle aree umide adiacenti il torrente Stella, sistema delle aree boscate della Magia, del Santonovo e del Boscone);
 - le aree identificate dal Piano Strutturale come aree associate alle ANPIL;
 - le aree con sistemazioni agrarie storiche;
 - le eventuali altre aree a prevalente o esclusiva funzione agricola che, in base agli studi propedeutici alla formazione del programma, siano ritenute suscettibili di specifiche norme di tutela.
- 3. Il Programma di paesaggio può integrare le presenti norme con ulteriori prescrizioni di tutela su determinati elementi di interesse paesaggistico ed inoltre stabilire gli specifici

- approfondimenti progettuali necessari per l'attuazione di alcuni tipi di intervento nonché le modalità procedurali con cui gli stessi debbono essere autorizzati.
- 4. L'inserimento di un'area nel Programma di paesaggio può costituire requisito utile alla definizione delle priorità di accesso ai finanziamenti per lo sviluppo rurale e per la tutela ambientale e paesaggistica.

Art. 189 - Nuove costruzioni nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

- 1. Fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme per le singole sottozone, nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente per l'uso agricolo, con le modalità e le procedure di cui all'art. 41 della L.R. 1/2005 ed al Regolamento emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R.
- 2. In tutte le sottozone valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo in funzione del tipo di costruzione.
- 3. I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 1/2005 ed all'art. 3 del Regolamento, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal programma aziendale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005, fermo restando che non sono comunque ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo con superficie utile lorda superiore a mq. 150;
 - i materiali e gli elementi tipologici devono risultare coerenti con le tradizioni architettoniche ed orientati allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;
 - l'altezza massima non deve essere superiore a ml. 7,50;
 - debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla sottozona di in cui ricadono; a tal fine sono sottoposti alla preventiva approvazione di uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico, con contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, che dimostri come la costruzione, per collocazione, forma e materiali, non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente
- 4. I nuovi annessi agricoli di cui all'art. 41, comma 4, della L.R. 1/2005 ed all'art. 4 del Regolamento, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal programma aziendale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005;
 - l'altezza massima non deve essere superiore a ml. 7,50 nella U.T.O.E. 1 ed a ml. 4,50 nella U.T.O.E. 2;

- debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla sottozona di in cui ricadono; a tal fine sono sottoposti alla preventiva approvazione di uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico, con contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, che dimostri come la costruzione, per collocazione, forma e materiali, non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente
- i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e fabbricati in legno, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;
- 5. I nuovi annessi agricoli di cui all'art. 41, comma 7, della L.R. 1/2005 ed all'art. 5 del Regolamento, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - la dimensione dell'annesso, pur non richiedendo il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 2 del Regolamento, deve essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda agricola ed adeguatamente motivata con riferimento alle specifiche necessità della medesima così come risultanti dal programma aziendale di cui all'art. 42 della L.R. 1/2005;
 - l'altezza massima non deve essere superiore a ml. 7,50 nella U.T.O.E. 1 ed a ml. 4,50 nella U.T.O.E. 2:
 - debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla sottozona di in cui ricadono; a tal fine sono sottoposti alla preventiva approvazione di uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico, con contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, che dimostri come la costruzione, per collocazione, forma e materiali, non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente
 - ove si tratti di annessi destinati al ricovero di animali è prescritta una distanza minima di ml. 50 dagli edifici residenziali, fatta eccezione per l'eventuale abitazione dell'imprenditore agricolo professionale;
 - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e costruzioni in legno, compatibilmente con le esigenze produttive aziendali.
- 6. I nuovi annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale di cui all'art. 41, comma 5, della L.R. 1/2005 ed all'art. 6 del Regolamento, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - l'installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la superficie agraria utilizzabile sia superiore a mq. 6.000;
 - la dimensione non può eccedere una superficie utile lorda di mq. 25 ed un'altezza massima di ml. 2,50; è ammessa una dimensione superiore, fino ad una superficie utile lorda

- massima di mq. 40 (sempre con un'altezza non superiore a ml. 2,50), qualora la superficie agraria utilizzabile sia superiore a mq. 10.000,
- su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), o comunque con le prescrizioni delle presenti norme, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla sua rimozione;
- i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale, privilegiando criteri di edilizia sostenibile e costruzioni in legno; in ogni caso le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante cortine arboree esistenti o con la creazione di quinte arboree con piantagioni di essenze autoctone o naturalizzate;
- l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
- sono abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli nonché coloro che, seppur non imprenditori agricoltori professionali, praticano l'agricoltura amatoriale;
- l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si impegnano alla rimozione dell'annesso o del manufatto al momento della cessazione dell'attività agricola amatoriale comprovata dalla richiesta di cancellazione dall'apposito Albo tenuto presso l'Ufficio Edilizia.
- 7. I manufatti <u>aziendali</u> precari di cui all'art. 41, comma 8, della L.R. 1/2005 ed all'art. 7 del Regolamento <u>costituiscono attività edilizia libera soggetta a comunicazione e</u>, ove ammessi, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - sono ammessi quando la superficie agraria utilizzabile sia superiore a mq. 3.000 e perperiodi non superiori a tre anni, eventualmente reiterabile una sola volta per ulteriori treanni la loro installazione non è consentita per periodi superiori a due anni;
 - <u>fatte salve diverse disposizioni della disciplina di zona</u>, la dimensione non può eccedere una superficie utile lorda di mq. 9 ed un'altezza massima di ml. 2,50; <u>superfici ed altezze superiori sono ammesse solo se motivate da specifiche esigenze produttive</u>;
 - devono essere semplicemente <u>ancorati appoggiati</u> a terra e le opere di ancoraggio necessarie all'installazione non devono comportare alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi;
 - devono essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri comunque idonei ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
 - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;

- l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, corredato da idonea garanzia fidejussoria, con il quale il richiedente si impegna alla rimozione del manufatto secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento la comunicazione deve essere accompagnata dall'impegno alla rimozione dei manufatti entro la scadenza del biennio;
- 8. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale di cui articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005 ed all'art. 8 del Regolamento, ove ammesse, debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - la loro installazione è consentita solo alle aziende agricole <u>e ad essa si applicano le procedure indicate per i manufatti aziendali al precedente comma 7, previa comunicazione al comune, e deve essere riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore-all'anno;</u>
 - il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
 - l'altezza massima non deve essere superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
 - deve essere rispettata una distanza minima di ml. 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo e di ml. 10 da tutte le altre abitazioni (quest'ultima riducibile a ml. 5 qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
 - deve essere rispettata una distanza minima di 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; la stessa distanza minima è ridotta a ml. 1 se l'altezza massima al culmine è pari o inferiore a ml. 5;
 - deve essere rispettata una distanza minima dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal Codice della Strada:
 - nella comunicazione presentata dal titolare dell'azienda agricola debbono essere contenute i dati di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento nonché qualsiasi altro elemento utile ad accertare la conformità dell'installazione al complesso normativo ad essa applicabile.
 - le serre con requisiti diversi da quelli sopra indicati si considerano annessi agricoli e sono soggette alle relative disposizioni.
- 8 bis L'installazione per un periodo superiore a due anni dei manufatti aziendali precari e delle serre di cui ai precedenti commi 7 ed 8 costituisce attività edilizia assoggettata a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
- 9. Gli annessi agricoli costruiti dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III, della L.R. 1/2005 non possono mutare la destinazione d'uso agricola e sono rimossi:
 - al termine della validità del programma aziendale per gli annessi di cui al comma 4; essi non possono mutare la loro natura di annessi e possono essere mantenuti in caso di proroga del programma o per l'attuazione di un nuovo programma;

- in caso di trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui insistono per gli annessi di cui ai commi 5 e 6.
- 10. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale che prevedano la realizzazione di nuove costruzioni a uso agricolo sono soggetti, oltre che alle pertinenti disposizioni regionali e provinciali, alle ulteriori limitazioni stabilite dal Regolamento Urbanistico. In particolare trovano applicazione le prescrizioni delle singole norme di zona riguardo a:
 - colture da considerare ai fini della verifica delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione;
 - continuità delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione;
 - interruzioni massime ammissibili tra le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione.
- 11. Qualora un'azienda agricola interessi aree che, seppur tutte a destinazione agricola, siano diversamente classificate dal Regolamento Urbanistico, le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione qualora l'edificazione sia prevista nell'area di minor pregio tra quelle costituenti l'azienda agricola. A tal fine le zone agricole di collina EC si considerano di maggior pregio rispetto a quelle pedecollinari EP3 che a loro volta si considerano di maggior pregio rispetto a quelle di pianura EP1-EP2-EP4-EP5. Restano ferme le altre limitazioni previste dalle singole norme di zona alle nuove edificazioni ad uso agricolo, nonché l'obbligo del rispetto delle norme regionali vigenti in materia ed in particolare l'obbligo del PAPMAA.

Art. 190 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola

- Sugli edifici con destinazione d'uso agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione ordinaria straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili
- 2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati 1, 2, 3 e 4 nonché le restrizioni disposte dalle norme relative alle singole sottozone, sugli edifici con destinazione d'uso agricola sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Tali interventi non possono comportare trasferimento di volumetrie tra i diversi edifici aziendali eccedente una superficie utile lorda di mq. 100.
- 3. Ove non comportino contrasto con le norme di tutela relative alle singole sottozone, gli interventi di cui al comma precedente possono comportare modesti ampliamenti della costruzione nei seguenti limiti:
 - per gli edifici rurali ad uso abitativo: fino a mq. 30 di superficie utile lorda;

- per gli edifici rurali ad uso diverso da quello abitativo: fino al 10% della superficie utile lorda esistente e, comunque, non oltre mq. 75 di superficie utile lorda
- 4. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime prescritte, sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
 - trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici eccedenti quelli ammessi ai commi 2 e 3;
 - mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie superiori a quelle minime prescritte.
- 5. Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici ad uso agricolo è ammesso esclusivamente con le modalità e le procedure previste dall'art. 45 della L.R. 1/2005. Le funzioni verso le quali è ammesso il mutamento della destinazione d'uso agricola sono:
 - residenziale
 - artigianale complementare alla residenza
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato
 - direzionale, solo se associato alla residenza;
 - turistico-ricettivo
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni come definite all'art. 17: f.6, f.8, f.10, f.14, f.16.
- 6. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono o formarsi in conseguenza di mutamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere superficie utile lorda inferiore a mq. 75. E' fatta eccezione per gli edifici esistenti con superficie utile lorda complessiva inferiore a mq. 200, nei quali è ammesso che una, ed una sola, unità immobiliare abbia una superficie utile lorda inferiore, fino ad un minimo assoluto di mq. 50.
- 7. La realizzazione di autorimesse di pertinenza degli edifici esistenti è ammessa nei limiti indicati dal Regolamento Edilizio di eui all'art. 93, comma 1, lettera "i". Ove l'edificio già disponga di un'autorimessa di dimensioni inferiori, è ammesso il suo ampliamento sino al limite sopra indicato. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle autorimesse esistenti se non per la parte eccedente la dotazione minima prescritta.
- 8. Gli interventi di sostituzione edilizia su edifici con destinazione d'uso agricola ricadenti nella U.T.O.E. 2 sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

9. Sugli edifici con destinazione d'uso agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 191 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola

- 1. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione ordinaria straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.
- 2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati 1, 2, 3 e 4 nonché le restrizioni disposte dalle norme relative alle singole sottozone, sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Le funzioni verso le quali è ammesso il mutamento della destinazione d'uso non agricola sono:
 - residenziale
 - artigianale complementare alla residenza
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato
 - direzionale, solo se associato alla residenza;
 - turistico-ricettivo
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni come definite all'art.17: f.6, f.8, f.10, f.14, f.16.
- 3. Agli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ammessi dalle norme di tutela relative alle singole sottozone, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare modesti ampliamenti degli edifici residenziali in misura non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo;
 - b) nelle sole sottozone EP1 e EP2, gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comportare l'ampliamento anche degli edifici ad uso non residenziale nei limiti del 30% della superficie utile lorda esistente e comunque non oltre mq. 200 complessivi e sempre che il rapporto di copertura rimanga contenuto nel limite massimo del 50% dell'area di pertinenza;
- 4. Agli interventi di sostituzione edilizia, ove ammessi dalle norme di tutela relative alle singole sottozone, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso non residenziale possono prevedere l'integrale riutilizzo della superficie utile lorda esistente solo quando venga mantenuta la destinazione d'uso in atto o nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso sia conseguente alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; negli altri casi in cui la destinazione d'uso venga a mutare, la consistenza della nuova costruzione non potrà superare il valore che si ottiene rettificando la superficie utile lorda esistente come segue:

- per i primi mq. 100: applicando il coefficiente 0,80;
- per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 500: applicando il coefficiente 0,40;
- per la parte eccedente mq. 500: applicando il coefficiente 0,20.
- La riduzione non si applica nel caso di interventi su edifici ad uso promiscuo nei quali, alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, almeno il 75% della superficie utile lorda risulti destinata ad uso residenziale.
- b) gli interventi di sostituzione edilizia degli edifici ad uso non residenziale che comportano mutamento della destinazione d'uso sono attuabili per intervento diretto solo fino ad una consistenza ricostruita di mq. 250 di superficie utile lorda; ricostruzioni oltre tale limite sono ammesse solo previa approvazione di Piano Attuativo.
- c) in tutti i casi di sostituzione edilizia, il nuovo edificio non può avere più di due piani fuori terra, con altezza massima non superiore a ml. 6,50.
- d) gli interventi di sostituzione edilizia di edifici con destinazione d'uso non agricola ricadenti nella U.T.O.E. 2 sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente; detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005
- e) per gli edifici preordinati alla delocalizzazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere che precedono e restano ferme le speciali prescrizioni di cui all'art. 211.
- 5. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono o formarsi in conseguenza di mutamenti di destinazione d'uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere superficie utile lorda inferiore a mq. 75.
- 6. La realizzazione di autorimesse di pertinenza degli edifici esistenti è ammessa nei limiti indicati dal Regolamento Edilizio di cui all'art. 93, comma 1, lettera "i". Ove l'edificio già disponga di un'autorimessa di dimensioni inferiori, è ammesso il suo ampliamento sino al limite sopra indicato. Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle autorimesse esistenti se non per la parte eccedente la dotazione minima prescritta.
- 7. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici è consentita la demolizione dei volumi secondari ivi esistenti ed il loro accorpamento all'edificio principale (sia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che di sostituzione edilizia) con un incremento fino al 30% della loro superficie utile lorda, comunque fino ad un massimo di mq. 15 complessivi.
- 8. Sugli edifici con destinazione d'uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 192 - Aree agricole della collina (EC)

- 1. Sono le aree agricole della collina che si distinguono per le caratteristiche di pregio paesaggistico e ambientale e che si suddividono nelle seguenti zone:
 - a) zone EC1: aree prevalentemente boscate del crinale e delle pendici del Montalbano

- b) zone EC2: aree della collina arborata
- c) zone EC3: aree boscate della Magia, del Santonovo e del Boscone ed altre aree arborate
- d) zone EC4: aree della collina di particolare valore ecologico-ambientale

Art. 193 - Aree prevalentemente boscate del Montalbano (EC1)

- Sono le zone a prevalente funzione agro-forestale che interessano le parti sommitali della Collina del Montalbano e le aree boscate collinari di maggiore consistenza, caratterizzate da copertura boschiva pressoché continua, sottoposte a tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e preordinate all'istituzione dell'eventuale ANPIL "Parco del Montalbano".
- 2. Nelle zone EC1 è vietata la realizzazione di nuove costruzioni fatte salve quelle necessarie agli impianti di diffusione radiotelevisiva individuati in attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva. L'impatto ambientale e paesaggistico dei previsti impianti è sottoposto al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all'art. 89 della L.R. 1/2005. L'insediamento di eventuali altri nuovi impianti di telecomunicazione è ammesso solo in riferimento a piani comunali di riordino del settore, volti a conseguire una maggiore funzionalità del sistema e un minore impatto sotto il profilo ambientale. In ogni caso la localizzazione di detti impianti va fatta sulla base di uno studio che individui la soluzione di minore impatto ambientale, anche con riferimento alle previsioni del Programma di Paesaggio di cui all'art. 188.
- 3. Esclusivamente a diretto servizio dell'attività agro-forestale propria delle aree boscate, può essere ammessa la realizzazione dei piccoli manufatti a titolo precario di cui all'art. 189, comma 7, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) è ammessa la sola tipologia della tettoia, aperta (e cioè priva di qualsiasi serramento, schermatura o protezione di qualsiasi tipo) per almeno 1/3 del suo perimetro;
 - b) il materiale costruttivo ammesso è esclusivamente il legno;
 - c) la dimensione del manufatto deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari a soddisfare dimostrate esigenze funzionale dell'attività agro-forestale; essa può eccedere i limiti indicati all'art. 189, comma 7, rimanendo comunque contenuta entro un limite massimo di mq. 40 di superficie utile lorda;
 - d) la superficie fondiaria minima dell'area boscata deve risultare non inferiore al 25% di quella prescritta dall'art. 2, comma 1, lettere "e" ed "f", del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R.
- 4. Fatte salve le limitazioni per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC1 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 5. Tutti gli interventi ammessi sono soggetti alle seguenti ulteriori restrizioni:

- a) è esclusa la possibilità di realizzare costruzioni, strutture ed impianti, ancorché a titolo precario, nella radura adiacente la torre di Sant'Alluccio e nelle sue immediate vicinanze nonché nelle zone boschive di maggiore pregio naturalistico e paesaggistico specificatamente individuate nel Programma di paesaggio di cui all'art. 188;
- b) gli interventi, quale che sia il tipo, non devono produrre nuove opere di viabilità, se non per modesti tratti di completamento, adattandosi alla rete viaria esistente, eventualmente da riqualificare nello stesso intervento;
- c) è ammessa la realizzazione di nuove strade forestali finalizzate alle attività selvicolturali, di larghezza non superiore a ml. 3 solo dopo aver verificato l'assenza o la non fungibilità, per lo stesso scopo, di strade esistenti o di tratti di linee taglia-fuoco esistenti o previste;
- d) nelle aree boscate contermini la viabilità pubblica sono ammessi contenuti interventi di movimento di terra ed abbattimento di alberature per la realizzazione di piccole aree di sosta per i veicoli;
- e) ogni intervento deve garantire la permanenza delle principali caratteristiche naturalistiche ed ambientali dell'area; il bosco non potrà essere ridotto in modo significativo ed irreversibile se non per interventi di ripristino e di riconnessione delle aree aperte invase dal processo naturale di espansione del bosco e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'eventuale regolamento delle ANPIL e del Programma di Paesaggio;
- f) non sono consentiti insediamenti od attività che possono provocare inquinamento del suolo e delle acque oppure alterazione degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi, degli habitat della fauna selvatica;
- g) non sono ammesse trasformazioni morfologiche che eccedano la normale attività selvicolturale e agricola o che comportino l'alterazione di terrazzamenti e ciglionamenti;
- h) non sono consentiti insediamenti di attività diverse da quelle strettamente connesse alla forestazione;
- sono ammesse contenute riduzioni del bosco per il recupero di terreni agricoli abbandonati in altro tipo di coltura o per la costituzione di radure funzionali alla valorizzazione ecologica e paesaggistica nel rispetto delle leggi forestali vigenti e delle modalità colturali di restauro ambientale indicate nel Programma di Paesaggio;
- j) la realizzazione di nuove infrastrutture a rete dovrà di norma seguire il tracciato della viabilità esistente minimizzando l'abbattimento delle piante di alto fusto; un diverso andamento del tracciato sarà ammissibile a condizione che siano previsti adeguati interventi di compensazione, da effettuare preferibilmente sulle aree boscate contermini, che riconducano l'intervento entro un regime di compatibilità ambientale.
- 6. Nelle zone EC1 è vietata la circolazione di veicoli a motore per lo svolgimento di attività ricreative e agonistiche, salvo che ciò sia espressamente ammesso da specifici regolamenti per attività di interesse sociale.

7. Il Programma di Paesaggio può individuare ulteriori prescrizioni di tutela e definire specifici strumenti di gestione.

Art. 194 - Aree della collina arborata (EC2)

- 1. Sono le zone a prevalente funzione agricola corrispondenti alle pendici pedemontane del Montalbano, storicamente strutturate dagli insediamenti colonici poderali e destinate a produzioni agricole tradizionali (oliveto e vigneto, specializzati o promiscui) affidate oggi in prevalenza a conduzioni part-time. Le aree della collina erborata presentano singolari valenze paesaggistiche e sono caratterizzate dalla presenza diffusa di terrazzamenti e ciglionamenti nonché da frange di bosco funzionali a quei tipi di conduzione agricola. Esse conservano significative, talora forti, funzioni produttive e di presidio del territorio.
- 2. Nelle zone EC2 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - α) non sono ammessi interventi che possono recare pregiudizio alla continuità della prevalente attività agricola ed alla sostanziale permanenza delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area, determinate anche da significative presenze arboree, dando sempre la preferenza a tipologie di basso impatto ambientale quali strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali;
 - β) non sono ammesse trasformazioni morfologiche eccedenti la normale conduzione agricola ed in particolare non è consentita l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti;
 - χ) ogni intervento nelle aree arborate di frangia, anche quando non definibile come bosco ai sensi della L.R. 39/2000, deve essere valutato anche secondo aspetti ecologici e paesaggistici e risultare conforme alle disposizioni di tutela dettate per le zone EC1;
 - δ) deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;
 - ε) le modifiche alla rete delle fosse poderali devono essere sempre migliorative della situazione esistente e non devono produrre sostanziale alterazione dell'attuale reticolo idrografico;
 - φ) non è consentita la trasformazione a vivaio, né per coltivazioni in contenitore né per piante in piena terra.
- 3. Nelle zone EC2 sono presenti aree di particolare fragilità ambientale, e spesso di grande pregio paesaggistico, nelle quali le secolari attività agricole umane hanno modellato il territorio, addolcendo le pendici con terrazzamenti mediante scarpate, ciglioni e muri a secco, che ne hanno nel tempo preservato la stabilità. In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni di alcun tipo, ancorché precario, nonché interventi che comportino incremento o trasferimento di volumetria o la realizzazione di invasi per la raccolta dell'acqua. Esse sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 207.

- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al comma precedente e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC2 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 5. Le nuove costruzioni agricole ad uso abitativo di cui all'art. 189 sono consentite nel rispetto delle speciali disposizioni di cui ai commi precedenti nonché, quando soggette alla preventiva approvazione di programma aziendale, delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - nei programmi aziendali, ai fini della verifica delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, si considerano solo le colture di oliveto e vigneto, in modo tale da privilegiare e sostenere le colture tipiche che costituiscono l'immagine ed il carattere del territorio rurale di collina:
 - negli stessi programmi, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e considerate ai fini della necessità della nuova costruzione devono essere continue o, comunque, presentare interruzioni inferiori a ml. 100.

Art. 195 - Aree boscate della Magia, del Santonovo e del Boscone (EC3.1)

- 1. Sono le zone costituite dagli omonimi rilievi collinari posti alle falde settentrionali del Montalbano e caratterizzati da copertura boschiva di latifoglie miste con presenza di conifere. Insieme alle circostanti coltivazioni a oliveti e vigneti e seminativi, poste sulle pendici a fronte del Montalbano, costituiscono un sistema ambientale di grande pregio ambientale ed ecologico di penetrazione verso la pianura. La disponibilità e la qualità della vegetazione, la prossimità al sistema insediativo e la potenziale facilità di accesso, fanno si che queste aree possano assolvere, in modo sempre più marcato, anche ad una funzione ricreativa.
- 2. Dette zone sono preordinate all'eventuale costituzione dell'ANPIL "Parco della Magia, del Santonovo e del Boscone".
- 3. Nelle zone EC3.1 non sono consentiti interventi che ne impediscano o ne indeboliscano la continuità a meno di non prevedere opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale. Tutte trasformazioni colturali devono tendere verso una progressiva riconversione dell'uso del suolo in senso naturalistico, seppur non necessariamente boschivo.
- 4. Oltre all'ordinaria attività agricola, sono ammesse le funzioni turistiche, culturali, legate al tempo libero e alla fruizione ambientale, sia d'interesse locale che sovracomunale.
- 5. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC3.1 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 6. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione ad eccezione di eventuali strutture finalizzate a supportare ed incentivare le funzioni di cui al comma 4, e più esattamente:

- nella zona del Lago del Santonovo tali strutture devono essere orientate a funzioni di ristoro e di supporto all'attività ricreativa ed essere contenute nel limite di mq. 200 di superficie utile lorda, ivi comprese le strutture esistenti;
- nel zona del Boscone non sono previste strutture di consistenza apprezzabile;
- nella zona della Magia tali strutture sono ammesse solo nei limiti della proprietà comunale e devono essere orientate a conseguire le finalità di cui all'art. 182.

La realizzazione di dette strutture è soggetta ad un Progetto Unitario che assicuri il rispetto delle alberature esistenti e la integrità delle aree boscate.

- 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 193 relative alle zone EC1.
- 8. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188, il quale promuoverà la riconversione delle aree agricole comprese nelle zone EC3.1 nell'ambito della produzione biologica di qualità certificata

Art. 196 - Altre aree boscate (EC3.2)

- 1. Sono le aree di media ampiezza, di norma presenti nel sistema collinare ma talvolta anche in quello di pianura, coperte in modo prevalente o esclusivo da vegetazione arborea, che presentano spiccati caratteri naturalistici, paesaggistico-ambientali o storico-culturali e che non risultano intercluse, se non parzialmente, da recinzioni.
- 2. Dette aree sono individuate graficamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico e sono elencate nelle apposite schede allegate alle presenti norme, nelle quali sono specificate la località e le caratteristiche di pregio che si intende tutelare.
- 3. Nelle aree EC3.2 non sono consentiti interventi che pregiudichino i caratteri di pregio specificati nelle relative schede.
- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC3.1 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.
- 5. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188.

Art. 197 - Punti alberati (EC3.3)

1. Sono aree di modesta ampiezza, di norma presenti nel sistema collinare ma talvolta anche in quello di pianura, coperte in modo prevalente o esclusivo da vegetazione arborea che, seppur non definibili come bosco, presentano valori di tipo ricreativo e talora paesaggistico-ambientale e che non risultano intercluse, se non parzialmente, da recinzioni.

- 2. Dette aree sono individuate graficamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico e sono elencate nelle apposite schede allegate alle presenti norme, nelle quali sono specificate la località e le caratteristiche di pregio che si intende tutelare.
- 3. Nelle aree EC3.3 non sono consentiti interventi che pregiudichino i caratteri di pregio specificati nelle relative schede.
- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC3.2 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione.
- 5. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188, il quale potrà disporre che anche le ordinarie operazioni colturali (potature, abbattimenti, diradamenti, nuove piantagioni, coperture del suolo, ecc.) siano sottoposti a preventiva autorizzazione comunale al fine di tutelare i caratteri formali e vegetali che distinguono l'area.

Art. 198 - Aree associate alle aree boscate (EC4)

- 1. Sono le aree a prevalente funzione agricola contigue ai boschi esistenti ed alle aree protette esistenti o programmate. Si tratta di aree scarsamente urbanizzate e di varia natura (superfici boscate, agricole, umide, terreni incolti) le quali si distinguono per singolari valenze paesaggistiche, ma anche ambientali a causa della loro funzione di connessione ecologica. Conservano significative, talora forti, funzioni di presidio del territorio che rendono opportune specifiche forme di tutela delle loro capacità colturali e produttive.
- 2. Porzioni delle zone EC4 possono essere comprese nelle eventuali ANPIL "Parco del Montalbano" e "Parco della Magia, del Santonovo e del Boscone".
- 3. Nelle zone EC4 zone si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - tutti gli interventi devono tendere alla sostanziale conservazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, permanenza di siepi e formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
 - non sono consentiti interventi che ne impediscano o ne indeboliscano la continuità a meno di non prevedere opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale;
 - non sono ammesse trasformazioni morfologiche eccedenti la normale conduzione agricola ed in particolare non è consentita l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti.
 - deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;

- le modifiche alla rete delle fosse poderali devono essere sempre migliorative della situazione esistente e non devono produrre sostanziale alterazione dell'attuale reticolo idrografico;
- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EC4 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 5. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. E' fatta eccezione per i soli casi in cui, in sede di programma aziendale, sia data dimostrazione dell'indispensabilità della nuova costruzione alla conduzione aziendale e dell'impossibilità di localizzare la medesima esternamente alla zona EC4
- 6. Tutti i programmi aziendali che comprendono terreni ricadenti in zona EC4 devono prevedere misure ambientali tendenti alla stabilizzazione ecologica dei terreni incolti o di ostacolo alla continuità dei corridoi ambientali esistenti o potenziali nonché, per quanto possibile, alla riconversione delle attività agricole esistenti verso modalità di coltivazione biologica.
- 7. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188, il quale provvederà inoltre a definire specifici interventi atti a compensare o mitigare le interruzioni della continuità ambientale determinate dalle arterie stradali e da altre infrastrutture di progetto.

Art. 199 - Aree agricole della pianura e del fondovalle (EP)

- 1. Sono le aree agricole della pianura storica e della fascia pedecollinare, costituite in prevalenza da aree agricole e da limitati lembi boscati o arborati a scopo produttivo o ornamentale. Dette zone si suddividono nelle seguenti sottozone:
 - α) zone EP1: Aree ad agricoltura promiscua
 - β) zone EP2: Aree ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale
 - χ) zone EP3: Aree pedecollinari ad agricoltura tradizionale
 - δ) zone EP4: Aree associate alle Aree umide
 - ε) zone EP5: Aree umide della pianura
- 2. Nelle sole aree agricole della pianura e del fondovalle poste a quota inferiore a +38,00 s.l.m., i manufatti precari di cui all'art. 189 comma 7 possono essere ammessi di dimensioni superiori a quelle ivi indicate quando richiesti a servizio di attività di maneggio, centro di ippoterapia e simili. Detta possibilità è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni integrative:
 - α) gli interventi devono essere completamente reversibili;
 - β) è ammessa la sola tipologia della tettoia, aperta per almeno 1/3 del suo perimetro;
 - χ) il materiale costruttivo ammesso è esclusivamente il legno;

- δ) la dimensione del manufatto deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari a soddisfare documentate esigenze funzionali dell'attività;
- ε) l'installazione è subordinata all'approvazione di un Progetto Unitario esteso all'intera consistenza dell'area interessata dall'attività e corredato dallo specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico di cui al comma precedente;
- φ) la relativa autorizzazione è rilasciata con espressa menzione del carattere precario e non da origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

Art. 200 - Aree ad agricoltura promiscua (EP1)

- 1. Sono le zone a prevalente funzione agricola in cui permangono i segni dell'antica struttura agraria promiscua, anche se in larga parte alterata dalla crescente diffusione delle colture florovivaistiche e più in generale dagli effetti destrutturanti delle espansioni insediative.
- 2. Dette zone svolgono una essenziale funzione paesaggistica e ambientale di connessione fra quelle di pianura più intensamente coltivate e la fascia pedecollinare, oltre che di separazione fra i diversi nuclei insediativi.
- 3. Nelle zone EP1 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - deve essere tutelata la permanenza della struttura agraria tradizionale, tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, permanenza di siepi e formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
 - i programmi aziendali devono prevedere specifiche misure finalizzate all'adeguamento ed alla riqualificazione, oltre che degli edifici esistenti, delle aree di pertinenza nonché alla ridefinizione dei confini con elementi naturali (filari alberati, siepi miste di specie autoctone o naturalizzate, ecc.)
 - deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale.
 - le modifiche alla rete delle fosse poderali devono essere sempre migliorative della situazione esistente e non devono produrre una sostanziale alterazione dell'attuale reticolo idrografico.
- 4. Al fine di regolamentare le coltivazioni florovivaistiche, ed in particolare delle coltivazioni in serra ed in vaso, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in contenitore se non a completamento delle attività esistenti all'adozione del Regolamento Urbanistico e comunque nei seguenti limiti:
 - fino al 25% per i primi mq. 10.000 di superficie aziendale ricadente in zona EP1;

- fino al 15% per la superficie aziendale ricadente in zona EP1 oltre mq. 10.000 e fino a mq. 30.000;
- fino al 10% per la superficie aziendale ricadente in zona EP1eccedente mq. 30.000;
- nuove superfici di coltivazioni in contenitore potranno essere consentite solo nella zona compresa fra il Torrente Ombrone ed Torrente Stella e dovranno essere realizzate mediante semplice apposizione di membrana semi-permeabile (ed eventuale strato sottostante di tessuto non tessuto) e soprastante strato di ghiaino con spessore massimo di 10 centimetri;
- i nuovi impianti di vivaio, compresi gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno osservare una distanza minima di ml. 10 dalle strade classificate nella tavola P2 del Regolamento Urbanistico ed una distanza minima di ml. 20 dalle abitazioni;
- fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 20 centimetri rispetto alle quote esistenti; eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate al preventivo rilascio di permesso di costruire corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
- deve essere mantenuta l'organizzazione fondiaria esistente, compreso il reticolo idrografico minore e la viabilità aziendale esistente; eventuali modifiche potranno essere ammesse solo previa approvazione di programma aziendale e dovranno comunque essere migliorative della situazione in atto;
- le modifiche alla permeabilità del fondo devono essere sempre migliorative della situazione esistente ed adeguatamente dimostrate da apposita perizia tecnico-idraulica.
- 5. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EP1 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 6. Le nuove costruzioni ad uso agricolo di cui all'art. 189 sono subordinate ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la loro realizzazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.
- 7. Nelle zone EP1 sono inoltre ammesse attività di deposito all'aperto nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - la superficie interessata dal deposito deve risultare inferiore a mq. 1000;
 - l'area deve essere accessibile direttamente dalla viabilità pubblica esistente, restando vietata la realizzazione di nuovi tratti viari, ancorché di semplice collegamento;
 - l'area da utilizzare per deposito all'aperto deve essere adeguatamente schermata con filari di alberature di alto fusto sull'intero perimetro o con altre sistemazioni arboree idonee a precludere la vista delle recinzioni ed a mitigarne l'impatto paesaggistico dell'attività;
 - non possono essere realizzate pavimentazioni od altre innovazioni che limitino la permeabilità del terreno;

- non può essere esercitata alcuna attività commerciale;
- non può essere realizzata alcuna costruzione, ancorché precaria.
- 8. Le aree classificate EP1a, sono le aree contigue all'Ambito di Connotazione Urbana di via Montalbano disciplinate dalla specifica Scheda Norma allegata alle presenti norme. Fino all'attuazione degli interventi previsti dalla Scheda Norma, a queste aree si applicano le disposizioni delle zone EP1 ad eccezione di quanto ammesso al precedente comma 7.

Art. 201 - Aree ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale (EP2)

- 1. Sono le aree ad esclusiva funzione agricola più intensamente caratterizzate dalle coltivazioni floro-vivaistiche.
- 2. Sono consentite tutte le attività agricole e quelle ad esse collaterali e compatibili, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.
- 3. Nelle zone EP2 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, permanenza di siepi e formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
 - i programmi aziendali devono prevedere specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo; gli stessi programmi devono inoltre prevedere specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante specifiche misure di riconnessione ecologicoambientale;
 - i programmi aziendali devono prevedere specifiche misure finalizzate all'adeguamento ed alla riqualificazione, oltre che degli edifici esistenti, delle aree di pertinenza nonché alla ridefinizione dei confini con elementi naturali (filari alberati, siepi miste di specie autoctone o naturalizzate, ecc.)
 - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 20 centimetri rispetto alle quote esistenti; eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate al preventivo rilascio di permesso di costruire corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
 - le modifiche alla permeabilità del fondo devono essere sempre migliorative della situazione esistente ed adeguatamente dimostrate da apposita perizia tecnico-idraulica.
- 4. Le nuove superfici di coltivazioni in vaso dovranno essere realizzate mediante semplice apposizione su terreno vegetale di membrana semi-permeabile (ed eventuale strato sottostante di tessuto non tessuto) e soprastante strato di ghiaino con spessore massimo di 10 centimetri. I nuovi impianti di vivaio, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno osservare una

- distanza minima di ml. 10 dalle strade classificate nella tavola P2 del Regolamento Urbanistico ed una distanza minima di ml. 20 dalle abitazioni. Le trasformazioni che interessino superfici oltre mq. 4.000 o che prevedano la realizzazione nuova viabilità, anche bianca, sono assoggettate a preventivo rilascio di permesso di costruire.
- 5. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EP2 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola.
- 6. Le nuove costruzioni ad uso agricolo di cui all'art. 189 sono subordinate ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la loro realizzazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.
- 7. Nelle zone EP2 sono inoltre ammesse attività di deposito all'aperto nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - la superficie interessata dal deposito deve risultare inferiore a mg. 1000;
 - l'area deve essere accessibile direttamente dalla viabilità pubblica esistente, restando vietata la realizzazione di nuovi tratti viari, ancorché di semplice collegamento;
 - l'area da utilizzare per deposito all'aperto deve essere adeguatamente schermata con filari di alberature di alto fusto sull'intero perimetro o con altre sistemazioni arboree idonee a precludere la vista delle recinzioni ed a mitigarne l'impatto paesaggistico dell'attività;
 - non possono essere realizzate pavimentazioni od altre innovazioni che limitino la permeabilità del terreno;
 - non può essere esercitata alcuna attività commerciale;
 - non può essere realizzata alcuna costruzione, ancorché precaria.

Art. 202 - Aree pedecollinari ad agricoltura tradizionale (EP3)

- 1. Sono le aree con prevalente funzione agricola che, seppur appartenenti al territorio rurale della pianura, sono caratterizzate da leggera acclività. Dette zone hanno finalità di produzione primaria, fruizione paesaggistica e turistica e rendono opportune la tutela e la riqualificazione ambientale e la limitazione dell'edificato sparso.
- 2. Nelle zone EP3 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - deve essere tutelata la permanenza della struttura agraria tradizionale, tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, permanenza di siepi e formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);

- i programmi aziendali devono prevedere specifiche misure finalizzate all'adeguamento ed alla riqualificazione, oltre che degli edifici esistenti, delle aree di pertinenza nonché alla ridefinizione dei confini con elementi naturali (filari alberati, siepi miste di specie autoctone o naturalizzate, ecc.)
- non sono ammesse le trasformazioni morfologiche eccedenti la normale conduzione agricola ed in particolare non è consentita l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti;
- deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;
- le modifiche alla rete delle fosse poderali devono essere sempre migliorative della situazione esistente e non devono produrre una sostanziale alterazione dell'attuale reticolo idrografico;
- 3. Sulle eventuali aree boscate di frangia ricadenti nella zona EP3, seppure non definibili come bosco ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento d'attuazione, gli interventi sono soggetti alla disciplina della zone EC3.2 di cui all'art. 196.
- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EP3 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola. Nelle zone EP3 gli interventi che prevedano gli ampliamenti ammessi dall'art. 191, comma 3, non possono comportare la formazione di nuove unità abitative.
- 5. Le nuove costruzioni ad uso agricolo di cui all'art. 189 sono consentite nel rispetto delle speciali disposizioni di cui ai commi precedenti nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - nei programmi aziendali, ai fini della verifica delle superfici fondiarie minime da mantenere in produzione, si considerano solo le colture di oliveto, vigneto, frutteto di essenze autoctone, seminativo e bosco, in modo tale da privilegiare e sostenere le colture tipiche che costituiscono l'immagine ed il carattere del territorio pedecollinare;
 - negli stessi programmi, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione e considerate ai fini della necessità della nuova costruzione devono essere continue o, comunque, presentare interruzioni inferiori a ml. 100.

Art. 203 - Aree associate alle aree umide della pianura (EP4)

1. Sono le aree a prevalente funzione agricola di pianura, contigue alle aree umide propriamente dette, rese idonee all'agricoltura a seguito degli interventi di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, caratterizzanti ancora oggi il paesaggio. Esse conservano una importante funzione agricolo produttiva, qualificano il territorio aperto e lo tutelano dai rischi idraulici e ambientali.

- 2. Nelle zone EP4 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - non sono consentiti interventi che ne impediscano o ne indeboliscano la continuità a meno di non prevedere opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale;
 - tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, permanenza di siepi e formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
 - non sono ammesse modifiche della trama fondiaria esistente; eventuali modifiche alla rete delle fosse poderali devono essere sempre migliorative della situazione esistente e non devono produrre una sostanziale alterazione dell'attuale reticolo idrografico;
 - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 20 centimetri rispetto alle quote esistenti; eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate al preventivo rilascio di permesso di costruire corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità;
 - i programmi aziendali devono prevedere specifiche misure finalizzate all'adeguamento ed alla riqualificazione, oltre che degli edifici esistenti, delle aree di pertinenza nonché alla ridefinizione dei confini con elementi naturali (filari alberati, siepi miste di specie autoctone o naturalizzate, ecc.);
 - i programmi aziendali che comprendono terreni ricadenti in zona EC4 devono prevedere misure ambientali tendenti alla stabilizzazione ecologica dei terreni incolti o di ostacolo alla continuità dei corridoi ambientali esistenti o potenziali nonché, per quanto possibile, alla riconversione delle attività agricole esistenti verso modalità di coltivazione biologica;
 - non è consentita la trasformazione a vivaio, né per coltivazioni in contenitore né per piante in piena terra.
- 3. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EP4 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola. Nelle zone EP4 gli interventi che prevedano gli ampliamenti ammessi dall'art. 191, comma 3, non possono comportare la formazione di nuove unità abitative.
- 4. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione. E' fatta eccezione per i soli casi in cui l'azienda agricola comprenda esclusivamente terreni ricadenti in zona EP4.

Art. 204 - Aree umide della pianura (EP5)

1. Sono le zone a prevalente funzione agricola di pianura, spesso isolate e impaludate per buona parte dell'anno, che costituiscono i residui delle vaste paludi preesistenti alle bonifiche. Dette

- zone costituiscono naturali aree di esondazione idraulica e svolgono una essenziale funzione di tutela e valorizzazione paesaggistica e ambientale e di contributo alla biodiversità.
- 2. Le aree umide della pianura sono preordinate alla costituzione dell'eventuale ANPIL "Parco Fluviale". Su una significativa porzione delle medesime, in località "La Querciola", è già costituita, con Delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 30/12/1997, l'omonima ANPIL, nel cui ambito si applicano le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 205.
- 3. Nelle zone EP5 si applicano le seguenti disposizioni generali:
 - ogni intervento deve garantire la salvaguardia delle aree umide e inondabili, gli ecosistemi della fauna e della flora e gli habitat palustri e di zona umida, nonché la rete delle emergenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree, sia spontanee che naturalizzate, ed in particolare i filari, i gruppi di più elementi, le piante isolate con funzione tradizionale di confine, la vegetazione palustre e le associazioni di ripa in genere, quali elementi fondamentali di un habitat idoneo a favorire lo sviluppo della fauna migratoria e stanziale;
 - non sono consentiti interventi che ne impediscano o ne indeboliscano la continuità a meno di non prevedere opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale;
 - ogni intervento deve garantire la salvaguardia della trama fondiaria e della morfologia del territorio, in particolare delle opere di difesa idraulica e del connesso sistema di fossi, canali e di argini, il cui aspetto caratterizzante è dato dalla delimitazione a proda;
 - non è consentita la trasformazione a vivaio, né per coltivazioni in contenitore né per piante in piena terra.
- 4. Fatte salve le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste per gli edifici sottoposti a specifica classificazione, sugli edifici esistenti nelle zone EP5 sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 190 per quelli a destinazione agricola ed all'art. 191 per quelli a destinazione non agricola. Nelle zone EP5 gli interventi che prevedano gli ampliamenti ammessi dall'art. 191, comma 3, non possono comportare la formazione di nuove unità abitative.
- 5. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione di alcun tipo.

Art. 205 - Disposizioni speciali per l'A.N.P.I.L. "La Querciola"

- Nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "La Querciola" si applicano le disposizioni di cui al relativo atto istitutivo con Delibera del Consiglio Comunale n. 105/97 nonché quelle di cui alla L.R. 49/95.
- 2. In tale ambito è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi e ricreativi, per compiti amministrativi e di vigilanza e di gestione del regime idraulico.
- 3. Sono ammessi gli interventi riguardanti l'attività agricola tradizionale e quelli ricostitutivi degli equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica in contrasto con le finalità dell'area. Sono fatte salve le attività esistenti, compresa quella vivaistica, nel rispetto delle norme del Regolamento dell'ANPIL.

4. L'area è individuata come ambito di protezione e sviluppo della fauna selvatica. L'attività venatoria può esservi esercitata nelle forme e con i limiti previsti dal Regolamento dell'ANPIL.

Art. 206 - Elementi vegetali di pregio

- 1. Sono quegli individui vegetali, spesso isolati, derivanti da interventi dell'uomo sul territorio o, più raramente, residui di aree naturali preesistenti, di tipo lineare o puntuale, quali filari, viali, siepi, alberi monumentali e simili. Sono costituiti da elementi vegetali arborei ed arbustivi esistenti che presentano spiccati valori di tipo naturale, paesaggistico-ambientale, storico-culturale.
- 2. Tali elementi sono individuati graficamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico e sono elencate nelle apposite schede allegate alle presenti norme, nelle quali sono specificate la località e le caratteristiche di pregio che si intendono tutelare.
- 3. Agli elementi vegetali di pregio si applicano le norme relative alla zona urbanistica in cui ricadono, fermo restando che non sono consentiti interventi che pregiudichino i caratteri di pregio specificati nelle relative schede.
- 4. Specifiche regole di gestione saranno contenute nel Programma di Paesaggio di cui all'art. 188, il quale potrà disporre che anche le ordinarie operazioni colturali (potature, abbattimenti, diradamenti, nuove piantagioni, coperture del suolo, ecc.) siano sottoposti a preventiva autorizzazione comunale al fine di tutelare i caratteri formali e vegetali che distinguono l'elemento

Art. 207 - Aree terrazzate

- 1. Sono le aree agricole connotate da morfologia acclive modificata da assetti agrari storici, talvolta molto antichi, che presentano spiccati valori di tipo paesaggistico e ambientale. Vi sono presenti sistemazioni agrarie che hanno permesso per secoli l'attività agricola anche su versanti molto acclivi, regimando le acque superficiali e conservando la stabilità del suolo.
- 2. La disciplina generale di dette aree è quella della zona agricola nella quale ricadono (di norma, ma non necessariamente, nella zona EC2), integrata dalle ulteriori prescrizioni dei commi seguenti.
- 3. Il Programma di Paesaggio di cui all'art. 188 provvede all'esatta graficizzazione di dette aree, dispone puntuali prescrizioni di tutela e definisce specifici strumenti di gestione per le stesse. Nelle more dell'approvazione di tale Programma si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al comma seguente.
- 4. Nelle aree che presentano le caratteristiche di cui al primo comma (individuate, fatte salve le previsioni del Programma di paesaggio, nelle "aree con sistemazioni agrarie storiche" di cui alla tavola 3b del Piano Strutturale) le trasformazioni morfologiche che intendono eseguire lavorazioni agrarie con direzione secondo la massima pendenza del terreno devono introdurre almeno una delle seguenti misure limitative dell'erosione:

- ripristino e/o introduzione e successiva manutenzione, di siepi con essenze arbustive e/o arboree, alberature e macchie di campo di larghezza non inferiore a ml. 2,50 e protette da idonee affossature in modo da costituire una tara del 3% della superficie in coltivazione e comunque non inferiore a 100 mq/ha, utilizzando all'uopo specie vegetali autoctone;
- ripristino e/o introduzione e successiva manutenzione di sistemazioni superficiali con opere in pietrame e/o in muratura per almeno 50 metri lineari per ettaro di nuova sistemazione, oppure del ripristino di almeno il 25% di quelle esistenti. Il versante dovrà comunque essere dotato di almeno ml. 200 di terrazzamenti o di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. Le quantità si intendono raddoppiate quando trattasi di ripristino e/o introduzione e manutenzione di sistemazioni superficiali come sopra senza opere in pietrame e/o in muratura (ciglionamenti, sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, ecc.);
- introduzione di pratiche antierosive costituite da inerbimenti o altre pacciamature vegetali vive nelle colture arboree (vite, olive, ecc.). Il periodo pacciamato o inerbito deve essere esteso almeno a 8/12 dell'anno a cavallo della stagione invernale.

Art. 208 - Corsi d'acqua

- 1. Sono costituiti dall'alveo dei corsi d'acqua, dai relativi argini, nonché dalle aree ad essi strettamente connesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Essi assolvono la funzione primaria di scolo delle acque e di collegamento fra distinti sistemi ambientali e nel loro insieme costituiscono una rilevante risorsa ambientale.
- 2. Di norma non sono ammessi il tombamento dei corpi idrici e l'alterazione o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde. Sono ammesse eccezioni per gli interventi finalizzati alla regolazione del regime idraulico.
- 3. Sono ammessi ed incentivati gli interventi di ripristino e consolidamento atti a contrastare le dinamiche di dissesto idrogeologico, privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica,.
- 4. Per gli interventi di consolidamento di versante e per la conservazione dei manufatti di regimazione delle acque aventi interesse storico è prescritto l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali o, nei casi di provata impossibilità, di tecniche e materiali a basso impatto ambientale.
- 5. L'ambito di tutela dei corsi d'acqua è individuato in una fascia di rispetto di ml. 10 dalla linea di sponda o dal piede esterno dell'argine. In detta fascia non è consentita alcuna nuova costruzione, ancorché precaria; sono ammessi gli interventi di cura della vegetazione ripariale al fine di assicurare la manutenzione degli argini e la biodiversità delle specie autoctone. In tali ambiti si applicano inoltre le prescrizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 36, commi 3, 4 e 5, del P.I.T. approvato con D.C.R. 72/2007.
- 6. Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto di cui al comma precedente sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria, salvo che le presenti norme non dispongano maggiori restrizioni in ragione del valore storico ed architettonico dell'immobile.

- 7. Sui corsi d'acqua e sulle aree limitrofe sono consentiti interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale, di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzata nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 21/2012.
- 8. Gli interventi di sistemazione delle sponde e degli argini dovranno sempre essere finalizzati anche a favorire la mobilità ciclopedonale.

Capo II - Insediamenti ed aree speciali in territorio aperto.

Art. 209 - Nuclei Residenziali in territorio aperto (NR)

- 1. Sono i nuclei a prevalente destinazione residenziale formatasi esternamente ai limiti di crescita urbana previsti dal Piano Strutturale e che hanno occupato piccole porzioni di territorio non più recuperabili all'uso agricolo.
- 2. Nei nuclei di insediamenti residenziali NR sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenziale;
 - commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato, vendita della stampa ;
 - turistico-ricettiva;
 - direzionale;
 - di servizio limitatamente alle seguenti funzioni di cui all'art. 17: f.6, f.8, f.9 limitatamente ad ambulatori medici e veterinari, f.14;
 - artigianale complementare alla residenza;
 - agricola.
- 3. Sugli edifici sottoposti alla specifica classificazione di cui all'art. 126 gli interventi ammissibili sono stabiliti dalla apposita disciplina di cui agli artt. 127-130.
- 4. Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla sostituzione edilizia. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica.
- 5. Per i soli edifici ad uso residenziale, al fine di conseguire il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni, sono inoltre ammessi modesti ampliamenti della costruzione in misura non superiore a mq. 30 di superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo. Detto limite si applica a tutti i tipi di intervento e pertanto concorrono alla sua determinazione anche le addizioni funzionali, le pertinenze e gli altri interventi comunque riconducibili nei limiti della ristrutturazione edilizia, costituendo esplicita limitazione alle possibilità di deroga previste per tale tipo di intervento.
- 6. Gli interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione, quale sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- l'altezza dell'edificio non può risultare superiore a ml. 7,50, fermo restando che è consentito il mantenimento dell'altezza preesistente, ove superiore;
- il rapporto di copertura non può risultare superiore al 50%.
- 7. Gli eventuali edifici ad uso agricolo ricadenti nei nuclei residenziali si considerano comunque facenti parte all'azienda agricola che li utilizza. Il loro mutamento di destinazione d'uso è consentito esclusivamente con le modalità e le procedure previste dall'art. 45 della L.R. 1/2005.

Art. 210 - Aree per interventi di regimazione idraulica

- Sono le aree interessate da interventi di regimazione idraulica per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, che integrano e completano gli analoghi interventi previsti, su altre aree, da strumenti o piani sovraordinati. L'individuazione del perimetro delle aree di intervento ha tenuto conto dei programmi e progetti contenenti la delimitazione delle opere previste nonché dell'ubicazione di quelle già realizzate.
- 2. Non vi sono ammesse costruzioni di alcun tipo né trasformazioni che possano pregiudicare, o rendere più onerosa, l'attuazione degli interventi di regimazione idraulica ivi previsti. Nelle more di tale attuazione, le aree sono utilizzabili per l'ordinaria attività agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricadono, ma le loro superfici non sono computabili nei programmi aziendali di cui all'art. 185.
- 3. Il perimetro di dette aree può essere rettificato in sede di progetto esecutivo dell'opera di regimazione idraulica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.
- 4. Le aree per interventi di regimazione idraulica sono preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.

Art. 210 bis - Ambiti per interventi di regimazione idraulica

- 1. Sono gli ambiti individuati per ulteriori interventi di regimazione idraulica per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, che devono integrare e completare gli analoghi interventi previsti, su altre aree, da strumenti o piani sovraordinati. Poiché per tali aree non sono disponibili progetti che consentano di identificare con ragionevole esattezza il perimetro dell'area di intervento, nelle tavole del Regolamento Urbanistico è stato individuato un ambito, ragionevolmente più ampio di quello sarà occupato dall'opera, al fine di prevenire trasformazioni che ne possano pregiudicare l'attuazione.
- 2. Non vi sono ammesse costruzioni di alcun tipo né trasformazioni che possano pregiudicare, o rendere più onerosa, l'attuazione degli interventi di regimazione idraulica ivi previsti. Nelle more di tale attuazione, le aree sono utilizzabili per l'ordinaria attività agricola, secondo la disciplina della zona in cui ricadono, ma le loro superfici non sono computabili nei programmi aziendali di cui all'art. 185.
- 3. Una volta definito il progetto dell'opera di regimazione idraulica, il perimetro di detti ambiti è destinato ad essere rettificato in conformità al progetto medesimo e ad assumere la

classificazione di "area per interventi di regimazione idraulica", disciplinata dall'art. 210, senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 211 - Edifici preordinati alla delocalizzazione

- 1. Sono gli edifici realizzati esternamente ai limiti di crescita urbana previsti dal Piano Strutturale che, per dimensione e/o destinazione, costituiscono elementi di criticità del territorio aperto e dei quali si intende incentivare la sostituzione e la delocalizzazione.
- 2. Sugli edifici preordinati alla delocalizzazione sono ammessi interventi di sostituzione edilizia alle seguenti condizioni:
 - la consistenza ricostruibile in loco non può essere superiore al 30% della superficie utile lorda esistente;
 - la destinazione dell'edificio ricostruito deve essere compresa tra quelle ammesse nei nuclei di insediamenti residenziali NR di cui all'art. 209.
- 3. E' inoltre ammesso il trasferimento dell'intera consistenza dell'edificio in aree a pianificazione differita APD2, attuate o in corso di attuazione, alle seguenti condizioni:
 - l'edificio esistente deve essere demolito oppure ceduto, unitamente all'area di stretta pertinenza, al Comune;
 - la consistenza ricostruibile nella nuova localizzazione non può essere superiore alla superficie utile lorda esistente; essa si considera aggiuntiva a quella ammessa per l'area e non incide sulla potenzialità edificatoria ad essa assegnata;
 - la destinazione d'uso deve essere compresa tra quelle ammesse nei tessuti produttivi TP1 di cui all'art. 142.
- 4. Ove la delocalizzazione impegni completamente l'area a pianificazione differita APD2, è possibile procedere alla attuazione dell'intervento anche in assenza della procedura competitiva e comparativa di cui all'art. 52 mediante un Piano Attuativo da approvarsi con le procedure di cui all'art. 69 della L.R. 01/2005 il quale costituirà integrazione del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 65, comma 4, della stessa legge. In tale eventualità il richiederne si assume per intero l'onere delle necessarie opere di urbanizzazione.
- 5. Nelle more dell'attuazione di uno degli interventi di cui ai commi precedenti, sugli edifici preordinati alla localizzazione sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia.

Art. 212 - Aree per attività private di interesse generale nel territorio rurale.

1. Sono le aree destinate ad attività private di diversa natura, identificate con specifica simbologia sulle tavole del Regolamento Urbanistico, le quali hanno già impegnato porzioni significative del territorio rurale sottraendole all'uso agricolo e che, nonostante il carattere privato, rivestono interesse generale per il tipo di funzione svolta.

2. Di tali attività è consentito il mantenimento e l'adeguamento funzionale secondo le disposizioni che seguono.

3. Aree per impianti sportivi.

- 3.1 Le aree destinate ad impianti sportivi privati possono essere mantenute ed ampliate in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale in base al tipo di attività sportiva svolta ed alle sue positive ricadute sulla collettività.
- 3.2 E' facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un Progetto Unitario corredato da:
 - uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale che il Comune riconosca come tali;
 - uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente (detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005);
 - un atto d'obbligo unilaterale con il quale il soggetto privato richiedente si impegna a
 perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non
 mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato od ampliato, a rimuovere la
 costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in
 alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune.
- 3.3 I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

4. Aree per trattamento rifiuti e servizi ambientali.

- 4.1 Le aree destinate ad attività private per trattamento rifiuti e servizi ambientali possono essere mantenute ed ampliate in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale in base al tipo di attività svolta ed alle sue positive ricadute sulla collettività
- 4.2 Qualsiasi intervento su tali aree, anche quando non comporti opere edilizie, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere previste idonee schermature arboree ed altre opere di mitigazione paesaggistica che consentano un coerente inserimento dell'attività nel contesto;
 - i volumi di traffico indotti dall'attività devono risultare compatibili con la viabilità esistente;
 - i limiti dell'area utilizzata dall'attività devono essere mantenuti a distanza non inferiore a ml. 10 da corsi d'acqua e da altri elementi di pregio del territorio ed a distanza non inferiore ml. 50 da edifici residenziali (fatta eccezione per l'alloggio di servizio ove preesistente); tale distanza minima è elevata a ml. 100 nel caso di attività che possono produrre fumi, polveri ed altre emissioni dannose per le persone.

- 4.3 E' facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un Progetto Unitario corredato da:
 - uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale che il Comune riconosca come tali;
 - uno specifico studio sulla mobilità, con particolare riferimento ai mezzi pesanti, che dimostri come il volume di traffico indotte dall'attività sia compatibile con il sistema viario con il quale si rapporta o, comunque, sul quale esercita influenza;
 - uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente (detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005);
 - un atto d'obbligo unilaterale con il quale il soggetto privato richiedente si impegna a perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato od ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune.
- 4.4 I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.
- 4.5 Le attività private per trattamento rifiuti e servizi ambientali possono essere trasferite dalle aree in cui sono insediate nelle aree a pianificazione differita APD2, ferme restando tutte le prescrizioni del presente articolo.
- 4.6 Sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente articolo, le stesse attività possono inoltre essere ammesse nelle aree immediatamente adiacenti alle strutture dello stesso tipo e nelle zone EP1 e EP2 immediatamente adiacenti ad aree APD2. In tali casi il progetto unitario deve essere inoltre corredato da apposito studio di carattere urbanistico ed ambientale che ne garantisca la compatibilità con il sito ed il contesto.

5. Area per aviostazione.

- 5.1 L'area destinata ad aviostazione può essere mantenuta ed ampliata in funzione di documentate esigenze funzionali che siano riconosciute di interesse generale in base al tipo di attività svolta ed alle sue positive ricadute sulla collettività.
- 5.2 E' facoltà del Comune ammettere eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, o la costruzione di nuovi edifici, previa approvazione di un Progetto Unitario corredato da:
 - uno specifico studio che dimostri come tali opere siano indispensabili per fini di interesse generale che il Comune riconosca come tali;
 - uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente (detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005);

- un atto d'obbligo unilaterale con il quale il soggetto privato richiedente si impegna a perseguire i fini di interesse generale che costituiscono il presupposto dell'opera, a non mutare destinazione d'uso al manufatto realizzato od ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l'attività che lo ha reso necessario o, in alternativa, a cedere la costruzione medesima al Comune.
- 5.3 I relativi permessi di costruire sono rilasciati con espressa menzione di tali limitazioni e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

Art. 213 - Laghi per pesca sportiva

- 1. Sono gli invasi ed i bacini artificiali, puntualmente rappresentati nelle tavole del Regolamento Urbanistico, nelle quali, su iniziativa di privati, si sono consolidate attività orientate al tempo libero ed in particolare funzioni sportivo-ricreative legata all'esercizio delle pesca.
- 2. Sugli edifici esistenti in dette aree di pertinenza degli invasi di cui al comma 1, sono consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia con addizioni funzionali entro i limiti del 30% della superficie utile lorda esistente. Gli interventi eccedenti i limiti del risanamento conservativo sono subordinati ad uno specifico approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l'ambiente. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.
- 3. Eventuali nuove costruzioni precarie, o ampliamenti anch'essi precari, sono assentibili solo con le modalità prescritte all'articolo precedente per gli impianti sportivi di proprietà privata. Fino ad una consistenza di mq. 120 di superficie utile lorda esse sono assentibili per intervento diretto mentre consistenze superiori sono ammesse solo previo Progetto Unitario.
- 4. Ai fini del presente articolo, si considerano aree di pertinenza degli invasi di cui al comma 1 le aree comprese entro una fascia di ml. 50 dalla sponda. Solo entro tale fascia sono ammesse le opere di cui ai commi precedenti.

TITOLO VII - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA'

Art. 214 - Elementi del sistema infrastrutturale della mobilità

- 1. Il sistema infrastrutturale della mobilità comprende:
 - le zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare,
 - le fasce di rispetto stradale,
 - le aree ed i percorsi per la mobilità ciclopedonale,
 - le aree a verde di arredo stradale.

Art. 215 - Zone destinate alla viabilità prevalentemente veicolare

- 1. Sono le zone destinate alle strade, definite come all'art. 2, comma 1, lettere da "A" ad "F", del Nuovo Codice della Strada.
- 2. Il Regolamento Urbanistico individua, con diversa grafia, i tracciati viari esistenti e quelli di nuova realizzazione o da rettificare. Le relative aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.
- 3. In accordo con il Piano Strutturale ed il nuovo Codice della Strada, la classificazione e i conseguenti tipi di prestazione di ciascuna sede viaria comunale e intercomunale, nonché le conseguenti misure atte ad assicurarne la fungibilità desiderata, sono individuate come segue:
 - a) <u>C Strade extraurbane secondarie</u>: sono le strade di collegamento tra il capoluogo e altri centri abitati importanti, anche fuori dal comune.
 - b) <u>C1 Strada extraurbana secondaria urbanizzata</u>: sono le strade di collegamento tra il capoluogo e altri centri abitati e le circonvallazioni minori riferite a singole frazioni.
 - c) <u>E Strade interne ai centri abitati</u> : sono le strade di attraversamento, di distribuzione e viabilità interna ai centri abitati:
 - d) <u>F Strade extraurbane locali</u>: Strade di campagna di collegamento con gli aggregati edilizi minori e le case sparse.
- 4. Per la viabilità di progetto, o soggetta a rettifiche, i tracciati riportati sulle tavole del Regolamento Urbanistico hanno valore di massima e pertanto non vincolanti per il tracciato definitivo che sarà definito in sede di progetto dell'opera pubblica.
- 5. Le caratteristiche minime per ciascun tipo di viabilità in progetto sono quelle prescritte, in funzione della categoria, dall'art. 2, comma 3, del Nuovo Codice della Strada.
- 6. In coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale, le trasformazioni in fregio alle strade di cui al comma 3 dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- sulle strade extraurbane secondarie si dovrà contenere il numero di accessi, anche mediante raggruppamenti e corsie parallele, nonché compensare le disfunzioni conseguenti alla limitata presenza di fasce di rispetto;
- sulle strade extraurbane secondarie urbanizzate si dovranno ricercare soluzioni atte a
 contenere il numero degli accessi, raggruppandoli ove possibile e operando interventi di
 ristrutturazione di parcheggi e altre attrezzature in fregio alle stesse;
- sulle strade di attraversamento si dovrà organizzare e tendenzialmente ridurre il numero degli accessi esistenti;
- sulle strade extraurbane locali la realizzazione di nuovi accessi deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: l'esigenza di assicurare condizioni di sicurezza per la circolazione; la mancanza di alternative ottenibili utilizzando tracciati della rete viaria minore; la tutela dei valori paesaggistici.
- 7. Le finalità di cui al comma precedente devono essere perseguite da tutti gli interventi edilizi ed urbanistici correlati alla strada, nel senso che ciascuno di essi deve introdurre i miglioramenti compatibili con la dimensione e natura dell'intervento ricorrente. Ove, per motivati impedimenti di carattere tecnico connessi allo stato dei luoghi, l'intervento non sia in grado di introdurre miglioramenti evidenti, il progetto dovrà essere corredato da uno specifico studio di mobilità che tenga conto della dimensione dell'intervento, delle eventuali opere di mitigazione o compensazione, delle possibili soluzioni alternative e di ogni altro elemento utile a dimostrare come la trasformazione non sia comunque peggiorativa della situazione in atto. La valutazione di detto studio è demandata gli Uffici Comunali competenti in materia di lavori pubblici e viabilità che si esprimono sulla compatibilità della trasformazione anche in assenza di miglioramenti evidenti. In nessun caso saranno ammessi interventi che comportino aggravio della situazione preesistente.

Art. 216 - Fasce di rispetto stradale.

- 1. Sono aree, esterne al confine stradale, sulle quali, a tutela della viabilità esistente e di progetto, sussistono vincoli alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 2. Le fasce di rispetto stradale sono indicate nelle tavole del Regolamento Urbanistico limitatamente alle strade esterne alla perimetrazione dei centri abitati, fermo restando che entro detti limiti valgono comunque le limitazioni di cui all'art. 70.
- 3. La profondità delle fasce di rispetto stradale all'esterno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, è stabilita dagli artt. 16-17 del Codice medesimo nonché dagli artt. 26-27 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), cui si rimanda anche per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.
- 4. La profondità delle fasce di rispetto stradale all'interno del centro abitato e dei limiti di crescita urbana previsti dal Piano Strutturale, è stabilita dall'art. 18 del Nuovo Codice della Strada nonché dall'art. 28 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), cui si

- rimanda anche per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio. Per i tipi di strada non regolamentati dalla norma richiamata si applicano le distanze minime previste dalle presenti norme in funzione della zona o tessuto interessato.
- 5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa di realizzazione di parcheggi e sistemazioni a verde oltre che le ordinarie opere connesse alla utilizzazione delle aree contermini (accessi, reti tecnologiche e simili). Potranno essere ammesse costruzioni soltanto per la realizzazione di attrezzature di servizio delle strade e di impianti di distribuzione di carburante di cui all'art. 217, in ogni caso fermo restando il rispetto delle limitazioni di cui ai commi precedenti.
- 6. I vincoli di cui al presente articolo non precludono la possibilità computare la superficie delle fasce di rispetto ai fini della verifica degli indici previsti dal Regolamento Urbanistico o delle altre verifiche comunque necessarie ad accertare la conformità dell'intervento progettato alle norme ad esso applicabili.
- 7. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto, sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia con la limitazione che le eventuali addizioni funzionali sono ammesse solo sul lato opposto alla strada.

Art. 217 - Distributori di carburante

- 1. Nelle more dell'approvazione dell'apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale di cui all'art. 59 della L.R. 28/2005, in materia di distributori di carburanti si applica la disciplina transitoria di cui al presente articolo.
- 2. Sulle tavole del Regolamento Urbanistico sono individuati esclusivamente gli impianti di distribuzione carburante esistenti, a prescindere dalla compatibilità del sito.
- 3. Gli impianti che ricadano in condizioni di incompatibilità assoluta, secondo quando disposto dall'art. 11 del Regolamento Regionale nr. 42 del 02/08/2004, non possono essere oggetto di opere di ampliamento o, comunque, di potenziamento dell'attività. Di tali impianti il Regolamento Urbanistico incentiva la delocalizzazione in aree qualificate come compatibili secondo quanto disposto dal presente articolo. Una volta dismessi o delocalizzati, tali distributori assumono la disciplina del tessuto o della zona in cui sono ricadono.
- 4. Gli impianti che ricadano in condizioni di incompatibilità relativa, secondo quando disposto dall'art. 12 dello stesso Regolamento) possono permanere nel sito originario ma non possono essere oggetto di opere di ampliamento o, comunque di potenziamento dell'attività, fino all'approvazione del piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale di cui al comma 1, il quale dispone anche i termini e le modalità per l'adeguamento dei medesimi.
- 5. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante il territorio comunale si distingue nelle seguenti zone:
 - Zona 1: corrispondente alla zona omogenea A di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68;

- Zona 2: corrispondente alle zona omogenee B e C di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 ed inoltre alle aree a pianificazione differita APD 1;
- Zona 3: corrispondente alle zone omogenee D e F di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 ed inoltre alle aree a pianificazione differita APD 2;
- Zona 4: corrispondente alla zona omogenea E di cui all'art. 2 del D.M. 1444/6868 ed inoltre alle aree a pianificazione differita APD 3.
- 6. In conformità alle indicazioni del Regolamento Regionale nr. 42/2004, i nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non inferiore a mq. 25 e non superiore a mq. 300. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie di cui all'art. 2, comma 1, lettera "b" del Regolamento Regionale nr. 42/2004.
- 7. Con riferimento alle zone di cui al comma 5, l'ammissibilità di nuovi impianti di distribuzione carburanti è stabilita come segue:
 - a) nella zona 1 non sono ammissibili nuovi impianti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici;
 - b) nella zona 2 e nella zona 3 nuovi impianti sono ammessi nelle aree in fregio a strade di tipo C-C1-C2-E1, fatta eccezione per quelle nelle quali il Regolamento Urbanistico non ammette costruzioni e per quelle riservate ad uso pubblico o comunque preordinate all'esproprio; la tipologia dell'impianto, la sua superficie minima e la distanza minima da altri impianti sono quelle stabilite, per la zona ricorrente, dall'Allegato "A" al Regolamento Regionale nr. 42/2004;
 - c) nella zona 4 nuovi impianti sono ammessi nelle aree in fregio a strade di tipo C-C1-C2, fatta eccezione per quelle nelle quali il Regolamento Urbanistico non ammette costruzioni e per quelle riservate ad uso pubblico o comunque preordinate all'esproprio; la tipologia dell'impianto, la sua superficie minima e la distanza minima da altri impianti sono quelle stabilite, per la zona 4, dall'Allegato "A" al Regolamento Regionale nr. 42/2004.
- 8. In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che si debbano considerare in condizioni di incompatibilità assoluta o di incompatibilità relativa secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Regolamento Regionale nr. 42/2004.
- 9. Per tutti i tipi di impianto, la realizzazione di nuove costruzioni è ammissibile alle seguenti condizioni:
 - superficie coperta non superiore al 15% dell'intera area interessata, escluse le pensiline;
 - altezza massima non superiore a ml. 4,50;
 - distanza minima dai confini mt. 5.00;
 - distanza minima del bordo stradale ml. 15.00;
 - distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;

- spazi a verde con messa a dimora di piantagioni arboree in misura non inferiore al 15% dell'intera area.

Art. 218 - Piazze

- 1. Sono gli spazi pubblici aperti che costituiscono specifiche polarità urbane sia dal punto di vista sociale che da quello della qualità dello spazio non costruito.
- 2. Nelle tavole del Regolamento Urbanistico sono individuate con apposita grafia le piazze di progetto, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva approvazione, da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio, di un progetto di massima che analizzi il contesto urbano con particolare riferimento ai fronti perimetrali e alle principali visuali e che ne definisca il disegno generale, il tipo di pavimentazione, le eventuali assenze arboree e l'arredo urbano.
- 3. Nelle piazze non sono ammesse nuove costruzioni se non a carattere precario e destinate a funzioni connesse con la loro natura di pubblico punto di incontro e di sosta (edicole, piccoli chioschi e simili), la cui posizione ed i cui caratteri architettonici devono essere preventivamente definiti dal progetto di cui al comma precedente.

Art. 219 - Percorsi ciclopedonali e itinerari di interesse naturalistico e panoramico.

- 1. Sono le zone destinate agli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera "F bis", del Nuovo Codice della Strada (strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada) nonché gli itinerari di interesse naturalistico e panoramico di cui agli artt. 112 e 113.
- 2. I percorsi ciclopedonali sono indicati nelle tavole del Regolamento Urbanistico, fermo restando che è ammesso realizzare tale tipo di percorsi, anche quando non espressamente graficizzati, sull'intero territorio comunale.
- 3. La sezione delle strade ciclabili è di ml 1,50 se ad un senso, ml 2,50 se dotata di due sensi, la sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi, è di ml 1,50 fatte salve particolari necessità costruttive e progettuali. La prevalente funzione pedonale e ciclabile delle strade di questa categoria dovrà in ogni caso essere assicurata tramite opportune soluzioni di arredo nonché di accorgimenti segnaletici adeguati.
- 4. Il Comune predispone un programma pluriennale, coordinato con il programma triennale ai sensi dell'art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con cui stabilisce le priorità di intervento e le modalità di realizzazione di tratti funzionali del sistema dei percorsi ciclopedonali. Sono da considerarsi in ogni caso prioritari gli interventi lungo le direttrici di cui all'art. 119, comma 3.
- 5. La disciplina degli itinerari di interesse naturalistico è dettata dall'art. 112 delle presenti norme.

6. La disciplina degli itinerari di interesse panoramico è dettata dall'art. 113 delle presenti norme.

Art. 220 - Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

- 1. In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 55, comma 4, lettera "f", della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico è corredato da:
 - a) una mappa dell'accessibilità del territorio, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la individuazione degli interventi necessari al loro superamento,
 - b) un programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il programma degli interventi necessari a per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città.
- 2. La mappa dell'accessibilità di cui alla lettera "a" contiene:
 - il censimento degli edifici ed attrezzature di interesse pubblico, siano essi a gestione pubblica o privata;
 - una cartografia con individuazione delle attrezzature o edifici accessibili, non accessibili o con visitabilità condizionata ai sensi dell'art. 5.7 del D.M. 236/89;
 - un consuntivo degli interventi di adeguamento già eseguiti e l'elenco degli interventi previsti per l'adeguamento della mobilità per l'utenza debole.
- 3. Il programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche fa parte del programma triennale ai sensi dell'art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA, GEOTECNICA E DI RI-SCHIO IDRAULICO

Art. 221 - Condizioni di fattibilità idraulica

- 1. La disciplina della fattibilità idraulica discende dalle direttive di cui all'art. 68 delle N.T.A. del Piano Strutturale.
- 2. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tavole G6, è soggetto alle seguenti prescrizioni.
- CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni.
 Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere idraulico.
 Criticità Nulla
- 4. CLASSE F3.1i: Fattibilità condizionata.

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la continuità del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l'organizzazione del drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

Criticità Bassa

5. CLASSE F3.2i: Fattibilità condizionata.

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano:

- la continuità del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l'organizzazione del drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.
- la messa in sicurezza delle aree da utilizzare, anche senza l'attuazione di interventi strutturali, con autocompensazione dei volumi sottratti alla espansione delle acque; per la valutazione dei battenti idraulici attesi dovranno essere assunte a riferimento le Tavole I1 e I2 tenendo conto del franco di sicurezza di cui all'art. 66 comma 1. Per gli interventi compresi nei "Piani Attuativi del previgente PRG", la messa in sicurezza idraulica dovrà essere ottenuta secondo quanto previsto dagli studi idraulici di dettaglio allegati ai piani attuativi approvati.
- I progetti della nuova viabilità dovranno tener conto delle problematiche derivanti dai fenomeni di allagamento per transito di acque; dovranno quindi essere previsti accorgimenti per non aggravare la situazione idraulica al contorno.

E' fatto divieto di realizzare piani interrati e seminterrati fino alla realizzazione degli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza del comparto in cui ricade l'area di costruzione.

Criticità Media

6. CLASSE F4i: Fattibilità limitata

Sono inseriti in questa classe gli interventi di nuova previsione indicati negli elaborati di piano con le sigle APD1, APD2, PC.

7. Per l'Ambito di Connotazione Urbana di via Montalbano le condizioni di fattibilità idraulica sono definite nella Scheda Norma allegata alle presenti norme.

Vengono riportate di seguito le condizioni di fattibilità relative alle aree di nuova espansione; per ogni area viene indicato, quando necessario, il contestuale intervento strutturale in grado di mitigare il rischio idraulico. Le condizioni recepiscono quanto indicato negli studi idraulici allegati alle varianti urbanistiche approvate prima dell'adozione del RU e denominate Ambito L, Ambito M e Variante Bavigliano. Nei casi in cui siano previsti interventi di autosicurezza mediante rialzamento del piano di calpestio al di sopra dei battenti attesi, occorrerà tener conto del franco di sicurezza di cui all'art. 66 comma1.

Criticità molto elevata

Indicazioni progettuali per l'utilizzabilità delle aree di nuova espansione (Aree APD, PC) SCHEDE DI FATTIBILITÀ

Ciala	Cattibilità	A a a umula/Transits	Camparta	Candiniana	
Sigla	Fattibilità	Accumulo/Transito	Comparto	Condizione	
APD1-1	1i/3.1i/4i	Non allagabile / Allagamenti con Tr>200 / Transito acque di tracimazione Non allagabile /	Fermulla	Per la porzione in classe 4i sono previste due soluzioni alternative: A) Autocompensazione nell'ambito dell'area di previsione considerando battenti idrici non superiori a cm 15 da verificare in fase di piano attuativo sulla base delle caratteristiche morfologiche di dettaglio. B) Risagomatura del bacino a tergo della briglia a bocca tarata sul Fermulla per evitare la fuoriuscita di mc 15.571, individuata in destra a monte dell'area di previsione. Per la porzione in classe 3.1i vedi Art. 221 c.4 NTA Per la porzione in classe 3.1i vedi Art. 221 c.3 NTA	
A D 1-2	11/0.11	allagabile con Tr>200		Per la porzione in classe 1i vedi Art. 221 c.3 NTA	
APD1-3	1i	Non allagabile		Art. 221 c.3 NTA	
APD1-5	1i/3.1i/4i	Non allagabile / Allagabile con Tr>200 / Transito acque di tracimazione	М	Per la porzione in classe 4i è necessaria la realizzazione della cassa sul Rio di Lucciano Per la porzione in classe 3.1i vedi Art. 221 c.4 NTA Per la porzione in classe 1i vedi Art. 221 c.3 NTA	
APD1-6	1i	Non allagabile		Art. 221 c.3 NTA	
APD1-7	4i	Transito acque di tracimazione	N	Realizzazione dell'adeguamento del bacino a monte della briglia della Màgia	
APD1-8	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c.4 NTA	
APD1-9	4i	Transito acque di tracimazione	М	Realizzazione della cassa sul Rio di Lucciano	
APD1-10	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c. 4 NTA	
APD1-11	3.2i	Transito acque basse	В	Art. 221 c.5 NTA	
APD1-12	3.2i/4i	Transito di acque basse / Accumulo da F. Quadrelli	В	Per la porzione che ricade in fattibilità 4i,poiché l'accumulo è dovuto al F. Quadrelli, gli allagamenti dovranno essere compensati nell'area di previsione secondo i battenti indicati in Fig.1 Doc G Per la porzione in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA	
APD1-13	4i	Transito acque di tracimazione	A	La zona è soggetta a transito delle acque di tracimazione dell'Ombrone in aree prossime a quelle di intervento. In assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, l'edificazione potrà essere ammessa solo alle seguenti condizioni: a. messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento di almeno cm 50 sul p.c. attuale b. autocompensazione delle acque di allagamento c. divieto di spostare le vie di deflusso all'esterno dell'area di previsione in modo da non aggravare le zone circostanti.	
APD1-14	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c.4 NTA	
APD1-15	3.2i/4i	Transito acque basse e di tracimazione	А	La zona è soggetta, per circa metà della sua estensione, a transito delle acque di tracimazione dell'Ombrone in aree prossime a quelle di intervento. In assenza di interventi strutturali	

		T	1	
APD1-16	4i	Accumulo	A	sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, nelle aree ricadenti in classe 4i, l'edificazione potrà essere ammessa solo alle seguenti condizioni: a. messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento di almeno cm 50 sul p.c. attuale b. autocompensazione delle acque di allagamento c. divieto di spostare le vie di deflusso all'esterno dell'area di previsione in modo da non aggravare le zone circostanti. Per la porzione in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA In assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado
AFDI-10	41	Accumulo	^	di portare benefici a questa zona, l'edificazione potrà essere ammessa solo alle seguenti condizioni: se messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento sulla base dei battenti riportati in Tav. 12 se autocompensazione delle acque di allagamento all'interno dell'APD. so divieto di spostare le vie di deflusso all'esterno dell'area di previsione in modo da non aggravare le zone circostanti
APD1-17	3.2i/4i	Transito acque basse / Transito acque di tracimazione / Accumulo.	A	La zona è in parte interessata da allagamenti per accumulo e transito di acque dell'Ombrone in zone distanti da quelle di tracimazione. Per questa porzione, ricadente in classe 4i, in assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, l'edificazione è ammessa solo alle seguenti condizioni: a. messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento sulla base dei battenti riportati Tav.l2 per le aree di accumulo; per quelle soggette a transito per tracimazione dovrà essere considerato un battente di riferimento pari a cm 15 eventualmente da verificare in fase di piano attuativo sulla base delle caratteristiche morfologiche di dettaglio. b. autocompensazione delle acque di allagamento all'interno dell'APD. Per la porzione in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA
APD1-18	4i	Accumulo	L	All'interno di quest'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. La messa in sicurezza di quest'area per 200 anni si otterrà con la realizzazione della cassa del Bavigliano.
APD1-19	4i	Accumulo	L	All'interno di quest'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. La messa in sicurezza di quest'area per 200 anni si otterrà con la realizzazione della cassa del Bavigliano.
APD1-20	4i	Accumulo	L	All'interno di quest'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di

				inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. La messa in sicurezza di quest'area per 200 anni si otterrà con la realizzazione
A D D 4 04	2.0:74:	Tanaita assus bassa /		della cassa del Bavigliano.
APD1-21	3.2i/4i	Transito acque basse /	В	Realizzazione della cassa di Pontassio.
ADD4 00	2.0:	Accumulo	В	Per la porzione in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA
APD1-22	3.2i 1i	Transito acque basse	В	Vedi Art. 221 c.5 NTA
APD1-24	1i	Non allagabile		Art. 221 c.3 NTA
APD1-25	3.2i	Non allagabile	D	Art. 221 c.3 NTA
APD1-26		Transito acque basse	B E	Vedi Art. 221 c.5 NTA
APD2-1	31i//3.2i/4i	Allagamenti con Tr>200 / Transito acque di tracimazione / Accumulo	G	Per le aree ricadenti in classe 4i gli interventi sono condizionati alla realizzazione dell'adeguamento del bacino a monte della briglia della Màgia; gli allagamenti dovuti al Colecchio di cui alla Fig.2 Doc G dovranno essere autocompensati nell'ambito dell'area di previsione. Si fa presente inoltre che una parte dell'area ricade in classe Pi4 del PAI; la previsione è quindi soggetta all'art. 6 delle NTA del PAI, e non è ammissibile "Salvo che non siamo possibili localizzazioni alternative." Per le aree ricadenti in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA Per le aree ricadenti in classe 3.1i vedi Art. 221 c.4 NTA
APD2-2	41	Accumulo	G	All'interno di quest'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. La messa in sicurezza per 200 anni si otterrà mediante: - realizzazione della cassa sul Rio di Lucciano realizzazione dell'adeguamento del bacino a monte della briglia della Màgia. Gli allagamenti dovuti al Colecchio di cui alla Fig.2 Doc G dovranno essere autocompensati nell'ambito dell'area di previsione. La messa in sicurezza dei manufatti dovrà tener conto del franco di sicurezza di cui all'art. 66 c.1.
APD2-3	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c.4 NTA
APD2-4	3.2i	Transito acque basse	В	Art. 221 c.5 NTA
APD2-5	3.2i/4i	Transito acque di tracimazione.	Ā	La zona è in parte interessata da allagamenti per transito di acque dell'Ombrone in zone distanti dall'area di tracimazione. In assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, le condizioni di utilizzabilità dell'area riguardano:
				 a. messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento del piano di calpestio considerando un battente per le acque di transito non superiore a cm 15 da verificare in fase di piano attuativo sulla base delle caratteristiche morfologiche di dettaglio. b. autocompensazione delle acque di allagamento all'interno
				dell'APD. Per le aree ricadenti in classe 3.2i vedi Art. 221 c.5 NTA
APD2-6	3.2i/4i	Transito acque basse / Accumulo	H	Per quanto riguarda la porzione in classe 4i è necessaria la realizzazione della cassa di Pontassio. Per la porzione in classe 3.2i vedi art. 221 c.5 NTA

APD2.8	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c.4 NTA.
APD2.9	3.1i	Allagabile con Tr>200		Art. 221 c.4 NTA.
		Transito di acque basse/ Transito acque di tracimazione / Accumulo	G - M	Ex PIP di Via Firenze Nelle zone in classe 4i all'interno di quest'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. Per la messa in sicurezza delle aree soggette ad accumulo ed a tracimazione di acque alte è necessaria la realizzazione della cassa sul Rio di Lucciano e l'adeguamento del bacino a monte della briglia della Magia. Gli allagamenti dovuti al Colecchio di cui alla Fig. 2 dovranno essere autocompensati nell'ambito dell'area di previsione.
APD2.11	4i	Accumulo / Transito	A	Per la restante porzione nelle classi 3.1i e 3.2i vedi art. 221 c.4 e c.5 NTA. La zona è in parte interessata da allagamenti per accumulo e
		acque di tracimazione		transito di acque dell'Ombrone in zone distanti dall'area di tracimazione. In assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, le condizioni di utilizzabilità dell'area riguardano: se messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento del piano di calpestio considerando il battente indicato nella carta l2 per le aree soggette ad accumulo e un battente non superiore a cm 15, da verificare in fase di piano attuativo sulla base delle caratteristiche morfologiche di dettaglio, per le acque di transito. β. autocompensazione delle acque di allagamento all'interno dell'APD.
PC1	3.1i/4i	Allagabile con Tr>200 / Transito acque di tracimazione		Per le aree in fattibilità 3.1i, vedi Art. 221 c.4 NTA. Per la piccola porzione in fattibilità 4i è necessaria la realizzazione della cassa sul Rio di Lucciano
PC3	3.2i	Transito acque basse	A/B	Vedi Art. 221 c.5 NTA
PC5	3.2i	Transito acque basse	A/A1	Vedi Art. 221 c.5 NTA
PC7	3.2i/4i	Transito acque basse e di tracimazione	В	Per quanto riguarda la piccola porzione soggetta a tracimazioni da acque alte (classe 4i) è necessaria le messa in sicurezza tramite realizzazione della cassa di Pontassio. Per la restante porzione in classe 3.2i vedi art. 221 c.5 NTA
PC9	3.2i/4i	Transito di acque basse/ Accumulo		Nelle zone in classe 4i all'interno di quest'area la previsione edificatoria non è consentita salvo che per le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, fino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni di inondazione per tempi di ritorno di 200 anni. Per quanto riguarda la porzione soggetta a accumulo (classe 4i) è necessaria le messa in sicurezza tramite realizzazione della cassa del Bavigliano. Per la restante porzione in classe 3.2i vedi art. 221 c.5 NTA
PC10	4i	Accumulo / Transito acque di tracimazione.	A	La zona è interessata da allagamenti per accumulo e transito di acque dell'Ombrone in zone distanti dalle aree di tracimazione. In assenza di interventi strutturali sull'asta dell'Ombrone in grado di portare benefici a questa zona, le condizioni di utilizzabilità

	 dell'area riguardano: a. messa in sicurezza degli interventi edilizi tramite rialzamento sulla base dei battenti riportati in Tav. 12 per le aree di accumulo; per le aree di transito dovrà essere considerato un battente non superiore a cm 15 da verificare in fase di piano attuativo sulla base delle caratteristiche morfologiche di dettaglio. b. autocompensazione delle acque di allagamento all'interno del PC.
--	--

8. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ricadenti nel territorio rurale si farà riferimento alla tabella 2 riportata nel Documento G del Regolamento Urbanistico e in ciascuna carta di fattibilità. Per l'Ambito di Connotazione Urbana di via Montalbano le condizioni di fattibilità idraulica sono definite nella specifica Scheda Norma allegata alle presenti norme.

Art. 222 - Condizioni di fattibilità geomorfologica

- 1. La disciplina della fattibilità geomorfologica discende dalle direttive di cui all'art. 66 delle N.T.A. del Piano Strutturale.
- 2. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità evidenziate nelle Tavole G6, è soggetto alle seguenti prescrizioni.
- 3. CLASSE F1: Fattibilità senza particolari limitazioni. Le caratteristiche geologico-stratigrafiche possono essere ricavate da osservazioni di superficie. La caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, quando necessaria, può essere ottenuta per mezzo di notizie verificate con dati di indagini effettuate in zone vicine, litologicamente simili.
- 4. CLASSE F2: Fattibilità con normali vincoli a livello di progetto. Per le aree incluse in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.M. 11.3.1988.
- 5. CLASSE F3.1: Fattibilità condizionata. I progetti di intervento compresi in questa zona devono essere corredati da indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia da rendere possibile una valutazione della stabilità generale della zona di intervento prima e dopo la costruzione.
- 6. CLASSE F3.2: Fattibilità condizionata. Dovrà essere valutata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l'area di intervento; a questo scopo le indagini geognostiche dovranno verificare lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi detritici presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.
- 7. CLASSE F4: Fattibilità limitata. Aree non utilizzabili per nuove espansioni edilizie. Sono tuttavia ammessi interventi edilizi sul tessuto esistente fino alla sostituzione edilizia e alla

ristrutturazione urbanistica. Le condizioni di fattibilità sono indicate nella scheda progettuale che segue. Sono altresì ammesse le realizzazioni di reti di approvvigionamento idraulico, elettrico, gas e analoghe, nonché quelle di smaltimento fognario.

Indicazioni progettuali per gli interventi in classe F4 di fattibilità geomorfologica. Aree TC2 e TC3 di Via Asiago

- · Gli edifici dovranno essere realizzati con fondazioni profonde incastrate nel substrato roccioso non alterato.
- Le acque superficiali e di sottosuolo dovranno essere allontanate mediante la regimazione delle acque meteoriche e la realizzazione di drenaggi spinti in profondità fino al substrato impermeabile.
- 8. Per tutte le classi di fattibilità in fase di intervento deve essere valutata l'entità e l'influenza sugli effetti sismici locali dei bordi di scarpata indicati come "bordi di aree con processi morfologici in evoluzione" indicati nella carta Geomorfologica o di altri eventualmente presenti alla luce delle normative sismiche vigenti.
- 9. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ricadenti nel territorio rurale, si farà riferimento alla tabella 2 riportata nel documento G del Regolamento Urbanistico ed in ciascuna carta di fattibilità.

Art. 222 bis - Adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno

1. Il Regolamento Urbanistico recepisce i vincoli espressi dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico", con particolare riferimento alle aree classificate in pericolosità per frana elevata (Pf3) ed in pericolosità idraulica elevata (Pi3) e molto elevata (Pi4). Nelle aree ricadenti in queste classi gli interventi edilizi e quelli di trasformazione morfologica devono tenere conto delle prescrizioni espresse ai relativi articoli delle Norme di Attuazione del P.A.I.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 223 - Poteri di deroga

- 1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, il permesso di costruire in deroga al Regolamento Urbanistico è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
- 2. Il permesso di costruire in deroga viene rilasciato previa deliberazione del consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
- 3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 4. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti stabiliti dal Regolamento Urbanistico in materia di densità edilizia, di

altezza e di distanza tra i fabbricati, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 223 bis - Adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili

- 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera "e", della L.R. 1/2005 sono sottoposti a denuncia di inizio gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
- 2. La possibilità di cui al comma precedente può essere esercitata, previa adeguata dimostrazione delle esigenze da soddisfare, nei limiti del 10% della superficie utile lorda esistente o di quella ammessa in forza degli indici previsti dalle presenti norme.
- 3. E' facoltà del Comune consentire ampliamenti maggiori, mediante rilascio di permesso di costruire in deroga, ove sia accertato che le documentate esigenze del disabile non possono trovare soddisfazione nei limiti dimensionali di cui al comma precedente. Ai fini della concessione di tale tipo di deroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 223.

Art. 223 ter – Incentivi per la residenza sociale

- 1. Ai fini delle presenti norme si considera di residenza sociale qualsiasi intervento edilizio che risulti finalizzato:
 - a) alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - b) alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti all'art. 1 del Decreto Ministeriale 22/4/2008;
 - c) a pratiche di affitto convenzionato e cioè ad un processo con il quale l'operatore realizza alloggi, anche diversi da quelli di cui alla lettera "a", e li mette a disposizione di soggetti indicati dal Comune con corresponsione di un canone contenuto e predeterminato;
 - c) a pratiche di vendita convenzionata e cioè ad un processo con il quale l'operatore realizza alloggi e li vende a soggetti indicati dal Comune con corresponsione di un prezzo contenuto e predeterminato;
 - d) a pratiche di autocostruzione assistita e cioè ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un gruppo organizzato;
 - e) a pratiche anche diverse da quelle indicate alle lettere "c", "d" ed "e" ma suscettibili di offrire risposte almeno altrettanto efficaci alle esigenze abitative delle fasce sociali più deboli
- 2. Al fine di agevolare la realizzazione di residenza sociale, il Regolamento Urbanistico prevede i seguenti incentivi:

- negli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica da eseguirsi nelle aree AR1 ed AR2, nonché nei tessuti TC1, TC2, TM1, è consentita una maggiore edificabilità pari alla metà della superficie utile lorda destinata a residenza sociale, fino ad un massimo del 25% del valore ammesso dalle norme di zona;
- negli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 191, comma 4, è consentita una maggiore edificabilità pari alla metà della superficie utile lorda destinata a residenza sociale, fino ad un massimo del 25% del valore ivi previsto.
- 3. Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla sola superficie utile lorda, fermo restando quanto disposto dalle presenti norme in relazione agli altri parametri edilizi ed urbanistici.
- 4. Gli incentivi di cui la comma 2 non si applicano, in nessun caso, agli interventi da eseguire nelle aree a pianificazione differita in quanto la presenza di residenza sociale costituisce autonomo parametro di valutazione delle proposte che partecipane alla procedura competitiva e comparativa di cui all'art. 52.

Art. 224 - Misure di salvaguardia

- 1. Con l'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico viene meno l'efficacia del P.R.G. previgente e decadono le misure di salvaguardia applicate a partire dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 e dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/01.
- 2. Le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire relativi rilasciati prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico sono valutati secondo quanto disposto dall'art. 158.

Allegato "A"

AMBITI DI CONNOTAZIONE URBANA

Il primo Regolamento Urbanistico individua un solo Ambito di Connotazione Urbana: ACU di via Montalbano a Quarrata, individuato con apposito perimetro e campitura sulle tavole di progetto. All'interno del perimetro dell'ACU sono evidenziate le aree per parcheggi pubblici e per attrezzature e servizi esistenti esclusivamente ai fini di una loro valutazione nel dimensionamento delle aree standard.

L'attuazione degli interventi nell'Ambito di Connotazione Urbana è definita e disciplinata nella Scheda Norma 1, sulla base delle indicazioni esplicitate nel prospetto che segue e che attengono all'ubicazione dell'Ambito, agli obiettivi da perseguire, al dimensionamento degli interventi di nuova edificazione suddivisi per destinazione d'uso.

Dal dimensionamento sono esclusi gli interventi di nuova edificazione per la realizzazione o il potenziamento di attrezzature di interesse urbano e territoriale.

Dal dimensionamento sono comunque esclusi gli interventi di recupero e trasformazione dei volumi esistenti.

La Scheda Norma 1 contiene:

- la descrizione dell'Ambito,
- l'illustrazione delle finalità del progetto urbanistico,
- la disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici,
- le condizioni di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica,
- la rappresentazione grafica del progetto urbanistico .

Ubicazione

Via Montalbano fra torrente Stella e incrocio viale Europa e via Torino

Objettivi

- 1. Costruire la porta di accesso al capoluogo e ad un ambito urbano caratterizzato da forti qualità insediative per la specificità delle funzioni, per le tipologie edilizie, per le relazioni con il contesto ambientale ed il sistema della mobilità.
- 2. Qualificare ed innovare l'asse delle strutture di promozione e vendita delle tipiche produzioni locali, superando l'attuale monofunzionalità a favore di modelli insediativi integrati di attività commerciali, direzionali e di servizio.
- 3. Riorganizzare la viabilità di attraversamento est-ovest del capoluogo e selezionare i flussi di traffico lungo la via.
- 4. Potenziare le dotazioni di aree di sosta ed incentivare sistemi di mobilità alternativa.
- 5. Favorire e coordinare la trasformazione fisica e la riorganizzazione funzionale delle strutture espositive e commerciali esistenti.
- 6. Favorire l'insediamento di strutture ricettive e di strutture per il turismo di affari.
- 7. Riorganizzare l'area occupata dalla scuola media superiore esistente e dalle attrezzature di interesse collettivo e generale.
- 8. Recuperare il fosso Falcheretto come asse di collegamento pedonale dell'area.
- 9. Incrementare le dotazioni di attrezzature di interesse comunale e sovracomunale, di piazze, aree a verde e parcheggi pubblici e progettare la sistemazione della sede viaria e delle aree prospicienti via Montalbano.

Dimensionamento

Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per direzionale commerciale = mq. 10.000

S.U.L. per ricettivo = mq. 5.000

S.U.L. per residenza = mq. 8.000

Allegato "B"

PROGETTI DI CENTRALITÀ

I progetti di centralità sono numerati ed individuati con apposito perimetro sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico. Nelle schede che seguono, per ciascun progetto di centralità, sono indicati:

- l'ubicazione;
- gli obiettivi da perseguire nella redazione dello strumento di intervento;
- il dimensionamento degli interventi di nuova edificazione suddivisi per destinazione d'uso;
- il tipo di strumento di intervento: piano particolareggiato o progetto unitario, comunque assoggettato all'approvazione del Consiglio Comunale.

Dal dimensionamento sono esclusi gli interventi di nuova edificazione per la realizzazione o il potenziamento di attrezzature di interesse urbano e territoriale.

Dal dimensionamento sono comunque esclusi gli interventi di recupero e trasformazione dei volumi esistenti.

Progetto di centralità Quarrata - via Torino:

PC1

Ubicazione

Area prospiciente via Torino e via Bocca di Gora e Tinaia.

Obiettivi

- 1. Creare una nuova centralità nel capoluogo, capace di promuovere la riqualificazione dei tessuti produttivi e residenziali circostanti.
- 2. Potenziare il polo scolastico e le dotazioni di parcheggi, aree a verde ed attrezzature di quartiere.
- 3. Creare un nucleo di strutture terziario-commerciali di interesse generale compatibile con il contesto residenziale, capace di promuovere la qualificazione del sistema produttivo locale.
- 4. Favorire la riconversione delle strutture produttive esistenti, anche con la demolizione e rilocalizzazione dei volumi.
- 5. Realizzare un nucleo residenziale fortemente integrato.

Dimensionamento

Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per residenza = mq.7.000

S.U.L. per direzionale-commerciale = mq.7.000

Altezza massima = mt.12,00

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Quarrata – Piazza Risorgimento:

PC2

Ubicazione

Area centrale di Quarrata fra piazza Risorgimento e area ex-Lenzi

Obiettivi

- 1. Riqualificare i fronti edilizi di piazza Risorgimento se necessario anche in deroga agli interventi ammessi dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente.
- 2. Migliorare la permeabilità dell'area ex-Lenzi ed il sistema di collegamenti con il contesto insediativo.
- 3. Completare gli interventi di recupero dei volumi esistenti.

Dimensionamento

Non sono previsti interventi di nuova edificazione. Sono ammessi esclusivamente gli incrementi di volume derivanti da sopraelevazioni o da interventi di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti.

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

Progetto di centralità Barba:

PC3

Ubicazione

Area centrale di Barba a nord ed a sud della S.R.66

Obiettivi

- 1. Riqualificare l'area centrale della frazione nella prospettiva di una diminuzione del traffico veicolare sulla S.R.66.
- 2. Sistemare gli spazi pubblici sul fronte e sul retro della chiesa, anche tramite la demolizione e rilocalizzazione dell'annesso ex-rurale lungo la S.R.66.
- 3. Delocalizzare l'impianto distribuzione carburanti ed incrementare la dotazione di parcheggi pubblici.
- 4. Realizzare una estesa area a verde pubblico e per attrezzature di interesse pubblico connesse ad un nucleo insediativo nella parte a nord della S.R.66

Dimensionamento

Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per residenza = mq. 4.200

S.U.L. per direzionale-commerciale = mq.1.000

Altezza massima = mt.7,50

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata.

	Progetto	di	centralità	Ferru	ccia
--	----------	----	------------	-------	------

PC4

Ubicazione Area centrale di Ferruccia prospiciente la chiesa.

Obiettivi

- 1. Valorizzare ed integrare emergenze ed attrezzature della frazione: la chiesa, il cimitero, il campo sportivo, il circolo, l'asilo, le attrezzature socio-sanitarie, gli argini ed il ponte sull'Ombrone.
- 2. Valorizzare la piazza e gli spazi pubblici prospicienti la chiesa.

Dimensionamento

Non sono previsti interventi di nuova edificazione se non per l'adeguamento di servizi di interesse urbano e territoriale.

Strumento di intervento Progetto unitario di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Caserana:

PC5

Ubicazione Area prospiciente via di Mezzo.

Obiettivi

- 1. Realizzare un nuovo polo di attrezzature di interesse pubblico e di spazi di relazione nel baricentro della frazione.
- 2. Realizzare una piazza su via di Mezzo.
- 3. Completare l'adeguamento della traversa di via di Mezzo sul lato ovest dell'area.

Dimensionamento

Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per residenza = mq. 2.000

S.U.L. per direzionale-commerciale = mq. 800

Altezza massima = mt.7,50

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Santonovo:

PC6

Ubicazione

Area centrale di Santonovo a nord ed a sud di viale Europa.

Objettivi

- 1. Valorizzare ed integrare le emergenze e le attrezzature di interesse pubblico della frazione: la villa-fattoria Banchieri, il lago-parco del Santonovo, la chiesa, il cimitero, la scuola.
- 2. Realizzare un sistema connettivo di percorsi ciclabili e pedonali.
- 3. Incrementare la dotazione di attrezzature e servizi di interesse generale della frazione.

Dimensionamento

Non sono previsti interventi di nuova edificazione se non per l'adeguamento di servizi di interesse urbano e territoriale.

Strumento di intervento Progetto unitario di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Valenzatico:

PC7

Ubicazione

Area centrale di Valenzatico a nord ed a sud del torrente Stella.

Obiettivi

- 1. Riqualificare gli spazi pubblici e di uso pubblico attorno alla chiesa ed alla scuola.
- 2. Realizzare un polo di aree a verde ed attrezzature di quartiere nell'area ad est della Chiesa.
- 3. Favorire e coordinare la riconversione delle strutture produttive esistenti e distribuire i corrispondenti volumi su un'area più ampia.
- 4. Realizzare un sistema di percorsi ciclo-pedonali di collegamento fra la parte a sud ed a nord del torrente Stella.
- 5. Potenziare e riqualificare il polo di servizi ed attrezzature esistenti attraverso la dotazione di adeguate aree a parcheggio e l'ispessimento del tessuto insediativo dell'area a nord del torrente Stella.
- 6. Delocalizzare l'impianto di distribuzione carburanti e favorire la creazione di uno slargo lungo l'asse stradale.

Dimensionamento

Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per residenza = mq. 2.500

S.U.L. per direzionale-commerciale = mg.2.500

Altezza massima = mt.10,50

Nell'ambito del progetto di centralità è consentito il recupero dell'intero volume degli impianti produttivi esistenti a condizione che la sua ricollocazione occupi un area più ampia di quella attuale.

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Casini:

PC8

Ubicazione

Area centrale di Casini a nord della S.R.66

Obiettivi

- 1. Coordinare la sistemazione degli spazi pubblici previsti nei nuovi insediamenti residenziali con la riqualificazione delle aree adiacenti alla chiesa
- 2. Incrementare la dotazione di parcheggi pubblici.
- 3. Favorire la riqualificazione del fronte edilizio sulla S.R.66 e delle retrostanti aree.

Dimensionamento

Non sono previsti interventi di nuova edificazione se non per l'adeguamento di servizi di interesse urbano e territoriale.

Strumento di intervento Progetto unitario di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Catena:

PC9

Ubicazione

Area centrale di Catena a nord ed a sud della S.R.66

Obiettivi

- 1. Completare via Molin Nuovo come viabilità di servizio parallela alla S.R.66.
- 2. Incrementare la dotazione di parcheggi pubblici e di attrezzature di interesse pubblico.
- 3. Coordinare nel contesto ambientale l'ispessimento del tessuto insediativo su via Molin Nuovo.
- 4. Favorire l'intervento di riqualificazione insediativa delle strutture produttive esistenti su via Po.
- 5. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di 200 anni.

Dimensionamento Superficie utile lorda massima per nuova edificazione al netto degli

interventi per attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale:

S.U.L. per residenza = mq. 2.500

Altezza massima = mt. 7,50

Strumento di intervento Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata.

Progetto di centralità Vignole:

PC10

Ubicazione

Area centrale di Vignole ad est e ad ovest di via IV Novembre

Obiettivi

- 1. Valorizzare ed integrare le principali attrezzature della frazione: le scuole, le chiese, il cimitero, le aree a verde e gli impianti sportivi, le strutture direzionali, nella prospettiva di un allontanamento del traffico di attraversamento.
- 2. Sistemare il sagrato della vecchia chiesa e riqualificare gli spazi di uso pubblico adiacenti.
- 3. Potenziare il polo di attrezzature scolastiche ed incrementare la dotazione di parcheggi pubblici.
- 4. Realizzare una rete di percorsi pedonali di collegamento fra le diverse attrezzature.

Dimensionamento

Non sono previsti interventi di nuova edificazione se non per l'adeguamento di servizi di interesse urbano e territoriale.

Strumento di intervento Progetto unitario di iniziativa pubblica e/o privata.

Allegato "C"

C1 - AREE A PIANIFICAZIONE DIFFERITA DI TIPO 1 E 2

Le aree a pianificazione differita ammissibili nel primo Regolamento Urbanistico alla procedura competitiva e comparativa disciplinata dalle Norme, sono numerate ed individuate con apposita campitura sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico, sulla base della seguente distinzione:

- APD1 Aree a pianificazione differita per insediamenti non produttivi.
- APD2 Aree a pianificazione differita per insediamenti non residenziali.

Nelle schede che seguono, per ciascuna area a pianificazione differita sono indicati:

- l'ubicazione:
- la superficie complessiva dell'area calcolata al netto della viabilità di attraversamento;
- le prescrizioni a cui debbono conformarsi le proposte di partecipazione ai bandi ed i piani di attuazione delle APD;
- gli indirizzi che si ritiene opportuno siano seguiti nella predisposizione delle proposte e dei piani di attuazione delle APD.

Oltre alle specifiche disposizioni elencate nelle schede per ciascuna APD sono da considerare indirizzi generali per la presentazione delle proposte di partecipazione ai bandi e per la redazione dei piani attuativi delle APD le seguenti indicazioni riguardanti le previsioni di nuovi assetti insediativi:

- indice medio territoriale (S.U.L./S.T.) non superiore a 0,50 per le aree di tipo APD1 ed a 0,40 per le aree di tipo APD2, precisandosi che per S.T. si intende la quota parte delle aree interessate da nuovi insediamenti;
- altezza degli edifici non superiore a 4 piani nelle aree centrali del capoluogo ed a 3 piani nelle frazioni e nelle aree esterne del capoluogo;
- dotazione di aree a standard nettamente superiori al fabbisogno degli insediamenti previsti.

Nel dimensionamento complessivo dei nuovi insediamenti il primo Regolamento Urbanistico riserva alle procedure di attuazione delle aree a pianificazione differita le seguenti quote di superficie utile lorda e di superficie di suolo impegnato:

- S.U.L. per residenza = mq. 35.000
- S.U.L. per direzionale commerciale = mq. 12.000
- Suolo impegnato per nuovi insediamenti produttivi = mq. 120.000 per una S.U.L.

complessiva non superiore a mq. 48.000.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.01

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Firenze – Via Larga – località Quarrata

Superficie mq. 60.683

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via Firenze e Via Larga.

2. Recupero degli argini del Rio Fermulla nel sistema dei percorsi ciclopedonali del capoluogo.

3. Potenziamento delle aree a verde attrezzato e del nucleo di impianti sportivi.

Indirizzi 1. Realizzazione di impianti ed attrezzature di interesse urbano e territoriale.

2. Collegamento ciclo-pedonale tra gli impianti sportivi, l'ospedale Caselli ed il Rio Fermulla.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.02b

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via dei Ronchi – località Quarrata

Superficie mq. 10.571

Prescrizioni 1. Potenziamento delle attrezzature scolastiche.

2. Collegamento con le aree a verde dell'area AP1.02a

Indirizzi 1. Realizzazione di parcheggio pubblico su Via dei Ronchi.

2. Realizzazione di aree a verde attrezzato in aderenza alle attrezzature scolastiche.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.03

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Campriana - loc. Quarrata

Superficie mq. 26.697

Prescrizioni Adeguamento di Via Campriana (circonvallazione sud del capoluogo).

Indirizzi 1. Delocalizzazione delle attività produttive esistenti.

- 2. Distribuzione dei volumi esistenti sull'intera area.
- 3. Realizzazione di una quota significativa di aree a verde attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.05

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Folonica – Via Verdi – Via di Lucciano – Località Silvione

Superficie mq. 26.717

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via Folonica e Via di Lucciano (circonvallazione sud del capoluogo).

2. Collegamento viario con Via Mascagni e Via Verdi.

3. Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e di una fascia a verde lungo circonvallazione ed argini della cassa d'espansione sul Rio di Lucciano.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti fra Via di Lucciano e Via

Mascagni.

2. Realizzazione di area a verde attrezzato in prossimità di Via Folonica.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.06

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Campriana – Via Tasso

Superficie mq. 18.942

Prescrizioni 1. Prolungamento di Via Tasso.

Indirizzi 1. Delocalizzazione delle attività produttive esistenti.

2. Distribuzione dei volumi esistenti su un'area più vasta.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.07

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Marco Polo – Via Volta – Località Quarrata

Superficie mq. 4.338

Prescrizioni 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

2. Realizzazione di una quota significativa di attrezzature di interesse collettivo.

Indirizzi 1. Realizzazione di una piazza.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.08

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Einaudi - Località Colecchio

Superficie mq. 26.921

Prescrizioni 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti storici e gli edifici ex-rurali di Colecchio.

2. Realizzazione di una quota significativa di verde pubblico attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.09

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Cellini – Via Masaccio – Località Quarrata

Superficie mq. 4.571

Prescrizioni 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

2. Collegamento viario tra Via Cellini e Via Masaccio.

Indirizzi 1. Realizzazione di una quota significativa di attrezzature di interesse collettivo.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.10

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Larga – Via Filzi – Località Quarrata

Superficie mq. 6.933

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via Firenze e Via Larga.

Indirizzi 1. Realizzazione di attrezzature compatibili con insediamenti produttivi e

residenziali.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.11

Frazione S.ANTONIO

Ubicazione Via del Falchero – Via A.Frank – Località S.Antonio

Superficie mq. 11.761

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via del Falchero e S.R.66 (circonvallazione sud di

S.Antonio – Barba).

Indirizzi 2. Realizzazione di quote significative di parcheggi pubblici e di verde pubblico

attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.12

Frazione BARBA

Ubicazione Via Bottaia – Località Barba

Superficie mq.30.712

Prescrizioni 1. Allargamento di Via Bottaia.

2. Realizzazione di una quota significativa di parcheggi pubblici.

Indirizzi

- 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.
- 2. Realizzazione di vaste aree a verde attrezzato e sportivo.
- 3. Realizzazione di attrezzature di interesse generale.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.13

Frazione FERRUCCIA

Ubicazione Via Pellico – Via Maroncelli – Località Ferruccia

Superficie mq. 5.845

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via Pellico e Via Arcangeli.

Indirizzi 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.14

Frazione FERRUCCIA

Ubicazione Via Nazario Sauro

Superficie mq. 6.494

Prescrizioni 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

2. Recupero del percorso storico sul confine est dell'area.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.15

Frazione FERRUCCIA

Ubicazione Via Pellico – Via Ceccarelli – Località Ferruccia

Superficie mq. 22.938

Prescrizioni Collegamento viario tra Via Pellico e Via Ceccarelli.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.

2. Realizzazione di vaste aree a verde attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.16

Frazione FERRUCCIA

Ubicazione Via Pellico – Località Ferruccia

Superficie mq. 5.882

Prescrizioni 1. Adeguamento della sede viaria di Via Pellico.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.

2. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.17

Frazione CASERANA

Ubicazione traversa di Via di Mezzo – Località Caserana.

Superficie mq. 5.074

Prescrizioni 1. Adeguamento della sede viaria della traversa di Via di Mezzo.

Indirizzi 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.18

Frazione CATENA

Ubicazione Via Isonzo – S.R.66 – Via Vecchia Fiorentina – Località Catena

Superficie mq. 20.628

Prescrizioni 1. Collegamento viario tra Via Arno e Via Vecchia Fiorentina.

2. Realizzazione di parcheggi pubblici in prossimità della S.R.66.

3. Collegamenti ciclo-pedonali fra fosso Colecchio e S.R. 66.

4. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la

contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di 200 anni.

Indirizzi

- 1. Integrazione con insediamenti esistenti.
- 2. Realizzazione di una quota significativa di aree a verde pubblico attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.19

Frazione CATENA

Ubicazione Via Brenta – Via Arno – Località Catena

Superficie mg. 5.611

Prescrizioni

1. Adeguamento delle sedi viarie di Via Brenta e Via Arno.

2. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di

200 anni.

Indirizzi

1. Collegamento con il sistema dei percorsi ciclopedonali del fosso Colecchio e del rio Barberoni.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.20

Frazione CATENA

Ubicazione Via Costaglia – Località Bavigliano

Superficie mq. 11.702

Prescrizioni

- 1. Collegamento viario fra Via Costaglia ed insediamenti produttivi di Bavigliano.
- 2. Collegamento con il sistema di percorsi ciclopedonali fra il fosso Colecchio e S.R.66.
- 3. Concentrazione dell'edificazione all'interno del limite di crescita urbano così come definito dal Piano Strutturale in adeguamento alla variante del Bavigliano ai sensi dell'art. 88 comma 4 del P.S.
- 4. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di 200 anni.

Indirizzi

1. Realizzazione delle aree a verde pubblico localizzate tra Via Costaglia e gli

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.21

Frazione VALENZATICO

Ubicazione Via del Cantone – Località Valenzatico

Superficie mq. 10.437

Prescrizioni 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

2. Localizzazione dei parcheggi pubblici in Via del Cantone.

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.22

Frazione VALENZATICO

Ubicazione Via del Casone – Via del Cantone – Località il Casone

Superficie mq. 32.019

Prescrizioni 1. Collegamento viario fra Via del Cantone e Via del Casone (circonvallazione

di Valenzatico).

Indirizzi 1. Integrazione con gli insediamenti esistenti.

2. Realizzazione di una quota significativa di aree a verde pubblico attrezzato.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.24

Frazione QUARRATA

Ubicazione via Boschetti e Campano – Loc. Selva Bassa

Superficie mq. 14.212

Prescrizioni

- 1. Adeguamento del collegamento viario fra via Boschetti e Campano e l'area degli impianti sportivi.
- 2. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Indirizzi

- 1. Realizzazione di un insediamento a bassa densità edilizia.
- 2. Realizzazione di un'area a verde pubblico adiacente alla zona sportiva esistente
- 3. Realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali di collegamento con il parco della Magia e la zona sportiva

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.25

Frazione QUARRATA

Ubicazione via Boschetti e Campano – Loc. Selva Bassa

Superficie mq. 4.117

Prescrizioni

- 1. Adeguamento del collegamento viario fra via Boschetti e Campano e l'area degli impianti sportivi.
- 2. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Indirizzi

- 1. Realizzazione di un insediamento a bassa densità edilizia.
- 2. Localizzazione di una fascia a verde sul perimetro dell'insediamento.

Area a pianificazione differita di tipo 1:

APD1.26

Frazione VIGNOLE

Ubicazione via del Casone – via Galigana

Superficie mq. 19.376

Prescrizioni

- 1. Ampliamento della sedie viaria di via Galigana.
- 2. Realizzazione di un insediamento a densità molto bassa concentrata nell'area prospiciente via Galigana.

Indirizzi

1. Localizzazione di una vasta fascia a verde sul perimetro dell'insediamento, nelle aree a contatto con le strutture produttive esistenti.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.01

Frazione QUARRATA

Ubicazione Viale Europa – Località Colecchio

Superficie mq. 102.179

Prescrizioni 1. Collegamento viario fra Via Bologna e Via Einaudi.

- 2. Realizzazione di area a verde fra gli insediamenti produttivi e gli insediamenti residenziali.
- 3. Collegamento con il sistema dei percorsi pedonali fra torrente Stella e parco della Magia.
- 4. Nelle porzioni dell'area che ricadono in classe di pericolosità idraulica P.I.4 non sono ammessi interventi di nuova edificazione e le medesime sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 6 delle norme di attuazione del P.A.I.

Indirizzi

1. Realizzazione di attrezzature e servizi di interesse collettivo o di sostegno alle attività produttive.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.02

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via S.Pietro in Castello – Località S.Biagio

Superficie mq. 9.484

Prescrizioni

- 1. Recupero degli argini del fosso Colecchio nel sistema dei percorsi ciclopedonali del capoluogo.
- 2. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di 200 anni.

Indirizzi

1. Adeguamento di Via S.Pietro in Castello.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.03

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via Bocca di Gora e Tinaia – Località Quarrata

Superficie mq. 7.001

Prescrizioni 1. Ampliamento di Via Bocca di Gora e Tinaia.

Indirizzi 1. Realizzazione di attrezzature e servizi compatibili con insediamenti

produttivi e residenziali.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.04

Frazione S.ANTONIO

Ubicazione prolungamento di Via Schiano – Località S.Antonio

Superficie mq. 16.628

Prescrizioni 1. Collegamento viario fra Via del Falchero e S.R.66 (circonvallazione sud

S.Antonio – Barba).

Indirizzi 1. Realizzazione di una quota di parcheggi pubblici superiore agli standard.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.05

Frazione VIGNOLE

Ubicazione S.R.66 – Località Olmi

Superficie mq. 6.435

Prescrizioni 1. Fascia di rispetto di mt. 30 da S.R. 66.

Indirizzi 1. Realizzazione di aree a verde sul fronte stradale.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.06

Frazione CASINI

Ubicazione Via Firenze

Superficie mq. 5.893

Prescrizioni 1. Fascia di rispetto di mt. 30 da Via Firenze.

Indirizzi 1. Realizzazione attrezzatura e servizi per la mobilità.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.08

Frazione SANTONOVO

Ubicazione Via di Rubattorno

Superficie mq. 11.610

Prescrizioni 1. Adeguamento di via Rubattorno.

2. Fascia a verde di rispetto verso l'area delle Banditelle.

Indirizzi 1. Realizzazione di una quota superiore allo standard di parcheggi pubblici.

2. Insediamento di attività a bassa richiesta di mobilità.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.09

Frazione SANTONOVO

Ubicazione Via Case Tuci

Superficie mq. 13.329

Prescrizioni 1. Mantenimento di varchi visivi ed attraversamenti verso l'area umida de Le

Prata

2. Sistemazione a verde pubblico dell'area a contatto con l'area umida de Le

Prata.

Indirizzi

1. Insediamento di attività a bassa richiesta di mobilità.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.10

Frazione QUARRATA

Ubicazione via Larga – via Firenze

Superficie mq. 59.231

Prescrizioni

- 1. Collegamento viario con via Firenze e rotatorie tra via Bocca di Gora e via Piero della Francesca e su via Firenze
- 2. Collegamento viario tra via Bocca di Gora e via Larga nella parte sud dell'area.
- 3. All'area non potrà essere attribuita potenzialità edificatoria, almeno per le parti inondate, sino al collaudo degli interventi che consentano il superamento del rischio per tempi ritorno compresi tra 0 e 20 anni e la contestuale messa in sicurezza per fenomeni idraulici per tempi di ritorno di 200 anni.

Indirizzi

- 1. Destinazione prevalente dell'area ad insediamenti per attività di servizio al sistema produttivo locale (logistica, attività direzionali, di promozione e di servizio alle imprese.
- 2. Caratterizzazione dell'asse viario interno e dei perimetri dell'area con una significativa sistemazione a verde.
- 3. Realizzazione di una quota di parcheggi superiore allo standard.

Area a pianificazione differita di tipo 2:

APD2.11

Frazione VIGNOLE

Ubicazione via Pistoiese SR.66 – Loc. Olmi

Superficie mq. 13.513

Prescrizioni 1. Realizzazione della viabilità a servizio dell'area.

Indirizzi

1. Realizzazione di una sistemazione arborea sul perimetro esterno degli insediamenti produttivi.

C2 - AREE PIANIFICATE DI TIPO 1 E 2

Sono le aree pianificate dal Comune a conclusione della procedura competitiva e comparativa prevista per l'attuazione delle Aree a pianificazione differita dall'art.52 delle NTA.

Tali aree, denominate AP e contraddistinte dallo stesso codice alfanumerico della corrispondente APD, individuando l'area interessata dal Piano attuativo proposto dal soggetto attuatore ed approvato dal Comune ai sensi dell'art. 61 commi 5 e 6.

L'attuazione degli interventi deve avvenire in conformità ai contenuti ed alle disposizioni di detti Piani Attuativi, come specificato nelle seguenti schede delle zone AP che riportano:

- l'ubicazione
- la superficie complessiva dell'area calcolata al netto della viabilità di attraversamento;
- il dimensionamento dell'intervento in termini di SUL;
- le modalità di attuazione con il riferimento al Piano Attuativo approvato.

Area pianificata di tipo 1:

AP1.02a

Frazione QUARRATA

Ubicazione Via dei Ronchi – Via S.Lucia – località Quarrata

Superficie mq. 22.627

Dimensionamento SUL residenziale = mq. 5.400

SUL non residenziale = mq. 600

Modalità di attuazione In conformità al Piano Attuativo approvato con D.C.C. n. 76 del

28/10/2013

Allegato "D"

ELENCO DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI EDILIZI ASSOGGETTATI A SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONI D'USO.

n°	Edificio speciale	Funzioni ammesse	Frazione	Localizzazione
1	Villa Banchieri	Residenziale, Agricola, Turistico-ricettiva	SANTONOVO	VIA EUROPA
2	Chiesa S.Germano	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	SANTONOVO	VIA EUROPA
3	Chiesa S.Stefano	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	CAMPIGLIO	VIA CAMPIGLIO DELLA STELLA
4	Villa Belriposo Mazzanti	Turistico-ricettiva, Residenziale	VALENZATICO	VIA BEL RIPOSO
5	Chiesa SS. Maria e Clemente	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	VALENZATICO	VIA DELLE CORBELLICCE
6	Chiesa S.Michele Arcangelo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	VIGNOLE	VIA DI MEZZO
7	Chiesa nuova di S.Michele Arcangelo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	VIGNOLE	VIA DON ORESTE FORESTIERI
8	Chiesa S.M.Immacolata	Servizi per il culto	BARBA	VIA STATALE
9	Chiesa SS.Filippo e Giacomo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	FERRUCCIA	VIA DI BRANA

n°	Edificio speciale	Funzioni ammesse	Frazione	Localizzazione
10	Chiesa S.Pietro	Servizi per il culto.	CASERANA	VIA NUOVA
11	Chiesa S.Biagio	Servizi per il culto, Residenziale, Servizi compatibili con il culto, Somministrazione alimenti e bevande.	CASINI	VIA BOCCA DI GORA E TINAIA
12	Chiesa S.Cuore	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	CASINI	VIA STATALE
13	Chiesa S.M.Immacolata	Servizi per il culto	CATENA	VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO
14	Chiesa S.Giuseppe	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	QUARRATA	VIA CIMABUE
15	Cinema teatro Nazionale	Servizi per la cultura	QUARRATA	VIA MONTALBANO
16	Chiesa vecchia di S.Lorenzo	Servizi per il culto	QUARRATA	VIA SAN LORENZO
17	Chiesa di S.Simone e Giuda Taddeo a Santallemura	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	QUARRATA	VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO
18	Poste	Servizi per la Pubblica Amministrazione	QUARRATA	VIA BENVENUTO CELLINI
19	Ospedale Caselli	Servizi sanitari, Servizi sociali e Servizi per la Pubblica Amministrazione	QUARRATA	VIA LARGA
20	Sede uffici comunali	Servizi per la Pubblica Amministrazione	QUARRATA	VIA VITTORIO VENETO
21	Sede uffici comunali	Servizi per la Pubblica Amministrazione	QUARRATA	PIAZZA DELLA VITTORIA

n°	Edificio speciale	Funzioni ammesse	Frazione	Localizzazione
22	La Civetta	Servizi per la cultura, Servizi sociali, Servizi per la Pubblica Amministrazione	QUARRATA	VIA BONACCORSO DA MONTEMAGNO
23	Carabinieri	Servizi per la difesa	QUARRATA	VIA MONTALBANO
24	Villa La Magia	Residenziale, Turistico-ricettiva, Direzionale, Servizi per l'istruzione superiore, Università e servizi universitari, Servizi per la cultura, Servizi per la Pubblica Amministrazione, Servizi per la produzione	QUARRATA	VIA MAGIA
25	Biblioteca	Servizi per la cultura	QUARRATA	VIA LENZI
26	Polo Urbano	Servizi per la cultura, Servizi per la Pubblica Amministrazione, Servizi per la produzione	QUARRATA	VIA LENZI
27	Chiesa di S.Lorenzo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	QUARRATA	PIAZZA DELLA CHIESA
28	Oratorio di S.Michele Arcangelo	Servizi per il culto	MONTEMAGNO	VIA DI FORROTTOLI
29	Pieve di S.Giovanni	Servizi per il culto. Negli edifici annessi sono ammessi Residenziale e Servizi per le funzioni compatibili con il culto.	MONTEMAGNO	VIA MONTEMAGNO
30	Chiesa di S.Stefano	Servizi per il culto. Negli edifici annessi sono ammessi Residenziale e Servizi per le funzioni compatibili con il culto.	LUCCIANO	VIA DI LUCCIANO
31	Villa Baldi	Residenziale, Turistico-ricettiva. Agricola per edifici annessi	LUCCIANO	VIA DI CARRAIA
32	Villa Spalletti	Residenziale, Turistico-ricettiva. Agricola per edifici annessi	LUCCIANO	VIA DELLA GORGA

n°	Edificio speciale	Funzioni ammesse	Frazione	Localizzazione
33	Chiesa di S.Michele Arcangelo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	BURIANO	VIA DELLA CHIESA DI BURIANO
34	Chiesa S.Maria Assunta	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	COLLE	VIA DI COLLE
35	Villa Gazzola	Residenziale, Turistico-ricettiva. Agricola per edifici annessi	TIZZANA	VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO
36	Pieve di S.Bartolomeo	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	TIZZANA	PIAZZA DELLA CHIESA
37	Villa Corniolo	Residenziale, Turistico-ricettiva.	TIZZANA	VIA CORNIOLO
38	Fattoria La Costaglia	Turistico-ricettiva, Residenziale. Agricola per edifici annessi, Somministrazione alimenti e bevande.	TIZZANA	VIA VECCHIA FIORENTINA II TRONCO
39	San Michele	Servizi per il culto. Negli edifici attigui alla chiesa sono ammessi Residenziale e Servizi compatibili con il culto.	TIZZANA	VIA SAN MICHELE

N.B.: Per "Servizi compatibili con il culto" si intendono le seguenti funzioni:f.1, f.2, f.3 , f.4, f.6, f.8, f.10, f.11.